

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e X) .....	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	10
GIUSTIZIA (II) .....	»	19
DIFESA (IV) .....	»	32
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	39
FINANZE (VI) .....	»	56
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	71
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	85
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	87
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	101
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	119
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	153
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	158
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ...	»	174
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE .....	»	184

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo !-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C !-AC; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Italiani in Europa: Misto-CD-IE; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare (AP) - Partito Socialista Italiano (PSI): Misto-PP-AP-PSI.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI . . . . .	<i>Pag.</i> 185
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	» 214
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIU- LIO REGENI . . . . .	» 215
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 217

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

#### GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente ..... 3

#### DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Milano nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Emanuele Fiano (procedimento n. 6849/2018 RG Trib. – n. 32400/2016 RGNR) (doc. IV-ter, n. 14) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 4

#### GIUNTA PLENARIA

*Giovedì 10 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.*

**La seduta comincia alle 12.25.**

#### Comunicazioni del Presidente.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, informa che, a seguito delle ulteriori interlocuzioni – auspiccate a suo tempo dalla Giunta – con il tribunale di Roma alla luce dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti, risulta finalmente concluso il procedimento di cui al Doc. IV-ter, n. 1, Francesco Giordano, deputato all'epoca dei fatti; il relativo procedimento civile è stato definito dalla prima sezione civile del tribunale di Roma con ordinanza del 4 novembre 2020. Avverte che copia di tale ordinanza è depositata agli atti della Segreteria e che, essendo definito, il citato procedimento sarà pertanto cancellato dall'ordine del giorno della Giunta.

Comunica quindi che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 25 novembre

scorso è stato approvato il calendario dei lavori della Giunta, che prevede, dopo l'esame del Doc. IV-ter, n. 14, relativo ad un procedimento penale riguardante il deputato Fiano, la trattazione delle seguenti richieste di deliberazione in materia d'insindacabilità:

procedimento civile di cui al Doc. IV-ter, n. 3 nei confronti di Monica Farenzi, deputata all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Grosseto; l'incarico di relatrice è affidato alla deputata Pini;

procedimento penale di cui al Doc. IV-ter, n. 13 nei confronti del deputato Luigi Di Maio, pendente presso il tribunale di Roma – Ufficio Gip – III sezione; l'incarico di relatore è affidato al deputato Sarro;

procedimento penale di cui al Doc. IV-ter, n. 15 nei confronti di Fabio Porta, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Roma – Sezione Gip – Ufficio 12; l'incarico di relatore è affidato al deputato Pettazzi;

procedimento penale di cui al Doc. IV-ter, n. 19 nei confronti di Khalid Chaouki, deputato all'epoca dei fatti, pen-

dente presso il tribunale di Roma – IX Sezione penale; l'incarico di relatrice è affidato alla deputata Gagliardi.

Con riferimento a quest'ultimo procedimento, comunica che è pervenuta alla Camera, dalla IX sezione penale del Tribunale di Roma, copia del verbale dell'udienza svolta il 30 novembre 2020, nel quale si sollecita la deliberazione della Camera, risultando il processo rinviato all'udienza del 7 giugno 2021.

#### **DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ**

**Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Milano nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Emanuele Fiano (procedimento n. 6849/2018 RG Trib. – n. 32400/2016 RGNR) (doc. IV-ter, n. 14).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 28 ottobre 2020.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 28 ottobre scorso il deputato Gianluca Vinci, relatore, ha ampiamente illustrato la vicenda e formulato la proposta nel senso dell'insindacabilità. Dà quindi la parola al relatore Vinci per informare la Giunta delle ulteriori comunicazioni pervenute dagli uffici giudiziari.

Gianluca VINCI (LEGA), *relatore*, informa la Giunta che, dopo la seduta del 28 ottobre 2020, è intervenuta la trasmissione da parte del Tribunale di Milano del fascicolo delle indagini della Procura della Repubblica, nel quale si fa riferimento al procedimento originario proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dove era stata sporta la denuncia-querela nei confronti dell'on. Fiano e degli altri tre deputati, Ernesto Carbone – deputato della XVII legislatura – Andrea Romano ed Ettore Rosato. Sulla

base delle indicazioni contenute nel fascicolo trasmesso, identificative del procedimento originario, sono state pertanto avviate dalla Segreteria le opportune interlocuzioni con i competenti uffici giudiziari per avere notizie circa l'esito dei procedimenti aperti nei confronti degli altri deputati. Sono quindi pervenute alla Presidenza della Giunta le comunicazioni relative all'avvenuta archiviazione dei procedimenti nei confronti dei deputati Andrea Romano, Ettore Rosato ed Ernesto Carbone, da parte degli uffici giudiziari, rispettivamente, di Roma, Trieste e Bologna. Anche in considerazione delle predette archiviazioni, che confermano ulteriormente le argomentazioni già svolte nella scorsa seduta, rinnova alla Giunta la proposta di deliberare, in ordine al documento in titolo, nel senso della insindacabilità.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, avverte che ieri sera è pervenuta alla Segreteria della Giunta una comunicazione del querelante, Davide Casaleggio, nella quale questi informa la Giunta di star valutando con gli avvocati « se rimettere o meno la querela contro Emanuele Fiano ». Alla luce di tale novità, chiede se vi siano altri deputati che intendano intervenire.

Eugenio SAITTA (M5S) rileva che la comunicazione del querelante dimostra la sua intenzione di pervenire a un componimento della vicenda giudiziaria. In attesa di sviluppi in tal senso, prospetta pertanto l'opportunità di un differimento dell'esame del documento in titolo.

Alfredo BAZOLI (PD) concorda sulla proposta di rinvio, per quanto la questione appaia ormai ampiamente chiarita nel merito.

Carlo SARRO (FI) condivide la proposta del collega Saitta, auspicando che, come nel citato caso relativo all'on. Giordano, un'opportuna interlocuzione con le parti favorisca la conclusione del proce-

dimento giudiziario mediante remissione della querela.

Gianluca VINCI (LEGA), *relatore*, concorda sulla proposta di rinvio.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, avverte che, se la Giunta con-

corda sulla proposta di un differimento, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La Giunta concorda.

**La seduta termina alle 12.35.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio. Atto n. 207 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	6
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalle Commissioni</i> ) .....	8

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 10 dicembre 2020. — Presidenza della presidente della X Commissione, Martina NARDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gian Paolo Manzella.*

#### La seduta comincia alle 13.10.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio.**

**Atto n. 207.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del

giorno, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2020.

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri si sono svolte le audizioni informali sullo Schema di decreto legislativo all'esame delle Commissioni. Ricorda altresì che il termine per l'espressione per il parere di competenza delle Commissioni riunite scadrà il 12 dicembre 2020 e che le relatrici hanno trasmesso per le vie brevi una prima bozza di proposta di parere favorevole con osservazioni ai commissari.

Sara MORETTO (IV), *relatrice per la X Commissione*, d'intesa con la relatrice per la Commissione affari esteri e comunitari, Simona Suriano, impossibilitata ad essere presente alla seduta, segnala che, a seguito di più approfondite interlocuzioni con il Governo, la proposta di parere trasmessa per le vie brevi è stata diversamente modulata anche allo scopo di tenere conto di quanto emerso in sede di audizione, in particolare con riguardo ai profili concernenti gli eventuali svantaggi competitivi che

le imprese italiane potrebbero dover sopportare a causa dei differenti regimi sanzionatori previsti negli ordinamenti di diversi Stati membri dell'Unione europea e al fine di scongiurare fenomeni distorsivi tra Paesi europei.

Formula quindi, anche a nome della relatrice per la III Commissione, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*).

Il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gian Paolo MANZELLA esprime apprezzamento per la proposta di parere delle relatrici, che condivide.

Diego BINELLI (LEGA) pur apprezzando l'impegno delle relatrici, soprattutto in tema di tutela della competitività delle imprese italiane del settore in questione, annuncia, tuttavia, il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere presentata in considerazione del fatto che non

è stato possibile assicurare che l'adozione della normativa in titolo, come peraltro emerso nel corso dell'approfondimento istruttorio, escluda il rischio di sleale concorrenza da parte di imprese straniere, soprattutto appartenenti a Paesi terzi extra-europei, a svantaggio delle imprese italiane.

Diego ZARDINI (PD) osserva che le preoccupazioni emerse dal dibattito trovano risposta nella proposta di parere delle relatrici e, anche per tale motivo, annuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Martina NARDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dà conto delle sostituzioni e pone in votazione la proposta di parere con osservazione delle relatrici.

Le Commissioni approvano la proposta di parere con osservazione delle relatrici.

**La seduta termina alle 13.15.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio. Atto n. 207.**

**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e X (Attività produttive, commercio e turismo),

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (atto del Governo n. 207);

acquisiti gli elementi conoscitivi emersi nel corso delle audizioni informali svolte il 9 dicembre 2020;

*premesso che:*

la normativa europea – di cui al Regolamento (UE) 2017/821, cui l'ordinamento interno è chiamato a conformarsi ai sensi dell'articolo 21 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Legge di delegazione europea 2018) – persegue la finalità di assicurare la trasparenza e la tracciabilità della catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione europea di metalli e minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio, nell'intento primario di scongiurare fenomeni di sfruttamento illecito delle attività estrattive e le connesse gravi violazioni dei diritti umani;

in attuazione dei principi e criteri direttivi previsti per l'esercizio della citata delega legislativa, lo Schema di decreto legislativo disciplina l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del

Regolamento (UE) 2017/821 da parte dell'Autorità nazionale competente, individuata nel Ministero per lo Sviluppo economico, anche per quanto concerne i controlli ex post finalizzati a garantire che gli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli adempiano agli obblighi previsti dal regolamento, nonché la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione europea, con le autorità doganali e le autorità competenti degli Stati membri;

nell'esigenza di promuovere l'utilizzo da parte delle imprese di strumenti di reporting già disponibili per contenere l'impatto derivante dai nuovi oneri informativi, secondo la stima della Commissione europea, il costo addizionale per le imprese per l'adozione di sistemi di *due diligence* varierebbe dallo 0,014 per cento (costo iniziale) allo 0,011 per cento (costo annuale) del fatturato annuo;

per la definizione di « zone di conflitto o ad alto rischio », di cui all'articolo 2, lettera *f*) del regolamento, oltre alle Linee guida dell'OCSE ed ai principi del diritto internazionale contenuti nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 e nei relativi Protocolli addizionali, occorre anche fare riferimento alla raccomandazione (UE) 2018/1149 della Commissione europea del 10 agosto 2018, contenente orientamenti non vincolanti per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio e degli altri rischi legati alla catena di approvvigionamento ai sensi del regolamento (UE) 2017/821;

apprezzato l'utilizzo crescente da parte dell'industria, in termini percentuali, di metalli e minerali riciclati che tuttavia

non fa venire meno le esigenze estrattive minerarie di minerali e metalli di cui i principali produttori sono Paesi extraeuropei, in primis la Cina;

sottolineato, altresì, il ruolo efficace che le politiche di cooperazione allo sviluppo, anche grazie a partnership pubblico/privato, possono svolgere nel prevenire fenomeni di sfruttamento in loco, contribuendo a migliorare la forza competitiva delle imprese italiane anche in termini di impegno etico a tutela delle popolazioni locali;

apprezzato il contributo che deriverebbe dal provvedimento in esame anche in termini di attuazione dell'Agenda 2030 per

lo sviluppo sostenibile con particolare riferimento alla promozione di modelli di consumo e di produzione sostenibili e alla tutela dell'ambiente, oltre che di tutela di diritti e libertà fondamentali,

*esprimono*

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti il Governo l'opportunità, in materia di sanzioni, di cui all'articolo 7 del provvedimento, di provvedere ad una armonizzazione dei limiti edittali previsti nel minimo e nel massimo al fine di scongiurare fenomeni distorsivi tra Paesi europei.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Atto n. 225 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i> ) .....	10
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	15

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 10 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.*

#### La seduta comincia alle 13.05.

**Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.**

**Atto n. 225.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 dicembre 2020.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che i relatori, Ceccanti e Dieni, hanno presentato una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*), che è a disposizione dei commissari.

Avverte, altresì, che è stata messa a disposizione dei commissari la documentazione, predisposta dagli uffici, richiesta

nella seduta del 2 dicembre 2020 dal deputato Fornaro.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, segnala preliminarmente come sarà necessario procedere, prima della scadenza naturale della legislatura nel 2023, ad un'ulteriore ridefinizione dei collegi per tenere conto dei risultati del censimento del 2021 che, secondo quanto riferito dal Presidente dell'Istat nel corso della sua audizione, saranno pubblicati nella seconda metà del 2022.

Passando al merito del provvedimento, dichiara di comprendere le preoccupazioni e le esigenze alla base delle numerose osservazioni che sono state formulate e trasmesse ai relatori da diversi deputati, ma invita a non drammatizzare la questione, richiamando l'attenzione sul fatto che la definizione dei collegi che sarà adottata con il decreto legislativo in esame avrà carattere sostanzialmente provvisorio, in quanto probabilmente destinata ad essere superata prima della conclusione naturale della legislatura alla luce dei risultati del censimento.

Ciò premesso, rileva come non si sia ritenuto di accogliere da parte dei relatori le osservazioni che sono state suggerite, ad

eccezione di quella relativa a una diversa definizione dei collegi plurinominali della Circoscrizione Lazio 01, in quanto tali osservazioni presentavano i profili di criticità evidenziati nella proposta di parere. In particolare, osserva come, in alcuni casi i fini, pur condivisibili, delle osservazioni proposte, quale ad esempio quello di assicurare la rappresentanza della minoranza slovena, non sarebbe stato conseguite dalle modifiche suggerite, e come, in altri casi, le proposte formulate avrebbero inciso sulle circoscrizioni per l'elezione della Camera dei deputati, che sono disciplinate con norma di rango primario, ai sensi della tabella A allegata alla legge elettorale vigente, ovvero non avrebbero risposto ai criteri indicati in modo preferenziale, come il rispetto, per quanto possibile, dei confini provinciali o il rispetto dei sistemi locali senza scorporarne singoli comuni. Osserva, inoltre, come l'accoglimento di talune proposte tese ad evitare collegi plurinominali molto ampi di 8 eletti avrebbe determinato uno squilibrio, comportando la creazione di collegi plurinominali con 5 o 3 eletti in circoscrizioni limitrofe. Osserva, infine, come l'accoglimento di alcune proposte volte a rimediare a squilibri nella rappresentanza di determinate province, quale ad esempio quella di Teramo, determinerebbe la creazione di squilibri in altre province.

Esprime il proprio rammarico per non aver potuto accogliere le osservazioni suggerite e ritiene che agli inconvenienti evidenziati da alcune di esse si potrebbe semmai porre rimedio attraverso specifici interventi legislativi volti a modificare i criteri per l'esercizio della delega, ad esempio per quanto riguarda il limite del 20 per cento dello scostamento della popolazione di ciascun collegio uninominale dalla media della popolazione dei collegi uninominali della circoscrizione, che, pur essendo ispirato da finalità di garanzia certamente condivisibili, appare eccessivamente rigido.

Sottolinea, infine, come sia stata accolta nella proposta di parere l'osservazione relativa alla definizione dei collegi plurinominali della Circoscrizione Lazio 01, in quanto essa assicura il rispetto dei criteri

per l'esercizio della delega e non presenta profili problematici.

Valentina CORNELI (M5S), pur ringraziando i relatori per il lavoro svolto e comprendendo la ristrettezza dei margini di manovra determinati da criteri di delega molto puntuali, manifesta il proprio dissenso rispetto allo smembramento del territorio della provincia di Teramo in due collegi uninominali. Fa notare, in proposito, che, al fine di garantire maggiore continuità territoriale e salvaguardare le caratteristiche storico culturali di certe aree dell'Abruzzo sarebbe stato più logico e comprensibile ripartire in due collegi uninominali il territorio della provincia di Pescara.

Ritiene, in ogni caso, che il problema, a monte, sia rappresentato dalla legge elettorale vigente, la quale, a suo avviso, a seguito della riduzione del numero dei parlamentari, appare di difficile applicazione. Rileva, dunque, la necessità di approvare una nuova legge elettorale, al fine di rendere coerente l'intero sistema.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) rileva preliminarmente, sul piano politico, come l'adozione del decreto legislativo in esame consentirà di concludere il percorso istituzionale avviato con la riduzione del numero dei parlamentari, rendendo immediatamente applicabile la legge elettorale vigente e, dunque, rendendo possibile l'immediato scioglimento delle Camere e l'indizione delle elezioni delle nuove Camere.

Ciò premesso, stigmatizza con forza l'atteggiamento della maggioranza, che anche in questa circostanza, pur a fronte di un provvedimento dal carattere essenzialmente tecnico volto a intervenire sulle regole della competizione elettorale, ha agito senza ricercare alcuna interlocuzione né condivisione con le forze politiche che sono all'opposizione nel Parlamento ma che costituiscono la maggioranza nel Paese. Ritiene sgradevole tale modo di procedere e sottolinea con stupore come non sia stata accolta alcuna delle numerose osservazioni proposte dalla Lega, con le quali pure sono state poste questioni rilevanti e meritevoli

di attenzione, ad esempio per quanto concerne la rappresentanza delle minoranze nel Trentino-Alto Adige e nel Friuli-Venezia Giulia, la rappresentanza nei collegi di specifiche realtà territoriali e la suddivisione in modo poco sensato delle città metropolitane. Ribadisce il proprio rammarico per tale modo di procedere, che giudica gravemente scorretto.

Dichiara, inoltre, di non condividere le osservazioni del relatore Ceccanti circa il fatto che la definizione dei collegi dovrà essere rivista all'esito del censimento previsto nel 2021, rilevando come sulla base del censimento si potrà procedere a taluni aggiustamenti ma come l'impianto complessivo resterà sostanzialmente inalterato e come, dunque, sarebbe stato necessario intervenire in questa sede sulle criticità evidenziate. Rileva come la sottovalutazione di tali criticità derivi probabilmente anche dall'aspettativa dell'approvazione di una nuova legge elettorale, ma sottolinea come tale aspettativa non sia necessariamente destinata a realizzarsi e come, dunque, in questa sede sarebbe stato necessario un intervento serio ed accurato.

Alla luce di tali considerazioni dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dai relatori.

Elena CARNEVALI (PD) fa notare che le scelte compiute con lo schema di decreto in esame penalizzano alcuni territori della provincia di Bergamo, che vengono spostati in altra circoscrizione, con il rischio di minare la contiguità territoriale e la continuità economica e industriale di quelle realtà, ai danni dei cittadini. Osserva di aver formulato alcune proposte di modifica, meramente tecniche, volte proprio a rimediare a tale paradossale problematica, auspicando che esse possano essere prese in considerazione, ai fini di un successivo intervento correttivo.

Emanuele PRISCO (FDI) rileva come, a fronte di numerose proposte di osservazioni che hanno evidenziato profili di criticità riguardanti diverse aree del territorio nazionale, siano state prese in considerazione soltanto quelle relative al Lazio e

all'area metropolitana di Roma, e rileva come sia lecito il sospetto che ciò sia accaduto al fine di tutelare specifici interessi politici.

Osserva come l'unico aspetto positivo dell'imminente adozione del decreto legislativo in esame sia costituito dal fatto che esso rende immediatamente applicabile la legge elettorale, togliendo ogni alibi a chi si oppone all'immediata restituzione della parola agli elettori, affinché scelgano da chi vogliono essere governati.

Francesco FORCINITI (M5S) ritiene che i relatori abbiano prodotto il massimo risultato conseguibile nel contesto normativo attuale, soggetto a vincoli non facilmente superabili. Ritiene palese infatti che la legge elettorale attualmente vigente, basata su un sistema misto, rischi di dar vita a collegi troppo estesi, con possibili ripercussioni negative per il pluralismo, la rappresentanza territoriale e la tutela delle minoranze.

Giudica necessario, dunque, che la classe politica, con senso di responsabilità, affronti l'argomento della legge elettorale e compia una scelta di campo a favore di un sistema proporzionale, nel rispetto degli impegni assunti. Ritiene sia invece irresponsabile l'atteggiamento di uno schieramento politico della maggioranza, il quale, venendo meno ad accordi di governo sottoscritti in precedenza, di fatto impone, a suo avviso, una situazione di stallo nell'ambito della discussione della legge elettorale, mettendo peraltro in atto comportamenti discutibili, attraverso i quali minaccia a più riprese di innescare una crisi di Governo.

Francesco Paolo SISTO (FI) rileva come la legge elettorale nel suo complesso non costituisca l'oggetto della discussione. Dà atto al relatore Ceccanti della disponibilità a valutare le osservazioni formulate dalle opposizioni, ma rileva come tali osservazioni non siano state recepite. Osserva come i tempi ristretti non consentano interventi accurati su una materia particolarmente complessa, anche in considerazione del fatto che ciascun intervento su una specifica realtà territoriale è destinato ad avere ri-

percussioni di ampia portata, e come alla luce di ciò potrebbe apparire ragionevole la decisione di non prendere in considerazione i suggerimenti pervenuti. Tale decisione è tuttavia contraddetta dall'inserimento nella proposta di parere di un'osservazione relativa ai collegi plurinomiali della Circoscrizione Lazio 01, della quale non si comprende la *ratio* e che rende non giustificabile il mancato recepimento di altre osservazioni. Chiede, pertanto, ai relatori di espungere tale osservazione dalla proposta di parere. Rileva come nel caso in cui tale richiesta dovesse essere accolta il gruppo di Forza Italia potrebbe modificare la propria posizione, che allo stato è di contrarietà, sulla proposta di parere.

Marco DI MAIO (IV) non ritiene sia questa la sede opportuna per affrontare l'argomento della legge elettorale, rispetto alla quale, peraltro, a suo avviso, appare necessario svolgere una riflessione più ampia, da collocare in un contesto più organico di riforme. Rivolgendosi al deputato Forciniti, dichiara di non poter accettare lezioni di responsabilità e lealtà da chi, solo nella giornata di ieri in Assemblea, ha votato contro le indicazioni della sua maggioranza sulla risoluzione relativa al MES. Fa notare che si aspetterebbe ben altra sobrietà e neutralità da parte di chi, peraltro, riveste il ruolo di relatore sui provvedimenti in materia elettorale pendenti in Commissione.

Filippo MATURI (LEGA) sottolinea come la definizione dei collegi prevista dallo schema di decreto in esame non sia in grado di assicurare un'adeguata rappresentanza dei gruppi linguistici della provincia di Bolzano, attesa la riduzione dei collegi uninominali in tale provincia da tre a due, e rischi pertanto di minare l'equilibrio interetnico faticosamente raggiunto grazie alla buona volontà dei gruppi linguistici tedesco e italiano. Evidenzia come non si sia neppure intervenuti, al fine di risolvere tale questione, sulla parte proporzionale.

Ricorda come nella provincia di Bolzano la popolazione appartenga per due terzi circa al gruppo linguistico tedesco e

per un terzo circa al gruppo linguistico italiano e come, pertanto, la tradizionale ripartizione in tre collegi assicurasse un'adeguata rappresentanza di entrambe le comunità. Osserva come, a seguito della riduzione del numero dei collegi da tre a due, si verificherà inevitabilmente uno squilibrio, in quanto se i collegi fossero attribuiti l'uno a un appartenente al gruppo linguistico tedesco e l'altro a un appartenente al gruppo linguistico italiano il gruppo tedesco sarebbe sottorappresentato mentre, viceversa, qualora entrambi i collegi fossero attribuiti a un appartenente al gruppo tedesco il gruppo italiano non sarebbe rappresentato.

Sottolinea come sia stata proposta un'articolazione dei collegi volta a favorire un adeguato equilibrio nella rappresentanza dei gruppi linguistici e come un ordine del giorno in tal senso sia stato accolto dal precedente Governo.

Chiede, pertanto, che, al fine di assicurare il rispetto del principio di tutela delle minoranze – nel caso della provincia di Bolzano la minoranza è costituita dai cittadini di madrelingua italiana – e di preservare l'equilibrio faticosamente raggiunto tra i due gruppi etnici, la proposta di parere formulata dai relatori sia rivista sotto questo profilo.

Federico FORNARO (LEU) evidenzia la necessità di affrontare, con la più ampia condivisione possibile, il tema di una nuova legge elettorale, alla luce delle evidenti criticità – segnalate peraltro da tempo – poste dalla legge attualmente vigente sul versante della rappresentanza territoriale, a fronte della riduzione del numero dei parlamentari. Ricollegandosi ad alcune considerazioni svolte dal deputato Sisto, fa notare che l'osservazione recata dalla proposta di parere – che sarà sottoposta all'attenzione del Governo – appare semplicemente volta ad indicare una ipotesi di riallocazione dei collegi uninominali della circoscrizione Lazio -01, con l'obiettivo di rendere più omogenei i territori interessati sul piano socio-economico e infrastrutturale, senza alcun proposito di intaccarne i confini.

Segnala, in conclusione, la necessità di prendere seriamente in considerazione le possibili conseguenze che potrebbero derivare dal nuovo censimento ISTAT, alla luce degli automatismi che da esso ricadono sulla definizione delle circoscrizioni. Rivela, infatti, che ciò che vale oggi – così come correttamente attuato dal Governo, al fine di garantire una legge elettorale applicabile – in relazione alla configurazione circoscrizionale, basata sul censimento del 2011, di certe regioni (tra le quali cita a titolo di esempio, il Piemonte e l'Emilia Romagna), probabilmente non varrà in futuro, tenuto conto dei più recenti cambiamenti demografici già in atto in certe zone, che potrebbero anche imporre, a suo avviso, una modifica per legge del numero delle circoscrizioni.

Francesco Paolo SISTO (FI) dichiara di ritenere non convincenti le argomentazioni addotte dal deputato Fornaro a sostegno dell'osservazione contenuta nella proposta di parere e reitera la richiesta ai relatori di espungere tale osservazione. Osserva, infatti, che, attesa la materia trattata dallo schema di decreto in esame, sarebbe auspicabile un consenso unanime e come, in

tale ottica, il mancato accoglimento di tutte le osservazioni sarebbe comunque preferibile rispetto all'accoglimento, peraltro non adeguatamente motivato, di una sola osservazione.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, anche a nome della relatrice Dieni, ritiene opportuno confermare l'attuale impostazione della proposta di parere, facendo notare che l'osservazione in essa recata appare nel merito ragionevole, non intaccando in alcun modo l'integrità dei collegi uninominali della Circoscrizione Lazio-01. Ricorda peraltro che la Commissione è chiamata a esprimere un parere non vincolante, spettando al Governo compiere le ulteriori necessarie valutazioni.

Francesco Paolo SISTO (FI), alla luce del mancato accoglimento della richiesta di espungere l'osservazione, dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dai relatori.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dai relatori.

**La seduta termina alle 13.40.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. (Atto n. 225).**

**PARERE APPROVATO**

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (Atto n. 225);

segnalato che, a seguito dell'esito del *referendum* popolare svoltosi il 20 e 21 settembre 2020, la riforma costituzionale di cui alla legge costituzionale n. 1 del 2020 ha modificato gli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, al fine di ridurre il numero dei parlamentari da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi, e che, conseguentemente, i parlamentari da eleggere nel territorio nazionale sono 392 deputati e 196 senatori, mentre i deputati eletti nella Circostrizione estero sono ridotti da 12 a 8 e i senatori eletti nella Circostrizione estero sono ridotti da 6 a 4;

rilevato come la predetta riforma intervenga anche sulla previsione costituzionale dell'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, il quale individua un numero minimo di senatori per ciascuna Regione, stabilendo che, rispetto al testo previgente, il numero minimo di senatori elettivi per ciascuna regione o provincia autonoma sia pari a tre, restando invece immutata la rappresentanza senatoriale del Molise (due senatori) e della Valle d'Aosta (un senatore) prevista dal vigente articolo 57, terzo comma, della Costituzione;

ricordato che, ai sensi del sistema elettorale vigente, delineato dalla legge n. 165 del 2017, i seggi sono attribuiti in parte in collegi uninominali maggioritari,

in parte con metodo proporzionale e il territorio nazionale è ripartito in circoscrizioni, collegi plurinominali e collegi uninominali;

segnalato in particolare che alla Camera il territorio è articolato in 28 circoscrizioni, in 147 di collegi uninominali (pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni) e in un numero di collegi plurinominali, da determinare ai sensi della delega legislativa conferita in materia dalla legge n. 51 del 2019, in cui assegnare 245 seggi secondo il metodo proporzionale;

ricordato che al Senato il territorio è articolato in 20 circoscrizioni, corrispondenti al territorio delle 20 regioni, in 74 collegi uninominali (anche in questo caso pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali), e in un numero di collegi plurinominali, da determinare ai sensi della delega conferita in materia dalla legge n. 51 del 2019, in cui assegnare 122 seggi secondo il metodo proporzionale;

richiamato che lo schema di decreto è stato predisposto ai sensi della delega recata dall'articolo 3 della citata legge n. 51 del 2019, per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

evidenziato come, per la definizione dei relativi criteri di delega, il citato articolo 3 della legge n. 51 del 2019 rinvii a quelli stabiliti dall'articolo 3 della legge n. 165 del 2017;

rilevato come lo schema di decreto, all'articolo 1, riguardi la determinazione

dei collegi per la Camera dei deputati rinviando – per i collegi uninominali – a quanto previsto dalla Tabella A.1 e – per i collegi plurinominali – a quanto previsto dalla Tabella A.2, mentre l'articolo 2 riguarda invece la determinazione dei collegi per il Senato della Repubblica rinviando – per i collegi uninominali – a quanto previsto dalla Tabella B.1 e – per i collegi plurinominali – a quanto previsto dalla Tabella B.2;

segnalato altresì come l'articolo 3 dello schema, al comma 1 specifici che, qualora, prima della convocazione dei comizi elettorali, vengano istituiti nuovi comuni mediante fusione o distacco territoriale di comuni preesistenti ed i comuni di origine facciano parte di più collegi uninominali o plurinominali, il comune di nuova istituzione si intende assegnato al collegio uninominale o plurinomiale nel cui ambito originario insisteva il maggior numero di popolazione residente ora confluita nel nuovo comune, al fine di evitare incertezze applicative nel caso di mutamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni;

rilevato come i principi e criteri di delega specifici per la determinazione dei collegi uninominali della Camera e del Senato prevedano in particolare:

1) che la popolazione di ciascun collegio uninominale non possa scostarsi dalla media della popolazione dei collegi uninominali della circoscrizione di oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

2) che nella formazione dei collegi uninominali siano garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono i territori e, ove necessario, dei sistemi locali e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari;

3) che i collegi uninominali, di norma, non possano dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per

le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi;

4) che nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai suddetti principi e criteri direttivi, si debba tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

5) che nella circoscrizione Friuli – Venezia Giulia uno dei collegi uninominali sia costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 38 del 2001;

considerato inoltre come i principi e criteri direttivi di delega specifici per la costituzione dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera prevedano:

1) che, fatta eccezione per la Valle d'Aosta, cui spetta un seggio da attribuire con metodo maggioritario, in ogni circoscrizione del territorio nazionale, i collegi plurinominali siano formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui, specificando che ciascun collegio uninominale della circoscrizione è compreso in un collegio plurinomiale;

2) che il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il relativo territorio sia determinato in modo che in ciascun collegio plurinomiale, sulla base della popolazione residente determinata ai sensi dei risultati dell'ultimo censimento generale effettuato dall'Istat (che si riferisce all'anno 2011), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, « in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio »;

3) che alla circoscrizione Molise sia assegnato un seggio da attribuire con metodo proporzionale;

4) che nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria e Basilicata sia costituito un unico collegio plurinominale comprensivo di tutti i collegi uninominali della circoscrizione;

5) che la popolazione di ciascun collegio uninominale non possa scostarsi dalla media della popolazione dei collegi uninominali della circoscrizione di oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

6) che nella formazione dei collegi uninominali siano garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono i territori e, ove necessario, dei sistemi locali e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari;

7) che i collegi uninominali, di norma, non possano dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi;

8) che nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai suddetti principi e criteri direttivi, debba tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

rilevato altresì come i principi e criteri direttivi di delega specifici per la costituzione dei collegi plurinominali per l'elezione del Senato, prevedano:

1) che, fatta eccezione per le regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, in ciascuna delle restanti regioni i collegi plurinominali siano formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui, specificando che ciascun collegio uninominale della regione è compreso in un collegio plurinominale;

2) che il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna regione e il relativo territorio siano determinati in modo

che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente determinata ai sensi dei risultati dell'ultimo censimento generale effettuato dall'Istat (che si riferisce quindi all'anno 2011), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a due e non superiore a otto « in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio »;

3) che la popolazione di ciascun collegio plurinominale non possa scostarsi dalla media della popolazione dei collegi plurinominali della circoscrizione di oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

4) che nella formazione dei collegi siano garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari;

5) che i collegi, di norma, non possano dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi;

6) che nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai suddetti principi e criteri direttivi, debba tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

evidenziato come il combinato disposto della disciplina elettorale vigente, di cui alla legge n. 165 del 2017, della riduzione del numero dei parlamentari operato dalla legge costituzionale n. 1 del 2020 e dei principi e criteri di delega individuati dalla legge n. 51 del 2019 richiamando i principi e criteri di delega di cui all'articolo 3 della citata legge n. 165, costituisca una serie di limiti e di vincoli molto puntuali e strin-

genti rispetto alla discrezionalità delle scelte da operare ai fini della determinazione dei collegi elettorali;

valutata favorevolmente la scelta del Governo di non esercitare alcuna forma di discrezionalità politica rispetto al disegno dei collegi elettorali presentato dalla Commissione di esperti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 165 del 2017 sulla base di decisioni tecniche, al fine di assicurare la massima neutralità politica nella delimitazione territoriale dei collegi stessi;

rilevato come le numerose proposte di integrazione o modifica dello schema di decreto giunte ai relatori non siano accoglibili per vari motivi, tra cui si richiamano in particolare i seguenti:

in alcuni casi i fini, pur condivisibili, di tali proposte non erano conseguiti dagli strumenti individuati;

in altri casi non erano rispettati o il vincolo delle circoscrizioni Camera, che sono disciplinate con norma di rango primario, ai sensi della Tabella A allegata alla legge vigente, o i criteri tassativi di delega (ad esempio il rispetto dello scarto massimo del 20 per cento), ovvero i criteri indicati in modo preferenziale, come il rispetto, per quanto possibile, dei confini provinciali o il rispetto dei sistemi locali senza scorporarne singoli comuni;

in altri, in caso di proposte tese ad evitare collegi plurinominali molto ampi di 8 eletti, si sarebbe determinato uno squilibrio, con collegi plurinominali con 5 e 3 eletti in circoscrizioni limitrofe;

in altri casi, per rimediare a interventi relativi a qualche provincia, si sarebbero creati squilibri in altre province;

sottolineato quindi come, anche per quest'ultimo motivo, si è comunque ritenuto inopportuno procedere a interventi fortemente invasivi rispetto al lavoro compiuto dalla Commissione tecnica;

sottolineata in tale contesto l'opportunità di specificare maggiormente, con successivo intervento normativo, taluni aspetti del meccanismo del nuovo sistema di censimento permanente della popolazione, indicando in particolare il termine entro il quale devono essere resi ufficiali i dati relativi alla popolazione residente, qualora si rendesse necessaria una ulteriore revisione dei collegi elettorali,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti il Governo l'opportunità di definire diversamente i collegi plurinominali della Circoscrizione Lazio-01, con l'obiettivo di rendere maggiormente omogenei i territori interessati sul piano socio-economico e infrastrutturale, comunque nel rispetto dei criteri di delega previsti per la definizione dei collegi, prevedendo la seguente distribuzione dei collegi uninominali nell'ambito dei collegi plurinominali della predetta Circoscrizione:

il collegio plurinominali 1 – P01 è costituito dai collegi uninominali Lazio 1 – U01, Lazio1 – U02 e Lazio 1 U-03;

il collegio plurinominali 2 – P02 è costituito dai collegi uninominali Lazio 1 – U04, Lazio 1 – U08 e Lazio 1 – U09;

il collegio plurinominali 3 – P03 è costituito dai collegi uninominali Lazio 1 – U05, Lazio 1 – U06 e Lazio 1- U07.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – « EPPO ». Atto n. 204 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	19
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	23

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato ( <i>Parere alla XIV Commissione</i> ) ( <i>Seguito dell'esame degli emendamenti e conclusione – Parere contrario</i> ) .....	21
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	29
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo ( <i>Parere alla XIV Commissione</i> ) ( <i>Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio</i> ) .....	21
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	30

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2334 Di Sarno e C. 2687 Miceli, recanti modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense, di rappresentanti dell'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA) e dell'Associazione nazionale forense (ANF) .....	22
ERRATA CORRIGE .....	22

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 10 dicembre 2020. – Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle dispo-**

**sizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – « EPPO ».**

**Atto n. 204.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che ieri è stata trasmessa a tutti i deputati la proposta di parere favorevole con osservazioni come riformulata dalla relatrice, onorevole Sarti (*vedi allegato 1*).

Giusi BARTOLOZZI (FI), nel rammentare che presso la Commissione Giustizia dell'altro ramo del Parlamento i gruppi di centro destra si sono espressi in senso contrario sul parere formulato sull'atto del Governo in discussione, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere in esame, sottolineando come, nonostante il lavoro svolto dalla relatrice per l'elaborazione della copiosa proposta di parere formulata, nella quale sono contenute numerose osservazioni che tengono conto dei rilievi avanzati nel corso dell'esame del provvedimento, l'atto del Governo in discussione contenga tuttavia ancora dei punti a suo avviso degni di ulteriore valutazione.

Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), rileva come, nonostante il significativo lavoro svolto dalla relatrice, che ringrazia per l'atteggiamento collaborativo dimostrato, permangano diverse perplessità con riguardo al contenuto dello schema in esame, segnalando la immotivata fretta con cui il Governo, a differenza di quanto avvenga in altri Stati membri dell'Unione europea, ha ritenuto di portare a compimento un provvedimento importante, e tuttavia decisamente lacunoso. Evidenziando in primo luogo il rischio che le norme nazionali a tutela dell'autonomia della magistratura confliggano con i poteri attribuiti alla Procura europea, rileva in particolare l'esigenza di definire meglio i profili connessi con il trasferimento alla competenza dell'EPPO di un'indagine avviata da una procura italiana. A tale proposito, nel rammentare che uno dei criteri scriminanti in materia di competenze dell'EPPO è rappresentata dall'entità del danno complessivo arrecato agli interessi finanziari dell'Unione europea, che deve essere pari ad almeno 10 milioni di euro, segnala tra l'altro la difficoltà di pervenire ad una esatta quantificazione già in una fase iniziale dell'eventuale indagine

avviata da un magistrato italiano, con la inevitabile conseguenza che il trasferimento alla Procura europea avvenga in una fase avanzata dell'indagine, in assenza di chiarezza circa la procedura da adottare. Rileva inoltre le difficoltà di applicazione delle disposizioni ai casi in cui sussistano competenze concorrenti tra procure ordinarie e Procura europea o vi siano valutazioni difformi in merito alla eventuale prosecuzione dell'indagine tra il procuratore europeo delegato ed il collegio dell'EPPO, senza contare le criticità connesse alla sottrazione dei procuratori delegati alla competenza disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, al quale il procuratore europeo può porre un vero e proprio diritto di veto alla adozione di provvedimenti disciplinari, anche per fatti non connessi col mandato europeo. Evidenziando inoltre che all'EPPO viene consentito, con una formulazione del tutto generica, di intervenire in materia di procedura penale, evidentemente al fine di superare le eventuali difformità tra ordinamenti nazionali, ritiene utile un ulteriore approfondimento anche in materia di intercettazioni ed arresto, e reati presupposti, con riguardo al conflitto di norme dei vari Paesi coinvolti nonché alle competenze per il gravame. Nel ribadire le considerazioni già svolte nella seduta precedente con riguardo al requisito della conoscenza della lingua di lavoro adottata, che dovrebbe rappresentare un fattore accessorio rispetto al ben più rilevante criterio della competenza professionale in materia di perseguimento di crimini finanziari, apprezza il fatto che la relatrice abbia rilevato l'opportunità di abbassare a sessanta anni il limite di età per la designazione all'incarico di procuratore europeo, al fine di consentire al procuratore designato di portare a termine l'incarico conferitogli. Sulla base di tali considerazioni, ritiene quindi assai verosimile che entro breve tempo sarà necessario procedere ad una revisione delle disposizioni in materia, a causa delle evidenti contraddizioni determinate dalla difficoltà di applicare le medesime procedure ad ordinamenti molto diversi tra loro. In conclusione preannuncia che la Lega esprimerà un voto

contrario sulla proposta di parere della relatrice, non perché non condivide l'istituzione della Procura europea ma in ragione della fretta manifestata dal Governo e del non perfetto allineamento delle disposizioni in esame con la normativa nazionale ed europea.

Ciro MASCHIO (FdI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere come riformulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni come riformulata dalla relatrice.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 10 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.**

**C. 2757 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame degli emendamenti e conclusione – Parere contrario).*

La Commissione prosegue l'esame della proposta emendativa Rossello 29.02 trasmessa dalla XIV Commissione, rinviato nella seduta di ieri.

Federico CONTE (LeU) formula una proposta di parere contrario *(vedi allegato 2)*.

Il sottosegretario Vittorio FERRARESI esprime parere conforme a quello del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere contrario formulata dal relatore.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.**

**C. 2670 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti al provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Catello VITIELLO (IV), *relatore*, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti Polidori 4.1 e Mantovani 21.1, nonché sul subemendamento De Giorgi 0.15.03.1 e parere favorevole sull'emendamento Montaruli 3.1, sull'articolo aggiuntivo 15.02 della relatrice, nonché sull'articolo aggiuntivo 15.03 della relatrice purché riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Flavio DI MURO (Lega) intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che la Commissione sospenda brevemente i propri lavori per consentire a tutti i commissari di valutare la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 15.03 della relatrice, proposta dal relatore.

Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), con riferimento all'articolo aggiuntivo della relatrice 15.03, rileva che la previsione in esso contenuta della reclusione fino a due anni per chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, acceda a materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni 18 sia a suo avviso eccessiva. Ritiene, infatti, che se non meglio specificato, qualsiasi cittadino, per il solo fatto di aver effettuato inconsapevolmente l'accesso ad un sito non crittografato, nel quale è presente materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni 18, potrebbe incorrere nella pena prevista dalla disposizione in discus-

sione che, a suo avviso, sfugge al principio di proporzionalità con il fatto commesso.

Mario PERANTONI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.25.**

Mario PERANTONI, *presidente*, essendo l'Assemblea in procinto di iniziare i propri lavori, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Roberto TURRI (LEGA), ritiene che la Commissione debba poter disporre di un tempo maggiore per esaminare la questione. Chiede pertanto che la Commissione prosegua con l'esame degli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione nella settimana successiva alla prossima, nel corso della quale non dovrebbero essere previste votazioni in Assemblea.

Mario PERANTONI, *presidente*, pur non potendo immediatamente consentire alla richiesta formulata dal collega Turri, ritiene che le modalità di prosieguo dei lavori da lui prospettate potrebbero essere verosimili.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 10 dicembre 2020.*

**Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2334 Di Sarno e C. 2687 Miceli, recanti modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense, di rappresentanti dell'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA) e dell'Associazione nazionale forense (ANF).**

L'audizione informale si è svolta dalle 17.15 alle 18.50.

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 488, del 9 dicembre 2020, a pagina 35, prima colonna, diciottesima riga, le parole da: «l'integrale recepimento» fino a: «articoli 28 e seguenti della legge n. 69 del 2005» sono sostituite dalle seguenti: «un più preciso adeguamento alla previsione di cui all'articolo 4-bis, paragrafo 1, lettera a), punto i), della decisione quadro, nella parte in cui dispone che non è consentito rifiutare il mandato di arresto europeo quando l'interessato «è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo», nonché alla previsione di cui allo stesso articolo 4-bis, paragrafo 2, dando attuazione a tale ultima disposizione nella disciplina della procedura attiva di consegna di cui agli articoli 28 e seguenti della legge n. 69 del 2005».

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – « EPPO » (Atto Governo N. 204).**

**PARERE APPROVATO**

La II Commissione

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – « EPPO »;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), che delega il Governo ad emanare, entro il 2 febbraio 2021, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2017 /1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – « EPPO » (di seguito « Regolamento »);

il Regolamento prevede l'istituzione dell'Ufficio del Procuratore europeo (« EPPO »), entrato in vigore il 20 novembre 2017, che ha sede a Lussemburgo ed è competente a indagare e a perseguire dinanzi alle ordinarie giurisdizioni nazionali degli Stati partecipanti, e secondo le rispettive regole processuali, i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, come definiti dalla direttiva UE 2017/1971 (cd. direttiva PIF), i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e i reati indissolubilmente connessi;

considerato che:

l'articolo 2 dello schema di decreto prevede, al comma 3, tra i requisiti richiesti

ai fini della designazione all'incarico di procuratore europeo, che gli aspiranti – alla data di presentazione della dichiarazione di disponibilità alla designazione – non abbiano compiuto il sessantatreesimo anno d'età;

ai sensi dell'articolo 47, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, il contratto di lavoro dell'« agente temporaneo » si risolve alla fine del mese in cui l'agente raggiunge l'età di sessantasei anni;

l'incarico di procuratore europeo ha una durata di sei anni (eventualmente prorogabili di ulteriori tre anni), secondo quanto previsto dall'articolo 11 del Regolamento;

appare pertanto opportuno prevedere un abbassamento del limite dei sessantatré anni d'età per la designazione all'incarico di procuratore europeo, portandolo a sessanta anni, al fine di consentire al procuratore designato di portare a termine l'incarico conferitogli;

l'articolo 4 individua nel Ministro della giustizia l'autorità competente a concludere con il procuratore capo europeo, l'accordo volto a individuare il numero dei procuratori europei delegati, nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra gli stessi, prevedendo il concerto con il Consiglio superiore della magistratura;

andrebbe valutata l'opportunità di modificare la disposizione prevedendo che il Ministro della giustizia elabori una proposta da sottoporre al procuratore capo europeo in vista dell'accordo da concludersi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2,

del Regolamento e che su tale proposta sia acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura da esprimere entro un termine massimo di sette giorni, in assenza del quale il Ministro procede alla negoziazione dell'accordo;

l'articolo 5 prevede, al comma 2, che nell'individuazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei criteri di valutazione delle dichiarazioni di disponibilità all'incarico di procuratore europeo delegato, sia accordato specifico rilievo all'esperienza maturata dal magistrato nella conduzione di indagini relative a reati contro la pubblica amministrazione e in materia di criminalità economica e finanziaria, nonché alle sue competenze nel settore della cooperazione giudiziaria;

lo stesso articolo prevede poi, ai commi 6 e 7, che, all'esito della procedura di selezione degli aspiranti all'incarico di procuratori europei delegati, il Consiglio superiore della magistratura designi con delibera motivata un numero di magistrati idonei corrispondente a quello indicato dal procuratore capo europeo all'esito della negoziazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del Regolamento; la delibera di designazione è comunicata al Ministero della giustizia per il successivo inoltro al procuratore capo europeo;

andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che il Consiglio superiore della magistratura individui una rosa più ampia di candidati idonei, in modo da far fronte ad eventuali necessità connesse alla rinuncia da parte dei candidati designati, alla successiva sostituzione di quelli nominati o, ancora, ad un possibile ampliamento del numero dei procuratori europei delegati, eventualmente prevedendo una « lista di riserva » di candidati idonei e il relativo periodo di validità;

l'articolo 6, comma 4, dello schema prevede in ogni caso un obbligo a carico dello stesso procuratore europeo delegato di informare senza ritardo il procuratore generale presso la Corte di cassazione e il Ministro della giustizia: nell'ipotesi di avvio di un procedimento disciplinare nei suoi

confronti per motivi connessi alle responsabilità che gli derivano dal Regolamento; nell'ipotesi di riassegnazione del caso ad altro procuratore delegato per l'Italia per i motivi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento (impossibilità di svolgere o avviare l'azione penale o omissione della osservanza delle istruzioni della camera permanente competente o del procuratore europeo) o nel caso di adozione da parte del procuratore europeo incaricato della supervisione della decisione di svolgere l'indagine di persona ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, lettera e), del Regolamento;

andrebbe valutata l'opportunità di limitare la comunicazione nell'ipotesi di riassegnazione del caso ad altro procuratore delegato per l'Italia, solo in presenza del motivo di cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento, e quindi solo in caso di omissione della osservanza delle istruzioni della camera permanente competente o del procuratore europeo;

l'articolo 7 relativo al trattamento economico e al regime contributivo dei procuratori europei delegati, nel prevedere, al comma 3, la disciplina del versamento dei contributi previdenziali a carico del Ministero della giustizia, fa riferimento al « magistrato europeo delegato »;

andrebbe valutata l'opportunità di sostituire il riferimento improprio al « magistrato europeo delegato » con quello al « procuratore europeo delegato »;

l'articolo 10 dello schema di decreto prevede che, nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore, il Ministro della giustizia provvede ad individuare con proprio decreto, presso una o più procure della Repubblica dei capoluoghi di distretto, le sedi di servizio dei procuratori europei delegati, in conformità all'accordo raggiunto con il procuratore capo europeo;

andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che, con il richiamato decreto del Ministro della giustizia, è altresì determinata la pianta organica relativa alle sedi di servizio dei procuratori europei delegati, al fine di chiarire che l'assegnazione di questi ultimi alle procure distrettuali non

determina una copertura delle eventuali vacanze di organico dell'ufficio o un incremento dell'organico di magistrati ad esso destinati;

lo stesso articolo 10 dello schema di decreto, al comma 2, stabilisce che, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto del Ministro della giustizia sopra richiamato, i dirigenti delle procure della Repubblica individuate da detto decreto provvedano ad adottare i provvedimenti organizzativi necessari a favorire la piena integrazione dei procuratori europei delegati nell'ambito dell'ufficio e a dotarli di locali, risorse di personale e attrezzature idonee all'esercizio delle funzioni e dei compiti loro assegnati dal regolamento, assicurando in ogni caso l'egualianza di trattamento rispetto ai procuratori nazionali nelle condizioni generali di lavoro e nella fruizione dell'ambiente lavorativo; tali provvedimenti sono immediatamente comunicati al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura che, ai sensi del comma 4, nell'ambito e nei limiti delle rispettive attribuzioni, assumono le iniziative necessarie a favorire la piena integrazione dei procuratori europei delegati presso gli uffici di procura cui sono destinati e ad agevolare l'assolvimento delle funzioni e dei compiti loro assegnati dal regolamento;

andrebbe valutata l'opportunità di una più chiara definizione, al comma 4, dei compiti del Ministero della giustizia nell'assegnazione del personale alle sedi di servizio dei procuratori europei delegati, in modo da procedere ad un reclutamento su base nazionale individuando le unità in possesso delle necessarie competenze linguistiche e contenendo l'impatto sulle dotazioni dei singoli uffici;

ai fini dell'esercizio della competenza da parte della Procura europea, l'articolo 24 del Regolamento introduce alcuni obblighi di comunicazione, stabilendo, al paragrafo 1, che le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le autorità degli Stati membri competenti ai sensi del diritto nazionale applicabile comunicano

senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza;

il medesimo articolo 24, al paragrafo 2, prevede che quando un'autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro avvia un'indagine su un reato in relazione al quale l'EPPO potrebbe esercitare la propria competenza o qualora, in qualsiasi momento successivo all'avvio di un'indagine, la competente autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro ritenga che un'indagine riguardi un reato di tale natura, tale autorità ne informa senza indebito ritardo l'EPPO;

nell'ambito dei principi e criteri di delega dettati dall'articolo 4 della legge n. 117 del 2019 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento, la lettera q) stabilisce che, in relazione ai delitti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, sia prevista come obbligatoria la denuncia all'EPPO, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 331 del codice di procedura penale, nonché l'obbligo di informazione in relazione ai medesimi delitti da parte del pubblico ministero in ogni fase del procedimento, al fine dell'esercizio dei citati poteri di avocazione;

come riportato nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto, il Governo ha ritenuto – con un'unica eccezione – che gli obblighi indicati nel menzionato criterio di delega di cui alla lettera q), in quanto già contemplati nel Regolamento, e quindi direttamente e immediatamente applicabili negli ordinamenti interni degli Stati membri, non necessitano di adattamento nell'ordinamento interno;

il Governo ha in particolare ritenuto che l'articolo 24 del Regolamento identifichi chiaramente i soggetti in capo ai quali ricade l'obbligo di comunicazione e informazione nei confronti della Procura europea, sottolineando come l'unica eccezione riguardi le ipotesi di denunce provenienti da pubblici uffici e incaricati di pubblico servizio ex articolo 331 del codice di procedura penale, stante che la posi-

zione di tali soggetti, sebbene connotata in termini pubblicistici, è stata ritenuta estranea (e, comunque, di assai dubbia riconducibilità) alla nozione di « autorità competente ai sensi del diritto nazionale applicabile » cui il paragrafo 1 dell'articolo 24 fa riferimento per individuare la platea dei destinatari dell'obbligo di comunicazione;

sulla base di tale valutazione, pertanto, attuando solo parzialmente il sopra citato criterio di delega, l'articolo 14 dello schema di decreto dispone, al comma 1, che « quando ha ad oggetto uno dei reati indicati all'articolo 9, la denuncia prevista dall'articolo 331 del codice di procedura penale è presentata o trasmessa senza ritardo al procuratore europeo delegato avente sede presso la procura della Repubblica del capoluogo del distretto o, in mancanza, al procuratore europeo delegato avente sede presso la procura della Repubblica del capoluogo del distretto più prossimo »;

la disposizione dell'articolo 14 dello schema di decreto individua il campo d'applicazione dell'obbligo di trasmissione al procuratore europeo delegato ex articolo 331 del codice di procedura penale, rinviando, quindi, ai reati di cui all'articolo 9 dello schema di decreto;

tale disposizione, intervenendo sui poteri dei procuratori europei delegati e del procuratore europeo, si riferisce non a una categoria di reati, bensì a procedimenti per i quali la Procura europea ha assunto la decisione di avviare o avocare un'indagine, rispetto ai quali la denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale si colloca in una fase antecedente;

andrebbe pertanto valutata l'opportunità di modificare la formulazione dell'articolo 14 dello schema di decreto, prevedendo l'obbligo di trasmissione per tutte le denunce formalizzate da pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio che hanno ad oggetto reati di competenza della Procura europea, anziché facendo riferimento ai reati di cui all'articolo 9;

andrebbe altresì valutata l'opportunità di modificare l'articolo 14, chiarendo che l'obbligo di denuncia ex articolo 331

del codice di procedura penale va adempiuto anche nei confronti delle procure nazionali competenti per territorio, al fine di evitare il rischio che si possa realizzare una sovrapposizione investigativa senza che gli uffici, quello nazionale e quello europeo, ne siano consapevoli;

il Regolamento prevede un sistema di competenze concorrenti tra l'EPPO e le autorità nazionali nella considerazione che, in ottemperanza al principio di sussidiarietà, l'obiettivo della lotta ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, può, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, a tal fine definendo le modalità di esercizio della competenza della Procura europea;

in particolare l'articolo 25 del Regolamento, al paragrafo 1, prevede che la Procura europea, « esercita la sua competenza avviando un'indagine a norma dell'articolo 26 o decidendo di avvalersi del suo diritto di avocazione ai sensi dell'articolo 27 » e che, se l'EPPO decide di esercitare la sua competenza, le autorità nazionali competenti non esercitano la loro competenza in relazione alla stessa condotta criminosa; a tal fine, ai sensi del paragrafo 5, l'EPPO informa senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti di qualsiasi decisione di esercitare o di astenersi dall'esercitare la sua competenza;

con riguardo alla prima ipotesi, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento se, conformemente al diritto nazionale applicabile, esistono ragionevoli motivi per ritenere che sia o sia stato commesso un reato di competenza dell'EPPO, un procuratore europeo delegato di uno Stato membro che, secondo il suo diritto nazionale, è competente per il reato, avvia un'indagine, fatti salvi alcuni casi specifici, individuati dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 25 del medesimo Regolamento;

con riguardo alla seconda ipotesi, ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento, una volta che abbia ricevuto da un'autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro la notizia dell'avvio di un'indagine su un

reato di sua competenza, l'EPPO decide se esercitare il suo diritto di avocazione nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre cinque giorni dal ricevimento delle informazioni dalle autorità nazionali, e informa queste ultime di tale decisione. In casi specifici, il procuratore capo europeo può adottare la decisione motivata di prorogare tale termine per un periodo di cinque giorni al massimo e ne informa le autorità nazionali;

sulla base delle disposizioni sopra citate sembrerebbe che la distinzione tra le due diverse modalità di attivazione della Procura europea dipende dall'esistenza o meno di un'indagine a livello nazionale, poiché nel secondo caso l'EPPO non può avviare autonomamente una propria attività investigativa, ma deve prima «avocare» il fascicolo di indagine iscritto in ambito domestico;

con riguardo alle misure volte a prevedere il coordinamento delle azioni a livello europeo e nazionale, il medesimo articolo 27, al paragrafo 2, stabilisce che, fintanto che la Procura non abbia assunto la decisione in merito al ricorso o meno al potere di avocazione, le autorità nazionali si astengono dall'adottare qualsiasi decisione ai sensi del diritto nazionale che possa avere l'effetto di precludere all'EPPO l'esercizio del suo diritto di avocazione. Le autorità nazionali adottano comunque le misure urgenti necessarie, a norma del diritto nazionale, per garantire l'efficacia dell'indagine e dell'azione penale;

con riguardo alle disposizioni a livello nazionale, l'articolo 335 del codice di procedura penale prevede che il pubblico ministero sia tenuto ad «iscrive[re] immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa [...]»;

l'osservanza di tale disposizione nazionale comporta come conseguenza che la Procura europea si troverà a dover avviare le proprie indagini prevalentemente attraverso il descritto meccanismo della «avocazione»;

il ricorso a tale meccanismo potrebbe determinare sul versante nazionale un inutile impiego di tempo e risorse da parte delle procure nazionali e degli organi di polizia giudiziaria, in tutti i casi in cui l'EPPO decidesse effettivamente di «avocare» l'indagine, mentre sul versante della Procura europea la sistematica preesistenza dell'indagine nazionale comporta la necessità di decidere entro un termine estremamente breve;

le disposizioni contenute nel regolamento interno adottato dal Collegio dell'EPPO il 12 ottobre 2020, per il subprocedimento attraverso il quale andranno assunte le determinazioni circa l'esercizio della competenza, prevedono una tempistica non compatibile con le situazioni in cui debbano essere compiuti atti urgenti, o sia comunque necessario procedere con urgenza;

andrebbe pertanto valutato un coordinamento, che evitando di paralizzare l'avvio delle indagini da parte delle procure nazionali, in attesa che l'EPPO assuma la decisione di esercitare la propria competenza ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, individui un ragionevole punto di equilibrio tra il rispetto dovuto alle prerogative comunque spettanti alle procure nazionali nelle more dell'assunzione della decisione da parte dell'EPPO e l'esigenza di assicurare a quest'ultima un adeguato *spatium deliberandi*, senza dover necessariamente avocare il procedimento nazionale;

al fine in particolare di assicurare il tempestivo compimento degli atti urgenti, andrebbe valutata l'opportunità di integrare l'articolo 14 dello schema di decreto, introducendo una soluzione normativa che, a fronte di una *notitia criminis* comunque ricevuta o acquisita dalla procura nazionale, rimetta a quest'ultima la valutazione circa la necessità o meno di un'attivazione immediata delle indagini, in relazione alla ricorrenza o meno di una situazione di urgenza. Nel primo caso, si potrebbe procedere all'iscrizione del procedimento secondo le regole ordinarie, dandone comunicazione alla Procura europea ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del Regola-

mento, al fine dell'eventuale esercizio della propria competenza attraverso il ricorso all'avocazione; nel secondo caso, si potrebbe prevedere che il pubblico ministero si limiti ad annotare – in apposito registro di nuova istituzione – gli estremi della notizia di reato, procedendo all'iscrizione di un fascicolo nazionale solo a seguito della comunicazione della decisione della Procura europea di non esercitare la sua competenza, ovvero scaduto un termine allo stato quantificato in 30 giorni,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 2, comma 3, si valuti l'opportunità di sostituire il riferimento al limite di età del sessantatreesimo anno ivi previsto con quello al sessantesimo anno;

b) all'articolo 4, andrebbe valutata l'opportunità di modificare la disposizione prevedendo che il Ministro della giustizia elabori una proposta relativamente al numero dei procuratori europei delegati, nonché alla ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra gli stessi, da sottoporre al procuratore capo europeo, previo parere del Consiglio superiore della magistratura da esprimere entro un termine massimo di sette giorni, in assenza del quale il Ministro procede alla negoziazione dell'accordo;

c) all'articolo 5, comma 6, si valuti l'opportunità di prevedere che il Consiglio superiore della magistratura individui, assicurandone la più ampia partecipazione, una lista di riserva di candidati idonei stabilendone il relativo periodo di validità;

d) all'articolo 6, comma 4, lettera b), si valuti l'opportunità di limitare la comunicazione nel caso di riassegnazione del caso ad altro procuratore delegato per l'Italia, solo in presenza del motivo di cui all'arti-

colo 28, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento, e quindi solo in caso di omissione della osservanza delle istruzioni della camera permanente competente o del procuratore europeo;

e) all'articolo 7, comma 3, si valuti l'opportunità di sostituire il riferimento al « magistrato europeo delegato » con quello al « procuratore europeo delegato »;

f) all'articolo 10 dello schema di decreto, al comma 1, si valuti l'opportunità di prevedere che con il decreto del Ministro della giustizia ivi previsto è altresì determinata la pianta organica relativa alle sedi di servizio dei procuratori europei delegati; al medesimo articolo 10, al comma 4, si valuti l'opportunità di una più chiara definizione dei compiti del Ministero della giustizia nell'assegnazione del personale alle sedi di servizio dei procuratori europei delegati;

g) all'articolo 14, comma 1, dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di sostituire il riferimento ai « reati indicati all'articolo 9 » ivi contenuto con il riferimento ai reati in relazione ai quali la Procura europea potrebbe esercitare la sua competenza, ai sensi degli articoli 22 e 25, paragrafi 2 e 3, del Regolamento;

h) all'articolo 14, comma 2, dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di chiarire che l'obbligo di denuncia ivi previsto va adempiuto anche nei confronti delle procure nazionali;

i) all'articolo 14 dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di introdurre una disposizione volta a consentire il tempestivo compimento degli atti urgenti a fronte di una *notitia criminis* comunque ricevuta o acquisita dalla procura nazionale, rimettendo a quest'ultima la valutazione circa la necessità o meno di un'attivazione immediata delle indagini, in relazione alla ricorrenza o meno di una situazione di urgenza.

ALLEGATO 2

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato l'articolo aggiuntivo Rossello 29.02, presentato presso la XIV Commissione,

esprime

**PARERE CONTRARIO**

sull'articolo aggiuntivo Rossello 29.02.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo).**

**PROPOSTA DI PARERE**

La II Commissione,  
esaminati gli emendamenti Montaruli 3.1, Polidori 4.1 e Mantovani 21.1, gli articoli aggiuntivi 15.02 e 15.03 della relatrice e il subemendamento De Giorgi 0.15.03.1, esprime

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti Polidori 4.1 e Mantovani 21.1, nonché sul subemendamento De Giorgi 0.15.03.1;

e

**PARERE FAVOREVOLE**

sull'emendamento Montaruli 3.1, sull'articolo aggiuntivo 15.02 della relatrice, nonché sull'articolo aggiuntivo 15.03 della relatrice a condizione che sia riformulato sotto il profilo formale nei seguenti termini:

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

**Art. 15-bis.**

*(Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva (UE) 2011/93 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minore, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2018/2335; EU-Pilot 2018/9373).*

1. Al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante la approvazione del testo definitivo del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 600-*quater*:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Detenzione o accesso a materiale pornografico »;

2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Fuori dai casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, consapevolmente e senza giustificato motivo accede a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000. »;

b) all'articolo 602-*ter*, ottavo comma, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

« c-*bis*) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. »;

c) all'articolo 609-*ter*, primo comma, dopo il numero 5-*sexies*), è aggiunto il seguente:

« 5-*septies*) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. »;

d) all'articolo 609-*quater*:

1) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni. »;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La pena è aumentata:

*a)* se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;

*b)* se il reato è commesso da più persone riunite;

*c)* se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione a delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

*d)* se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;

*e)* se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. »;

*e)* all'articolo 609-*quinquies*, terzo comma, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

« *c-bis)* se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. »

*f)* all'articolo 609-*undecies*, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« 2. La pena è aumentata:

*a)* se il reato è commesso da più persone riunite;

*b)* se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione a delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

*c)* se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;

*d)* se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. ».

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Difesa)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	32
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	32
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2020, relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm. Atto n. 233 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	33
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2020, relativo all'acquisizione, funzionamento e supporto di una piattaforma aerea multi-missione e multi-sensore per la condotta di attività di caratterizzazione, sorveglianza e monitoraggio della situazione tattico-operativa, di supporto decisionale di livello strategico e operativo, di Comando e Controllo (C2) multi-dominio e di protezione elettronica. Atto n. 223 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	34
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2020, relativo all'acquisizione di un veicolo tattico multiruolo per le operazioni speciali. Atto n. 224 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	35
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	37
Sull'ordine dei lavori .....	36
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Lockheed Martin ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	36

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 10 dicembre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.40.

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 10 dicembre 2020. – Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. – Inter-*

*viene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.*

**La seduta comincia alle 12.40.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2020, relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm.**

**Atto n. 233.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Gianluca RIZZO, *presidente*, comunica che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere entro l'11 gennaio 2021 e che la V Commissione bilancio dovrà trasmettere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 22 dicembre 2020.

Maria TRIPODI (FI), *relatrice*, introduce l'esame dello schema di decreto osservando che il programma pluriennale SMD/09/2020 fa riferimento all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizioni guidate (*Long Range*) del tipo Vulcano 127mm. Al riguardo, riferisce che queste verranno impiegate a bordo di sei unità navali classe FREMM, versione *General Purpose*, e di sette unità navali classe Pattugliatori Polivalenti di Altura (PPA).

Evidenzia, quindi, che le munizioni *Long Range* sono dotate di un sistema di guida intermedia inerziale/GPS e di un sistema di autoguida IR nella fase terminale della traiettoria che si attiva nella fase di attacco finale del volo, consentendo di correggere la traiettoria e incrementare la probabilità di colpire il bersaglio, indipendentemente dalla gittata. Ricorda che sul programma Vulcano, le Commissioni difesa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati hanno già espresso parere favorevole sia sulla fase 2, relativa allo sviluppo, all'industrializzazione e alla qualifica delle munizioni *Extended Range*, sia sull'avvio della fase 3, relativa allo sviluppo e all'industrializzazione della munizione guidata *Long Range* per l'incremento della gittata e della precisione delle artiglierie sulle unità navali (calibro 127 mm.) e terrestri (calibro 155 mm.). Rileva, poi, che la scheda tecnica

allegata allo schema di decreto sottolinea che il sistema consentirà di migliorare le prestazioni attualmente rese dai munizionamenti di tipo convenzionale di pari calibro e potrà esser impiegato sia contro bersagli navali di superficie, sia in supporto di fuoco alle forze di manovra a terra. In particolare, verranno acquistate tre tipologie dei nuovi munizionamenti guidati *Long Range*. Il primo tipo, con spoletta a radiofrequenza per obiettivi finali fissi; il secondo tipo, con guida terminale a laser semiattivo, per obiettivi terrestri e di superficie in lento movimento; il terzo tipo, con guida terminale a infrarossi in grado di assicurare elevata precisione contro bersagli navali di superficie. Segnala che nel programma rientra anche la previsione di un supporto logistico integrato finalizzato, in particolare, al miglioramento del livello di efficienza e all'accrescimento delle capacità di supporto *in house*, nonché un'attività addestrativa consistente in corsi di aggiornamento e nella fornitura di materiali per svolgimento di esercitazioni. La durata del programma è di dieci anni, con avvio previsto nel 2020 e completamento nel 2029. Il costo relativo alla prima fase, oggetto dello schema di decreto in esame, è stimato in 88,05 milioni di euro a valere sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo investimenti, istituito dall'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), allocati sui capitoli del bilancio del Ministero della difesa. La ripartizione della spesa avverrà secondo un cronoprogramma riportato nella scheda illustrativa, da aggiornarsi, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa e potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa. Inoltre, l'Amministrazione potrà adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa, utili all'accelerazione del completamento del programma stesso. Al riguardo, segnala che il DPP per il triennio 2020–2022 riferisce che l'onere complessivo del programma è pari a 139,05 milioni di euro, precisando che le ulteriori fasi, il cui costo

ammonta a 51 milioni di euro, serviranno a completare la dotazione e saranno avviate subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse. Pertanto, poiché nella nota tecnica allegata allo schema di decreto in esame si afferma che « le *tranche* successive, contestualmente approvate (...) saranno avviate subordinatamente alla identificazione delle necessarie risorse », ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto alla prima fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi dovranno formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Quanto ai settori industriali interessati dal programma e alle ricadute economiche, fa presente che la munizione Vulcano è costruita con componenti prevalentemente realizzati da fornitori italiani, con particolare impegno di settori industriali del centro e sud Italia nei settori merceologici della meccanica, anche di alta precisione, dell'elettronica e della componentistica pirica. Aggiunge che, considerata l'assenza sul mercato di munizionamenti simili, la scheda illustrativa sottolinea come lo Stato Maggiore della Difesa ritenga che l'acquisizione di munizioni Vulcano contribuirà a dare risonanza al programma verso le nazioni estere, con positive ricadute in termini di all'export di munizionamento. Con riguardo a possibili cooperazioni a livello internazionale, viene invece dato conto di iniziative volte alla realizzazione di un possibile *framework* internazionale di *procurement* tra alcuni Paesi europei, volto all'acquisizione di munizionamenti, anche al fine di un abbattimento dei costi non ricorrenti. Infine, in relazione ai profili contrattuali, viene precisato che si procederà alla stipula di uno o più contratti pluriennali e che la fornitura sarà eseguita sotto l'osservanza della normativa speciale dettata dal recepimento della Direttiva comunitaria 2009/81/CE (decreto legislativo n. 208 del 2011) e del relativo regolamento approvato con il D.P.R. n. 49 del 2013 e, per quanto

da essi non direttamente disciplinato, dalle disposizioni rappresentate dal codice dei contratti (decreto legislativo n. 50 del 2016), ove non derogate e compatibili con le predette norme e con le clausole contrattuali.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta sospesa alle 12.50 riprende alle 13.30.**

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2020, relativo all'acquisizione, funzionamento e supporto di una piattaforma aerea multi-missione e multi-sensore per la condotta di attività di caratterizzazione, sorveglianza e monitoraggio della situazione tattico-operativa, di supporto decisionale di livello strategico e operativo, di Comando e Controllo (C2) multi-dominio e di protezione elettronica.**

**Atto n. 223.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2020.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 1° dicembre il relatore, onorevole Frusone, ha illustrato i contenuti del provvedimento in esame e che nella giornata del 3 dicembre, congiuntamente con la Commissione difesa del Senato, si è svolta l'audizione del Segretario generale della Difesa.

Avverte, quindi, che la Commissione bilancio ha fatto pervenire i propri rilievi, che consistono in una valutazione favorevole dell'Atto di Governo in esame.

Luca FRUSONE (M5S), *relatore*, informa la Commissione che sta ancora lavorando per predisporre una proposta di parere articolata e puntuale, avvalendosi anche degli interessanti spunti di riflessione forniti dall'audizione del Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti.

Il Sottosegretario di Stato per la Difesa Giulio CALVISI condivide l'esigenza manifestata dal relatore di approfondire adeguatamente tutti i punti salienti del programma d'arma.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) condivide il ragionamento del relatore, ritenendo opportuno prendere il tempo necessario per elaborare una proposta di parere approfondita.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2020, relativo all'acquisizione di un veicolo tattico multi-ruolo per le operazioni speciali.**

**Atto n. 224.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2020.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la Commissione bilancio ha fatto pervenire i propri rilievi, che consistono in una valutazione favorevole dell'Atto di Governo in esame.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), *relatore* presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il Sottosegretario di Stato per la Difesa Giulio CALVISI apprezza la proposta di parere del relatore, condividendola pienamente.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) ringrazia il relatore per il lavoro svolto con la presentazione della proposta di parere testé illustrata, dalla quale emerge la centralità del ruolo del Parlamento nell'esame di tali atti e la rilevanza del programma sia dal punto di vista delle ricadute occupazionali e dello sviluppo tecnologico, che da quello

del sostegno all'esportazioni. Annuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo sul parere presentato.

Salvatore DEIDDA (FDI) ringrazia il relatore per l'accurato ed approfondito parere presentato, dando atto al Presidente di aver voluto coinvolgere anche i gruppi di opposizione nell'esame di importanti atti che riguardano l'interesse comune delle Forze armate. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo.

Maria TRIPODI (FI) si complimenta per il lavoro svolto, esprimendo anch'ella apprezzamento per la scelta del Presidente di voler rendere partecipi i gruppi di opposizione di scelte e decisioni strategiche per il ruolo delle Forze armate nel prossimo futuro. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Roger DE MENECH (PD) sottolinea la tempestività del Governo nel concretizzare in specifici programmi di ricerca e di innovazione tecnologica scelte politiche di ammodernamento delle Forze armate. Annuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Giuseppina OCCHIONERO (IV) si associa ai complimenti rivolti al relatore per il lavoro svolto e al Presidente per aver voluto coinvolgere i gruppi di opposizione nell'istruttoria e nella decisione di importanti provvedimenti. Ritiene che il clima collaborativo e la trasversalità dell'agire a favore degli interessi comuni delle Forze armate siano una risorsa preziosa della Commissione Difesa. Sottolinea, inoltre, le importanti ricadute economiche che il programma in esame sarà in grado di generare per l'economia del Paese ed annuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), *relatore*, ringrazia gli intervenuti, sottolineando anch'egli la proficuità di una metodologia, di cui si è fatto promotore il Presidente, volta a coinvolgere tutti i gruppi presenti in

Commissione in scelte fondamentali che riguardano il futuro delle Forze armate del Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **Sull'ordine dei lavori.**

Salvatore DEIDDA (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea l'impegno profuso dalla Brigata Sassari nel prestare i soccorsi alla popolazione di Bitti in Sardegna, rispetto all'evento alluvionale occorso nei giorni scorsi. Intende, al riguardo, farsi tramite dell'intera Comunità di Bitti nell'esprimere i più sentiti ringraziamenti nei confronti del personale operante nell'ambito della Brigata Sassari.

Gianluca RIZZO, *presidente*, si associa ai ringraziamenti.

Il Sottosegretario di Stato per la Difesa Giulio CALVISI esprime anche egli il più sentito ringraziamento nei confronti dei militari della Brigata Sassari, che sono riusciti ad intervenire prontamente – a distanza di sole poche ore – nel territorio di Bitti, per dare assistenza alla popolazione e rendere nuovamente agibile la struttura viaria dei paesi colpiti intorno al territorio di Bitti.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### **INDAGINE CONOSCITIVA**

*Giovedì 10 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.*

**La seduta comincia alle 17.20.**

**Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.**

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Lockheed Martin.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Luigi PIANTADOSI, *Direttore Europa Occidentale e NATO della Lockheed Martin*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Roberto Paolo FERRARI (LEGA), da remoto, Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI), Giovanni RUSSO (M5S) e, da remoto, Luca FRUSONE (M5S).

Luigi PIANTADOSI, *Direttore Europa Occidentale e NATO della Lockheed Martin*, ed Emanuele SERAFINI, *Direttore Europa meridionale della Lockheed Martin*, rispondono ai quesiti posti e svolgono ulteriori considerazioni.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia il dottor Piantadosi per il suo intervento, tutti gli intervenuti e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 18.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ALLEGATO

**Programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 17/2020, relativo all'acquisizione di un veicolo tattico multiruolo per le operazioni speciali (Atto del Governo n. 224).**

**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il Programma pluriennale di Ammodernamento e Rinnovamento (A/R) n. SMD 17/2020, relativo all'acquisizione di un veicolo tattico multiruolo per le operazioni speciali (Atto del Governo n. 224);

preso atto della valutazione favorevole della Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario;

rilevato che:

il programma fa riferimento allo sviluppo, alla produzione di 8 prototipi, all'omologazione e all'avvio della produzione di serie relativa ad un veicolo tattico multiruolo (VTM) per le operazioni speciali;

il veicolo, del segmento *Long Range Patrol*, dovrà garantire un'elevata mobilità su terreni impervi, abbinata ad una elevata capacità offensiva e a elevata velocità ed agilità, capacità di impiego autonomo ovvero in simbiosi con altri veicoli in uso ai reparti del comparto operazioni speciali, trasportabilità su vettori ad ala fissa e rotante e, infine, interoperabilità e standardizzazione. Inoltre, la piattaforma in acquisizione dovrà uniformarsi agli *standard* adottati sia dalle Forze armate, sia dalla NATO;

nell'ambito del programma è compreso il supporto logistico decennale, al fine di garantire il più alto livello di disponibilità operativa del parco mezzi una volta che sarà avviata la produzione di serie e l'ingresso in linea, e fornire ai reparti utilizzatori le capacità logistiche necessarie al mantenimento della piattaforma nel corso della sua vita tecnica;

l'onere complessivo del programma è stimato in 15 milioni, per il periodo dal 2020 al 2023, e sarà finanziato, per un importo pari a 5 milioni di euro, sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018, e, per un importo pari a 10 milioni di euro, sul bilancio ordinario del Ministero della difesa;

le *tranche* successive, relative alla produzione di serie a regime – da realizzarsi con separato programma – saranno avviate subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse;

considerato, quindi, che l'esame parlamentare del presente schema di decreto è circoscritto alla prima *tranche* della prima fase del programma, mentre le ulteriori fasi dovranno formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie;

preso atto, con favore, che il programma riveste particolare importanza sotto il profilo delle ricadute economiche e occupazionali, stimate, qualora la fase prototipale oggetto del presente decreto dovesse dare avvio alla produzione di serie, pari a 1.450.000 ore/uomo nell'arco di dieci anni;

sottolineata, al riguardo, l'opportunità di valorizzare al meglio lo sviluppo del programma in oggetto anche al fine di promuovere la stipula di contratti commerciali con Paesi con cui l'Italia ha sottoscritto accordi di cooperazione, riportando i dati dei risultati commerciali alle Commissioni parlamentari di competenza;

considerata l'importanza di reperire in tempo utile, anche alla luce della eccellente dotazione tecnologica di cui potranno beneficiare le operazioni speciali, della possibilità di crescita delle imprese nazionali sui mercati internazionali e del positivo impatto occupazionale, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per comple-

tare la prima parte del programma, il cui fabbisogno complessivo ammonta a 80,82 milioni di euro, interamente dedicati all'acquisizione della piattaforma per lo sviluppo prototipale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato. Atto n. 222 (Rilievi alle Commissioni VI e X) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	39
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute. Atto n. 202 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) ...	40
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute. Atto n. 205 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	44
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 206 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) ...	45
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 210 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) ..	47
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – « EPPPO ». Atto n. 204 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..	52

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 10 dicembre 2020. – Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato.**

**Atto n. 222.**

(Rilievi alle Commissioni VI e X).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2020.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri l'esame del provvedimento era stato rinviato per consentire ai commissari un maggiore approfondimento sullo stesso.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) chiede alla Presidenza di chiarire perché non è stata predisposta la consueta documentazione sugli effetti finanziari del provvedimento da parte del Servizio del Bilancio della Camera, evidenziando che nella sua relazione il relatore ha illustrato solo i contenuti del provvedimento. Si domanda, pertanto, se in questo caso la Commissione bilancio abbia un mero compito di presa d'atto dei contenuti dello schema di decreto ministeriale in esame.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, replicando all'onorevole Comaroli, ricorda che lo schema di decreto ministeriale in esame è volto a dare attuazione all'articolo 27 del decreto-legge cosiddetto « Rilancio ». In proposito evidenzia, quindi, che gli effetti di carattere finanziario derivanti dalla costituzione, nell'ambito di Cassa Depositi e Prestiti Spa, di un patrimonio destinato sono stati già esaminati dalla Commissione bilancio in occasione della conversione in legge del citato decreto-legge.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), replicando all'onorevole Buompane, ritiene che se la Commissione bilancio è chiamata ad esprimersi sul provvedimento in esame è perché esso potrebbe determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, replicando all'onorevole Comaroli, fa presente che non è stata predisposta alcuna documentazione sugli effetti di carattere finanziario del provvedimento proprio perché esso non comporta effetti per la finanza pubblica. Ricorda, altresì, che sul merito dello schema di decreto ministeriale in

esame si esprimerà la Commissione finanze.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, conferma la proposta di parere favorevole formulata nella seduta di ieri.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute.**

**Atto n. 202.**

(Rilievi alla XII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il presente schema di decreto legislativo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 12, comma 3, lettera *h*), della legge n. 117 del 2019 – Legge di delegazione europea 2018, adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti da Paesi terzi e istituisce i Posti di Controllo Frontalieri (PCF), ai quali sono trasferite le competenze dei Posti di Ispezione Frontaliera (PIF) e degli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) del Ministero della salute per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625.

Evidenzia che sono escluse dal trasferimento le competenze degli USMAF che non rientrano tra le attività di controllo disciplinate dal regolamento (UE) 2017/625 ma

che sono affidate a tali uffici da norme nazionali.

Segnala che, secondo la relazione tecnica, lo schema di decreto legislativo, accorpando le attività dei PIF e degli USMAF all'interno dei Posti di Controllo Frontalieri razionalizzerà le attività di controllo, consentirà agli operatori di avere un unico ufficio di riferimento territoriale, un solo sistema informativo di riferimento, il sistema TRACES NT (*TRAdE Control and Expert System New Technology*) messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione europea che gestisce l'informatizzazione delle segnalazioni di arrivo di animali e merci, nonché la registrazione delle attività di controllo dei PCF.

In merito ai profili finanziari, chiede conferma del fatto che gli oneri correlati all'articolo 2 restino in effetti pienamente a carico degli operatori, chiarendo le concrete modalità attraverso le quali si intende garantire il raggiungimento di tale obiettivo. Infatti, appare evidente che il sistema di controlli ivi previsto debba essere fondato su un sistema tariffario la cui idoneità alla copertura dei costi andrebbe approfondita, giacché le modifiche organizzative conseguenti al presente decreto – implicitamente ammesse dall'articolo 8 – potrebbero determinare un aumento del livello dei costi che, perlomeno in una prima fase, potrebbe non trovare idonea copertura nel sistema tariffario, in mancanza di una piena cognizione dei nuovi costi necessari per i controlli. Sul punto, poi, ritiene opportuno che sia assicurato che l'istituzione dei PCF in luogo delle due precedenti strutture in relazione ai controlli sui prodotti in esame non richieda aggiornamenti tecnici o correlati alla formazione degli operatori in relazione al sistema TRACES, il che potrebbe determinare maggiori oneri.

In relazione all'articolo 1, ritiene che andrebbe fornito un chiarimento in ordine all'affidamento della direzione dei PCF a medici veterinari del Ministero della salute con qualifica dirigenziale, in rapporto sia alle attuali figure apicali dei PIF e degli USMAF che all'eventualità che gli stessi possano risultare destinatari di specifiche indennità aggiuntive rispetto ai livelli retri-

butivi ordinariamente spettanti ai veterinari ministeriali con qualifica dirigenziale. Infatti, non sembra rappresentare sufficiente presidio a garanzia dei saldi il richiamo – operato dalla relazione tecnica – ai capitoli di bilancio attinenti al costo del personale degli attuali PIF, giacché, trattandosi di oneri obbligatori, gli appostamenti di tali capitoli ben potrebbero crescere in futuro, in presenza di maggiori oneri contrattuali.

Non ha nulla da osservare sulle restanti disposizioni. Infatti, parte delle disposizioni confermano la disciplina vigente, come, ad esempio, in materia di sanzioni, il cui gettito è comunque eventuale e non contabilizzato nel quadro previsionale, o delle attribuzioni agli uffici doganali di cui all'articolo 3. Altre disposizioni appaiono financo suscettibili di determinare possibili risparmi di spesa, in relazione all'obbligo generalizzato posto in carico ai gestori delle strutture dove operano gli istituendi PCF di provvedere alla manutenzione e al funzionamento dei locali utilizzati dai PCF stessi, mentre attualmente la situazione, perlomeno in relazione ai porti, viene descritta come variegata. In ogni caso, mentre l'attribuzione degli oneri agli enti gestori può essere virtuosa per la finanza pubblica – in presenza di soggetti estranei alla pubblica amministrazione – l'alternativa di oneri a carico del Ministero della salute, a cui fanno capo i PCF, sarebbe inevitabilmente onerosa: rispetto alla situazione vigente non sembra quindi nemmeno configurabile l'insorgere di nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Ricorda, comunque, che lo schema di decreto in esame è assistito da una clausola di invarianza finanziaria.

La Viceministra Laura CASTELLI, riguardo all'articolo 1, che istituisce i posti di controllo frontalieri (PCF), evidenzia che, dal punto di vista organizzativo, saranno gli attuali Posti d'ispezione frontalieri (PIF) veterinari che assumeranno le competenze attribuite ai PCF e che svolgeranno, oltre ai controlli di animali, mangimi e prodotti di origine animale, già loro affidati dalla precedente normativa, anche i controlli sugli alimenti di origine non animale e dei ma-

teriali a contatto con gli alimenti di competenza degli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF). La direzione dei Posti d'ispezione frontaliere è già attualmente affidata a veterinari con qualifica dirigenziale e, pertanto, la nuova organizzazione stabilita dallo schema di decreto in oggetto non modificherà l'assetto delle figure apicali attuali.

Riguardo all'articolo 2, in materia di organizzazione dei controlli, conferma che gli oneri correlati all'attività di controllo resteranno a carico degli operatori. In particolare, segnala che le tariffe per i controlli effettuati dai Posti di controllo frontaliere (PCF) sono stabilite all'interno dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 (Atto Governo n. 210), attualmente all'esame delle Camere. L'articolo 21 di tale schema di decreto legislativo abroga il decreto legislativo n. 194 del 2008 in materia di finanziamento dei controlli ufficiali, mantenendone la medesima impostazione in ordine agli oneri a carico degli operatori per l'esecuzione dei controlli. Il predetto schema di decreto reca disposizioni inerenti alla copertura dei costi derivanti dall'effettuazione dei controlli sanitari ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari. Gli importi delle relative tariffe sono calcolati avendo come riferimento l'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, che prevede la riscossione di tariffe in conformità agli importi stabiliti dall'allegato IV del citato regolamento, e l'articolo 80 del medesimo regolamento, in base al quale gli Stati membri possono riscuotere tariffe o diritti diversi da quelli di cui all'articolo 79 per coprire i costi dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali. Relativamente alle tariffe che non rientrano tra quelle uniformate dal regola-

mento (UE) 2017/625 con l'articolo 79 (applicate da tutti gli Stati membri), segnala che nel citato schema di decreto sono state stabilite, in conformità all'articolo 80 sopra richiamato, tariffe per i controlli periodici eseguiti dai PCF sulle merci a rischio meno elevato di cui agli articoli da 44 a 46 del regolamento (UE) 2017/625. Per tali merci è previsto il pagamento di una tariffa per ogni singola partita notificata da parte dell'operatore, attraverso il sistema informativo dell'Unione TRACES. Gli importi di tali tariffe sono finalizzati a coprire i costi sostenuti per la realizzazione del piano di monitoraggio nazionale di cui all'articolo 44 del regolamento (UE) 2017/625 che prevede controlli ispettivi e di laboratorio a campione sulle partite di merci individuate dal medesimo piano. Sono previste, inoltre, maggiorazioni tariffarie per tutti i controlli effettuati, su richiesta dell'operatore, fuori dalla fascia oraria ordinaria di apertura degli uffici o per quelli effettuati su merci soggette a controlli intensificati a seguito di precedenti riscontri di non conformità.

Evidenzia, infine, che gli operatori economici coinvolti non dovranno attuare procedure diverse da quelle già attuate per segnalare l'arrivo degli animali e delle merci ai PIF e agli USMAF in quanto l'interazione con l'autorità sanitaria competente dei PCF avverrà attraverso l'utilizzo del sistema informativo TRACES che, salvo residuali settori ancora non completamente implementati dalla Commissione europea, è già ampiamente utilizzato da tutte le categorie di destinatari.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e

sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute (Atto n. 202);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

riguardo all'articolo 1, che istituisce i posti di controllo frontalieri (PCF), si evidenzia che, dal punto di vista organizzativo, saranno gli attuali Posti d'ispezione frontalieri (PIF) veterinari che assumeranno le competenze attribuite ai PCF e che svolgeranno, oltre ai controlli di animali, mangimi e prodotti di origine animale, già loro affidati dalla precedente normativa, anche i controlli sugli alimenti di origine non animale e dei materiali a contatto con gli alimenti, di competenza degli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF);

la direzione dei Posti d'ispezione frontalieri è già attualmente affidata a veterinari con qualifica dirigenziale e, pertanto, la nuova organizzazione stabilita dallo schema di decreto in oggetto non modificherà l'assetto delle figure apicali attuali;

riguardo all'articolo 2, in materia di organizzazione dei controlli, si conferma che gli oneri correlati all'attività di controllo resteranno a carico degli operatori;

in particolare, le tariffe per i controlli effettuati dai Posti di controllo frontalieri (PCF) sono stabilite all'interno dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 (Atto Governo n. 210), attualmente all'esame delle Camere;

l'articolo 21 di tale schema di decreto legislativo abroga il decreto legislativo n. 194 del 2008 in materia di finanziamento dei controlli ufficiali, mantenendone la medesima impostazione in ordine agli oneri a carico degli operatori per l'esecuzione dei controlli;

il predetto schema di decreto reca disposizioni inerenti alla copertura dei co-

sti derivanti dall'effettuazione dei controlli sanitari ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari;

gli importi delle relative tariffe sono calcolati avendo come riferimento l'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, che prevede la riscossione di tariffe in conformità agli importi stabiliti dall'allegato IV del citato regolamento, e l'articolo 80 del medesimo regolamento, in base al quale gli Stati membri possono riscuotere tariffe o diritti diversi da quelli di cui all'articolo 79 per coprire i costi dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali;

relativamente alle tariffe che non rientrano tra quelle uniformate dal regolamento (UE) 2017/625 con l'articolo 79 (applicate da tutti gli Stati membri), nel citato schema di decreto sono state stabilite, in conformità all'articolo 80 sopra richiamato, tariffe per i controlli periodici eseguiti dai PCF sulle merci a rischio meno elevato di cui agli articoli da 44 a 46 del regolamento (UE) 2017/625;

per tali merci è previsto il pagamento di una tariffa per ogni singola partita notificata da parte dell'operatore, attraverso il sistema informativo dell'Unione TRACES;

gli importi di tali tariffe sono finalizzati a coprire i costi sostenuti per la realizzazione del piano di monitoraggio nazionale di cui all'articolo 44 del regolamento (UE) 2017/625 che prevede controlli ispettivi e di laboratorio a campione sulle partite di merci individuate dal medesimo piano;

sono previste, inoltre, maggiorazioni tariffarie per tutti i controlli effettuati, su richiesta dell'operatore, fuori dalla

fascia oraria ordinaria di apertura degli uffici o per quelli effettuati su merci soggette a controlli intensificati a seguito di precedenti riscontri di non conformità;

gli operatori economici coinvolti non dovranno attuare procedure diverse da quelle già attuate per segnalare l'arrivo degli animali e delle merci ai PIF e agli USMAF in quanto l'interazione con l'autorità sanitaria competente dei PCF avverrà attraverso l'utilizzo del sistema informativo TRACES che, salvo residuali settori ancora non completamente implementati dalla Commissione europea, è già ampiamente utilizzato da tutte le categorie di destinatari,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ricorda che in passato, nel caso in cui una disposizione prevedeva l'intensificazione di determinati controlli, la Commissione bilancio ha condizionato il proprio parere favorevole all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le attività previste venissero effettuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sottolinea che nel caso del provvedimento in esame, invece, è stato previsto un aumento delle tariffe per coprire i costi dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali. Nel concordare con tale previsione e ricordando come, in passato, ha sempre stigmatizzato l'introduzione di clausole di invarianza relative a disposizioni che evidentemente comportavano aumenti di spesa, auspica che nel futuro i pareri espressi dalla Commissione possano essere coerenti nel richiedere un'adeguata copertura finanziaria in presenza di casi analoghi a quello in esame.

La Viceministra Laura CASTELLI, replicando all'onorevole Comaroli, evidenzia che è lo stesso articolo 80 del regolamento (UE) 2017/625 a stabilire che gli Stati mem-

bri possano eventualmente riscuotere tariffe o diritti diversi rispetto a quelli previsti dall'articolo 79 del medesimo regolamento per coprire i costi dei controlli e di altre attività.

Claudio BORGHI (LEGA) fa presente che l'onorevole Comaroli non ha contestato il parere testé formulato, che invece condivide, ma ha richiamato l'attenzione del Governo e della Commissione sulla necessità di garantire adeguata copertura finanziaria a norme che evidentemente comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute.**

**Atto n. 205.**

(Rilievi alla XII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, ricorda che lo schema di decreto legislativo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 12, comma 3, lettera f), della legge n. 117 del 2019 – Legge di delegazione europea 2018, adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e le connesse competenze degli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) del Ministero della salute.

Con riferimento, in particolare, all'articolo 7, recante clausola di invarianza finanziaria, anche alla luce delle modalità a

campione dei controlli previsti dall'articolo 1, dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica sull'articolo 2, del fatto che le modifiche apportate al regime sanzionatorio dall'articolo 4 appaiono in ogni caso di limitatissimo impatto finanziario e fermo restando, inoltre, che le entrate da sanzioni rappresentano gettito soltanto eventuale nella determinazione dei tendenziali, della portata ordinamentale o di per sé priva di risvolti onerosi per la finanza pubblica ascrivibili agli articoli 5, 6 e 7, limita le proprie osservazioni al dispositivo di cui all'articolo 3, sul quale chiede in generale conferma dell'effettiva sostenibilità della clausola d'invarianza finanziaria ribadita dalla relazione tecnica e contenuta nell'articolo 7 in rapporto all'intero dispositivo.

In particolare, chiede conferma dell'invarianza d'oneri in termini di spese stipendiali e di funzionamento, a valere sui capitoli di bilancio indicati dalla relazione tecnica relativa all'articolo 3, in rapporto alle modifiche organizzative che dovranno accompagnare l'implementazione della presente normativa, il cui impianto generale, comunque, non si discosta sostanzialmente da quello vigente. Infine, chiede un approfondimento in relazione alla previsione, richiamata dai commi 2 e 6 dell'articolo 3, dell'applicazione da parte degli UVAC dell'articolo 137 del regolamento in questione al verificarsi delle circostanze ivi indicate. Rileva, infatti, che tale articolo dispone l'avvio di indagini con intensificazione dei controlli e fermo ufficiale di animali e merci, senza nulla disporre in merito ai soggetti a carico dei quali porre i relativi oneri. Atteso che il successivo articolo 138 pone espressamente i propri, connessi oneri a carico degli operatori, la più verosimile interpretazione dell'articolo 137 suggerisce che i correlati impegni finanziari, nel silenzio della norma, al contrario, siano a carico degli UVAC. Tale aspetto andrebbe approfondito, a suo avviso, giacché potrebbe rappresentare una parziale innovazione avente riflessi finanziari negativi rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo n. 28 del 1993, qui oggetto di abrogazione, anche se ricorda che l'articolo 14-bis di detto decreto dispone al comma 2

che, « nel caso in cui dal controllo [...] risulti un rischio per la salute pubblica o per la sanità animale, le successive cinque partite di merce di analoga tipologia e provenienza, introdotte nel territorio nazionale, sono considerate sospette e gli uffici veterinari [...] dispongono sulle stesse ulteriori controlli veterinari nonché l'applicazione, da parte della azienda sanitaria locale competente per territorio, della misura sanitaria di cui al comma 1 » (ovvero il differimento dell'ulteriore commercializzazione dell'intera partita di merce interessata), il che potrebbe essere considerata come una particolare modalità della più generica intensificazione dei controlli che rappresenta l'aspetto principale delle attività previste dall'articolo 137 del regolamento.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dalla relatrice.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.**

**Atto n. 206.**

(Rilievi alla XII Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio.*)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che lo schema di decreto, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, viene presentato ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 117 del 2019 – Legge di delegazione europea 2018.

Fa presente che la relazione tecnica al provvedimento afferma che l'intero schema

di decreto è caratterizzato da neutralità finanziaria circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Dalle previsioni del decreto non derivano, infatti, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le iniziative previste possono in ogni caso essere attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento, in particolare, all'articolo 14, recante clausola di invarianza finanziaria, andrebbero fornite, a suo avviso, assicurazioni in ordine alla sostenibilità sulle risorse disponibili a legislazione vigente, prevista per l'intero dispositivo dalla clausola d'invarianza finanziaria recata dall'articolo 14, dei variegati compiti di coordinamento, collegamento ed organizzazione attribuiti a diverse amministrazioni centrali dall'articolo 2 del presente schema. In relazione al medesimo articolo, ritiene che andrebbero chiarite le possibili implicazioni finanziarie derivanti dall'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale al personale delle Autorità competenti, addetto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite (comma 10). Ricorda che essi sono pubblici ufficiali e possono in ogni caso richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

Anche in rapporto all'articolo 3, ritiene che l'asserita invarianza finanziaria andrebbe confermata, in particolare con riferimento alla predisposizione da parte del Ministero della salute della struttura di raccolta dei contributi informativi riventi dalle amministrazioni coinvolte per il Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP) e per la relazione alla Commissione UE e all'effettiva attività di raccolta delle informazioni stesse. Segnala che tali profili andrebbero approfonditi, in particolare, avendo riguardo ai possibili oneri per l'implementazione di più potenti strumenti informatici, per l'aggiornamento dei programmi e per il personale dedicato, anche nell'ottica di un suo eventuale aggiornamento professionale.

Osserva che diversi chiarimenti andrebbero poi forniti in merito all'articolo 9. *In primis*, andrebbe chiarita la portata inno-

vativa della disposizione che prevede l'operatività in rete dei laboratori ufficiali prevista dal comma 2, giacché la disposizione, se non semplicemente descrittiva di una realtà già esistente, appare chiaramente suscettibile di determinare maggiori oneri, sulla cui sostenibilità a valere sulle risorse ordinariamente disponibili appare inevitabile esprimere delle perplessità.

Andrebbe poi assicurato, a suo avviso, che la previsione, recata dal comma 5, ai sensi della quale i costi delle analisi effettuate avvalendosi di un altro laboratorio ufficiale della rete dei laboratori ufficiali sono a carico del laboratorio richiedente e rientrano nel finanziamento del Sistema Sanitario Regionale rappresenti una sostanziale riproduzione della situazione attuale, in quanto, altrimenti, porre ulteriori, sia pur contenuti, oneri aggiuntivi sulle risorse del Fondo Sanitario Nazionale, non può che suscitare perplessità in ordine all'asserita invarianza d'oneri del presente schema di decreto.

Per quanto attiene all'articolo 12, anche se gli oneri di registrazione restano a carico degli operatori, segnala che andrebbe assicurato che la generalizzazione del processo di digitalizzazione della registrazione dei trattamenti veterinari eseguiti sugli animali, ai sensi del quale tutti i relativi documenti saranno esclusivamente in formato elettronico, non necessiti di adeguamenti strutturali o di programma ai sistemi informatici in uso presso le pubbliche amministrazioni coinvolte, ovvero di attività di aggiornamento professionale del personale, in quanto, in tali casi, l'asserita clausola d'invarianza finanziaria andrebbe adeguatamente motivata in termini di rapporto fra oneri previsti e disponibilità di risorse sufficientemente modulabili.

In generale, inoltre, prende atto dell'affermazione, più volte ripetuta dalla relazione tecnica, circa l'inserimento dei vari costi derivanti dal presente schema di decreto nel sistema di finanziamento dei controlli disciplinato dal decreto legislativo n. 194 del 2008 che – afferma sempre la relazione tecnica – si sta provvedendo ad adeguare alla nuova normativa di riferimento con conseguente aggiornamento delle

tariffe. Osserva, tuttavia, che tale ultima asserzione sembra implicare un aumento dei costi per i controlli cui si farebbe fronte con una revisione delle tariffe. In tal caso sarebbe necessario, a suo avviso, disporre di quantificazioni puntuali dei costi delle nuove attività e dell'aumento di entrate previsto, tale da coprire i nuovi o maggiori costi.

Non ha osservazioni da formulare sulle restanti disposizioni alla luce del loro contenuto, dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica o della mancanza di portata innovativa.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.**

**Atto n. 210.**

(Rilievi alla XII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che lo schema di decreto, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, è presentato ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 117 del 2019, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. Esso reca disposizioni inerenti alla copertura dei costi derivanti dall'effettuazione dei controlli sanitari ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per

garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625.

Segnala che, in linea generale, la relazione tecnica afferma che l'intero schema di decreto è caratterizzato da neutralità finanziaria circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Dalle previsioni del decreto non derivano, infatti, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le iniziative previste possono in ogni caso essere attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 1, recante finalità e campo di applicazione, osserva che – anche se si tratta di una tipologia di enti con un ruolo certamente marginale nell'ambito delle attività economiche correlate con le disposizioni del presente schema di decreto – l'esclusione dell'applicazione delle tariffe per gli enti del terzo settore e per le associazioni di volontariato disposta dal comma 6 non risulta presente nell'attuale normativa, per cui appare suscettibile di determinare una perdita di gettito, sia pur verosimilmente di limitata entità.

In merito all'articolo 6, recante tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali dell'Azienda sanitaria locale, osserva che la previsione, recata dai commi 1, 2 e 3, dell'applicazione all'operatore da parte dell'ASL della tariffa più favorevole tra quella su base quantitativa e quella su base oraria, che non risulta presente nella normativa vigente, appare chiaramente suscettibile di determinare una perdita di gettito, sulla cui entità sarebbe necessaria l'acquisizione di chiarimenti e dati. Analoga osservazione potrebbe essere estesa, a suo avviso, all'esclusione dal pagamento delle tariffe di cui al comma 5 riconosciuta dal comma 10 ai *broker* e agli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico e agli stabilimenti annessi o funzionalmente connessi che riformano

niscono in via esclusiva stabilimenti con la medesima ragione sociale che effettuano attività di vendita al dettaglio o somministrazione al consumatore finale.

Con riferimento all'articolo 7, in materia di tariffe per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta, osserva che la disposizione di cui al comma 4 sarebbe priva di risvolti finanziari onerosi, per quanto comunque di limitata entità, soltanto nel caso in cui la fattispecie di gratuità ivi riconosciuta sia già contemplata dalla legislazione vigente, il che non è stato verificato. Segnala che, viceversa, sia la normativa comunitaria di riferimento (regolamento UE 2015/1375) che notizie di stampa inducono a ritenere non sussistente attualmente l'ipotesi di gratuità in esame.

Con riferimento all'articolo 8, in materia di maggiorazioni, rappresenta che, mentre le maggiorazioni in esame sono effettivamente, nella sostanza, già presenti nel vigente decreto tariffe, le esclusioni del pagamento di quella dello 0,5 per cento, disposte dal comma 4 in relazione alle fattispecie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 4 stesso, rappresentano invece un *quid novi*, chiaramente suscettibile di determinare una riduzione degli introiti, sia pur molto contenuta.

In merito all'articolo 9, recante controlli ufficiali originariamente non programmati, controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta degli operatori effettuati dall'Azienda sanitaria locale, evidenzia che la previsione di cui al comma 2 è chiaramente suscettibile di determinare oneri, giacché individua una fattispecie di esclusione dell'applicazione di una tariffa, mentre tale esclusione non risulta presente nella vigente normativa. Per il medesimo motivo, fa presente che appare foriero di maggiori oneri anche il comma 8, prevedendo l'attribuzione dei costi all'operatore solo a seguito di conferma della non conformità ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, o dell'articolo 138, paragrafo 4, del regolamento, nei casi in cui i controlli ufficiali e

le altre attività ufficiali, inclusi analisi, prove e diagnosi, siano effettuati sulla base di un reclamo o di un sospetto di non conformità.

Con riferimento all'articolo 10, recante tariffa del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali su base oraria, anche se attualmente non risulta prevista l'esclusione del tempo di viaggio dal calcolo dei costi, ritiene che l'innalzamento della tariffa oraria da 50 a 80 euro dovrebbe garantire perlomeno l'invarianza di gettito.

In merito all'articolo 12, in materia di modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte del Ministero della salute, fa presente che attualmente il capitolo 2583 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato è destinatario delle somme derivanti dalle tariffe versate dagli operatori per l'attività di riconoscimento delle navi officina e delle navi frigorifero ormeggiate nei porti italiani e per le richieste di verifiche ispettive su navi che si trovano in acque internazionali (presentando – sulla base del rendiconto 2019 – introiti pari a quasi 68.000 euro), mentre il comma 7 dell'articolo in esame, rinviando alla tariffa di cui all'allegato 1, sezione 3, si riferisce ai controlli ufficiali per il riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124, ovvero dei depositi per il magazzinaggio delle partite di prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, prodotti derivati, fieno e paglia e prodotti composti per le quali è stato autorizzato il transito. Segnala che questa modifica merita un approfondimento, anche se il livello molto contenuto delle somme finora introitate sul citato capitolo induce ad escludere significativi profili problematici.

Con riferimento all'articolo 13, recante modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte dell'Azienda sanitaria locale, fa presente, in relazione alla previsione di cui al comma 13, che attualmente non risultano previste esenzioni in favore degli operatori che subentrano nel corso dell'anno solare.

In merito all'articolo 14, recante ripartizione delle tariffe riscosse dal Ministero della salute, fa presente, in relazione al

capitolo 2582/articolo 14, che attualmente esso risulta destinatario (con introiti nel 2019 pari a circa 0,3 milioni di euro) del 5 per cento degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato B, sezione I, previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 194, da destinare alla spesa, mentre la modifica normativa lo rende destinatario dell'80 per cento degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2. Viceversa, in relazione al capitolo 2226/articolo 01, si fa presente che attualmente esso risulta destinatario (con introiti nel 2019 pari a circa 5,5 milioni di euro) dell'83 per cento degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato B, sezione I, previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 194, con acquisizione all'entrata, mentre la modifica normativa lo rende destinatario del 15 per cento degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2. Sul punto osserva che tale seconda configurazione sembra includere un maggior numero di voci rispetto alla prima, ma nel complesso la gran parte di esse sembra sovrapponibile e il relativo tariffario non ha subito variazioni. Pertanto, atteso che la quota di cui alla lettera a) non resta acquisita all'entrata, a differenza di quella di cui alla lettera c), il calo della percentuale destinata all'entrata (dall'83 al 15 per cento), pur in presenza di un importo di riferimento probabilmente un po' più elevato, induce a ritenere che ne deriverà una perdita delle somme destinate all'entrata, verosimilmente correlata appunto alla scelta di aumentare la quota destinata alla copertura degli oneri per i controlli (lettera a)) (che passa infatti dal 5 all'80 per cento del totale), evidentemente destinati a crescere, atteso che non si è provveduto, per le voci indicate, ad apportare aumenti tariffari. Andrebbe pertanto fornita, a suo avviso, una informativa che dimostri almeno una previsione di costanza delle entrate al bilancio dello Stato, pur nella variazione percentuale illustrata, ricordando che si tratta di entrate scontate nei tendenziali per cui una loro riduzione rappresenterebbe un onere che andrebbe coperto.

Stante l'identità di *ratio* rispetto alla situazione vigente del capitolo 2582/articolo 17 di cui al comma 2 e gli introiti esigui ad esso attualmente riferibili (poco più di 200.000 euro nel 2019), non vi sono ulteriori rilievi da formulare.

Posto che la destinazione delle risorse risulta sostanzialmente uguale a quella già prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 194 del 2008, non ha osservazioni da formulare in merito all'articolo 15, recante ripartizione delle tariffe riscosse dall'Azienda sanitaria locale.

La Viceministra Laura CASTELLI fa presente che l'esclusione dell'applicazione del sistema tariffario, prevista dall'articolo 1, comma 6, per gli enti del terzo settore e per le associazioni di volontariato, è conforme con quanto già previsto dalla normativa in materia di tariffe sui controlli sanitari contenuta nel decreto legislativo n. 194 del 2008, considerato che gli stessi non sono tenuti ad effettuare controlli sanitari sugli alimenti. Segnala, pertanto, che l'esclusione dell'applicazione delle tariffe per gli stessi enti non determina una perdita di gettito.

Riguardo all'articolo 6, in materia di tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali dell'Azienda sanitaria locale, evidenzia che l'applicazione della tariffa più favorevole nei confronti degli operatori del settore alimentare è già prevista nella normativa di settore contenuta nel decreto legislativo n. 194 del 2008. Sottolinea che la *ratio* è quella di garantire comunque la copertura del costo del servizio, che viene infatti garantita dall'applicazione della tariffa oraria nel caso sia più favorevole rispetto a quella per capo macellato ovvero per quantitativo di prodotto. Considerato che si garantisce comunque la copertura del costo del servizio, fa presente che la previsione non appare suscettibile di determinare una perdita di gettito.

Segnala che i *broker* e gli intermediari di commercio non sono dotati di stabilimento e quindi non sono soggetti ad una attività di controllo programmata, pertanto solo in caso di ritiro o di richiamo del prodotto possono rendersi necessari controlli documentali relativi alla tracciabilità, che non implicano costi se non quelli cor-

relati ad una attività svolta materialmente in strutture fisiche di altre imprese soggette invece a controllo.

Fa presente che la macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e, in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria, per autoconsumo o per cessione diretta, di cui all'articolo 7, non rientrano nell'ambito delle attività di controllo di cui al Regolamento (UE) 2017/625.

Segnala che la tariffazione per la macellazione per autoconsumo non è regolamentata dalla normativa vigente contenuta nel decreto legislativo n. 194 del 2008 ma solo in tariffari regionali che rimangono vigenti, mentre relativamente alla selvaggina i costi derivanti dall'esame per la ricerca delle trichinelle sono a carico dell'interessato che paga direttamente il laboratorio di analisi e pertanto la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 7 non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riguardo all'articolo 8, rileva che le maggiorazioni dello 0,5 per cento sono ed erano previste per le attività di controllo ufficiale svolte dalle Autorità sanitarie locali sulla base di programmazione. Tale maggiorazione in modalità forfettaria era ed è legata alla mancata documentazione della copertura dei costi da parte delle Regioni in mancanza della quale la maggiorazione trovava applicazione.

Fa presente che le attività di cui all'articolo 8, comma 4, lettere *a)* *b)* e *c)*, non rientrano invece nelle attività programmate e, in quanto rivolte ad aspetti inerenti all'inizio dell'attività produttiva, non possono essere soggette a maggiorazioni. Segnala, peraltro, che la registrazione, a differenza del riconoscimento, non comporta controlli sanitari preventivi e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri.

Con riferimento all'articolo 9, in materia di controlli ufficiali originariamente non programmati, controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta degli operatori effettuati dall'Azienda sanitaria locale, in relazione a quanto previsto al comma 2 per i controlli non programmati, che vengono espletati in coincidenza ad altri controlli programmati (per i quali si paga la tariffa),

evidenzia che sussiste di fatto una unificazione del controllo per cui non appare corretto far pagare due volte la tariffa per il medesimo accesso nella struttura oggetto di controllo.

Rileva che i costi di cui al comma 8 del medesimo articolo 9 relativi alla verifica di azioni correttive si determinano solo in caso di riscontro di non conformità giacché la tariffa per il controllo è già stata pagata in occasione del primo accesso. Fa presente che, se la non conformità è stata corretta, non vi sono ragioni per punire l'operatore che ha agito correttamente, diversamente la tariffa si applica in caso di non conformità in quanto si evidenzia la necessità del secondo controllo.

Segnala che l'innalzamento della tariffa oraria ad 80 euro, disposta dall'articolo 10, comporta l'adeguamento del gettito al costo odierno.

Fa presente che l'articolo 12, in materia di modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte del Ministero della salute, non è suscettibile di determinare profili problematici sotto il profilo dell'impatto finanziario.

Con riferimento all'articolo 14, in materia di ripartizione delle tariffe riscosse dal Ministero della salute, evidenzia che il Regolamento (UE) 625/2017 prevede la tariffazione per la copertura dei costi delle attività di controllo sanitario. Pertanto, non trattandosi di tassazione ma di tariffazione di prestazioni sanitarie, la prevalente destinazione delle somme riscosse alle attività sanitarie appare del tutto coerente con il dettato del Regolamento europeo. Segnala, quindi, che le stesse previsioni non comportano minori entrate per lo Stato ma solo una più equa ripartizione degli introiti.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del

Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Atto n. 210);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'esclusione dell'applicazione del sistema tariffario, prevista dall'articolo 1, comma 6, per gli enti del terzo settore e per le associazioni di volontariato, è conforme con quanto già previsto dalla normativa in materia di tariffe sui controlli sanitari contenuta nel decreto legislativo n. 194 del 2008, considerato che gli stessi non sono tenuti ad effettuare controlli sanitari sugli alimenti;

pertanto l'esclusione dell'applicazione delle tariffe per gli stessi enti non determina una perdita di gettito;

riguardo all'articolo 6, in materia di tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali dell'Azienda sanitaria locale, l'applicazione della tariffa più favorevole nei confronti degli operatori del settore alimentare è già prevista nella normativa di settore contenuta nel decreto legislativo n. 194 del 2008;

la *ratio* è quella di garantire comunque la copertura del costo del servizio, che viene infatti garantita dall'applicazione della tariffa oraria nel caso sia più favorevole rispetto a quella per capo macellato ovvero per quantitativo di prodotto;

considerato che si garantisce comunque la copertura del costo del servizio, la previsione non appare suscettibile di determinare una perdita di gettito;

i *broker* e gli intermediari di commercio non sono dotati di stabilimento e quindi non sono soggetti ad una attività di controllo programmata, pertanto solo in caso di ritiro o di richiamo del prodotto possono rendersi necessari controlli docu-

mentali relativi alla tracciabilità, che non implicano costi se non quelli correlati ad una attività svolta materialmente in strutture fisiche di altre imprese soggette invece a controllo;

la macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e, in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria, per autoconsumo o per cessione diretta, di cui all'articolo 7, non rientrano nell'ambito delle attività di controllo di cui al Regolamento (UE) 2017/625;

la tariffazione per la macellazione per autoconsumo non è regolamentata dalla normativa vigente contenuta nel decreto legislativo n. 194 del 2008 ma solo in tariffari regionali che rimangono vigenti, mentre relativamente alla selvaggina i costi derivanti dall'esame per la ricerca delle trichinelle sono a carico dell'interessato che paga direttamente il laboratorio di analisi e pertanto la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 7 non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

riguardo all'articolo 8, si rileva che le maggiorazioni dello 0,5 per cento sono ed erano previste per le attività di controllo ufficiale svolte dalle Autorità sanitarie locali sulla base di programmazione;

tale maggiorazione in modalità forfettaria era ed è legata alla mancata documentazione della copertura dei costi da parte delle Regioni in mancanza della quale la maggiorazione trovava applicazione;

le attività di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) b) e c), non rientrano invece nelle attività programmate e, in quanto rivolte ad aspetti inerenti all'inizio dell'attività produttiva, non possono essere soggette a maggiorazioni;

peraltro, la registrazione, a differenza del riconoscimento, non comporta controlli sanitari preventivi e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri;

con riferimento all'articolo 9, in materia di controlli ufficiali originariamente

non programmati, controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta degli operatori effettuati dall'Azienda sanitaria locale, in relazione a quanto previsto al comma 2 per i controlli non programmati, che vengono espletati in coincidenza ad altri controlli programmati (per i quali si paga la tariffa), sussiste di fatto una unificazione del controllo per cui non appare corretto far pagare due volte la tariffa per il medesimo accesso nella struttura oggetto di controllo;

i costi di cui al comma 8 del medesimo articolo 9 relativi alla verifica di azioni correttive si determinano solo in caso di riscontro di non conformità giacché la tariffa per il controllo è già stata pagata in occasione del primo accesso;

se la non conformità è stata corretta non vi sono ragioni per punire l'operatore che ha agito correttamente, diversamente la tariffa si applica in caso di non conformità in quanto si evidenzia la necessità del secondo controllo;

l'innalzamento della tariffa oraria ad 80 euro, disposta dall'articolo 10, comporta l'adeguamento del gettito al costo odierno;

l'articolo 12, in materia di modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte del Ministero della salute, non è suscettibile di determinare profili problematici sotto il profilo dell'impatto finanziario;

con riferimento all'articolo 14, in materia di ripartizione delle tariffe riscosse dal Ministero della salute, si evidenzia che il Regolamento (UE) 625/2017 prevede la tariffazione per la copertura dei costi delle attività di controllo sanitario;

pertanto, non trattandosi di tassazione ma di tariffazione di prestazioni sanitarie, la prevalente destinazione delle somme riscosse alle attività sanitarie appare del tutto coerente con il dettato del Regolamento europeo;

le stesse previsioni, pertanto, non comportano minori entrate per lo Stato ma

solo una più equa ripartizione degli introiti,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) osserva che l'affermazione della Viceministra secondo cui le maggiorazioni dello 0,5 per cento sono previste per attività di controllo ufficiale svolte da Autorità sanitarie locali sulla base di programmazione non fa che confermare che la previsione di attività di controllo comporta un aumento di oneri per la finanza pubblica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 10 dicembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – « EPPO ».**

**Atto n. 204.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2020.

La Viceministra Laura CASTELLI, replicando alla richiesta di chiarimento avanzata dall'onorevole Cestari nella seduta precedente con riferimento all'articolo 7, ri-

leva che, fermo restando che il trattamento economico del Procuratore europeo delegato sarà posto interamente a carico dell'EPPO, la contribuzione obbligatoria, che rimane a carico dell'amministrazione giudiziaria, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che essa risulta esattamente analoga a quella che si sarebbe computata e versata qualora il soggetto interessato avesse continuato a svolgere le funzioni di procuratore nazionale. Segnala che, in tale quadro, l'adempimento contributivo in favore dei Procuratori europei delegati sarà quindi assicurato in condizioni di neutralità finanziaria, dal momento che lo stesso risulta connesso ad una obbligazione già esistente, in relazione alla quale non si prevedono mutamenti in ordine allo status giuridico del magistrato, che rimane incardinato nei ruoli della magistratura nell'ambito delle attuali dotazioni organiche previste dalla legislazione vigente.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, alla luce degli ulteriori elementi di chiarimento forniti dalla Viceministra Castelli, formula la seguente nuova proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – "EPPO" (Atto n. 204),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

riguardo all'articolo 2, in materia di autorità competente e procedimento per la designazione dei candidati all'incarico di Procuratore europeo, gli oneri correlati all'espletamento delle attività istruttorie attribuite risultano sostenibili a legislazione vigente, rientrando tale funzione tra i compiti del Consiglio superiore della magistratura, posto che tale attività di valutazione

sarà svolta, come esplicitato al comma 5, dalla commissione già istituita ai sensi dell'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo n. 160 del 2006;

la partecipazione alle sedute della citata commissione, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che ai componenti della stessa non verranno corrisposti gettoni di presenza, indennità o emolumenti aggiuntivi, comunque denominati;

lo svolgimento delle attività connesse, inserito all'interno dei programmi delle sedute ordinariamente previste dalla commissione citata, potrà essere fronteggiato con le risorse presenti nel bilancio autonomo di tale organo, di cui al capitolo 2195, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, già destinate alla corresponsione delle indennità di seduta e di tutti gli altri emolumenti comunque denominati, secondo la disciplina stabilita dai commi 13, 15, 16 e 17 del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 160 del 2006;

con riferimento all'articolo 3, in materia di collocamento fuori ruolo e trattamento economico del Procuratore europeo, la neutralità finanziaria connessa alla collocazione fuori ruolo del Procuratore europeo è correlata sia alla circostanza che l'amministrazione giudiziaria è tenuta ad assicurare la fattibilità dell'istituto in esame nei limiti del contingente previsto dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per il quale, dunque, è stata prevista *ab origine* la necessaria copertura finanziaria, sia alla circostanza che il predetto Procuratore europeo è interamente retribuito da EPPO, senza che vi siano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

riguardo all'articolo 4, in materia di Autorità competente, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, la struttura e la composizione dell'EPPO hanno una definizione progressiva, come indicato dallo stesso regolamento, e

la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra i procuratori europei delegati in ogni Stato avverrà in base a un accordo tra le autorità competenti dei diversi Paesi e il procuratore capo;

infatti, la stima dei ventisei magistrati che mantengono la loro appartenenza all'organigramma degli uffici nazionali del pubblico ministero presso i tribunali capoluogo di distretto – individuati per espressa previsione normativa – era stata prevista prudenzialmente proprio per garantire un'efficiente e capillare ripartizione delle relative competenze sia a livello funzionale che territoriale, calibrandola agli ipotetici fabbisogni di un Procuratore europeo delegato per distretto di Corte di Appello;

il numero di ventisei Procuratori europei delegati, uno per ciascuna Procura presso il distretto di Corte d'appello, potrà trovare un positivo riscontro da parte del Procuratore capo europeo, in quanto tale previsione rappresenta un limite superiore, che lo stesso Procuratore potrà a sua volta determinare anche al di sotto del tetto ipotizzato;

con riferimento all'articolo 6, in materia di provvedimenti conseguenti alla nomina dei Procuratori europei delegati, e all'articolo 7, in materia di trattamento economico e regime contributivo dei Procuratori europei delegati, gli eventuali istituti del trattamento accessorio (diarie di missione, indennità varie) sono a carico dell'amministrazione giudiziaria che vi provvederà mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto, in base agli articoli 14 e 16 della Decisione del Collegio dell'EPPO del 29 settembre 2020, i procuratori europei delegati per la loro attività hanno diritto ad una remunerazione mensile di base corrisposta in base ai livelli, ad un'indennità di servizio così come determinata ai sensi dell'articolo 8 della stessa decisione e ad un importo aggiuntivo, se dovuto, secondo le modalità stabilite all'articolo 16 della predetta decisione;

i possibili effetti di risparmio, allo stato non quantificabili, dipendono da una

serie di variabili da analizzare nel tempo a livello operativo;

sempre con riferimento all'articolo 7, fermo restando che il trattamento economico del Procuratore europeo delegato sarà posto interamente a carico dell'EPPO, la contribuzione obbligatoria, che rimane a carico dell'amministrazione giudiziaria, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che essa risulta esattamente analoga a quella che si sarebbe computata e versata qualora il soggetto interessato avesse continuato a svolgere le funzioni di procuratore nazionale;

in tale quadro, l'adempimento contributivo in favore dei Procuratori europei delegati sarà quindi assicurato in condizioni di neutralità finanziaria, dal momento che lo stesso risulta connesso ad una obbligazione già esistente, in relazione alla quale non si prevedono mutamenti in ordine allo *status* giuridico del magistrato, che rimane incardinato nei ruoli della magistratura nell'ambito delle attuali dotazioni organiche previste dalla legislazione vigente;

con riferimento all'articolo 8, recante modifiche alla tabella B, annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71, si evidenzia che non risulta necessaria la rideterminazione dei fabbisogni o adeguamento delle dotazioni organiche, in quanto oggetto dell'attività di indagine dei Procuratori europei delegati sono i medesimi reati di cui attualmente si occupano le procure nazionali;

infatti, non si tratta di incarichi aggiuntivi ma di un medesimo incarico svolto su due livelli complementari: l'uno sul piano nazionale e l'altro sul piano internazionale per i reati specificatamente individuati che non saranno più di competenza dell'autorità inquirente interna ma dei predetti procuratori delegati in qualità di incaricati altamente specializzati per le stesse materie di cui attualmente si occupano i pubblici ministeri su scala locale;

pertanto rimane inalterata la dotazione organica attuale della magistratura,

trattandosi essenzialmente di competenze specializzate che sono spostate ed incentrate su un contingente individuato di Procuratori europei delegati;

con riferimento all'articolo 9, in materia di poteri dei Procuratori europei delegati e del Procuratore europeo, le stime effettuate in relazione all'articolo 4, basate su un numero di 2 missioni mensili per Procuratore europeo delegato, consentono di garantire lo svolgimento delle attività di ciascun Procuratore europeo delegato su tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla sede assegnata, stante la distribuzione capillare dei suddetti magistrati che permette di presidiare tutti i distretti di Corte di appello senza necessità di intraprendere un maggior numero di missioni rispetto a quelle prudenzialmente stimate;

con riferimento all'articolo 10, in materia di sedi dei Procuratori europei delegati, alla luce di quanto evidenziato in relazione al precedente articolo 8, si ribadisce che il lavoro dei Procuratori europei delegati non rientra in nuove funzioni o attribuzioni, ma è attività istruttoria espletata sui reati di competenza delle procure distrettuali che sarà demandata alla competenza specialistica di un contingente individuato di magistrati Procuratori europei delegati;

pertanto, per l'amministrazione non si tratta di nuova attività ma di mettere a disposizione dei magistrati in questione le risorse umane e strumentali già esistenti – quali il personale di cancelleria o segreteria giudiziaria già presenti in servizio nonché i locali, il mobilio e le attrezzature di cui l'amministrazione è già dotata – necessarie allo svolgimento dell'incarico e dei compiti assegnati;

per quanto concerne l'articolo 17, in materia di dichiarazioni relative alle misure di indagine di cui all'articolo 30 del regolamento, in relazione alla facoltà da parte dei Procuratori europei delegati di disporre l'attività di intercettazione per i reati di competenza specializzata loro demandata, si segnala che la nuova disciplina

delle intercettazioni ha comportato la revisione, al ribasso, dei prezzi delle prestazioni delle operazioni di intercettazione con riflessi positivi per la finanza pubblica;

infatti già la revisione delle voci di listino delle prestazioni obbligatorie, avvenuta con decreto interministeriale del 28 dicembre 2017 in attuazione dell'articolo 1, comma 88, della legge 23 giugno 2017, n. 103, ha permesso il conseguimento di risparmi di spesa, i quali sono destinati ad essere ulteriormente incrementati a seguito della imminente emanazione del decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo alla individuazione, definizione e determinazione delle corrispondenti tariffe delle prestazioni funzionali alle operazioni captative, in attuazione del comma 89 dell'articolo 1 della predetta legge n. 103 del 2017;

grazie all'adozione dei citati provvedimenti di razionalizzazione delle spese per le operazioni di intercettazioni, le eventuali spese sostenute dai Procuratori europei delegati, nell'ambito dell'attività di indagine, potranno essere affrontate con i margini di risparmio in tal modo conseguiti;

in relazione, infine, all'articolo 20, recante disposizioni finanziarie, l'invarianza finanziaria, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 4, è garantita dal fatto che gli occorrenti adempimenti potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non prevedendo, per realizzare gli obiettivi prefissati dal presente provvedimento, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la nuova proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.30.**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	56
5-05133 Currò: Iniziative per il rafforzamento delle misure di ristoro e di riduzione del carico fiscale per i contribuenti .....	57
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	59
5-05134 Tarantino: Applicazione dell'esenzione IMU in relazione alla riduzione del rischio epidemiologico regionale .....	57
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	60
5-05135 Ungaro: Iniziative per la salvaguardia dei presidi territoriali della Banca popolare di Bari nella regione Abruzzo .....	57
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	62
5-05136 Cattaneo: Difficoltà di accesso all'applicazione IO e al programma <i>cashback</i> da parte dei cittadini .....	58
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	63
5-05137 Albano: Disservizi dell'applicazione IO ai fini dell'accesso al programma <i>cashback</i> ..	58
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	65
5-05138 Fragomeli: Erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 .....	58
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	67

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 10 dicembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.*

#### **La seduta comincia alle 13.30.**

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della

seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Avverte altresì che l'interrogazione a risposta immediata Currò n. 5-05133 è stata sottoscritta dalla deputata Martinciglio.

**5-05133 Currò: Iniziative per il rafforzamento delle misure di ristoro e di riduzione del carico fiscale per i contribuenti.**

Vita MARTINCIGLIO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Manifesta quindi il proprio interesse nei confronti dei dati richiesti dagli interroganti e assicura che si adopererà per diffondere detti dati non appena questi saranno disponibili.

Vita MARTINCIGLIO (M5S) ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta e per l'impegno assunto. In proposito, pur comprendendo la volontà dell'Esecutivo di far fronte alla naturale flessione delle entrate, che si prospetta in considerazione dell'evolversi della crisi in atto, osserva che un più rapido intervento legislativo di sospensione dei versamenti tributari e contributivi avrebbe consentito di evitare la problematica evidenziata nell'interrogazione in oggetto. Auspica pertanto che in futuro interventi di questa natura vengano gestiti con maggiore chiarezza e realismo al fine di garantire una migliore applicazione della normativa.

**5-05134 Tarantino: Applicazione dell'esenzione IMU in relazione alla riduzione del rischio epidemiologico regionale.**

Leonardo TARANTINO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Leonardo TARANTINO (LEGA) ringrazia il Sottosegretario Villarosa per la risposta e si dichiara soddisfatto, pur rilevando come il necessario chiarimento sia giunto a ridosso della scadenza del versamento IMU e auspica che in futuro i contribuenti pos-

sano essere informati con più largo anticipo.

**5-05135 Ungaro: Iniziative per la salvaguardia dei presidi territoriali della Banca popolare di Bari nella regione Abruzzo.**

Camillo D'ALESSANDRO (IV) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Camillo D'ALESSANDRO (IV) si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che si limita ad affrontare la questione da un punto di vista astratto, mentre l'interrogazione era diretta ad approfondire il sostanziale abbandono del territorio abruzzese da parte della Banca Popolare di Bari, che è subentrata a TERCAS, storica banca della provincia di Teramo. Segnala poi che i componenti del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Bari, che si è insediato al termine del commissariamento, provengono da esperienze politiche e sono tutti pugliesi, ad eccezione dell'autorevole presidente De Gennaro, mentre sono totalmente assenti, per la prima volta dall'acquisizione di TERCAS, consiglieri provenienti dalla regione Abruzzo.

Ribadisce quindi l'importanza, per il comune di Roseto, della filiale soppressa e sottolinea come una banca non possa limitare la sua attività alla raccolta di risparmio, ma debba svolgere servizi e contribuire allo sviluppo del territorio. Chiede un intervento del Governo nei confronti dei vertici della Banca e segnala che il Piano industriale ha subito dei ripensamenti.

Avverte infine che continuerà ad adoperarsi in Commissione e in Assemblea per salvaguardare i presidi territoriali della Banca Popolare di Bari e i conseguenti livelli occupazionali in Abruzzo.

**5-05136 Cattaneo: Difficoltà di accesso all'applicazione IO e al programma *cashback* da parte dei cittadini.**

Alessandro CATTANEO (FI) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando di non essere contrario al programma *cashback*, che è volto a incentivare l'utilizzo della moneta elettronica, anziché a punire l'uso del contante.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alessandro CATTANEO (FI) non ritiene che i problemi di accesso alla piattaforma riscontrati possano ancora dirsi risolti. Evidenza come fosse prevedibile un ingente numero di richieste di accesso sin dai primi giorni e come precedenti esperienze di malfunzionamento – quali quelle relative alla richiesta dei 600 euro all'INPS e dell'applicazione IMMUNI – avrebbero dovuto indurre la pubblica amministrazione a una migliore organizzazione. Osserva inoltre come i circuiti privati siano risultati più efficienti e auspica che i problemi di funzionamento dell'applicazione IO, che non sarebbe dovuti accadere, possano almeno essere risolti nel più breve tempo possibile.

**5-05137 Albano: Disservizi dell'applicazione IO ai fini dell'accesso al programma *cashback*.**

Lucia ALBANO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo, segnalando in particolare che un elevato numero di richieste di registrazione delle carte di credito nell'applicazione IO avrebbe dovuto essere facilmente previsto in considerazione del fatto che in Italia sono attive circa 14 milioni di carte di credito private.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Lucia ALBANO (FDI) segnala come la risposta del rappresentante del Governo non abbia fugato le proprie perplessità, anche legate al fatto che si tratta di un'operazione che pesa economicamente sui cittadini, in particolare sugli esercenti e sugli autonomi, i quali sono tenuti al pagamento di commissioni al sistema bancario e ai gestori delle carte di credito, i quali riceveranno invece vantaggi dall'operazione.

**5-05138 Fragomeli: Erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.**

Gian Mario FRAGOMELI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando la volontà del proprio gruppo di verificare e garantire che vi sia da parte dell'Esecutivo la più celere erogazione dei ristori.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD) si dichiara soddisfatto per l'azione del Governo sia in relazione all'andamento delle erogazioni, che sono più che raddoppiate rispetto a quelle indicate nella risposta, il 18 novembre scorso, all'interrogazione a sua prima firma 5-05001, sia in relazione ai tempi di erogazione. Conferma comunque l'intenzione del proprio gruppo di continuare a monitorare l'andamento dell'erogazione dei ristori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.05.**

## ALLEGATO 1

**5-05133 Currò: Iniziative per il rafforzamento delle misure di ristoro e di riduzione del carico fiscale per i contribuenti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante fa riferimento alle disposizioni contenute negli ultimi decreti-legge e concernenti la proroga dei termini per i versamenti tributari e contributivi in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

In particolare, l'Onorevole evidenzia che, alla data di entrata in vigore delle disposizioni che rinviando il termine per i suddetti versamenti, molti dei soggetti beneficiari della proroga, risultano aver già pagato gli importi dovuti e che, pertanto, in relazione alle menzionate disposizioni si potrebbero determinare presumibilmente minori oneri per l'Erario.

Tanto premesso, l'Onorevole interrogante chiede al Governo se «dopo una valutazione in merito, non ritenga necessario e urgente assumere le iniziative di competenza affinché il differenziale di risorse citato in premessa sia salvaguardato e destinato ad ulteriori misure di riduzione degli oneri fiscali. ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.

Giova preliminarmente precisare che il risparmio di risorse prospettato dall'Onorevole interrogante sarebbe ascrivibile alle disposizioni che prorogano i versamenti dovuti all'anno 2021, come ad esempio l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, che prevede la proroga dal 30 novembre al 30 aprile 2021 del

termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per alcune tipologie di soggetti con limiti di fatturato e residenza in particolari zone.

Ciò premesso, deve osservarsi che le informazioni circa l'effettivo numero di soggetti che usufruiscono della proroga dei versamenti e l'effettivo ammontare dei versamenti sospesi non sono immediatamente disponibili a seguito dell'acquisizione dei dati e delle analisi delle deleghe di versamento.

Le valutazioni *ex post* dei provvedimenti di proroga, in assenza di informazioni derivanti dalla ripresa dei versamenti stessi, richiedono, invece, metodologie di stima diversificate a seconda della natura del tributo sospeso che consentono solo un'eventuale revisione della stima degli oneri per l'Erario indicati in sede di relazione tecnica.

Inoltre si deve tener conto della circostanza che gli interventi di sospensione sono stati indirizzati in modo selettivo ad una platea di contribuenti che soddisfano determinate condizioni e requisiti. La verifica *ex post* dei requisiti che assicurano ai contribuenti di poter beneficiare della sospensione dei versamenti dovrebbe essere effettuata mediante l'incrocio con altre fonti informative, come ad esempio le dichiarazioni dei redditi, che hanno tuttavia tempi di aggiornamento non compatibili con le esigenze rappresentate dall'Onorevole interrogante.

## ALLEGATO 2

**5-05134 Tarantino: Applicazione dell'esenzione IMU  
in relazione alla riduzione del rischio epidemiologico regionale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano preliminarmente i diversi interventi con i quali il Governo è intervenuto in più riprese sull'applicazione dell'Imposta municipale unica per l'anno 2020. In particolare, gli Interroganti fanno riferimento alle ordinanze del Ministro della salute che, in attuazione del DPCM del 3 novembre 2020, hanno individuato le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un elevato livello di rischio (cosiddette zone rosse), aree per le quali è stata prevista, in favore delle categorie economiche ed imprenditoriali danneggiate dall'emergenza epidemiologica in atto, la cancellazione dell'IMU.

Tenuto conto della progressiva degradazione dello scenario di rischio di diverse regioni che ne ha determinato il passaggio da zone rosse a zone arancioni, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito ai requisiti temporali richiesti al fine di poter beneficiare dell'esenzione fiscale in argomento.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta che la questione è stata risolta in via interpretativa con la pubblicazione, sul sito del Dipartimento delle finanze – [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) –, delle FAQ del 4 dicembre 2020.

In particolare, il chiarimento interpretativo si rinviene nella risposta alla seguente domanda:

«l'articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2020, stabilisce l'esenzione per le attività indicate nell'allegato 2 ubicate nelle "regioni rosse", si chiede di sapere come debba essere applicata questa norma con riferimento ai contribuenti che sono migrati ad una regione diversa in data successiva all'entrata in vigore del dl suddetto».

Il Dipartimento delle finanze ha chiarito che «per l'esonero dalla seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) in scadenza il prossimo 16 dicembre, è sufficiente che l'immobile sia ubicato nella fascia "rossa" nel periodo compreso tra l'emanazione del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e la data di scadenza del versamento della seconda rata dell'IMU (16 dicembre 2020), indipendentemente dalla circostanza che durante tale periodo il territorio della regione interessato passi in una fascia diversa. A tale conclusione si perviene dalla lettura delle disposizioni contenute nei cosiddetti Decreti ristori e dalle relative relazioni tecniche.».

A tal proposito l'articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2020 (decreto Ristori-*bis*) prevede che, ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dell'articolo 9 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, non è dovuta la seconda rata dell'IMU, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 del decreto stesso, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge n. 149 in esame.

Occorre precisare che, come risulta dalla relazione tecnica al decreto appena citato, al momento dell'emanazione del decreto stesso erano stati considerati i territori delle seguenti regioni: Calabria. Lombar-

dia, Piemonte e Valle d'Aosta, che facevano parte della fascia rossa.

Successivamente con l'articolo 1 del decreto-legge n. 154 del 2020 (decreto *Ristoriter*) è stato effettuato il rifinanziamento delle misure di sostegno alle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e nella relazione tecnica sono stati indicati gli effetti della cancellazione della seconda rata dell'IMU per i territori delle ulteriori regioni che nel frattempo venivano a far parte della fascia rossa, ovvero Abruzzo, Campania, Provincia di Bolzano e Toscana.

Nell'Atto Senato A.S. 2027 del DDL di conversione del decreto-legge n. 154 del

2020 si legge infatti che il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementato al fine di fare fronte agli oneri derivanti « dall'estensione dei benefici di cui agli articoli [...] 5 del predetto decreto-legge... ».

Pertanto, alla luce di quanto suesposto deve sottolinearsi che la mutata differenziazione delle fasce territoriali avvenuta nel frattempo non è suscettibile di determinare alcun effetto nei confronti dei soggetti che presentavano i requisiti per l'agevolazione fiscale quando sono stati emanati i decreti summenzionati.

## ALLEGATO 3

**5-05135 Ungaro: Iniziative per la salvaguardia dei presidi territoriali della Banca popolare di Bari nella regione Abruzzo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al QT in riferimento, relativo alla chiusura dello sportello presso il comune di Roseto degli Abruzzi della Banca popolare di Bari ed al piano industriale della Banca, si rappresenta quanto di seguito esposto.

La Banca d'Italia, interpellata per competenza, ha fatto presente che il programma di razionalizzazione della rete distributiva della Banca Popolare di Bari (BPB) ha costituito parte dell'accordo stipulato lo scorso 10 giugno tra i Commissari straordinari e le Rappresentanze sindacali, con l'assistenza dell'Associazione Bancaria Italiana.

Su un piano più generale, l'Istituto ha inoltre osservato che le scelte organizzative concernenti la gestione e la localizzazione delle succursali rientrano nell'autonomia gestionale delle banche e dei gruppi bancari, rispetto alla quale l'intervento dell'Autorità di vigilanza si limita ai casi in cui l'apertura di nuove succursali risulti in contrasto con la sana e prudente gestione della banca o del gruppo.

Giova rammentare, inoltre, che in armonia con il diritto comunitario, il Testo Unico Bancario ha accolto il principio della

libertà di stabilimento di succursali da parte delle banche in Italia ed in altri Paesi dell'Unione europea: da tale principio consegue proprio che le scelte in tema di articolazione territoriale sono rimesse alle singole banche, che perseguono le proprie strategie di posizionamento sul mercato congiuntamente con gli obiettivi di redditività ed efficienza, nel rispetto delle condizioni di equilibrio finanziario. In tale contesto, come detto, l'Autorità di supervisione competente può vietare l'apertura di sportelli per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca. Non può essere invece vietato il trasferimento o la chiusura di sportelli bancari.

La Banca d'Italia ha precisato, infine, che la ridefinizione dei modelli gestionali e delle strategie distributive delle banche è un fenomeno che sta coinvolgendo l'intero sistema bancario; negli ultimi tre anni si è registrata una complessiva riduzione del numero di sportelli e un maggiore ricorso a canali digitali che consentono di ridurre i costi operativi e offrire alla clientela servizi innovativi.

## ALLEGATO 4

**5-05136 Cattaneo: Difficoltà di accesso all'applicazione IO e al programma *cashback* da parte dei cittadini.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al QT in riferimento, relativo al programma *cashback* si rappresenta quanto di seguito esposto.

Giova premettere come l'iniziativa *Cashback* si introduca nell'ambito delle misure per la « Strategia Italia *cashless* », volta a promuovere la digitalizzazione e la modernizzazione delle modalità di pagamento, al fine di incentivare l'uso dei pagamenti elettronici. A tal riguardo, l'iniziativa in esame prevede la corresponsione di un rimborso in denaro a favore delle persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuino acquisti mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (articolo 1, commi dal 288 al 290 della legge n. 160 del 2019, come modificato dall'articolo 73 del decreto-legge n. 104 del 2020). Le condizioni, i criteri e le modalità operative per la corresponsione di tale rimborsi sono disciplinati con apposito regolamento ministeriale, emanato con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, del 24 novembre 2020, n. 156 (successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* S. Generale del 28 novembre 2020, n. 296). Come espressamente sancito dall'articolo 1, commi 289-*bis* e 289-*ter* della richiamata legge n. 160/2019, nonché dall'articolo 5 del decreto ministeriale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha provveduto tempestivamente alla stipula delle Convenzioni con le società Consap S.p.A. e PagoPA S.p.A., definendone i profili di operatività, in ottemperanza alle richiamate disposizioni. Le Convenzioni sono state approvate dai competenti organi di controllo.

Ai fini dell'operatività delle predette Convenzioni, è stato emanato un apposito prov-

vedimento di avvio, pubblicato sul sito internet del Ministero, come sancito dall'articolo 7, comma 4 del decreto ministeriale, con cui è stato confermato l'avvio del Programma *Cashback*, nella sua fase sperimentale di attuazione, a far data dall'8 dicembre 2020.

A partire dal 7 dicembre PagoPa S.p.A. ha consentito l'iscrizione degli utenti al Programma *Cashback* mediante registrazione sull'AppIO.

La concreta operatività del Programma *Cashback* poggia su un'infrastruttura innovativa e articolata implementata da PagoPa S.p.A., che richiede di volta in volta dimensionamenti e interventi migliorativi valutabili solo in concreto alla luce dell'effettivo rendimento e utilizzo della piattaforma da parte degli utenti.

Nel caso di specie, come segnalato dagli onorevoli interroganti, nelle giornate del 7 e 8 dicembre si sono rilevati rallentamenti nella procedura di registrazione sull'AppIO degli strumenti di pagamento degli aderenti. Tali rallentamenti sono stati imputati da PagoPa S.p.A. ad un componente del *paymanagement* di SIA S.p.A., che gestisce la sezione Portafoglio della AppIO, che si è rivelato in concreto non sufficientemente dimensionato rispetto all'enorme carico di traffico generatosi nelle giornate del 7 e 8 dicembre, con picchi di circa 14 mila operazioni al secondo. Per far fronte alle criticità segnalate e risolvere i predetti rallentamenti, PagoPa S.p.A., in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti nella gestione della infrastruttura tecnologica, ha realizzato specifici interventi risolutivi previa analisi ponderata per garantire la massima sicurezza delle operazioni.

Ad ogni modo, nonostante i rallentamenti verificatisi e in via di risoluzione progressiva, i numeri di accesso al servizio

risultano di particolare rilievo. Dai dati forniti dalla PagoPa S.p.A. già nella prima metà del giorno 9 dicembre risultavano 2,5 milioni di cittadini iscritti, per un totale di 2,8 milioni di strumenti di pagamento caricati e un complessivo di oltre 8 milioni di persone che avevano scaricato la App IO.

Nelle prossime ore, grazie al lavoro di PagoPA S.p.A., di SIA S.p.A. e di tutti gli attori coinvolti il processo di caricamento delle carte di credito andrà verso una totale normalizzazione superando i rallentamenti segnalati.

Considerato, pertanto, che non si è verificato un blocco del servizio quanto piuttosto un mero rallentamento nella registrazione degli strumenti di pagamento sull'AppIO, peraltro in via di progressiva e totale risoluzione, non si ravvisa la disparità di trattamento degli utenti nell'accesso al Programma *Cashback*. Inoltre, è prevista ed è attualmente funzionante l'integrazione con i servizi bancari ed è ad oggi possibile partecipare al Programma *Cashback* tramite canali diversi dall'AppIO, ossia tramite i sistemi informatici messi a disposizione dagli *Issuer* convenzionati.

Infine, con riferimento alla riportata circostanza secondo la quale il *Cashback* premi i soggetti più abbienti, si osserva quanto segue. Nell'ambito dei lavori preparatori all'emanazione del citato decreto ministeriale sono stati definiti i requisiti

per la partecipazione al Programma tali da incentivare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, a prescindere dal valore della singola transazione. Infatti, l'obiettivo della misura è quello di consentire la diffusione dei pagamenti elettronici anche per le transazioni di piccolo importo. A tal fine, l'unico requisito essenziale per maturare il diritto al rimborso risulta essere il numero minimo di transazioni, di qualsiasi importo, realizzate nel periodo di riferimento (minimo 50 transazioni per semestre e 10 transazioni per il periodo sperimentale). Inoltre, anche al fine di evitare di incentivare i più abbienti, i rimborsi sono calcolati su base percentuale (10 per cento del valore di ogni acquisto) con soglie di rimborso massimo erogabile pari a 15 euro per ogni acquisto, e a 1.500 euro per ogni semestre. Inoltre il cosiddetto *Super-cashback* di 1.500 euro per semestre è erogato sulla base esclusivamente del numero di transazioni effettuate, indipendentemente dal relativo importo.

Ferme restando le precisazioni di cui sopra, alla luce dell'impegno assunto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ottica della promozione dei pagamenti con carte e della conseguente digitalizzazione e modernizzazione del Paese, si conferma la piena operatività del Programma *Cashback*.

## ALLEGATO 5

**5-05137 Albano: Disservizi dell'applicazione IO ai fini dell'accesso al programma *cashback*.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione al QT in riferimento, relativo al programma *cashback*, si rappresenta quanto di seguito esposto.

Giova premettere come l'iniziativa *Cashback* si introduca nell'ambito delle misure per la «Strategia Italia *cashless*», volta a promuovere la digitalizzazione e la modernizzazione delle modalità di pagamento, al fine di incentivare l'uso dei pagamenti elettronici.

A tale riguardo, l'iniziativa in esame prevede la corresponsione di un rimborso in denaro a favore delle persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuino acquisti mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (articolo 1, commi dal 288 al 290 della legge n. 160 del 2019, come modificato dall'articolo 73 del decreto-legge n. 104 del 2020). Le condizioni, i criteri e le modalità operative per la corresponsione di tale rimborsi sono disciplinati con apposito regolamento ministeriale, emanato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, del 24 novembre 2020, n. 156 (successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* S. Generale del 28 novembre 2020, n. 296). Come espressamente sancito dall'articolo 1, commi 289-*bis* e 289-*ter* della richiamata legge n. 160 del 2019, nonché dall'articolo 5 del decreto ministeriale, il Ministero dell'economia e delle finanze ha provveduto tempestivamente alla stipula delle Convenzioni con le società Consap S.p.A. e PagoPA S.p.A., definendone i profili di operatività in ottemperanza alle richiamate disposizioni. Le Convenzioni sono state approvate dai competenti organi di controllo.

Ai fini dell'operatività delle predette Convenzioni, è stato emanato un apposito provvedimento di avvio, pubblicato sul sito internet del Ministero, come sancito dall'articolo 7, comma 4 del decreto ministeriale, con cui è stato confermato l'avvio del Programma *Cashback*, nella sua fase sperimentale di attuazione, a far data dall'8 dicembre 2020.

A partire dal 7 dicembre PagoPa S.p.A. ha consentito l'iscrizione degli utenti al Programma *Cashback* mediante registrazione sull'AppIO.

La concreta operatività del Programma *Cashback* poggia su un'infrastruttura innovativa e articolata, implementata da PagoPa S.p.A., che richiede di volta in volta dimensionamenti e interventi migliorativi valutabili solo in concreto alla luce dell'effettivo rendimento e utilizzo della piattaforma da parte degli utenti.

Nel caso di specie, nelle giornate del 7 e 8 dicembre sono stati rilevati rallentamenti nella procedura di registrazione sull'AppIO degli strumenti di pagamento degli aderenti. Tali rallentamenti sono stati imputati da PagoPa S.p.A. ad un componente del *paymanagment* di SIA S.p.A., che gestisce la sezione Portafoglio della AppIO che si è rivelato in concreto non sufficientemente dimensionato rispetto all'enorme carico di traffico generatosi nelle giornate del 7 e 8 dicembre, con picchi di circa 14 mila operazioni al secondo. Per far fronte alle criticità segnalate e risolvere i predetti rallentamenti, PagoPa S.p.A., in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti nella gestione della infrastruttura tecnologica, ha realizzato specifici interventi risolutivi, previa analisi ponderata per garantire la massima sicurezza delle operazioni.

Ad ogni modo, nonostante i rallentamenti verificatisi in via di risoluzione pro-

gressiva, i numeri di accesso al servizio risultano di particolare rilievo. Dai dati forniti dalla PagoPa S.p.A. già nella prima metà del giorno 9 dicembre risultavano 2,5 milioni di cittadini iscritti, per un totale di 2,8 milioni di strumenti di pagamento caricati e un complessivo di oltre 8 milioni di persone che avevano scaricato la App IO.

Nelle prossime ore, grazie al lavoro di PagoPA S.p.A., di SIA S.p.A. e di tutti gli attori coinvolti, il processo di caricamento delle carte di credito andrà verso una totale

normalizzazione superando i rallentamenti segnalati.

Giova, infine, precisare che il Programma *Cashback*, come innanzi descritto, non possa essere definito come uno strumento di « profilazione dati e di controllo dei cittadini ». Infatti, la normativa di attuazione espresamente prevede la gestione dei dati per le sole finalità del rimborso. Non è pertanto ammessa alcuna profilazione dei soggetti aderenti, né alcuna utilizzazione dei dati per finalità estranee al Programma.

## ALLEGATO 6

**5-05138 Fragomeli: Erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, fanno riferimento ai contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate in attuazione dei recenti decreti emanati per fronteggiare la crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica in atto, i cosiddetti decreti-legge Ristori.

In particolare, gli Onorevoli chiedono di conoscere quali siano i dati delle erogazioni effettuate dall'Agenzia delle entrate alla data del 7 dicembre 2020, con particolare riferimento ai tempi medi di erogazione e al dettaglio dei beneficiari suddivisi per tipologia di attività e territorio provinciale (o regionale) di appartenenza.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate si rappresenta quanto segue.

I decreti-legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (decreto Ristori 1), n. 149 del 9 novembre 2020 (decreto Ristori-bis), n. 154 del 23 novembre 2020 (decreto Ristori-ter) e n. 157 del 30 novembre 2020 (decreto Ristori quater) hanno previsto l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore degli operatori economici interessati dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 introdotte dai D.P.C.M. del 24 ottobre e del 3 novembre 2020.

Le richiamate disposizioni hanno stabilito che i contributi a fondo perduto di cui trattasi sono erogati automaticamente dall'Agenzia delle entrate a coloro che hanno già percepito il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020 (decreto Rilancio), accredi-

tando il medesimo conto corrente bancario o postale sul quale era stato erogato il precedente contributo.

Invece, gli operatori, che non avevano presentato istanza ai sensi del menzionato decreto Rilancio e che registrano anche ricavi e compensi annui maggiori di 5 milioni di euro, possono richiedere il contributo a fondo perduto secondo le modalità stabilite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 novembre 2020.

Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate segnala che i pagamenti dei contributi previsti dai richiamati decreti-legge sono stati disposti automaticamente dall'Agenzia delle entrate e decorrere dal 6 novembre 2020, a coloro che avevano già percepito il contributo a fondo perduto di cui al Decreto Rilancio (senza necessità di presentare una nuova istanza). In particolare, nell'arco di poco più di un mese sono stati finora erogati automaticamente n. 613.087 contributi a fondo perduto per un controvalore di circa 2.357 milioni di euro, con tempi medi di pagamento da 4 a 15 giorni rispetto alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei decreti-legge di riferimento.

Nei prospetti seguenti, predisposti dall'Agenzia delle entrate, sono indicati i contributi a fondo perduto finora erogati automaticamente ai sensi dei cosiddetti decreti Ristori, distinti per settore economico e regione di domicilio fiscale del beneficiario, come richiesto dagli Onorevoli interroganti.

Regione	N. pagamenti	Importo erogato (in milioni di euro)
ABRUZZO	18.479	59,92
BASILICATA	4.612	13,94
CALABRIA	22.883	66,82
CAMPANIA	68.375	241,18
EMILIA ROMAGNA	45.310	171,97
FRIULI VENEZIA GIULIA	11.618	42,30
LAZIO	41.149	195,26
LIGURIA	19.006	66,88
LOMBARDIA	109.821	464,86
MARCHE	14.896	53,11
MOLISE	1.959	6,31
NON DISPONIBILE	2	0,01
PIEMONTE	52.882	189,12
PUGLIA	31.041	92,51
SARDEGNA	11.155	40,55
SICILIA	35.424	106,08
TOSCANA	57.669	239,26
TRENTINO ALTO ADIGE	20.388	91,14
UMBRIA	8.292	32,00
VALLE D'AOSTA	2.718	11,08
VENETO	35.408	172,46
<b>Totale</b>	<b>613.087</b>	<b>2.356,76</b>

<b>ATECO</b>	<b>Descrizione</b>	<b>N. pagamenti</b>	<b>Importo erogato (in milioni di euro)</b>
20	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI	87	0,29
46	COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)	50.210	83,91
47	COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)	81.402	371,59
49	TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE	28.908	51,63
50	TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA	810	1,62
52	MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI	656	2,59
55	ALLOGGIO	64.136	299,06
56	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE	299.669	1.159,20
59	ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE	784	9,12
61	TELECOMUNICAZIONI	763	0,51
74	ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	9.433	18,02
77	ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO	1.092	10,32
79	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE	3.963	16,30
82	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE	2.605	28,33
85	ISTRUZIONE	2.934	9,41
90	ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO	6.704	35,58
91	ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI	580	6,17
92	ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO	3.862	21,75

93	ATTIVITÀ SPORTIVE, DI IN- TRATTENIMENTO E DI DI- VERTIMENTO	21.975	122,59
94	ATTIVITÀ DI ORGANIZZA- ZIONI ASSOCIATIVE	6.406	30,17
96	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA	26.108	78,60
	<b>Totale</b>	<b>613.087</b>	<b>2.356,76</b>

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. Atto n. 226 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	71
Schema di decreto legislativo recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi. Atto n. 228 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	84
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Soppressione del divieto di contemporanea iscrizione a più università o corsi di studio universitari. Esame C. 43 Schullian, C. 1350 Ascani, C. 1573 Minardo, C. 1649 Sasso, C. 1924 CNEL e C. 2069 Lattanzio. ....	84

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 10 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.*

#### **La seduta comincia alle 13.30.**

**Schema di decreto legislativo recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.**

**Atto n. 226.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente*, comunica che il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, cinque decreti legislativi di riforma dell'ordinamento sportivo, in attuazione della legge delega 8 agosto

2019, n. 86, in materia di lavoro sportivo e di semplificazioni e sicurezza in materia di sport. Ricorda che il provvedimento di delega fu a suo tempo esaminato da questa Commissione in sede primaria.

Avverte che gli schemi sono stati trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti e che tre di essi sono assegnati alla sola VII Commissione (atti n. 226, 228 e 229), mentre gli altri due sono assegnati congiuntamente alla VII Commissione e, rispettivamente, alla VIII e alla XI Commissione (atti n. 227 e n. 230). Gli schemi sono assegnati, per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario, anche alla V Commissione (Bilancio), che esprimerà il parere direttamente al Governo. Per tutte le Commissioni il termine di legge per l'espressione dei pareri è il 14 gennaio 2021, mentre il termine per l'esercizio della delega è il 28 febbraio 2021.

Avverte inoltre che le assegnazioni degli atti sono avvenute con riserva, in quanto la

richiesta di parere parlamentare non è corredata della prescritta intesa da sancire in sede di Conferenza Stato-regioni. Le Commissioni non possono pertanto pronunciarsi definitivamente sugli schemi di decreto legislativo prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Infine, avverte che – nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – è stato convenuto di svolgere un ciclo di audizioni informali, che avrà inizio la prossima settimana.

Federico MOLLICONE (FDI), intervenendo sull'organizzazione dei lavori, stigmatizza l'assenza del rappresentante del Governo, nonostante l'importanza dei provvedimenti che la Commissione si accinge ad esaminare.

Vittoria CASA, *presidente*, premesso che la presenza del rappresentante del Governo, pur opportuna e auspicabile, non è una condizione senza di cui una Commissione non possa lavorare, chiarisce che impegni concomitanti e non rinviabili del Ministro per le politiche giovanili e lo sport hanno impedito la sua presenza alla seduta di oggi. Fa quindi presente che – anche in considerazione del poco tempo oggi disponibile prima della ripresa dei lavori dell'Assemblea, fissata alle ore 14.30, e degli altri impegni all'ordine del giorno – nella seduta odierna la Commissione si limiterà ad ascoltare le relazioni del relatore sugli atti in titolo, mentre la discussione degli stessi sarà rinviata ad altra seduta. Si dice certa che il Governo assicurerà la sua presenza al dibattito, quando questo inizierà.

Federico MOLLICONE (FDI), pur prendendo atto delle spiegazioni e delle rassicurazioni della presidente, ritiene che la seduta di oggi non debba svolgersi se non con la presenza di un rappresentante del Governo, in quanto il contenuto dei provvedimenti in esame è estremamente importante e delicato.

Luigi CASCIELLO (FI), premesso di concordare con il deputato Mollicone, ag-

giunge di ritenere offensiva l'assenza del Governo dalla seduta, in considerazione della rilevanza dei provvedimenti in esame e del fatto che si tratta di atti del Governo stesso.

Gianluca VACCA (M5S), pur concordando sul fatto che la presenza del Governo alle sedute della Commissione è sempre auspicabile, ritiene che non sia opportuno rinviare l'inizio dell'esame degli schemi di decreto legislativo che sono all'ordine del giorno di oggi, in quanto ciò si tradurrebbe soltanto in un ritardo e quindi in un danno per la stessa Commissione, che è chiamata a svolgere l'esame in un tempo ristretto e a concluderlo entro un termine che, considerata anche l'imminenza delle festività, è piuttosto vicino.

Daniele BELOTTI (LEGA) dichiara di condividere le ragioni dei deputati Mollicone e Casciello, ritenendo inaccettabile che il Ministro competente in materia di sport non senta il dovere di partecipare fin dall'inizio dei lavori alle sedute della Commissione dedicate all'esame di provvedimenti di sua iniziativa e per i quali sta aspettando il parere: provvedimenti sui quali – aggiunge – l'attenzione è massima, dato che stanno mettendo in difficoltà larga parte del mondo dello sport. Per inciso, fa presente che il suo gruppo ritiene indispensabile un ampio ciclo di audizioni, proprio in considerazione della preoccupazione che gli schemi di decreto legislativo stanno suscitando nel mondo sportivo.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), intervenendo a nome del gruppo Partito Democratico, esprime l'avviso che proprio perché si deve dimostrare attenzione al mondo dello sport – concorda su questo con i deputati dell'opposizione – è meglio avviare l'esame degli schemi di decreto legislativo già nella seduta odierna, senza rinviare lo svolgimento delle relazioni introdotte, fermo restando che è importante che il Governo assicuri la sua presenza nelle sedute successive dedicate al dibattito. Osserva che occorre tenere conto anche della difficoltà di conciliare le diverse

agende, cosa ancora più difficile durante l'esame parlamentare del disegno di legge di bilancio, che condiziona gli impegni tanto dei parlamentari quanto dei componenti del Governo.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-IE), premesso che ritiene legittima la richiesta dei gruppi di opposizione di non iniziare l'esame in assenza del rappresentante del Governo, condivide tuttavia la valutazione dei deputati Vacca e Di Giorgi, che sia cioè preferibile iniziare oggi l'esame degli schemi di decreto legislativo all'ordine del giorno. Ritiene infatti che il rinvio dell'esame non sarebbe facile da spiegare proprio a quanti, nel mondo dello sport, attendono che la Commissione discuta gli schemi di decreto legislativo presentati al Parlamento: Parlamento dal quale quel mondo si aspetta un pronto e attento esame.

Vittoria CASA, *presidente*, apprezze le circostanze, sospende brevemente la seduta, rinviando all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che sarà immediatamente convocato, la decisione in ordine alle modalità di prosecuzione dei lavori della Commissione, anche per valutare la possibilità di rimandare la seduta al pomeriggio di oggi, al termine dei lavori dell'Assemblea.

#### **La seduta, sospesa alle 13.40, riprende alle 14.**

Vittoria CASA, *presidente*, comunica che, nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è emerso come orientamento maggioritario quello di iniziare adesso l'esame degli schemi di decreto legislativo all'ordine del giorno, con lo svolgimento delle relazioni introduttive del relatore.

Daniele BELOTTI (LEGA), preso atto della perdurante assenza del Governo e dell'intenzione della maggioranza di procedere comunque nell'esame, informa la presidente che i rappresentanti dei gruppi di opposizione non parteciperanno ai lavori della seduta odierna.

*(I deputati dei gruppi di opposizione abbandonano l'aula).*

Vittoria CASA, *presidente*, dà la parola al relatore, perché illustri il contenuto dello schema di decreto legislativo n. 226.

Andrea ROSSI (PD), *relatore*, riferisce preliminarmente che lo schema di decreto legislativo n. 226 dà attuazione all'articolo 6 della legge n. 86 del 2019, che, con lo scopo di garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza nell'attività degli agenti sportivi, ha delegato il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

Ricorda che nell'esercizio della delega – per quanto riguarda questa materia – il Governo è stato chiamato dalla legge a seguire i seguenti specifici principi e criteri direttivi: realizzare il coordinamento formale e sostanziale delle norme di legge vigenti, migliorandone la coerenza e semplificandone il linguaggio; stabilire i principi di autonomia, trasparenza e indipendenza cui deve attenersi l'agente sportivo; dare una disciplina sul conflitto di interessi, per garantire l'imparzialità e la trasparenza nei rapporti tra atleti, società sportive e agenti sportivi; stabilire per le transazioni economiche modalità che ne garantiscano regolarità, trasparenza e conformità alla normativa vigente, compresa quella fiscale e previdenziale; garantire la tutela dei minori, definendo limiti e modalità della loro rappresentanza da parte degli agenti sportivi; definire un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace, anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti.

Ulteriori principi e criteri direttivi chiamano il Governo all'organizzazione delle disposizioni per settori omogenei e all'indicazione esplicita delle norme da abrogare.

Riepiloga brevemente il quadro legislativo vigente. La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, articolo 1, comma 373) ha previsto l'istituzione presso il CONI del

Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto chi, sulla base di un incarico scritto, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dallo stesso CONI, ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. A disciplina di legge vigente, quindi, il ruolo degli agenti sportivi riguarda solo gli sportivi professionisti. Sempre in base alla norma citata, gli sportivi professionisti e le società affiliate a una Federazione professionistica non possono avvalersi di soggetti non iscritti al Registro: è prevista la nullità dei contratti, salve le competenze professionali riconosciute per legge.

In base all'articolo 2 della legge n. 91 del 1981, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali (FSN), secondo le norme delle stesse Federazioni con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica. In base ai principi fondamentali degli statuti delle Federazioni e delle Discipline associate – approvati, da ultimo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2018 – la definizione dei criteri per la distinzione tra attività professionistica e non professionistica è rimessa all'autonomia statutaria delle singole Federazioni, nel rispetto dei principi posti dalla legge n. 91 del 1981.

Si limita ad aggiungere che a maggio il CONI ha approvato il nuovo Regolamento agenti sportivi e il Regolamento disciplinare agenti sportivi (deliberazioni n. 127 e n. 128 del 14 maggio 2020). Per una dettagliata ricostruzione del quadro normativo vigente riguardo agli agenti sportivi, rinvia al dossier del Servizio studi.

Venendo al contenuto del provvedimento in esame, il testo si compone di 16 articoli che dettano una nuova disciplina

della professione di agente sportivo, per garantirne l'esercizio unitario sul territorio nazionale. La nuova disciplina si estende a tutti i contratti di lavoro sportivo, e quindi non si limita più a quelli di prestazione sportiva professionistica. Conseguentemente, è disposta l'abrogazione dell'articolo 1, comma 373, della legge n. 205 del 2017, che ha prima richiamato.

È confermato l'obbligo di iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi. E sono disciplinati i seguenti profili: cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, obblighi nell'esercizio dell'attività, contratto di mandato, compenso dell'agente. Si tratta di profili attualmente normati dal Regolamento agenti sportivi del CONI. In linea generale, lo schema in esame conferma le previsioni del Regolamento del CONI, ma con alcune novità. L'effetto è che la disciplina viene rivista e soprattutto viene elevata al rango di norma di legge.

Lo schema non dà invece attuazione al principio direttivo (di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *f*), della legge n. 86 del 2019) con cui si chiedevano anche previsioni di carattere fiscale e previdenziale inerenti il compenso per l'agente sportivo.

Nel dettaglio, l'articolo 1 espone l'oggetto dello schema di decreto: per l'appunto, norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. L'articolo 3, comma 2, specifica che le disposizioni del decreto definiscono i principi fondamentali della materia. Al riguardo, va detto che, con riferimento alle previsioni recate dallo schema, sono rilevanti dal punto di vista costituzionale sia la materia « ordinamento sportivo », sia la materia « professioni », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione include tra gli ambiti di legislazione concorrente.

L'articolo 2 riporta le definizioni dei termini utilizzati nel provvedimento. Tra le definizioni introdotte ci sono quelle di agente sportivo e di lavoratore sportivo, manca invece quella di agente stabilito.

Per quanto riguarda il lavoratore sportivo, in base allo schema in esame (articolo 2, comma 1, lettera *m*)) si intende con

quest'espressione « l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo ».

Per quanto riguarda invece l'agente sportivo, una definizione è riportata, con leggere differenze, sia da questo articolo 2, sia dagli articoli 3 e 4, comma 9.

Qui l'agente sportivo è definito come il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione, mette in contatto due o più soggetti – siano essi lavoratori sportivi o società o associazioni sportive – operanti nell'ambito delle discipline sportive riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato olimpico internazionale (CIO), nonché dal Comitato paralimpico internazionale (IPC) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP), ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro o del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione sportiva nazionale. Nella definizione recata dall'articolo 2 non si fa invece riferimento alle discipline sportive riconosciute da IPC e CIP.

Ad ogni modo, la definizione prevista dallo schema in esame è più ampia di quella della normativa vigente (il già citato articolo 1, comma 317, della legge n. 205 del 2017), che fa riferimento solo alle discipline sportive riconosciute dal CONI e solamente ai contratti di prestazione sportiva professionistica. La stessa documentazione di corredo trasmessa dal Governo (ATN e AIR) esplicita che la normativa è innovata, con l'estensione dell'ambito di applicazione anche al settore dilettantistico.

A loro volta, l'articolo 3, commi 2 e 3, e l'articolo 4, comma 9, intervengono sull'ambito di attività di agenti sportivi e avvocati, per regolarne i limiti reciproci. Come detto in precedenza, la normativa vigente (articolo 1, comma 373, della legge n. 205 del

2017) stabilisce che gli sportivi professionisti e le società affiliate a una Federazione professionistica non possono avvalersi di soggetti – compresi gli avvocati – non iscritti nel Registro degli agenti sportivi, ma fa comunque salve le competenze professionali riconosciute per legge. Di questa previsione il Consiglio nazionale forense e il CONI danno interpretazioni non pienamente convergenti. Rimanda per i dettagli al *dossier* del Servizio studi. Sul punto, lo schema in esame innanzitutto precisa esplicitamente che le disposizioni da esso introdotte non attribuiscono all'agente sportivo competenze riservate dalla legge professionale forense agli avvocati; restano quindi attività esclusive dell'avvocato l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi e nelle procedure arbitrali rituali. Lo schema inoltre circoscrive la salvaguardia delle competenze professionali riconosciute per legge alla sola professione forense, prevedendo che sono fatte salve non « le competenze professionali riconosciute per legge » in generale, ma le competenze « degli avvocati », e aggiungendo però che questi devono essere iscritti ad un albo circondariale in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale dei lavoratori sportivi, delle società e delle associazioni sportive. Lo schema infine prevede la compatibilità dell'iscrizione all'albo degli avvocati con l'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi (articolo 4, comma 9).

Con l'articolo 4, commi 1-8, si dispone l'istituzione, presso il CONI, del Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale l'agente sportivo deve essere iscritto per poter svolgere la professione, e se ne definisce la disciplina di dettaglio a livello legislativo. È fatta salva la validità dei titoli abilitativi pregressi. Lo schema individua i requisiti per l'iscrizione al Registro: cittadinanza italiana o di altro Paese UE; pieno godimento dei diritti civili; assenza di condanne penali per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio; diploma di istruzione secondaria di secondo grado; superamento di un esame di abilitazione. Il titolo abilitativo conseguito con il superamento dell'esame ha carattere permanente ed è naturalmente personale e incedibile.

Per la disciplina di dettaglio sul punto, lo schema rinvia a un regolamento che dovrà essere emanato entro sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da lui delegata in materia di sport.

Fa riferimento al procedimento per l'iscrizione al Registro, la durata dell'iscrizione e le modalità di rinnovo, la tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, le cause di cancellazione, l'obbligo di frequenza di tirocini professionali o corsi di formazione, l'obbligo di copertura assicurativa, le regole e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione, nonché la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici; riguardo all'esame, lo schema comunque prevede che può articolarsi in più prove, tra cui in ogni caso una prova generale presso il CONI o presso il CIP e una prova speciale presso le corrispondenti Federazioni sportive nazionali, e che le prove devono essere organizzate in almeno due sessioni all'anno. È fatto divieto ai lavoratori sportivi e alle società o associazioni sportive di avvalersi di soggetti non iscritti al Registro. È fatta salva la validità dei titoli abilitativi all'esercizio della professione rilasciati prima del 31 marzo 2015.

Lo schema precisa poi le condizioni sotto le quali possono essere iscritti nel Registro nazionale gli agenti sportivi abilitati in un altro Stato UE: costoro sono iscritti in una sezione speciale del Registro, ma lo schema prevede che, al maturare di determinati requisiti, possano transitare nella sezione ordinaria, senza l'esame di abilitazione. Per quanto riguarda i cittadini di Paesi esterni all'UE, lo schema di decreto rinvia al citato regolamento per l'individuazione dei criteri per la loro ammissione all'attività di agente sportivo in Italia.

L'articolo 5 tratta del contratto di mandato sportivo: una tipologia contrattuale che al momento non trova disciplina nell'ordinamento statale, ma solo nell'ordinamento sportivo.

Attualmente, la disciplina è recata dall'articolo 21 del Regolamento agenti sportivi del CONI, adottato a maggio 2020, secondo cui il contratto di mandato deve

essere redatto in forma scritta e deve contenere una serie di dati, tra cui le parti contraenti, l'oggetto, la data e la durata, comunque non superiore a due anni, il corrispettivo, la sottoscrizione delle parti e, se l'oggetto sono prestazioni sportive di un minore, la sottoscrizione di un genitore o altri aventi titolo. Deve essere steso in italiano o nella lingua di uno dei Paesi dell'UE, ma in questo caso accompagnato da una traduzione giurata. Non può essere rinnovato in modo tacito. Può essere conferito da una parte o da più parti, in via esclusiva o meno. L'agente sportivo ha l'obbligo di depositare il contratto di mandato presso la Federazione sportiva di riferimento. Ogni Federazione sportiva nazionale professionistica è tenuta dal regolamento CONI a istituire un registro dei contratti di mandato. È nullo – precisa il regolamento CONI – il contratto di mandato stipulato da un soggetto non iscritto al Registro nazionale e al Registro federale presso la Federazione sportiva nazionale professionistica di riferimento, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge. L'agente sportivo coinvolto è soggetto a sanzioni. La regolazione di altri aspetti è demandata alle Federazioni sportive nazionali.

Lo schema in esame sostanzialmente conferma quanto previsto dal Regolamento del CONI. Innova, invece, dove prevede che, in caso di contratto in lingua straniera, le parti devono depositare anche un originale del contratto in lingua italiana, corredato dell'espressa dichiarazione che, in caso di contrasto interpretativo, prevale la versione in italiano.

L'articolo 6 individua le situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, affidando comunque al CONI di emanare, in accordo con il CIP, un Codice etico degli agenti sportivi per eventualmente stabilire ulteriori cause di incompatibilità o misure di prevenzione o repressione delle situazioni di conflitto d'interessi.

Attualmente, le cause di incompatibilità e di conflitto di interessi sono individuate dall'articolo 18 del Regolamento agenti sportivi del CONI, secondo cui gli agenti sportivi non possono essere amministratori o di-

pendenti di soggetti pubblici e non possono avere interessi diretti o indiretti in imprese, associazioni o società operanti nel settore sportivo relativo alla Federazione sportiva nazionale professionistica nell'ambito della quale hanno conseguito il titolo abilitativo. Il regolamento preclude l'esercizio della professione a tutta una serie di soggetti, a cominciare dagli atleti professionisti o dilettanti tesserati presso una Federazione sportiva nazionale professionistica. Sempre il regolamento CONI vieta all'agente sportivo o alla società di cui è socio di svolgere trattative o di stipulare contratti in conflitto di interessi. I contratti di mandato stipulati in violazione del divieto di conflitto di interessi sono annullabili. Fin qui il vigente regolamento del CONI.

Nello schema in esame, all'articolo 6, è stabilito il divieto di esercitare l'attività di agente sportivo per tutta una serie di soggetti precisamente elencata, a cominciare dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti latamente o indirettamente pubblici, comprese le società a partecipazione pubblica.

Lo stesso articolo 6 vieta all'agente sportivo di avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, salvo quelli derivanti dal contratto di mandato sportivo, in imprese, associazioni o società operanti nel settore sportivo di riferimento; di avere interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un lavoratore sportivo e di assumere cointeressenze o partecipazioni nei diritti economici relativi al trasferimento di un lavoratore sportivo, fermo restando il diritto alla corresponsione del compenso; di offrire, a qualunque titolo, denaro o altri beni, benefici o utilità economiche, a colleghi o a soggetti terzi, compresi i potenziali destinatari delle loro attività, al fine di indurre questi ultimi a sottoscrivere un contratto di mandato sportivo o a risolverne uno in corso di validità; di avviare trattative o stipulare contratti con una società o associazione sportiva, in cui il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado dello stesso agente detengano partecipazioni anche indirettamente, ricoprono cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi. Lo

stesso divieto si applica anche per la stipulazione dei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento e il tesseramento di uno sportivo presso la suddetta società o associazione. I divieti si applicano anche alla società di agenti sportivi di cui l'agente sportivo sia socio ai sensi dell'articolo 9.

L'articolo 7 stabilisce gli obblighi dell'agente sportivo nell'esercizio della sua attività. Attualmente, i doveri dell'agente sportivo sono individuati dall'articolo 17 del più volte citato Regolamento agenti sportivi del CONI, in base al quale gli agenti sportivi devono svolgere la loro attività con autonomia, trasparenza e indipendenza, nel rispetto delle norme dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo; devono operare nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, diligenza, trasparenza e competenza; devono frequentare corsi di aggiornamento organizzati o accreditati dalle Federazioni sportive nazionali professionistiche presso le quali operano, per un minimo di ore all'anno indicate con apposita delibera federale; e sono sottoposti al potere disciplinare della Commissione CONI agenti sportivi.

L'articolo 7 dello schema, nel riprendere queste previsioni, elevandole quindi al rango di norme di legge, aggiunge tra i principi cui l'agente deve conformare il suo operato anche quello di concorrenza corretta e leale. Quanto all'aggiornamento professionale, lo schema in esame ne conferma l'obbligo, demandando la definizione delle modalità al regolamento di cui ho già fatto cenno, che dovrà essere emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro competente per lo sport.

L'articolo 8 tratta del compenso spettante all'agente sportivo come corrispettivo dell'attività svolta in esecuzione del contratto di mandato sportivo. Sul punto non esiste al momento una disciplina generale, né nell'ordinamento statale né in quello sportivo.

Infatti nessuno dei decreti intervenuti in attuazione della più volte citata norma del 2017 (articolo 1, comma 373, della legge n. 205 del 2017) ha disciplinato i parametri per la determinazione dei compensi, men-

tre il Regolamento agenti sportivi del CONI (all'articolo 21, comma 7) ha delegato a ciascuna Federazione sportiva nazionale professionistica la disciplina dei compensi relativi ai contratti di mandato, precisando che le Federazioni possono introdurre un limite massimo espresso in termini percentuali sul valore della transazione o sul reddito lordo complessivo dell'atleta risultante dal contratto di prestazione sportiva; che il contratto di mandato deve indicare il corrispettivo dovuto all'agente sportivo e le modalità e condizioni di pagamento; e che il pagamento deve essere eseguito esclusivamente da chi ha conferito il mandato, anche se l'assistito può successivamente autorizzare il soggetto destinatario della prestazione professionistica a pagare l'agente sportivo per suo conto.

Quanto ai parametri per la determinazione del compenso degli agenti sportivi, lo schema in esame dispone che siano definiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con uno o più regolamenti da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il CONI, il CIP e le Federazioni sportive nazionali competenti. I parametri potranno essere aggiornati con le stesse modalità ogni cinque anni, previa verifica di adeguatezza e congruità. Nell'ambito dei parametri, lo schema precisa che il compenso è determinato dalle parti in misura forfettaria o in termini percentuali sul valore della transazione, in caso di trasferimento di una prestazione sportiva, ovvero sulla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal relativo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l'assistenza dell'agente sportivo. Il compenso – ad ogni modo – deve essere corrisposto mediante modalità di pagamento tracciabili ed esclusivamente da chi ha stipulato il contratto di mandato con l'agente sportivo. Però il lavoratore sportivo assistito dall'agente sportivo può, dopo la conclusione del contratto di lavoro sportivo, autorizzare la società o associazione sportiva datrice di lavoro a provvedere direttamente, per suo conto, alla corresponsione del compenso dovuto all'agente sportivo,

secondo le modalità e i termini stabiliti dal relativo contratto di mandato sportivo. Le società, le associazioni sportive e i lavoratori sportivi sono tenuti a comunicare al CONI, al CIP e alla Federazione sportiva nazionale competente, entro il 31 dicembre di ogni anno, secondo il modello di dichiarazione predisposto dal CONI, le modalità e l'ammontare del trattamento economico effettivamente erogato a ciascun agente sportivo per ogni attività posta in essere nei dodici mesi precedenti, nonché l'istituto bancario presso cui è stato effettuato l'accredito e il Paese in cui è ubicato.

Quest'ultima previsione riprende, estendendola, quella attualmente contenuta nel Regolamento agenti sportivi del CONI, in base al quale le società sportive e gli atleti sono tenuti a comunicare entro la fine di ogni anno alla Federazione competente – non anche al CONI e al CIP – i dati relativi ai corrispettivi erogati nell'anno ad agenti sportivi, secondo il modello adottato dal CONI su proposta delle Federazioni sportive nazionali professionistiche. Il regolamento del CONI prevede anche che la Federazione li renda pubblici sul proprio sito *internet*: previsione, quest'ultima, non ripresa nello schema di decreto in esame.

L'articolo 9 regola la costituzione di società di agenti sportivi. Attualmente, la materia è disciplinata dall'articolo 19 del più volte citato Regolamento agenti sportivi del CONI, in base al quale l'agente può organizzare la propria attività imprenditorialmente, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali. L'articolo 9 – sostanzialmente confermando quanto previsto dal Regolamento del CONI – prevede che l'organizzazione, da parte dell'agente sportivo, dell'attività in forma societaria, attraverso la costituzione di una società di persone o di capitali, è ammessa al ricorrere di una serie di condizioni.

In particolare, l'oggetto sociale deve essere costituito dalle attività di mediazione sportiva come individuate dall'articolo 3 già visto e dalle eventuali attività connesse o strumentali; la maggioranza assoluta delle quote della società deve essere detenuta da soggetti iscritti nel Registro degli agenti sportivi; la rappresentanza e i poteri di

gestione della società devono essere conferiti a soggetti iscritti nel medesimo Registro; i soci non devono possedere, in via diretta o mediata, quote di partecipazione in altre società di agenti sportivi.

In base allo schema in esame, inoltre, la sottoscrizione di contratti di mandato sportivo in nome della società di agenti sportivi è possibile a condizione che la società sia iscritta nell'apposita sezione « Società di agenti sportivi » del Registro nazionale degli agenti sportivi. All'atto dell'iscrizione in tale sezione devono essere depositati presso il CONI la copia autenticata dell'atto costitutivo della società, dello statuto e del libro dei soci, l'elenco nominativo degli organi sociali e quello dei dipendenti e dei collaboratori. Eventuali variazioni sopravvenute degli stessi devono essere comunicate e depositate entro venti giorni dal loro verificarsi. Lo schema dispone anche che i soci, i collaboratori e i dipendenti della società di agenti sportivi non possono svolgere le attività in operazioni in cui sia parte la medesima società di agenti sportivi.

L'articolo 10 disciplina la tutela dei minori. Il Regolamento agenti sportivi del CONI prevede – come già anticipato – che il contratto avente a oggetto prestazioni sportive di un minore di età deve essere sottoscritto da chi ne ha la responsabilità genitoriale o la tutela o curatela; inoltre il regolamento delega alle singole Federazioni sportive nazionali professionistiche la disciplina dei contratti stipulati per conto di atleti minori di età (articolo 21, comma 2, lettere e) e f)).

Il provvedimento in esame stabilisce che il lavoratore sportivo può essere assistito da un agente sportivo a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età. Conferma che il contratto di mandato sportivo che ha ad oggetto le prestazioni di uno sportivo minore deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela o curatela del lavoratore sportivo. Statuisce inoltre che nessun pagamento, utilità o beneficio è dovuto all'agente sportivo da parte del minore per le attività svolte in suo favore, ferma restando la possibile remunerazione dell'agente sportivo da parte della

società o associazione sportiva contraente. E, oltre a confermare quanto previsto dall'articolo 5 sulla lingua del contratto, aggiunge che il contratto di mandato sportivo riguardante un minore deve essere redatto anche nella lingua di nazionalità del minore.

L'articolo 11 tratta del regime disciplinare e sanzionatorio applicabile alla professione di agente sportivo. Sono anzitutto fatte espressamente salve le fattispecie di responsabilità civile e penale vigenti: si limita a ricordare che il codice penale all'articolo 348 punisce l'esercizio abusivo di una professione. Per il resto l'articolo demanda al regolamento che dovrà essere adottato la definizione della disciplina sanzionatoria sportiva per le violazioni, da parte dell'agente sportivo, di quanto disposto dal decreto legislativo.

Sempre l'articolo 11 dello schema prevede l'istituzione presso il CONI di una Commissione per gli agenti sportivi, con poteri di controllo e disciplinari nei confronti degli agenti sportivi iscritti nel Registro nazionale. Anche per la disciplina di questa Commissione, lo schema rinvia al regolamento di cui si è detto.

Attualmente, la disciplina delle violazioni della normativa sugli agenti sportivi è contenuta nel Regolamento disciplinare agenti sportivi, adottato dal CONI il 14 maggio 2020.

In base al Regolamento, la competenza a giudicare in primo grado le violazioni degli agenti sportivi è attribuita alla Commissione federale della Federazione sportiva nazionale professionistica nel cui ambito sono accaduti fatti disciplinarmente rilevanti. Correlativamente, la Commissione CONI agenti sportivi (di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento CONI) assume il ruolo di giudice di secondo grado. Le violazioni sono sanzionate in base allo stesso Regolamento disciplinare agenti sportivi, che all'articolo 1 individua i fatti disciplinarmente rilevanti nelle violazioni delle disposizioni del Regolamento agenti sportivi e nel compimento senza titolo delle attività riservate agli iscritti al Registro. Nel primo caso, le sanzioni per l'agente vanno dalla censura al pagamento di una san-

zione pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro, dalla sospensione dell'esercizio dell'attività alla radiazione. Per l'esercizio abusivo della professione sono previste altre specifiche sanzioni.

L'articolo 12 prevede l'emanazione di un Codice etico degli agenti sportivi e affida la definizione della disciplina attuativa delle norme del decreto legislativo ad un regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il CONI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Non ci si sofferma perché ha già accennato sia al regolamento sia al codice etico.

L'articolo 13 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento.

L'articolo 14 individua la disciplina transitoria applicabile nelle more dell'emanazione del regolamento.

L'articolo 15 elenca le abrogazioni.

L'articolo 16 dispone i termini dell'entrata in vigore del decreto legislativo.

Vittoria CASA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.**

**Atto n. 228.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente*, rinvia ai chiarimenti da lei già forniti con riferimento all'atto del Governo n. 226 testé trattato.

Andrea ROSSI (PD), *relatore*, introducendo l'esame, rileva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo di cui all'atto n. 228 è stato presentato dal Governo alle Camere in attuazione dell'articolo 8 della legge n. 86 del 2019, che delega il

Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico delle federazioni sportive nazionali (FSN), delle discipline sportive associate (DSA), degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale (CONI).

Per chiarezza, si parla – secondo i dati forniti dallo stesso Governo – di 45 federazioni sportive nazionali; 19 discipline sportive associate; 15 enti di promozione sportiva; 19 associazioni sportive benemerite; e oltre 150 mila associazioni o società sportive dilettantistiche.

Ricorda che nell'esercizio della delega – per quanto riguarda questa materia – il Governo è stato chiamato dalla predetta legge a seguire i seguenti principi e criteri direttivi: perseguire la semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, compresi quelli previsti per le unità istituzionali facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti interessati e delle finalità istituzionali dagli stessi perseguite; riordinare, semplificandola, la disciplina relativa alla certificazione dell'attività sportiva svolta da società e associazioni sportive dilettantistiche; indicare esplicitamente le norme da abrogare a seguito della riforma; prevedere misure semplificate per il riconoscimento della personalità giuridica nel settore sportivo; prevedere obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive per tutelare i minori e per rilevare e prevenire molestie, violenze di genere e discriminazioni come definite dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna (di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006) e dalla Carta olimpica.

L'obiettivo di semplificazione degli adempimenti amministrativi per gli organismi sportivi si sostanzia, nello schema in esame, nella riforma delle modalità di certificazione della natura dilettantistica dell'attività, di acquisto della personalità giuridica e di autocertificazione dei requisiti sogget-

tivi e oggettivi riferiti ad associazioni e società sportive dilettantistiche.

Nella legislazione ora vigente, il riconoscimento a fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche è subordinato all'iscrizione nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, attualmente gestito dal CONI e regolato da sue delibere. Su questa materia impattano gli articoli da 4 a 13 dello schema di decreto, che, da una parte, elevano al rango di norma di legge la disciplina del registro e, dall'altra parte, la innovano, rivedendo le procedure di iscrizione al registro e le modalità di sua gestione, che sono telematiche, e cambiandogli il nome, che diventa Registro nazionale delle « attività » – e non più delle « associazioni e società » – sportive dilettantistiche.

Quanto all'acquisto di personalità giuridica, lo schema di decreto in esame introduce per il mondo sportivo una disciplina speciale, in parte difforme da quella generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Attualmente, questa disciplina prevede che il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dei nuovi organismi sportivi avvenga previo riconoscimento del Consiglio nazionale del CONI. Su questi aspetti intervengono gli articoli 7, 14 e 15.

Passando a esaminare più analiticamente il contenuto del decreto, l'articolo 1 ne descrive l'oggetto, precisando che esso reca norme in materia di semplificazione degli oneri amministrativi a carico degli organismi sportivi e in materia di contrasto e prevenzione della violenza di genere. Non si fa invece riferimento alla tutela dei minori, che è compresa nell'ambito della delega legislativa ed è effettivamente affrontata nell'articolo 16.

L'articolo 2 definisce i termini impiegati nel provvedimento: associazione o società sportiva dilettantistica, associazioni benemerite, e via dicendo.

L'articolo 3 definisce il riparto di competenze legislative fra Stato, Regioni e Province autonome con riferimento al provvedimento in esame. Come anticipato dalla presidente, sullo schema di decreto legislativo il Governo deve acquisire anche l'in-

tesa in sede di Conferenza Stato-regioni. L'intesa non è ancora stata raggiunta. Questo articolo, in particolare, dovrà essere valutato anche alla luce di quello che diranno le regioni.

Gli articoli 4-6, 8-13 e 17 trattano del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Attualmente, come detto, il registro è gestito dal CONI. Col provvedimento in esame, è istituito un nuovo registro, tenuto presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il quale sostituisce quello del CONI. Inoltre, il decreto ripensa, in un'ottica di semplificazione, la struttura del Registro, le modalità di iscrizione e di cancellazione e quelle di funzionamento e di revisione; e abroga le disposizioni vigenti in contrasto con le previsioni nuove.

Più in dettaglio, ricorda che attualmente il decreto legislativo n. 242 del 1999 (articolo 5, comma 2, lettera c)) demanda al CONI l'attività di riconoscimento, ai fini sportivi, delle Federazioni sportive nazionali, delle società ed associazioni sportive, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre Discipline sportive associate. Ed è lo statuto del CONI a individuare i requisiti per il riconoscimento e le modalità. A sua volta, la legge n. 289 del 2002 (articolo 90, commi 20-22), aveva inizialmente istituito presso il CONI il Registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, la cui tenuta e gestione erano regolate con delibera del Consiglio nazionale del CONI. Per accedere ai contributi pubblici, le società e associazioni sportive dilettantistiche dovevano essere iscritte nel Registro. Questa disciplina è stata in seguito abrogata dal decreto-legge n. 72 del 2004 (articolo 4), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2004, ma poi il decreto-legge n. 136 del 2004 (articolo 7), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004, ha individuato il CONI come unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche e lo ha chiamato a trasmettere annualmente all'Agenzia delle entrate l'elenco delle società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute. Il CONI ha

quindi istituito il Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche e ha adottato un regolamento per disciplinare il funzionamento del registro.

L'articolo 4 esplicita che il trattamento dei dati del registro è consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per i loro fini istituzionali.

In base all'articolo 5, sono iscritte nel Registro le associazioni e le società sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa quella didattica e formativa, e che sono operanti nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, di una Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Sono iscritte in una sezione speciale le società e associazioni riconosciute dal CIP. L'iscrizione al Registro certifica la natura dilettantistica delle società e associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale natura. Il compito di certificazione, dunque, non spetta più al CONI, come invece previsto oggi dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 136 del 2004, che viene quindi abrogato.

L'articolo 6 detta le modalità di iscrizione al Registro. La domanda di iscrizione è rivolta al Dipartimento per lo sport – su richiesta dell'associazione o società sportiva dilettantistica interessata – dalla Federazione nazionale, dalla Disciplina associata o dall'Ente di promozione affiliati. Alla domanda devono essere allegati una serie di documenti, riguardanti dati anagrafici, attività, impianti, contratti di lavoro. Entro 45 giorni, il Dipartimento per lo sport deve provvedere: può accogliere la domanda e iscrivere l'ente; rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato; oppure richiedere l'integrazione della documentazione; in questo caso, decorsi ulteriori 30 giorni dalla comunicazione al Dipartimento per lo sport dei dati integrativi richiesti, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda.

Sono poi previsti ulteriori obblighi a carico di associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono chiamate a depositare presso il Registro il rendiconto economico-finanziario o il bilancio di esercizio

approvato dall'assemblea e il relativo verbale, nonché i verbali di modifica degli statuti, degli organi statutarie della sede legale. Nell'articolo 14 si fa riferimento anche alle modifiche all'atto costitutivo.

In base all'articolo 8 il Dipartimento per lo sport rilascia a chiunque vi abbia interesse i certificati di iscrizione al Registro.

Quanto alla cancellazione dal Registro, l'articolo 8 prevede che, se le società o associazioni non depositano presso il Dipartimento dello sport – o non depositano in modo completo o nei termini – gli atti dovuti e le informazioni obbligatorie, il Dipartimento le diffida ad adempiere, assegnando loro un termine, decorso inutilmente il quale l'ente inadempiente è depennato dal Registro.

L'articolo 9 prevede, a sua volta, che la cancellazione dal registro possa avvenire sia a seguito di istanza motivata da parte dell'ente iscritto, sia d'ufficio, da parte del Dipartimento per lo sport, a seguito di accertamento dell'estinzione dell'ente o del venir meno dei requisiti per la permanenza nel Registro.

L'articolo 10 dispone che gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, di annotazione ovvero di deposito presso il Registro sono opponibili ai terzi soltanto dopo la loro pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nell'impossibilità di averne conoscenza.

L'articolo 11 demanda al Dipartimento per lo sport di adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, un apposito provvedimento per la disciplina di tenuta, conservazione e gestione del Registro. È previsto che i dati contenuti nel Registro siano oggetto di revisione con cadenza triennale, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione degli enti.

L'articolo 12 sancisce espressamente che il nuovo Registro sostituisce a tutti gli effetti quello esistente presso il CONI. Le società e associazioni sportive dilettantistiche già iscritte nell'attuale Registro, incluse

quelle riconosciute dal CIP, sono automaticamente trasferite nel nuovo Registro e continuano quindi a beneficiare dei diritti derivanti dall'iscrizione.

L'articolo 13 precisa che per la gestione del Registro il Dipartimento per lo sport si avvale della società Sport e salute s.p.a.

Gli articoli 7 e 14 – che ha lasciato da parte – trattano dell'acquisto della personalità giuridica. Quanto a questo punto, è utile ricordare che oggi, in base alla legge n. 289 del 2002 (articolo 90, comma 17), le società e associazioni sportive dilettantistiche possono assumere una delle seguenti forme: associazione sportiva priva di personalità giuridica; associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato; società sportiva di capitali o cooperativa, ad eccezione di quelle con finalità di lucro.

L'articolo 7 precisa che l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica può essere presentata dalle associazioni dilettantistiche insieme con la domanda di iscrizione al Registro.

A sua volta, l'articolo 14 consente alle associazioni dilettantistiche di acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione sportiva deve depositarlo presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Spetta al notaio verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'associazione. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'associazione nel Registro. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro.

L'articolo 15, poi, affida al Dipartimento per lo sport di predisporre specifici moduli per l'autocertificazione di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa di riferimento, così da semplificare e quindi accelerare i procedimenti amministrativi di certificazione delle attività sportive svolte da società e associazioni sportive dilettantistiche.

Dei fattori di rischio e del contrasto della violenza di genere nello sport, tratta l'articolo 16, che innanzitutto prevede l'ob-

bligo per le Federazioni, le Discipline associate, gli Enti di promozione e le Associazioni benemerite di redigere linee guida per la predisposizione di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e di codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione. Sulla base di tali linee guida le associazioni e società sportive dilettantistiche e le società sportive professionistiche dovranno, a loro volta, adottare – o aggiustare nel caso li abbiano già – i loro modelli organizzativi e di controllo e codici di condotta. I regolamenti di federazioni, discipline associate, enti di promozione e associazioni benemerite devono inoltre prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che violino i divieti di discriminazione basata sul genere sessuale ovvero che siano stati condannati in via definitiva per reati sessuali e di pedo-pornografia. È precisato che il CONI, le federazioni, le discipline associate, gli enti di promozione, le associazioni benemerite e le associazioni e società dilettantistiche e professionistiche possono costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati.

L'articolo 18, infine, stabilisce che il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Simone VALENTE (M5S), intervenendo sull'organizzazione dei lavori, ricorda che uno degli schemi di decreto legislativo cui il Dipartimento per lo sport aveva lavorato non è stato deliberato dal Consiglio dei ministri. Ciò rende urgente la necessità di trovare una soluzione a un problema che esiste e si trascina nel mondo dello sport e che, con i gravi effetti della pandemia, rischia di aggravarsi. Richiamando ad esempio la recente notizia del ritiro della « *Virtus Roma* », dal campionato di *basket* di serie A, a causa di gravi problemi societari, esprime l'avviso che la politica si debba sforzare di aiutare e di sostenere il mondo dello sport, trovando soluzioni ai suoi problemi ed evitando di adottare misure che possano esacerbare le difficoltà o crearne. Ritiene indispensabile prevedere quanto

prima, tra le altre, anche l'audizione del presidente del CIO, in modo che si faccia chiarezza su quali decisioni è opportuno che il Parlamento assuma per garantire l'indipendenza del CONI.

Vittoria CASA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 10 dicembre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.

**COMITATO RISTRETTO**

*Giovedì 10 dicembre 2020.*

**Soppressione del divieto di contemporanea iscrizione a più università o corsi di studio universitari.**

**Esame C. 43 Schullian, C. 1350 Ascani, C. 1573 Minardo, C. 1649 Sasso, C. 1924 CNEL e C. 2069 Lattanzio.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1059 Foti ( <i>Seguito esame e rinvio</i> )	85
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti il controllo delle emissioni di sostanze emananti odore. C. 1440 Ilaria Fontana ( <i>Seguito esame e rinvio</i> )	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	86

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 10 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene, da remoto, il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Roberto Morassut.*

#### La seduta comincia alle 13.35.

**Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività.**

**C. 1059 Foti.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo nella seduta del 3 aprile 2019.

Tommaso FOTI (FDI), *relatore*, preso atto che nessun collega ha chiesto di intervenire in sede di discussione generale, chiede che questa si consideri esaurita e che pertanto si proceda alla fissazione di un ter-

mine per la presentazione degli emendamenti. Ciò al fine di pervenire ad una rapida conclusione, se possibile entro l'anno, dell'esame di una proposta che è stata avviata più di un anno e mezzo fa, trovandosi costretto, in caso contrario, ad attivare gli istituti regolamentari che consentono di discutere in Assemblea gli argomenti delle minoranze entro tempi certi.

Alessia ROTTA, *presidente*, nel rinviare alla riunione dell'Ufficio di presidenza già prevista per oggi le determinazioni in ordine al prosieguo dell'esame, anche con riguardo alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti, precisa di non poter offrire garanzie sui tempi di esame della proposta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti il controllo delle emissioni di sostanze emananti odore.**

**C. 1440 Ilaria Fontana.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo nella seduta del 17 novembre scorso.

Giovanni VIANELLO (M5S), *relatore*, chiede alla presidenza di poter definire, nell'ambito della riunione odierna dell'Ufficio di presidenza, un programma di audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge.

Alessia ROTTA, *presidente*, conferma al collega Vianello che nella riunione dell'Ufficio di presidenza sarà definito un pro-

gramma di audizioni essendo già pervenute alcune richieste in tal senso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 10 dicembre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 14.15.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05139 Scagliusi: Creazione di un sistema <i>cloud computing</i> centralizzato dei dati delle pubbliche amministrazioni .....	88
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	93
5-05140 Capitanio: Iniziative urgenti per accelerare la realizzazione del Piano per la banda ultralarga .....	88
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	94
5-05141 Mulè: Ripetuti malfunzionamenti delle piattaforme digitali per i cittadini e iniziative per la digitalizzazione nel settore dei trasporti .....	88
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	95
5-05142 Bruno Bossio: Iniziative per agevolare l'accesso a <i>internet</i> da parte delle fasce della popolazione più svantaggiate .....	89
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> .....	96
5-05143 Silvestroni: Progetti destinati all'area della digitalizzazione e innovazione nell'ambito del <i>Recovery Plan</i> .....	89
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i> .....	97
Sull'ordine dei lavori .....	89

##### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Zeno D'Agostino a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale. Nomina n. 67 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	89
Proposta di nomina del dottor Pino Musolino a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale. Nomina n. 68 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	90

##### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. Emendamenti C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) .....	91
<i>ALLEGATO 6 (Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione)</i> .....	98
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato sugli emendamenti trasmessi)</i> .....	100

##### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Paolo Emilio Signorini a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale. Nomina n. 69 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	91
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	92
---	----

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Giovedì 10 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene la Ministra per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano.*

**La seduta comincia alle 13.**

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**5-05139 Scagliusi: Creazione di un sistema *cloud computing* centralizzato dei dati delle pubbliche amministrazioni.**

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

La ministra Paola PISANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dalla ministra su un tema cruciale quale è quello della creazione di un sistema centralizzato dei dati posseduti dalle pubbliche amministrazioni, anche in vista della ripresa economica del paese al termine della pandemia. Esprime altresì soddisfazione per l'annunciata intenzione del governo di mantenere il controllo pubblico sulla gestione dei dati anche al fine di garantire la sicurezza di tali informazioni nel modo migliore.

**5-05140 Capitano: Iniziative urgenti per accelerare la realizzazione del Piano per la banda ultralarga.**

Massimiliano CAPITANIO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

La ministra Paola PISANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimiliano CAPITANIO (LEGA), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dalla ministra, a cui intende comunque esprimere solidarietà per i recenti gravi disservizi avvenuti riguardo al funzionamento dell'applicazione per il *bonus* mobilità e dell'applicazione IO legata al cosiddetto *cashback*; sottolinea in generale come, in base alle informazioni in suo possesso, ci sia un numero molto elevato di scuole che non hanno ancora a disposizione una rete efficiente a banda ultralarga. Ribadisce fortissime preoccupazioni per il mancato pagamento dei *voucher* e per il forte ritardo nella realizzazione della rete a banda ultralarga, preannunciando che il suo gruppo intende sostenere una serie di emendamenti al disegno di legge di bilancio al fine di attribuire ai governatori delle regioni, su base volontaria, anche il ruolo di commissari digitali.

**5-05141 Mulè: Ripetuti malfunzionamenti delle piattaforme digitali per i cittadini e iniziative per la digitalizzazione nel settore dei trasporti.**

Giorgio MULÈ (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

La ministra Paola PISANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giorgio MULÈ (FI), replicando, esprime apprezzamento per le parole espresse dalla ministra, che ha quantomeno cercato di scusarsi per i gravi disservizi relativi al funzionamento dell'applicazione IO, apprezzando lo sforzo e sottolineando come ben diverso sia in genere l'atteggiamento del Presidente del Consiglio. In ogni caso si dichiara insoddisfatto della risposta fornita, evidenziando come, a causa dei malfunzionamenti del sistema, i cittadini corrono il rischio di perdere i benefici del *cashback* nello stringente limite temporale previsto. Nel segnalare inoltre numerose difficoltà anche per l'ottenimento dell'identità digitale, auspica quindi il governo voglia valutare la proroga del termine di conclusione del periodo sperimentale al fine di assicurare a tutti cittadini, a parità

di condizioni, di accedere ai benefici previsti.

**5-05142 Bruno Bossio: Iniziative per agevolare l'accesso a *internet* da parte delle fasce della popolazione più svantaggiate.**

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, richiamando altresì una recente audizione svolta da Open Fiber presso la Commissione.

La ministra Paola PISANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del governo, auspicando innanzitutto la previsione di misure volte a consentire anche alle fasce più deboli e svantaggiate la possibilità di accedere alla rete *internet* tramite i previsti *voucher*. Si augura in particolare che tale misure possano essere previste in un prossimo provvedimento del Governo.

**5-05143 Silvestroni: Progetti destinati all'area della digitalizzazione e innovazione nell'ambito del *Recovery Plan*.**

Mauro ROTELLI (FDI), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

La ministra Paola PISANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Mauro ROTELLI (FDI), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del governo, evidenziando come l'interrogazione a sua firma consenta alla Commissione di approfondire alcune tematiche di particolare interesse.

Si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita anche perché non è stata data alcuna indicazione riguardo ai soggetti che hanno effettivamente sviluppato i richiamati progetti di digitalizzazione. Nel sottolineare l'importanza che

anche ai gruppi di opposizione sia data la possibilità di dare un contributo fattivo, segnala, approfittando della presenza della ministra, che in qualità di parlamentare ha ricevuto numerose segnalazioni relative alla questione dei cosiddetti *navigator* che temono di perdere il proprio posto di lavoro.

Raffaella PAITA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

#### **Sull'ordine dei lavori.**

Davide SERRITELLA (M5S) ricorda come sia da poco giunta la notizia che la ministra Pisano è l'unica italiana ad essere inserita nell'elenco delle 50 persone più influenti al mondo nell'ambito dell'*agile governance*. Si tratta di un elenco, stilato da *Apolitical* e dal *Global Future Council on Agile Governance* del *World Economic Forum*, dei funzionari pubblici che sperimentano nuovi approcci alla *governance* per rispondere all'innovazione e al cambiamento.

**La seduta termina alle 13.35.**

#### **ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 10 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Giancarlo Cancellieri.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Proposta di nomina del dottor Zeno D'Agostino a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale.**

**Nomina n. 67.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviata nella seduta del 2 dicembre 2020.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 2 dicembre è stata svolta la relazione introduttiva e che nella seduta di ieri ha avuto luogo l'audizione del dottor Zeno D'Agostino.

Ricorda altresì che, trattandosi di votazione riguardante persone nell'ambito di un procedimento di nomina, il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere ha carattere puntuale – dovendo il dispositivo limitarsi all'indicazione « favorevole » o « contrario » – e non può essere corredato di condizioni o osservazioni.

Arianna SPESSOTTO (M5S), *relatrice*, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere.

Dà quindi lettura delle missioni e delle sostituzioni.

La Commissione procede quindi alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Raffaella PAITA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti .....	32
Votanti .....	32
Maggioranza .....	17
Hanno votato sì .....	32

(La Commissione approva).

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Baldelli, Barbuto, Bruno Bossio, Cantini, Luciano Cantone, Capitano, Carinelli, De Lorenzis, Del Basso De Caro, Donina, Ficara, Gariglio, Giacometti, Grippa, Maccanti, Marino, Morelli, Nobili, Paita, Pizzetti, Raffa, Rixi, Andrea Romano, Rotelli, Scagliusi, Serritella, Silvestroni, Battiloc-

chio in sostituzione di Sozzani, Spessotto, Barzotti in sostituzione di Termini, Tombolato, Zanella.

**Proposta di nomina del dottor Pino Musolino a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale.**

**Nomina n. 68.**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole.*)

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviata nella seduta del 2 dicembre 2020.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 2 dicembre è stata svolta la relazione introduttiva e che nella seduta di ieri ha avuto luogo l'audizione del dottor Pino Musolino.

Ricorda altresì che, trattandosi di votazione riguardante persone nell'ambito di un procedimento di nomina, il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere ha carattere puntuale – dovendo il dispositivo limitarsi all'indicazione « favorevole » o « contrario » – e non può essere corredato di condizioni o osservazioni.

Luciano NOBILI (IV), *relatore*, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere.

Dà quindi lettura delle missioni e delle sostituzioni.

La Commissione procede quindi alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Raffaella PAITA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti .....	31
Votanti .....	29
Astenuti .....	2

Maggioranza ..... 15

Hanno votato sì ..... 29

(La Commissione approva).

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:* Barbuto, Bruno Bossio, Cantini, Luciano Cantone, Capitanio, Carinelli, De Lorenzis, Del Basso De Caro, Donina, Ficara, Gariglio, Giacometti, Grippa, Maccanti, Marino, Morelli, Nobili, Paita, Pizzetti, Raffa, Rixi, Andrea Romano, Scagliusi, Serritella, Battilocchio in sostituzione di Sozzani, Spesotto, Barzotti in sostituzione di Termini, Tombolato, Zanella.

*Si sono astenuti i deputati:* Rotelli, Silvestroni.

#### La seduta termina alle 14.

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 10 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Giancarlo Cancelleri.*

#### La seduta comincia alle 14.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. Emendamenti C. 2757 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Raffaella PAITA, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, gli emendamenti tra-

smessi dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), presentati al disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 (vedi allegato 6).

Al riguardo, ricorda che il parere espresso dalle Commissioni di settore su tali proposte emendative assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione.

L'espressione di un parere favorevole su uno o più emendamenti, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione degli emendamenti da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su uno o più emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Luciano CANTONE (M5S), *relatore*, esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

Il viceministro Giancarlo CANCELLERI esprime un parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 7).

#### La seduta termina alle 14.05.

##### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 10 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Giancarlo Cancelleri.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

**Proposta di nomina del dottor Paolo Emilio Signorini a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.**

**Nomina n. 69.**

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Angela RAFFA (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di nomina del dottor Paolo Emilio Signorini a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Ricorda che le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, sottoposti all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale è stata istituita dalla riforma del sistema portuale del 2016 (decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169) e comprende i porti di Genova, Savona e Vado Ligure.

In particolare, il procedimento di nomina dei Presidenti delle Autorità di sistema portuale è disciplinato dall'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, modificato dalla riforma del 2016, che prevede la nomina da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti della regione interessata, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

Il Presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale; resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.

Sulla proposta di nomina del dottor Signorini è stata acquisita l'intesa della Regione Liguria.

Per il dottor Signorini, si tratta di una conferma, in quanto egli ricopre il ruolo di presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale dal dicembre 2016.

La lettera di trasmissione della proposta di nomina evidenzia come la designazione del dottor Signorini appaia funzionale ad

assicurare la regolare prosecuzione dell'attività dell'ente pubblico portuale, avendo egli dimostrato, con i positivi risultati ottenuti dall'ente a lui affidato nel quadriennio appena concluso, indubbie capacità manageriali funzionali allo sviluppo del sistema portuale in parola.

Ricorda che il dottor Paolo Emilio Signorini si è laureato presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Firenze proseguendo gli studi presso la *Yale Law School (Yale University)*.

Ha iniziato la sua carriera presso la Banca d'Italia e quindi al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Successivamente è stato Coordinatore della struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture (2006-2008), Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento delle politiche economiche presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (2008-2013) e Capo Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (2013-2015).

Ha altresì ricoperto, dall'aprile 2017 al maggio 2018, la carica di presidente di *Intermed gateways*, associazione che riunisce i porti di Genova, Savona, Barcellona e Marsiglia.

Rinvia, per informazioni più dettagliate, al *curriculum vitae* allegato alla proposta di nomina.

Il viceministro Giancarlo CANCELLERI richiama l'attenzione sull'alto profilo professionale del candidato proposto dal governo, proposta di nomina sulla quale vi è stata la piena adesione da parte del presidente della regione Liguria.

Raffaella PAITA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 10 dicembre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.35.

## ALLEGATO 1

**5-05139 Scagliusi: Creazione di un sistema *cloud computing* centralizzato dei dati delle pubbliche amministrazioni.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'innovazione, in corso e futura, dei servizi della Pubblica amministrazione ci mette di fronte alla necessità di tutelare il patrimonio informativo pubblico e di consolidare e razionalizzare le infrastrutture digitali.

Questa strategia si basa su due elementi: sicurezza dei dati e maggiore *governance* pubblica.

L'Italia è in forte ritardo. Il censimento del patrimonio delle infrastrutture di elaborazione dati della Pubblica amministrazione, concluso nel 2019 dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid), ha rilevato che circa il 95 per cento delle infrastrutture dati della Pubblica amministrazione è privo dei requisiti minimi di sicurezza e affidabilità necessari per fornire servizi e gestire dati, con conseguenti rischi per il Paese.

Per questo motivo, con l'articolo 35 del decreto « Semplificazione e innovazione digitale », abbiamo posto le basi per un percorso di ulteriore messa in sicurezza delle infrastrutture digitali delle varie articolazioni della Pubblica amministrazione, al fine di tutelarne non soltanto efficienza e continuità operativa, ma anche e soprattutto il profilo della sicurezza nazionale e le responsabilità pubbliche nella complessiva materia.

È stato previsto lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità collocata nel territorio nazionale e promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (*private cloud* della pubblica amministrazione). Per

le amministrazioni centrali e locali è stato introdotto l'obbligo di portare – in gergo « migrare » – verso l'infrastruttura ad alta affidabilità i rispettivi Centri per l'elaborazione dati (Ced) e i relativi sistemi informatici privi dei livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità.

In alternativa, le « migrazioni » potranno essere effettuate verso il *data center* di Sogei, infrastruttura pubblica già in possesso dei requisiti appena elencati oppure soluzioni *cloud* pubbliche (*public cloud*).

Le soluzioni *cloud* consentite alle amministrazioni centrali e locali devono attenersi al rispetto del « Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica » e a precisi requisiti stabiliti da Agid.

La sicurezza dei dati connessi all'esercizio di funzioni essenziali dello Stato sarà garantita dalla vigente disciplina in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Il percorso descritto consentirà all'Italia, nel rispetto delle normative europee, di far evolvere servizi e infrastrutture di *private cloud* pubbliche o a controllo pubblico senza rinunciare, attualmente, ai benefici offerti anche da soluzioni di *cloud* pubblico già disponibili. È un percorso non breve e complesso che potrà essere sostenuto dai fondi del *Next Generation Eu* e che nelle nostre intenzioni va nella direzione indicata dagli interroganti.

## ALLEGATO 2

**5-05140 Capitano: Iniziative urgenti per accelerare la realizzazione del Piano per la banda ultralarga.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il progetto Banda ultralarga e l'accelerazione della sua realizzazione rivestono grande rilevanza politica per il Governo.

Per questo motivo il Comitato per la Banda Ultralarga, sotto la mia Presidenza, ha accelerato le attività del concessionario nelle cosiddette « aree bianche » (ossia le aree in cui gli operatori privati non effettuano investimenti perché « a fallimento di mercato ») e deciso di indirizzare risorse anche verso famiglie e imprese attraverso il Piano Voucher.

Si tratta di investimenti per oltre quattro miliardi di euro, assegnati per la realizzazione della Strategia Italiana del Piano Banda Ultra larga sin dal 2015. Al momento del mio insediamento, settembre 2019, dopo quattro anni erano stati impegnati soltanto un miliardo e mezzo; altrettanti ne sono stati impegnati solo durante il mio primo anno di mandato.

Vi riassumo i risultati raggiunti:

1. nell'ambito del Piano Aree bianche, nel settembre 2019 erano poche decine i Comuni nei quali erano terminati i lavori di posa della fibra; ad oggi sono 756 i comuni in cui sono stati chiusi i lavori;

2. con il piano « scuola », a cui sono stati destinati oltre 400 milioni di euro, circa 35.000 edifici scolastici sui 40.000 totali avranno connettività gratuita per 5 anni. La gara è stata avviata il 16 ottobre u.s. e le prime istituzioni scolastiche sono già in fase di collegamento;

3. il Piano Voucher, approvato dal CoBUL il 5 maggio e già in corso di attua-

zione, distribuirà un totale di 1 miliardo e 146 milioni di euro per consentire a famiglie e imprese di beneficiare di un contributo per l'acquisto di beni e servizi di connettività;

4. nelle prossime settimane si avvierà il processo di notifica alla Commissione Europea del piano « aree grigie », da realizzare con le Regioni.

Con il decreto-legge « Semplificazione e Innovazione digitale » abbiamo agevolato il posizionamento della fibra attraverso l'utilizzo della cosiddetta « microtrincea », una tecnica più veloce e a basse ricadute ambientali per ridurre i tempi dei lavori, da una media di 6 mesi a 45 giorni.

In tale contesto. Open Fiber, su richiesta del Cobul e a seguito della contestazione dei ritardi da parte di Infratel, ha predisposto un piano aggiornato per le « aree bianche » che prevede la connessione *internet* veloce in 7123 Comuni (pari a 7.914.317 unità immobiliari) entro il 2022, con un residuo di circa il 10 per cento sul totale delle unità abitative nel 2023.

Sono tutte azioni e iniziative che vanno curate e seguite costantemente.

Tutto ciò, a conferma dell'impegno mio e di tutti i membri del Comitato Banda ultra larga nella individuazione di ogni utile misura e soluzione tecnica e normativa, per accelerare la realizzazione di un'efficiente rete infrastrutturale nel nostro Paese, condizione indispensabile per la trasformazione digitale.

## ALLEGATO 3

**5-05141 Mulè: Ripetuti malfunzionamenti delle piattaforme digitali per i cittadini e iniziative per la digitalizzazione nel settore dei trasporti.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il 7, 8 e 9 dicembre rallentamenti nella raccolta di adesioni al programma denominato « *Cashback* », che prevede rimborsi su acquisti senza pagamenti in contanti, hanno riguardato una componente del cosiddetto « *pay management* » di Sia. La Società per azioni Sia è l'azienda che gestisce la sezione « Portafoglio » dell'applicazione « Io » nel rispetto dello *standard* « *Payment Card Industry* » per la sicurezza dei dati dei titolari di carta di pagamento. La componente in questione era commisurata a gestire flussi importanti e tuttavia in misura non sufficiente rispetto all'enorme carico di traffico ricevuto. I disagi si sono verificati nell'inserimento delle carte di credito sui circuiti internazionali legati a limiti infrastrutturali del Partner tecnologico Sia con il quale stiamo lavorando per risolvere queste limitazioni. I rallentamenti non sono dovuti a componenti dell'app « Io ».

È dettaglio da non trascurare che ciò sia avvenuto all'inizio della fase compresa tra 8 e 31 dicembre definita « sperimentale » dal decreto 24 novembre 2020, n. 156 che ha istituito il « *Cashback* ». Ciò comunque non ha indotto certo a non dare peso ai disagi affrontati dagli utenti. Fonti di Palazzo Chigi hanno informato i giornalisti dei lavori che erano in corso per eliminare disservizi e rivolto scuse agli utenti. Ad oggi il TOTALE UTENTI CASHBACK è 3.232.912 mentre le CARTE caricate nell'applicazione sono 2.701.893.

Il programma « *Cashback* » è uno dei progetti più innovativi, estesi e complessi sin qui realizzato in Italia e in Europa nel

settore dei pagamenti. Si tratta di un'infrastruttura che consentirà molteplici utilizzi di interesse pubblico, come la fatturazione automatica, con benefici per la collettività.

Quanto accaduto ci ricorda una situazione che segnalo da tempo, e sulla quale ho chiesto e chiedo, il contributo proficuo anche di forze dell'opposizione, le quali, per le precedenti esperienze di governo, non possono non esserne consapevoli.

Nel nostro Paese la domanda di digitalizzazione sale e le strutture dello Stato devono aggiornarsi per soddisfare questa richiesta. Il Governo è impegnato in un percorso che per motivi oggettivi – limitatezza delle disponibilità finanziarie, stratificazioni di normative in parte desuete e tuttavia vigenti e perciò da rispettare, complessità della macchina pubblica – sarebbe illusorio se definissimo breve e rettilineo. Occorre andare avanti. Oggi sono oltre otto milioni le persone dotate dell'app « Io ». Prima dell'aprile scorso l'app non esisteva.

Ben venga il confronto ma nella consapevolezza comune di dover superare inerzie e ritardi accumulati dal nostro Paese. I finanziamenti che verranno assegnati dall'Unione Europea all'Italia con piano *Next Generation Eu* vanno impiegati per superarli. Agisco e agirò affinché le prossime fasi del confronto parlamentare segnino, su questo, convergenze.

Sui programmi esaminati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che apprezzo, affiderei a chi lo rappresenta risposte più circostanziate in materia.

## ALLEGATO 4

**5-05142 Bruno Bossio: Iniziative per agevolare l'accesso a *internet* da parte delle fasce della popolazione più svantaggiate.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'emergenza sanitaria in corso ha evidenziato come la connettività costituisca uno dei presupposti per l'esercizio di diritti essenziali, quali quelli allo studio e al lavoro, costituzionalmente garantiti.

Alla luce di ciò, il Comitato per la banda ultra larga, da me presieduto, ha approvato, tra l'altro, il Piano Voucher che destina 1 miliardo e 146 milioni di euro, dei quali 546 milioni a famiglie e 600 milioni a imprese, quale contributo per l'acquisto di servizi di connettività.

L'assegnazione dei buoni è stata divisa in due fasi: la prima rivolta alle famiglie con Isee inferiore ai 20 mila euro che non hanno un contratto di connettività o usufruiscono di servizi a banda larga inferiore a 30Mbit/s.

Il *voucher* consiste in un buono di 500 euro per l'acquisto di servizi di connettività e di un *tablet* o di un *computer*.

Quanto alla scelta di collegare l'acquisto del *tablet* o *personal computer* all'acquisto del servizio di connettività, compiuta dal Comitato per la banda ultralarga, tengo a precisare che, con ordinanza del 23 novembre, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, nel rigettare la richiesta di misura cautelare avanzata da alcune associazioni, ha riconosciuto che nell'attuale fase emergenziale « il pregiudizio economico lamentato » dalle imprese fornitrici di apparati « appare recessivo a fronte dell'interesse pubblico alla sollecita erogazione del contributo in favore delle fasce più deboli ». La soluzione prescelta, infatti, favo-

risce l'immediato accesso delle fasce più deboli ai servizi *online* (didattica a distanza, lavoro in remoto ecc.).

La seconda fase dei voucher è riservata invece a famiglie con Isee inferiore ai 50 mila euro e alle micro, piccole e medie imprese. Per le famiglie è previsto un contributo di 200 euro per i soli servizi di connettività, mentre per le aziende è riconosciuto un contributo variabile, dai 300 ai 2.000 euro in funzione delle capacità del collegamento.

Le misure deliberate dimostrano come il Comitato per la banda ultralarga, proprio come auspicato dagli interroganti, ha adottato le proprie decisioni sulla base di criteri volti a contrastare l'esclusione delle fasce economicamente più deboli dall'impiego del digitale e, quindi, per ridurre il « divario digitale ».

Nella stessa ottica si inquadrano i dialoghi avviati con le aziende di telecomunicazioni per fornire connettività nelle cosiddette « aree bianchissime », ossia nei circa 204 Comuni nei quali la percentuale di numeri civici privi di connessione è superiore al 10 per cento.

A questo si aggiunge la stipula di un Protocollo d'intesa sottoscritto il 24 luglio scorso con l'Unione nazionale Comuni Comunità Enti montani per realizzare azioni coordinate volte a innovazione e digitalizzazione dei Comuni montani italiani, con lo scopo di consentire a tutti i cittadini adeguati e paritari accessi alla rete e ai servizi digitali.

## ALLEGATO 5

**5-05143 Silvestroni: Progetti destinati all'area della digitalizzazione e innovazione nell'ambito del *Recovery Plan*.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'emergenza sanitaria in corso ha evidenziato quanto al nostro Paese può risultare utile investire nel digitale per soddisfare esigenze dei cittadini.

Nell'ambito del « Piano nazionale di ripresa e resilienza » il Dipartimento per la Trasformazione digitale, del quale mi avvalgo, sta preparando cinque progetti che hanno lo scopo di far avanzare il nostro Paese nell'impiego di nuove tecnologie perseguendo sia uno degli obiettivi indicati come prioritari dal programma europeo « Next Generation Eu », sia un nostro preciso interesse nazionale.

A partire da luglio scorso, i miei Uffici e, a supporto, il Dipartimento per la Trasformazione Digitale hanno lavorato alla presentazione di progetti che potessero realizzare questi obiettivi, confrontandosi costantemente, oltre che con il Comitato tecnico di valutazione presieduto dal Ministro per gli Affari europei Vincenzo Amendola, con tutti i soggetti istituzionali coinvolti nei nostri progetti, con le Regioni e con le società pubbliche partecipate.

Gli interventi proposti sono stati elaborati avendo riguardo anche alle recenti riforme introdotte dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge n. 120 del 2020.

I progetti proposti riguardano le seguenti aree:

infrastrutture digitali: per sviluppare infrastrutture affidabili e accompagnare le amministrazioni verso tecnologia *cloud*. Il *cloud* archivia, rende disponibili e potenzialmente analizza i dati digitali di miliardi di dispositivi in rete e oggi rappresenta la

sfida più importante per la digitalizzazione del Paese, poiché costituisce il substrato tecnologico che abilita lo sviluppo e l'utilizzo di nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale;

dati e interoperabilità: al fine di dare piena attuazione al principio chiamato in gergo « *once only* », una volta sola, che evita ai cittadini di fornire alla Pubblica amministrazione le stesse informazioni più di una volta;

servizi e Piattaforme: finalizzato allo sviluppo e miglioramento di piattaforme cosiddette « abilitanti » quali l'identità digitale, la firma elettronica, strumenti di pagamento di base, fascicolo sanitario elettronico, nonché sviluppo di servizi digitali per cittadini e imprese;

sicurezza cibernetica e la *privacy* dei cittadini: premessa necessaria per lo sviluppo di servizi digitali sicuri e contrastare minacce cibernetiche migliorando la capacità di resilienza del sistema Paese.

Affinché i cittadini possano beneficiare della trasformazione digitale della Pubblica amministrazione sono stati elaborati specifici progetti volti ad accrescere le conoscenze dei cittadini in campo digitale.

Le decisioni sull'assetto definitivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza saranno prese dal Consiglio dei Ministri e Parlamento, cosicché ad oggi posso solo limitarmi, anche in considerazione del tempo che mi è accordato in questa sede, alla descrizione generale delle azioni perseguite con i progetti del Piano.

## ALLEGATO 6

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. (Emendamenti C. 2757 Governo, approvato dal Senato).**

**EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE**

**ART. 3.**

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: via satellite aggiungere le seguenti: o mediante applicazioni multimediali di terze parti installate sul dispositivo qualora questo sia connesso ad internet.*

**3.4.** Montaruli, Mantovani.

*Al comma 1, lettera h), dopo la parola: acustica aggiungere le parole: e visiva di una durata minima di cinque secondi.*

**3.5.** Mantovani, Montaruli.

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: non è raccomandata aggiungere le seguenti: o relativi a comportamenti alimentari suscettibili di evolvere in patologie dell'alimentazione.*

**3.1.** Montaruli, Mantovani.

*Al comma 1, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: con particolare attenzione alle pause pubblicitarie che intervallano la trasmissione dei programmi radio-televisivi o dei contenuti video presenti sul web e dedicati a un pubblico minorenni.*

**3.6.** Mantovani, Montaruli.

*Al comma 1, lettera m), dopo le parole: aggiornare i compiti dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni aggiungere le seguenti: e, anche al fine di tutelare il diritto d'autore e la sovranità digitale ita-*

*liana, su istanza dei titolari dei diritti, garantire che l'Autorità possa ordinare ai fornitori di servizi della società dell'informazione che utilizzano risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi.*

**3.2.** Montaruli, Mantovani.

*Al comma 1, lettera m), dopo le parole: aggiornare i compiti dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni aggiungere le seguenti: con particolare riguardo rispetto la regolamentazione dell'intelligenza artificiale, della sicurezza cibernetica e della libertà d'espressione sulla rete.*

**3.3.** Montaruli, Mantovani.

**ART. 4.**

*All'articolo 4, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: garantendo standard elevati di sicurezza cibernetica, con particolare riguardo verso i soggetti extra-europei operanti nel settore delle telecomunicazioni, anche al fine di tutelare la sovranità digitale.*

**4.2.** Montaruli, Mantovani.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:*

*c-bis) introdurre disposizioni in tema di sicurezza delle reti e dei servizi, concernenti la definizione di incidente di sicurezza, di capacità delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di resistere, a un determinato livello di riservatezza, ad*

azioni che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di reti e servizi, dei dati conservati, trasmessi o trattati o dei relativi servizi offerti o di comunicazione elettronica, anche al fine di facilitare il coordinamento tra gli Stati membri mediante l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), in aderenza a quanto previsto dall'articolo 40 della direttiva (UE) 2018/1972;

*c-ter*) introdurre, sulla base dei Considerando 96 e 97 e dell'articolo 40 della direttiva (UE) 2018/1972, l'obbligo per tutti i soggetti facenti parte del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, individuati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131, nonché le pubbliche amministrazioni centrali e locali limitatamente a quelle che compongono il Servizio sanitario nazionale, come individuate nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di utilizzare stru-

menti e soluzioni di crittografia e tecniche atte a diminuire e minimizzare i rischi di incidenti e ad assicurare un elevato livello di sicurezza a tutela di beni e servizi per utenti, reti, servizi e aziende, correlando, altresì, alla previsione di tale obbligo generalizzato, un efficace sistema di controlli, con poteri sostitutivi e relative sanzioni, adeguate e proporzionate;

*c-quater*) al fine di perfezionare il sistema di sicurezza nazionale, coordinare le norme di sicurezza delle reti e dei servizi in attuazione dell'articolo 40 della direttiva (UE) 2018/1972, con criteri di gradualità e proporzionalità che tengano conto del differenziato rischio cibernetico, in coerenza con il Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, atti a garantire alti standard di sicurezza interna ed esterna, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea;

**4.1.** Battilocchio, Rossello, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilina, Vietina.

## ALLEGATO 7

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. (Emendamenti C. 2757 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO SUGLI EMENDAMENTI TRASMESSI**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminati gli emendamenti Montaruli 3.4, Mantovani 3.5, Montaruli 3.1, Mantovani 3.6, Montaruli 3.2, 3.3 e 4.2 e Battilocchio 4.1 riferiti al disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020» (C. 2757 Governo, approvato dal Senato);

sottolineata l'esigenza di pervenire in tempi rapidi all'approvazione della legge di delegazione europea 2019-2020 e all'adozione dei relativi decreti attuativi, in quanto per alcune direttive il termine di recepimento risulta già scaduto o in procinto di scadere,

esprime

**PARERE CONTRARIO**

su tutti gli emendamenti trasmessi.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010. Atto n. 200 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .	101
---	-----

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame emendamenti e rinvio</i> ) .....	102
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) .....	102
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione</i> ) .....	111
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione sulle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione</i> ) .....	118

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato dell'energia. Atto n. 231 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	106
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	110
---	-----

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 10 dicembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Mirella Liuzzi.*

#### La seduta comincia alle 13.20.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvi-**

**gionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010.**

**Atto n. 200.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2020.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere

di competenza scade il 12 dicembre. Ricorda, inoltre, che nella giornata di ieri si è svolta l'audizione informale di rappresentanti di Snam.

Avverte quindi che il necessario parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è stato trasmesso solo da pochi minuti: considerata, tale circostanza, chiede sin d'ora la disponibilità del Governo ad attendere fino a giovedì 17 dicembre per l'adozione dell'atto affinché la Commissione possa esprimere utilmente il suo parere.

La sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Mirella LIUZZI esprime la disponibilità del Governo ad attendere fino alla data indicata per l'adozione dell'atto in titolo.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.25.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 10 dicembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Mirella Liuzzi.*

**La seduta comincia alle 13.25.**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.**

**C. 2670 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame emendamenti e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2020.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede consultiva per rendere il

parere alla XIV Commissione sugli emendamenti di competenza della X Commissione sul provvedimento recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020 (C. 2670 Governo) trasmessi dalla XIV Commissione.

Ricorda che sono state trasmesse tre proposte emendative e che nella seduta del 2 dicembre il relatore si era riservato di formulare una proposta di parere sugli emendamenti trasmessi.

Serse SOVERINI (PD), *relatore*, segnala che sono tuttora in corso gli approfondimenti da lui annunciati nella scorsa seduta e chiede, pertanto, di poter disporre di ulteriore tempo per la redazione della proposta di parere che si riserva di presentare, e trasmettere per le vie brevi ai commissari, nel corso della prossima settimana.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.**

**C. 2757 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti in oggetto.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti al disegno di legge C. 2757 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020, nel testo approvato dal Senato, presentati direttamente presso la XIV Commissione e riferiti alle parti del provvedimento di competenza della X Commissione. Avverte, altresì, che dalla medesima XIV Commissione sono state tra-

smesse quarantacinque proposte emendative (*vedi allegato 1*).

Ricorda che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad un'assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tale emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, illustra gli emendamenti trasmessi e fa presente che le proposte emendative presentate presso la XIV Commissione e di competenza della X Commissione sono le seguenti: Mazzetti 5.8, Foti 5.15, Patassini 5.7, Foti 5.16, Montaruli 5.12, Montaruli 5.13, identici emendamenti Patassini 5.6 e Battilocchio 5.9, emendamenti Patassini 5.2, Patassini 5.5, Plangger 5.4, identici emendamenti Battilocchio 5.10 e Foti 5.14, emendamenti Pagani 5.1, Pagani 5.3, Nevi 5.11, Montaruli 7.19, Montaruli 7.20, Montaruli 7.21, Battilocchio 7.4, Bianchi 7.3, Pettarin 7.11, Battilocchio 7.5, Nevi 7.12, Caretta 7.26, Nevi 7.13, Montaruli 7.22, Battilocchio 7.6, Montaruli 7.23, Nevi 7.14, Battilocchio 7.7, Pettarin 7.15, Nevi 7.18, Ciaburro 7.28, identici emendamenti Bianchi 7.1 e Battilocchio 7.8, emendamento Nevi 7.17, identici emendamenti Pettarin 7.16 e Ciaburro 7.27, emendamenti Bianchi 7.2, Battilocchio 7.9, Battilocchio 7.10, Montaruli 7.24, Montaruli 7.25 e Gebhard 12.1.

Gli emendamenti Mazzetti 5.8, Foti 5.15, Patassini 5.7, Foti 5.16, Montaruli 5.12, Montaruli 5.13, gli identici emendamenti

Patassini 5.6 e Battilocchio 5.9, gli emendamenti Patassini 5.2, Patassini 5.5, Plangger 5.4, gli identici emendamenti Battilocchio 5.10 e Foti 5.14, gli emendamenti Pagani 5.1, Pagani 5.3, Nevi 5.11 incidono sull'articolo 5 recante principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

In specie, l'emendamento Mazzetti 5.8 propone un articolato intervento emendativo volto a: prevedere, con l'aggiunta della lettera *a*) al comma 1, che le cave, le discariche esaurite e le aree ripristinate dal punto di vista ambientale o bonificate non sono considerate aree agricole ai fini dell'ammissione agli incentivi statali per le energie rinnovabili; allargare, con la modifica della lettera *d*) al comma 1, ad ulteriori tipologie di impianti l'accesso ai meccanismi concorrenziali per l'assegnazione di incentivi privilegiando gli interventi di integrale ricostruzione e riducendo i termini dei procedimenti autorizzatori; prevedere che misure volte a favorire e promuovere la progressiva installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili riguardino anche impianti di cogenerazione ad alto rendimento (modificando la lettera *g*) del comma 1); prevedere la promozione con meccanismi incentivanti della realizzazione di impianti fotovoltaici anche su terreni agricoli incolti nonché misure volte a favorire la sostituzione dei pannelli fotovoltaici (aggiunta di una lettera *q-bis*) al comma 1).

L'emendamento Foti 5.15 mira a rendere solo eventuali i meccanismi semplificati previsti dalla norma per cui la quota di energia condivisa, in quanto autoconsumata localmente, sia scorporata a priori e non rientri fra le voci oggetto di fornitura da parte dei venditori terzi.

Gli emendamenti Patassini 5.7 e Foti 5.16 sono volti a promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici anche su terreni incolti o comunque non impiegati a fini agricoli.

Gli emendamenti Montaruli 5.12 e Montaruli 5.13 propongono l'aggiunta di una lettera *cc-bis*) al comma 1, rispettivamente, per aggiornare e potenziare i meccanismi

di sostegno alla produzione di energia elettrica, termica e di biocarburanti da biomasse agricole ed agroindustriali, al fine di migliorare la capacità di mitigazione del sistema produttivo agricolo rispetto agli effetti del cambiamento climatico, ovvero potenziare il meccanismo di sostegno alla realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici realizzati su fabbricati rurali strumentali.

Gli identici emendamenti Patassini 5.6 e Battilocchio 5.9 chiedono la soppressione della lettera *ee)* del comma 1 che riguarda l'esclusione, dal 1° gennaio 2023, dal conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato per talune materie prime di origine vegetale in funzione anti-deforestazione, mentre gli emendamenti Patassini 5.2 e Patassini 5.5 sono diretti a sostituire la predetta lettera *ee)* prevedendo, rispettivamente, che la graduale esclusione dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni avvenga salvaguardando gli investimenti effettuati promuovendo iniziative di riconversione all'utilizzo di altre materie prime rinnovabili, ovvero anche di soluzioni funzionali a garantire la sicurezza del sistema elettrico al fine di facilitare una graduale transizione degli impianti di generazione elettrica esistenti. Simile, ma più limitata, portata emendativa è recata anche nell'emendamento Plangger 5.4, negli identici emendamenti Battilocchio 5.10 e Foti 5.14, nonché negli emendamenti Pagani 5.1, Pagani 5.3 e Nevi 5.11: tutte le proposte emendative che insistono sulla lettera *ee)* prevedono che l'effetto della norma decorra dal 1° gennaio 2024.

Gli emendamenti Montaruli 7.19, Montaruli 7.20, Montaruli 7.21, Battilocchio 7.4, Bianchi 7.3, Pettarin 7.11, Battilocchio 7.5, Nevi 7.12, Caretta 7.26, Nevi 7.13, Montaruli 7.22, Battilocchio 7.6, Montaruli 7.23, Nevi 7.14, Battilocchio 7.7, Pettarin 7.15, Nevi 7.18, Ciaburro 7.28, gli identici emendamenti Bianchi 7.1 e Battilocchio 7.8, l'e-

mendamento Nevi 7.17, gli identici emendamenti Pettarin 7.16 e Ciaburro 7.27, gli emendamenti Bianchi 7.2, Battilocchio 7.9, Battilocchio 7.10, Montaruli 7.24, Montaruli 7.25 riguardano l'articolo 7 recante principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

Gli emendamenti Montaruli 7.19 e Montaruli 7.20 aggiungono una lettera *a-bis)* al comma 1 chiedendo, rispettivamente, di estendere l'ambito di applicazione delle norme relative ai prodotti agricoli anche ai servizi relativi a tali prodotti e di prevedere congrui tempi di adeguamento per talune filiere.

L'emendamento Montaruli 7.21 chiede la soppressione della lettera *c)* del comma 1 che prevede di coordinare la normativa in materia di termini di pagamento del corrispettivo con le previsioni relative alla fatturazione elettronica.

L'emendamento Battilocchio 7.4 chiede la soppressione della lettera *e)* del comma 1 che prevede di salvaguardare la specificità dei rapporti intercorrenti tra imprenditore agricolo e cooperativa agricola di cui è socio per il prodotto conferito, avuto riguardo sia alla materia dei termini di pagamento sia alla forma scritta del contratto.

Gli emendamenti Bianchi 7.3, Pettarin 7.11, Battilocchio 7.5, Nevi 7.12, Caretta 7.26 e Nevi 7.13 intervengono sulla lettera *g)* del comma 1 che riguarda l'obbligo della forma scritta dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari chiedendone, il primo, la soppressione, e, gli altri, la modifica nel senso di rendere possibile l'assolvimento dell'obbligo di forma scritta anche mediante altri mezzi.

L'emendamento Montaruli 7.22 aggiunge una lettera *g-bis)* al fine di garantire nei contratti di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore, la determinazione del prezzo sulla base dei costi medi di produzione elaborati su base mensile da ISMEA.

L'emendamento Battilocchio 7.6 interviene sulla lettera *h)* del comma 1 limi-

tando la casistica delle pratiche commerciali vietate in quanto sleali mentre l'emendamento Montaruli 7.23 ne amplia la portata prevedendo il divieto di vendita sottocosto e di vendita tramite aste al buio.

L'emendamento Nevi 7.14 propone la modifica della lettera *l*) del comma 1 prevedendo che il ricorso a meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie possa avvenire anche avvalendosi del ruolo di rappresentanza delle organizzazioni di categoria.

L'emendamento Battilocchio 7.7 riduce la soglia massima di talune sanzioni.

Gli emendamenti Pettarin 7.15 e Nevi 7.18 sostituiscono la lettera *p*) che designa l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale autorità nazionale di contrasto per mantenere la competenza presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato mentre l'emendamento Ciaburro 7.28 propone una modifica della predetta lettera *p*) avente il medesimo effetto.

Gli identici emendamenti Bianchi 7.1 e Battilocchio 7.8 chiedono la soppressione della lettera *q*) del comma 1 che prevede che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, costituisca in ogni caso una pratica commerciale sleale ovvero che venga considerato quale parametro di controllo per la sussistenza della pratica commerciale sleale il caso in cui l'acquirente fissi un prezzo del 15 per cento inferiore ai costi medi di produzione come elaborato da ISMEA, mentre l'emendamento Nevi 7.17, nonché gli identici emendamenti Pettarin 7.16 e Ciaburro 7.27, sono volti ad eliminare l'applicazione del citato, ulteriore, parametro di controllo; l'emendamento Bianchi 7.2 invece è volto a prevedere che la mancanza di una delle citate condizioni costituisca caso di pratica commerciale sleale e che a seguito di monitoraggio ISMEA questo sia considerato quale parametro di controllo per la sussistenza della pratica commerciale sleale.

L'emendamento Battilocchio 7.9 chiede la soppressione della lettera *r*) del comma 1 che limita le vendite sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili a determinate condizioni.

L'emendamento Battilocchio 7.10 è volto a consentire la previsione che siano fatte salve le condizioni contrattuali che siano definite nell'ambito di accordi quadro nazionali stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative sopprimendo, tuttavia, dal testo il riferimento a quelle relative ai prezzi.

In ultimo, gli emendamenti Montaruli 7.24 e Montaruli 7.25 aggiungono al comma 1 una lettera *u-bis*) volta, rispettivamente, con il primo, a prevedere che la facoltà accordata all'autorità di contrasto nazionale in base all'articolo 6 lettera *d*) della direttiva (UE) n. 2019/633 (cioè astenersi dall'adozione di decisioni di accertamento di violazioni, a determinate condizioni) sia limitata e non riduca la portata della normativa in termini di divieti di pratiche sleali ovvero, con il secondo, a confermare l'esenzione dagli obblighi della normativa di particolari forme di transazione tra operatori agricoli.

Infine l'emendamento Gebhard 12.1 aggiunge la lettera *i-bis*) al comma 1 dell'articolo 12 recante principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, volta a introdurre misure per l'elettrificazione dei consumi e la realizzazione di sistemi di accumulo dell'energia al fine di garantire la produzione da fonti rinnovabili e la sicurezza della rete elettrica.

Formula quindi una proposta di parere contrario su tutti gli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Mirella LIUZZI concorda con la proposta di parere del relatore. Sottolinea, inoltre, che l'urgenza di recepire le direttive europee o dare attuazione agli altri atti dell'Unione europea previsti nel disegno di legge all'esame, è dettata anche dalla necessità di chiudere o evitare

nuove procedure di infrazione a carico dell'Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 13.35.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 10 dicembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Mirella Liuzzi.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Schema di decreto ministeriale concernente le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato dell'energia.**

**Atto n. 231.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale all'ordine del giorno.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, avverte che è stato assegnato in data 2 dicembre 2020 lo schema di decreto ministeriale concernente le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato dell'energia (Atto n. 231) e che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 22 dicembre.

Luca SUT (M5S), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame e fa presente che lo schema di decreto all'esame individua le prime modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e gas, disponendo la realizzazione di campagne informative e di comunicazione istituzionale riferite alla generalità della clientela oggi rifornita nell'ambito del Servizio di Maggior Tutela, e individua, con espresso riferimento alle pic-

cole imprese, criteri e modalità per un ingresso consapevole nel mercato libero: la relazione al provvedimento avverte che la materia concernente la fine dei regimi di tutela di energia elettrica e gas al 1° gennaio 2022 per le microimprese e i clienti domestici sarà oggetto di un altro e successivo decreto nel quale si terrà conto delle risultanze di questa prima fase.

Ritenendo utile, preliminarmente, fornire un breve quadro riassuntivo della normativa di riferimento ricorda che la legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge (cd. « Proroga termini ») 30 dicembre 2019, n. 162, ha modificato la legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale sulla concorrenza, in particolare modificando i commi 59 e 60 dell'articolo 1 e aggiungendo il comma 60-*bis*), prevedendo il superamento dei regimi dei prezzi regolati (ossia la cessazione dei regimi di tutela) dell'energia elettrica, a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese (imprese con meno di 50 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro) e dal 1° gennaio 2022 per le microimprese (imprese con meno di 10 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro: per identificare le microimprese è previsto, quale criterio ulteriore, l'impiego del livello della potenza contrattualmente impegnata) ed i clienti domestici nonché, per il settore del gas naturale, dal 1° gennaio 2022 per tutti i clienti domestici attualmente in tutela (domestici e condomini ad uso domestico). Ricorda altresì che precedentemente il termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti finali di piccole dimensioni nel mercato del gas, nonché quello per l'energia elettrica – tanto per le piccole che per le micro imprese e per i clienti domestici –, coincideva con il 1° luglio 2020.

Rammenta che la medesima legge n. 8 del 2020, nel completare il processo di liberalizzazione dei mercati, ha aggiunto, come segnalato in precedenza, un comma 60-*bis* all'articolo 1 della predetta legge per la concorrenza n. 124 del 2017 che de-

manda al Ministro dello sviluppo economico l'adozione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione (termine peraltro scaduto essendo la norma vigente dal 1° marzo 2020) e sentite l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), di un decreto che definisca le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato. Ricorda, inoltre, che il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ARERA e sentita l'AGCM, definisce altresì le condizioni, i criteri, le modalità, i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità, per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (c.d. elenco venditori di elettricità) (articolo 1, comma 81, legge n. 124 del 2017).

Evidenzia che ai sensi del citato articolo 1, comma 60, della legge n. 124 del 2017, ARERA adotta disposizioni per assicurare, dalle date di termine della maggior tutela, un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti. Per le piccole imprese e il settore elettrico, a tal fine, ARERA ha adottato il documento di consultazione 220/2020/R/eel del 16 giugno 2020 relativo alla «Regolazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell'energia elettrica» che illustra gli orientamenti per la definizione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese a decorrere dal 1° gennaio 2021. In particolare, oltre alla definizione del limite di potenza contrattualmente impegnata al di sopra della quale è possibile l'identificazione delle piccole imprese, il documento ARERA, al fine di consentire una tempistica adeguata per lo svolgimento delle procedure di gara, prevede innanzitutto, per le piccole imprese che si trovino ancora nell'ambito della maggior tutela, un periodo di assegnazione prov-

visoria, da gennaio 2021, in cui l'erogazione del servizio sarà effettuata da parte degli esercenti la maggior tutela a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'Autorità in linea con la maggior tutela e, poi, l'assegnazione a regime, non oltre l'inizio del secondo semestre del 2021, in cui l'erogazione del servizio sarà effettuata da parte di operatori selezionati attraverso procedure concorsuali alle condizioni economiche risultanti dalle procedure.

Segnala, altresì, come anche ricordato nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento, che i due settori energetici interessati presentano caratteristiche differenti sia in termini di consistenza del mercato tutelato che di concorrenza degli operatori del servizio di vendita. Nel settore elettrico risulta ancora in maggior tutela circa il 50,6 per cento dei clienti domestici (14,9 milioni) e il 36 per cento delle imprese (2,6 milioni) connesse in bassa tensione, mentre nel settore del gas naturale usufruiscono del servizio di tutela il 44 per cento dei clienti domestici e il 31 per cento dei condomini ad uso domestico, per un totale di circa 9 milioni di utenti. In entrambi i settori si riscontra inoltre un'elevata concentrazione nel servizio di vendita, anche a fronte di un rilevante numero di operatori: per quanto di interesse, nel settore elettrico il 67 per cento dei consumi domestici e il 37,7 per cento di quelli non domestici sono riconducibili al primo operatore di mercato. Inoltre, in relazione ai diversi *cluster* di utenti, si riscontra un grado di consapevolezza e di mobilità molto differenti e, soprattutto per i clienti finali di minori dimensioni, piuttosto limitato. Osserva, invece, che il superamento dei servizi di tutela implica la piena maturazione dei consumatori e il ruolo attivo della domanda. La relazione segnala che le maggiori criticità nel processo di adozione delle misure per il superamento del regime dei prezzi regolati si rilevano nel settore dell'energia elettrica, sia in ragione dei tempi a disposizione per il primo *step*, al 1° gennaio 2021, che coinvolge le piccole imprese, sia in considerazione della diversa tipologia di soggetti in maggior tutela (imprese e domestici) e della loro numerosità, nonché

del livello concorrenziale del mercato finale. Evidenzia comunque che la stima del numero delle imprese coinvolte dalla cessazione del servizio di maggior tutela al primo gennaio 2021, al netto delle microimprese per le quali il servizio cesserà al primo gennaio 2022, si attesta a circa 200.000 unità.

Come ha già avuto modo di accennare, il provvedimento, oltre a dettare criteri ed indirizzi per assicurare alle piccole imprese la fornitura dell'energia elettrica, attraverso il servizio a tutele graduali (STG), in occasione del passaggio al mercato libero dell'energia elettrica dal 1° gennaio 2021 (per quelle imprese che non abbiano ancora stipulato un contratto sul mercato libero), si concentra sull'obiettivo di promuovere l'ingresso autonomo degli utenti dei servizi energetici nel mercato libero attraverso iniziative di carattere informativo volte a incrementare il grado di consapevolezza sulle opportunità del mercato in termini di vantaggi derivanti da pluralità di offerte, trasparenti e confrontabili, e sugli strumenti a tutela dei propri diritti nonché sulla diffusione di servizi innovativi e qualità ed efficienza degli stessi. L'azione informativa promossa dallo schema si colloca nell'ambito più generale degli obiettivi della Direttiva (UE) 2019/944 e del Piano nazionale energia e clima: le disposizioni proposte sono finalizzate anche a dare impulso al ruolo attivo dei consumatori che, grazie al progresso tecnologico, consente agli stessi di partecipare in vari modi al mercato interno dell'energia e alla transizione energetica attraverso le forme di autoconsumo, l'adesione alle comunità energetiche dei cittadini e a quelle rinnovabili, il consumo consapevole, la ricerca di una maggiore efficienza energetica e la partecipazione al mercato dei servizi di efficienza energetica.

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, passa ad illustrare brevemente il testo dello schema all'esame che si compone di quattro articoli. Sullo schema di decreto hanno espresso il parere l'ARERA (Atto 497/2020/I/EEL) il 24 novembre 2020 e, in data 27 novembre 2020, l'AGCM.

L'articolo 1, relativo all'ambito di applicazione, disciplina le modalità per l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia e i criteri per il passaggio delle piccole imprese al mercato libero dell'energia elettrica a decorrere dal 1° gennaio 2021. A tal fine, prevede: campagne informative istituzionali destinate ai clienti in tutela per incrementare la consapevolezza del mercato dell'energia e promuovere il ruolo attivo nella transizione energetica; specifiche iniziative informative per le piccole imprese per favorirne l'entrata autonoma nel mercato libero e l'esercizio del diritto di scelta del fornitore, nonché i criteri per il passaggio al mercato di quelle imprese che non avessero esercitato una scelta a tale data; il rafforzamento dei progetti a vantaggio dei consumatori a carico del Fondo alimentato dalle sanzioni di ARERA e AGCM (di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge n. 35 del 2005), finalizzati all'informativa sull'apertura dei mercati finali dell'energia elettrica e del gas e al rafforzamento della consapevolezza dei consumatori. Come ha già ricordato si demanda ad un successivo decreto l'individuazione delle modalità per l'ingresso nel mercato dell'energia elettrica e del gas delle altre imprese – dunque, le micro imprese – non rientranti nella scadenza del 1° gennaio 2021, e dei clienti domestici.

L'articolo 2 (promozione dell'ingresso consapevole dei clienti finali nei mercati dell'energia), promuove l'avvio, in coordinamento con ARERA, di campagne di comunicazione istituzionali in collaborazione con le organizzazioni di categorie e le associazioni dei consumatori, destinate alle piccole imprese, alle micro imprese e ai clienti domestici per incrementare il grado di informazione sull'esistenza della nuova normativa in materia, di apertura del mercato dell'energia. Inoltre, ponendosi nell'ottica di coordinamento con le iniziative e gli strumenti esistenti, dispone l'integrazione e il rafforzamento delle campagne già finanziate a carico del Fondo alimentato dalle sanzioni irrogate da ARERA e AGCM e prevede la progettazione entro il 31 gennaio 2021 ad opera del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e dell'Agenzia nazionale

per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) di campagne finalizzate alla promozione del ruolo attivo dei clienti nel mercato libero e nella transizione energetica, in considerazione delle competenze e delle attività svolte dagli enti in dette materie. Ricorda, al proposito, che il recente il decreto legislativo 4 luglio 2020, n. 73 (che attua la direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) prevede all'articolo 8 nuove azioni per promuovere il livello di efficienza energetica delle piccole e medie imprese e affida ad ENEA il compito di elaborare e sottoporre all'approvazione del Ministro un programma annuale di sensibilizzazione e assistenza per l'esecuzione delle diagnosi energetiche presso i propri siti produttivi e per la realizzazione degli interventi proposti nelle stesse diagnosi, destinando, per tali finalità circa 400 mila euro annui a valere sulle risorse provenienti dal gettito delle aste per le quote CO2 assegnate al MISE; è inoltre prevista la realizzazione di un programma nazionale di informazione e formazione sull'efficienza energetica, predisposto dall'ENEA di concerto con il GSE, finanziabile nell'ambito dei proventi delle aste per quote di CO2 nel limite massimo di 3 milioni di euro all'anno dal 2021 al 2030.

Il comma 3 dell'articolo 2 affida ad ARERA la predisposizione di un progetto per la realizzazione di campagne informative *ad hoc* per le piccole imprese in vista della cessazione del regime di tutela disposta dalla legge n. 124 del 2017 al 1° gennaio 2021. Inoltre, al fine di verificare l'efficacia delle azioni introdotte per promuovere il passaggio dei clienti finali nel mercato libero e valutare le ulteriori azioni da mettere in campo per la scadenza del 1° gennaio 2022, il comma 6 prevede che ARERA, anche avvalendosi dell'Acquirente Unico, effettui un monitoraggio *ad hoc*, nel corso del processo di completamento della liberalizzazione dei mercati finali dell'energia elettrica e del gas, sull'andamento dei prezzi offerti e sulla trasparenza e pubblicità delle offerte e dei servizi connessi nonché valuti l'introduzione di misure regolatorie volte a rafforzare l'efficacia degli strumenti per la

confrontabilità delle offerte. Il rapporto è elaborato ogni sei mesi a decorrere dal primo gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022 ed è trasmesso al MISE ed alle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 3 reca criteri ed indirizzi per assicurare il servizio di fornitura di energia elettrica al 1° gennaio 2021 alle piccole imprese che non avessero ancora scelto un operatore di mercato, fornendo criteri per la disciplina del servizio a tutele gradualmente a loro destinato.

Nel prevedere che il fornitore del STG sia selezionato tramite procedure d'asta per aree territoriali svolte dall'Acquirente unico, è precisato che l'individuazione delle aree deve essere orientata alla più ampia partecipazione degli operatori alle procedure e che la durata del servizio è di durata definita e non superiore a tre anni e in modo da seguire l'evoluzione del mercato e conseguire il massimo vantaggio per i consumatori. Inoltre, con l'obiettivo di evitare la concentrazione dell'offerta, viene richiesto ad ARERA di articolare le aree territoriali in maniera tale da caratterizzarle con un equilibrato livello di rischio connesso alla morosità dei clienti e prevenendo, in un'ottica concorrenziale, la fissazione di una quota di mercato massima assegnabile ad un singolo operatore. Il limite relativo alla quota di mercato è da applicare sull'intero territorio nazionale e in maniera cumulata nel caso di più società appartenenti allo stesso gruppo. Al fine di agevolare la partecipazione degli operatori ed aumentare la pressione competitiva, è previsto inoltre che ARERA adotti specifici meccanismi incentivanti di reintegrazione degli oneri non recuperabili connessi alla morosità di clienti finali per i quali il rischio legato alle ordinarie modalità di recupero risulta particolarmente elevato, i cui costi sono posti a carico degli aventi diritto al servizio a tutele gradualmente destinato alle piccole imprese e non devono gravare sui clienti domestici. È altresì disposto che gli esercenti prestino garanzie a copertura di un eventuale mancato o difforme assolvimento del servizio rispetto alla regolazione e che gli stessi non possono offrire servizi aggiuntivi nell'ambito del con-

tratto del STG. Sono poi previste forme di rendicontazione periodica a carico dei soggetti selezionati sulle condizioni e sull'andamento del servizio e sul numero dei clienti riforniti.

Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'individuazione dell'esercente il STG e del conseguente trasferimento dei contratti dagli attuali esercenti ai nuovi, che dovrà completarsi entro e non oltre il 30 giugno 2021, ARERA assicura la continuità della fornitura per i clienti interessati evitando ingiustificate alterazioni delle condizioni di fornitura, anche con modalità transitorie per il tempo strettamente necessario all'avvio a regime del STG, ossia non oltre il 1° luglio 2021. È previsto infine che ARERA elabori un rapporto sull'esito delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio da trasmettere al Ministro dello sviluppo economico e alle Commissioni parlamentari competenti entro 30 giorni dalla conclusione delle procedure, fornendo evidenza del rispetto dei tempi e dell'avvenuto superamento della fase provvisoria. La stessa ARERA elabora e trasmette un rapporto periodico sull'attuazione del STG che consenta di seguire l'evoluzione dell'ingresso dei clienti sul mercato, ferma restando la vigilanza sulla corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli aggiudicatari.

Segnala, peraltro, che, nel parere allegato allo schema di decreto, l'AGCM sottolinea che l'approvvigionamento di energia alle condizioni del sistema a tutele gradualmente « non può essere considerato, per sua stessa natura, una fornitura a mercato », con la conseguenza « che l'utilizzo di detto strumento appare coerente con il dettato normativo solo » in via « transitoria e » che deve essere evitato che « la scelta dell'utilizzo del STG produca l'indesiderato effetto di rafforzare, nei segmenti di domanda interessata, atteggiamenti di inerzia e resistenza a una ricerca attiva della migliore offerta (...) con il rischio quindi che la transizione al mercato non si compia » e

si « perpetui (...) la coesistenza di offerte a mercato con offerte a condizioni regolate ».

L'articolo 4, infine, chiarisce che il decreto non introduce nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e dispone che alla pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale si affianchi anche la pubblicazione del decreto sul sito *internet* del MISE, [www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it).

Da ultimo, ricorda che presso la Commissione è in corso la discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00381 Squeri (nuova formulazione) e n. 7-00554 Davide Crippa, in materia di liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica, per le quali è previsto altresì lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni al momento non ancora iniziato.

Luca SQUERI (FI) osservando che il provvedimento all'esame presenta taluni elementi in comune con quanto recato dalle risoluzioni n. 7-00381 (nuova formulazione) a sua prima firma e n. 7-00554 Davide Crippa, in materia di liberalizzazione del settore del gas naturale e dell'energia elettrica, auspica che nella sua proposta di parere il relatore Sut possa introdurre alcuni contenuti presenti nei predetti atti di indirizzo, attualmente in discussione congiunta presso la Commissione. Trasmetterà, per le vie brevi, taluni suoi spunti di riflessione che intende inviare, altresì, al relatore per un'eventuale condivisione. Ribadisce, infine, l'invito a tenerli presenti nella sua proposta di parere.

Andrea GIARRIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 10 dicembre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757 Governo, approvato dal Senato).**

**EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE**

**ART. 5.**

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a-bis*) prevedere che le cave, le discariche esaurite e le aree ripristinate dal punto di vista ambientale a seguito di procedimenti di caratterizzazione o bonifica ai sensi di quanto disposto dalla normativa applicabile non sono considerate aree agricole ai fini dell'ammissione agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 a prescindere dalla qualificazione delle medesime aree dettata dal pertinente strumento urbanistico »;

b) alla lettera d) sostituire la parola: « razionalizzando » con la seguente: « riducendo » e, dopo le parole: « procedimenti autorizzativi » aggiungere le seguenti: « prevedendo ulteriori tipologie di impianti che possono avere accesso ai meccanismi concorrenziali per l'assegnazione di incentivi privilegiando gli interventi di integrale ricostruzione e »;

c) alla lettera g) dopo le parole: « da fonti rinnovabili » aggiungere le seguenti: « e cogenerazione ad alto rendimento »;

d) alla lettera p) primo periodo, dopo le parole: « dell'amianto » aggiungere le seguenti: « , e su terreni agricoli incolti, superando gli attuali vincoli alla realizzazione di tali interventi con particolare riferimento alle misure introdotte dal decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 6

novembre 2014 e dal decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 »;

e) dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

«*q-bis*) uniformare le norme che regolano la determinazione e la gestione dell'ecocontributo di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici immessi sul mercato e installati negli impianti incentivati o in “*grid parity*”, al fine di favorire la sostituzione dei pannelli fotovoltaici obsoleti con pannelli fotovoltaici nuovi e tecnologicamente più avanzati, garantendo comunque un'adeguata copertura finanziaria per la gestione del fine vita dei pannelli sostituiti o dismessi ».

**5.8.** Mazzetti, Nevi, Rossello, Cortelazzo, Labriola, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina, Ruffino.

*Al comma 1, lettera h), secondo periodo, dopo le parole:* evitando comunque effetti distorsivi sul mercato e prevedendo *aggiungere la seguente:* eventualmente.

**5.15.** Foti, Mantovani, Montaruli.

*Al comma 1 lettera p), dopo le parole:* completa rimozione dell'*eternit* o dell'amianto *aggiungere le seguenti:* , e su terreni agricoli non coltivabili per caratteristiche specifiche del suolo, non impiegati a fini agricoli ovvero che non presentino vocazione o potenzialità agricola, superando gli attuali vincoli alla realizzazione di tali interventi con particolare riferimento alle misure introdotte dal decreto-legge 23 di-

cembre 2013 n. 145, dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 novembre 2014 e dal decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1.

**5.7.** Patassini, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin, Bianchi.

*Al comma 1, lettera p), dopo le parole: completa rimozione dell'eternit o dell'amianto aggiungere le seguenti: , e su terreni agricoli incolti, superando gli attuali vincoli alla realizzazione di tali interventi con particolare riferimento alle misure introdotte dal decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 novembre 2014 e dal decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1.*

**5.16.** Foti, Montaruli, Mantovani.

*Al comma 1, dopo la lettera cc) aggiungere la seguente:*

*cc-bis) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alla produzione di energia elettrica, termica e di biocarburanti da biomasse agricole ed agroindustriali, sia con riferimento agli impianti esistenti che ai nuovi impianti, al fine di migliorare la capacità di mitigazione del sistema produttivo agricolo rispetto agli effetti del cambiamento climatico, con particolare attenzione allo sviluppo di filiere agro-energetiche capaci di incrementare l'assorbimento di CO<sub>2</sub> nei suoli agricoli e forestali.*

**5.12.** Montaruli, Mantovani.

*Al comma 1, dopo la lettera cc) aggiungere la seguente:*

*cc-bis) potenziare il meccanismo di sostegno alla realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici realizzati su fabbricati rurali strumentali al fine di efficientare le produzioni agricole e zootecniche e favorire la realizzazione di comunità di energia rinnovabile nelle aree rurali e periurbane.*

**5.13.** Montaruli, Mantovani.

*Al comma 1, sopprimere la lettera ee).*

**\* 5.6.** Patassini, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin, Bianchi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera ee).*

**\* 5.9.** Battilocchio.

*Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:*

*ee) ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, prevedere la graduale esclusione a partire dal 1° gennaio 2024, da completare entro il 31 dicembre 2030, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, secondo le disposizioni dell'articolo 3 del suddetto Regolamento, salvaguardando gli investimenti effettuati e le convenzioni in essere degli impianti di generazione elettrica alimentati con materie prime certificate sostenibili. Al fine di facilitare una graduale transizione degli impianti di generazione elettrica esistenti, molti dei quali realizzati in aree a destinazione industriale, promuovere iniziative di riconversione all'utilizzo di altre materie prime rinnovabili, o di soluzioni funzionali a garantire la sicurezza del sistema elettrico.*

**5.2.** Patassini, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin, Bianchi.

*Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:*

*ee) a partire dal 1° gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2030, ai sensi del Regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/807 del 13 marzo 2019, prevedere la graduale esclusione dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rin-*

novabili e dai sussidi di mercato, di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, secondo le disposizioni dell'articolo 3 del suddetto Regolamento, salvaguardando gli investimenti effettuati e le convenzioni in essere degli impianti di generazione elettrica alimentati con materie prime certificate sostenibili e promuovendo iniziative di riconversione all'utilizzo di altre materie prime rinnovabili, o di soluzioni funzionali a garantire la sicurezza del sistema elettrico al fine di facilitare una graduale transizione degli impianti di generazione elettrica esistenti, molti dei quali realizzati in aree a destinazione industriale.

**5.5.** Patassini, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin, Bianchi.

*Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:*

*ee)* ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, prevedere la graduale esclusione a partire dal 10 gennaio 2024, da completare entro il 31 dicembre 2030, dagli obblighi di miscelazione al carburante e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, secondo le disposizioni dell'articolo 3 del suddetto Regolamento, salvaguardando gli investimenti effettuati e le convenzioni in essere degli impianti di generazione elettrica alimentati con materie prime certificate sostenibili.

**5.4.** Plangger, Schullian, Gebhard.

*Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:*

*ee)* ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, prevedere la graduale esclusione a partire dal 1° gennaio 2024, da

completare entro il 31 dicembre 2030, dagli obblighi di miscelazione al carburante e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, secondo le disposizioni dell'articolo 3 del suddetto Regolamento, salvaguardando gli investimenti effettuati e le convenzioni in essere degli impianti di generazione elettrica alimentati con materie prime certificate sostenibili.

**\* 5.10.** Battilocchio, Gelmini, Nevi, Rossello, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilìa, Vietina.

*Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:*

*ee)* ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, prevedere la graduale esclusione a partire dal 1° gennaio 2024, da completare entro il 31 dicembre 2030, dagli obblighi di miscelazione al carburante e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni, secondo le disposizioni dell'articolo 3 del suddetto Regolamento, salvaguardando gli investimenti effettuati e le convenzioni in essere degli impianti di generazione elettrica alimentati con materie prime certificate sostenibili.

**\* 5.14.** Foti, Montaruli, Mantovani.

*Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:*

*ee)* ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, nel rispetto dei criteri di sostenibilità di cui agli articoli 29 e 30 della Direttiva (UE) 2018/2001 e di quelli imposti dalla normativa nazionale di riferimento, prevedere la graduale esclusione a partire

dal 1° gennaio 2024, da completare entro il 31 dicembre 2030, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni.

### 5.1. Pagani.

*Al comma 1 sostituire la lettera ee) con la seguente:*

*ee)* ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/807, prevedere la graduale esclusione, a partire dal 1° gennaio 2024, che dovrà essere totale entro il 31 dicembre 2030, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, in ragione delle evidenze sugli impatti causati in termini di deforestazione, di olio di palma.

### 5.3. Pagani.

*Al comma 1, sostituire la lettera ee) con la seguente:*

*ee)* ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, prevedere la graduale esclusione dell'olio di palma, a partire dal 1° gennaio 2024, da completare entro il 31 dicembre 2030, dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, nonché dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato, in ragione delle evidenze sugli impatti causati in termini di deforestazione.

**5.11.** Nevi, Gelmini, Rossello, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia.

## ART. 7.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis)* estendere l'ambito di applicazione delle norme relative ai prodotti agricoli, anche ai servizi relativi a tali prodotti;

**7.19.** Montaruli, Mantovani.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis)* prevedere, per talune filiere, congrui tempi di adeguamento alla normativa per tutelare le peculiarità delle stesse;

**7.20.** Montaruli, Mantovani.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**7.21.** Montaruli, Mantovani.

*Al comma 1, sopprimere lettera e).*

**7.4.** Battilocchio.

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**7.3.** Bianchi, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin.

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

*g)* confermare che l'obbligo della forma scritta dei contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari possa essere assolto mediante forme equipollenti secondo le disposizioni vigenti, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione.

**7.11.** Pettarin, Rossello.

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: non possa essere assolto esclusivamente mediante forme equipollenti secondo le disposizioni vigenti, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione; con le seguenti: possa essere assolto*

mediante forme equipollenti quali il documento di trasporto o di consegna e fatture, secondo le disposizioni vigenti;

#### 7.5. Battilocchio.

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: non possa essere assolto esclusivamente mediante, con le seguenti: possa essere assolto mediante.*

#### 7.12. Nevi, Rossello, Anna Lisa Baroni, Spena, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

*Al comma 1, lettera g), sopprimere la seguente parola: esclusivamente.*

#### 7.26. Caretta, Ciaburro, Montaruli, Mantovani.

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: le condizioni di applicazione aggiungere le seguenti: comprensive di condizioni specifiche in cui possa valere la sola forma equipollente.*

#### 7.13. Nevi, Rossello, Spena, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis) garantire nei contratti di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore, la determinazione del prezzo sulla base dei costi medi di produzione elaborati su base mensile da ISMEA, in accordo alla metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;*

#### 7.22. Montaruli, Mantovani.

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le seguenti parole: e alimentari realizzata ad un livello tale che determini condizioni*

*contrattuali eccessivamente gravose, ivi compresa quella di vendere.*

#### 7.6. Battilocchio.

*Al comma 1, alla lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , la vendita sottocosto e la vendita tramite aste al buio.*

#### 7.23. Montaruli, Mantovani.

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: tra le parti, aggiungere le seguenti: anche avvalendosi del ruolo di rappresentanza delle organizzazioni di categoria.,*

#### 7.14. Nevi, Rossello, Spena, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

*Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: 10 per cento, con le seguenti: 3 per cento.*

#### 7.7. Battilocchio.

*Al comma 1, sostituire la lettera p), con la seguente:*

*p) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di confermare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, all'applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/633 e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'ispettorato AGCM può avvalersi dell'Arma dei carabinieri, in particolare del Comando per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli*

agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981;

**7.15.** Pettarin, Rossello.

*Al comma 1, sostituire la lettera p), con la seguente:*

*p)* in tema di attribuzione delle competenze in materia di applicazione della normativa sui rapporti commerciali e pratiche sleali nella filiera agroalimentare, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) è designata quale unica autorità di contrasto incaricata all'applicazione delle norme relative ai divieti stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/633 e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, tale Autorità può avvalersi dell'Arma dei carabinieri, e in particolare del Comando per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dell'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981;

**7.18.** Nevi, Rossello, Spena, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

*Al comma 1, lettera p), le parole:* designare l'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) *sono sostituite dalle seguenti:* confermare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

**7.28.** Ciaburro, Caretta, Montaruli, Mantovani.

*Al comma 1, sopprimere la lettera q).*

\* **7.1.** Bianchi, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin.

*Al comma 1, sopprimere la lettera q).*

\* **7.8.** Battilocchio.

*Al comma 1, sostituire la lettera q), con la seguente:*

*q)* prevedere che la mancanza di una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, costituisca pratica commerciale sleale;

**7.17.** Nevi, Rossello, Spena, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

*Al comma 1, lettera q), sopprimere le parole da: e, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente fino alla fine della lettera.*

\* **7.16.** Pettarin, Rossello.

*Al comma 1, lettera q), sopprimere le parole da: e, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente fino alla fine della lettera.*

\* **7.27.** Ciaburro, Caretta, Montaruli, Mantovani.

*Al comma 1, lettera q), sostituire le parole:* nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo del 15 per cento inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione *con le seguenti:* a seguito di monitoraggio.

**7.2.** Bianchi, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin.

*Al comma 1, sopprimere lettera r).*

**7.9.** Battilocchio.

*Al comma 1, lettera s), sopprimere le seguenti parole:* comprese quelle relative ai prezzi.

**7.10.** Battilocchio.

*Al comma 1, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:*

*u-bis)* prevedere che la facoltà accordata all'autorità di contrasto nazionale in base all'articolo 6 lettera *d)* della direttiva (UE) n. 2019/633 sia limitata e non riduca la portata della normativa in termini di divieti di pratiche sleali;

**7.24.** Montaruli, Mantovani.

*Al comma 1, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:*

*u-bis)* confermare l'esenzione dagli obblighi della normativa di particolari forme di transazione tra operatori agricoli, come

il conferimento tra strutture associative e quelle relative a particolari filiere;

**7.25.** Montaruli, Mantovani.

ART. 12.

*Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

*i-bis)* introdurre misure per l'elettificazione dei consumi e la realizzazione di sistemi di accumulo dell'energia al fine di garantire la produzione da fonti rinnovabili e la sicurezza della rete elettrica;

**12.1.** Gebhard, Emanuela Rossini, Plangger, Schullian.

## ALLEGATO 2

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 (C. 2757 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE TRASMESSE DALLA XIV COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminati gli emendamenti Mazzetti 5.8, Foti 5.15, Patassini 5.7, Foti 5.16, Montaruli 5.12, Montaruli 5.13, gli identici emendamenti Patassini 5.6 e Battilocchio 5.9, gli emendamenti Patassini 5.2, Patassini 5.5, Plangger 5.4, gli identici emendamenti Battilocchio 5.10 e Foti 5.14, gli emendamenti Pagani 5.1, Pagani 5.3, Nevi 5.11, Montaruli 7.19, Montaruli 7.20, Montaruli 7.21, Battilocchio 7.4, Bianchi 7.3, Pettarin 7.11, Battilocchio 7.5, Nevi 7.12, Caretta 7.26, Nevi 7.13, Montaruli 7.22, Battilocchio 7.6, Montaruli 7.23, Nevi 7.14, Battilocchio 7.7, Pettarin 7.15, Nevi 7.18, Ciaburro 7.28, gli identici emendamenti Bianchi 7.1 e Battilocchio 7.8, l'emendamento Nevi 7.17, gli

identici emendamenti Pettarin 7.16 e Ciaburro 7.27, gli emendamenti Bianchi 7.2, Battilocchio 7.9, Battilocchio 7.10, Montaruli 7.24, Montaruli 7.25 e Gebhard 12.1, riferiti al disegno di legge recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 » (C. 2757 Governo, approvato dal Senato), trasmessi dalla XIV Commissione,

esprime

**PARERE CONTRARIO**

su tutti gli emendamenti presentati.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO RISTRETTO:

Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini .....	120
--	-----

#### INTERROGAZIONI:

5-04667 Baldini: Iniziative per limitare il rischio di trasmissione del Sars-Cov-2, con particolare riguardo alla fascia di età più giovane .....	120
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	125
5-04965 Bologna: Aggiornamento e finanziamento del Piano nazionale per le demenze .....	120
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	128

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere <i>h</i> ed <i>i</i> , della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 202 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	121
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere <i>f</i> ed <i>i</i> , della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 205 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	121
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere <i>a</i> , <i>b</i> , <i>c</i> , <i>d</i> ed <i>e</i> , della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 206 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	122
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera <i>g</i> , della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 210 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	122

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. Emendamenti C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) .....	122
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	130

## SEDE REFERENTE:

Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	123
ALLEGATO 4 ( <i>Testo unificato adottato come testo base dalla Commissione</i> ) .....	131
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	124

## COMITATO RISTRETTO

*Giovedì 10 dicembre 2020.*

**Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.15 alle 13.25.

## INTERROGAZIONI

*Giovedì 10 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**5-04667 Baldini: Iniziative per limitare il rischio di trasmissione del Sars-Cov-2, con particolare riguardo alla fascia di età più giovane.**

Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maria Teresa BALDINI (FI), replicando, nel ricordare di avere presentato la propria interrogazione alla fine del mese di settembre, segnala che il tema della scarsa attenzione dei giovani rispetto al rischio di trasmissione del Sars-Cov-2 appare al momento ancora più attuale.

Ritiene che, rispetto a questa fascia di popolazione, sarebbe opportuno inviare messaggi efficaci circa l'importanza di adottare misure di contenimento del contagio nonché di promuovere la consapevolezza del fatto che la malattia colpisce anche i

giovani e i bambini e che non sono ancora a disposizione conoscenze consolidate sul trattamento di tale patologia.

**5-04965 Bologna: Aggiornamento e finanziamento del Piano nazionale per le demenze.**

Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Fabiola BOLOGNA (MISTO-PP-AP-PSI), replicando, rileva che, come spesso accade per le tematiche relative al settore della salute, occorre prestare attenzione sia agli aspetti prettamente sanitari sia all'impatto delle malattie sulla vita dei pazienti, dei caregiver e delle famiglie. In relazione al primo tema, richiama la ricerca sui biomarcatori non invasivi che possono permettere un utilizzo precoce dei farmaci innovativi. Per quanto concerne la seconda dimensione, sottolinea l'importanza di una presa in carico globale, segnalando di aver presentato emendamenti al disegno di legge di bilancio al fine di destinare risorse adeguate alla cura e al sostegno delle persone affette da demenza, anche al fine di adempiere a quanto richiesto dall'Organizzazione mondiale della sanità, con l'obiettivo di garantire una migliore qualità della vita a tutti i soggetti coinvolti.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.50.**

## ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 10 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. —*

*Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.*

### **La seduta comincia alle 13.50.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere h) ed i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.**

**Atto n. 202.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 novembre 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 26 novembre scorso la relatrice, deputata Sarli, ha svolto la relazione. Fa presente che è in corso di trasmissione l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Segnala, quindi, che la relatrice ha predisposto una proposta di parere, trasmessa per le vie brevi a tutti i componenti della Commissione, che può costituire una base di discussione in attesa del perfezionamento della trasmissione dell'intesa sopra richiamata.

Vito DE FILIPPO (IV) reputa importante che la Commissione approfondisca il contenuto del provvedimento in discussione e degli altri atti analoghi predisposti in attuazione del medesimo regolamento europeo, in considerazione della complessità e dell'importanza dei temi trattati. Rileva che la prevista clausola di invarianza finanziaria impatta in maniera negativa rispetto alla previsione contenuta nella norma di delega circa un adeguamento delle dotazioni strumentali e di personale dei posti di controllo fronta-

lieri. Segnala in proposito l'importanza di assicurare un approccio multidisciplinare nell'adozione delle misure di controllo, coinvolgendo tutti i profili professionali necessari, quali i tecnologi alimentari, gli agronomi, i chimici e i biologi.

Doriana SARLI (M5S), *relatrice*, nel segnalare che un rilievo circa l'opportunità di superare la clausola di invarianza finanziaria è contenuto nella bozza di parere da lei predisposta, concorda sulla necessità di effettuare i dovuti approfondimenti e manifesta disponibilità ad inserire nel parere ulteriori elementi segnalati dai componenti della Commissione.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) ed i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.**

**Atto n. 205.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 novembre 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 26 novembre scorso la relatrice, deputata Sarli, ha svolto la relazione. Fa presente che è in corso di trasmissione l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Segnala, quindi, che la relatrice ha predisposto una proposta di parere, trasmessa per le vie brevi a tutti i componenti della Com-

missione, invitando i deputati interessati a far pervenire i propri rilievi.

Non essendoci richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del documento in titolo ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.**

**Atto n. 206.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 novembre 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 26 novembre scorso la relatrice, deputata Ruggiero, ha svolto la relazione. Fa presente che è in corso di trasmissione l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Segnala, quindi, che la relatrice ha predisposto una proposta di parere, trasmessa per le vie brevi a tutti i componenti della Commissione, invitando i deputati interessati a far pervenire i propri rilievi.

Non essendoci richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del documento in titolo ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.**

**Atto n. 210.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 novembre 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 26 novembre scorso la relatrice, deputata Ruggiero, ha svolto la relazione. Fa presente che è in corso di trasmissione l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Segnala, quindi, che la relatrice ha predisposto una proposta di parere, trasmessa per le vie brevi a tutti i componenti della Commissione, invitando i deputati interessati a far pervenire i propri rilievi.

Non essendoci richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del documento in titolo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 10 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.**

**Emendamenti C. 2757 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).*

La Commissione procede all'esame degli emendamenti presentati presso la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) al provvedimento in oggetto.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dà la parola alla relatrice, deputata Sarli, e alla rappresentante del Governo, per l'espressione dei rispettivi pareri su tali proposte emendative.

Doriana SARLI (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere contrario su

tutti gli emendamenti trasmessi (*vedi allegato 3*).

La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Giuseppina VERSACE (FI) segnala che le proposte emendative presentate dal suo gruppo in relazione all'articolo 15 sono volte a superare una tassa «occulta» che graverebbe sulle imprese che forniscono dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale o quantomeno a ridurre l'importo. Invita a rivedere il parere contrario espresso su tali proposte, sottolineando che, soprattutto nel difficile contesto economico causato dalla pandemia in atto, le imprese andrebbero agevolate e non sottoposte ad ulteriori forme di contribuzione. Ricorda che l'attuale formulazione dell'articolo 15 rende più gravosa la fornitura di strumenti essenziali rispetto ai quali sarebbe invece opportuno promuovere i necessari investimenti.

Doriana SARLI (M5S), *relatrice*, osserva che il tema oggetto degli emendamenti presentati dalla collega Versace è stato affrontato anche nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, introducendo una modifica che ha ridotto di un quarto il contributo a carico delle imprese per il governo dei dispositivi medici. Ritiene che tale soluzione rappresenti un giusto punto di equilibrio tra l'impatto sulle aziende coinvolte e la necessità di assicurare un sistema di *governance* adeguato a tutela degli utilizzatori di tali dispositivi.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.10.**

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 10 dicembre 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. —*

*Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri.**

**C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 16 ottobre 2019.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dà la parola alle relatrici, deputate Foscolo e Pini, affinché riferiscano alla Commissione sugli esiti della riunione del Comitato ristretto.

Giuditta PINI (PD), *relatrice*, comunica che il Comitato ristretto ha predisposto una proposta di testo unificato delle proposte di legge all'esame della Commissione (*vedi allegato 4*). Ritiene che l'articolo rappresenti una buona sintesi delle diverse proposte di legge rispetto ad una materia di indubbia complessità, osservando che il lavoro svolto potrà essere affinato anche prevedendo un termine ampio per la predisposizione di proposte emendative.

Sara FOSCOLO (LEGA), *relatrice*, associandosi alle considerazioni della collega Pini e ricordando che le diverse proposte di legge all'esame della Commissione presentano numerosi punti di contatto, pur con alcune differenze, segnala che il testo elaborato dal Comitato ristretto tiene conto anche delle proposte avanzate dai diversi soggetti coinvolti nel corso delle audizioni svolte presso la XII Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di testo unificato delle proposte di legge nn. 928 Brambilla,

1143 Foscolo e 1618 Pini elaborato dal Comitato ristretto.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative alle ore 13 di venerdì 15 gennaio 2021.

La Commissione concorda.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

## ALLEGATO 1

**5-04667 Baldini: Iniziative per limitare il rischio di trasmissione del Sars-Cov-2, con particolare riguardo alla fascia di età più giovane.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'Onorevole interrogante che ha sollevato una tematica di particolare rilevanza, che mi consente di ricordare tutte le misure poste in essere per limitare il rischio di trasmissione del virus, che ancorché dirette a tutte le fasce di età della popolazione, assumono una rilevanza significativa soprattutto con riguardo alla fascia di età più giovane.

Tra le più recenti e tempestive misure di sanità pubblica per la protezione della salute della popolazione, adottate per contrastare l'evento pandemico causato dal coronavirus denominato SARS-CoV-2, ricordo, il recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, valido dalla data del 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021, che disciplina diverse iniziative urgenti per delimitare il rischio di trasmissione del virus COVID-19, dedicando particolare riguardo alla fascia di età più giovane.

Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in questione, dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (3 dicembre 2020, n. 301) del decreto, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del recente decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province Autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, è vietato altresì ogni spostamento tra Comuni, salvi gli spostamenti motivati da

comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute.

È consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia Autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali spostamenti si applicano quindi i predetti divieti.

Per le strade o piazze nei centri urbani, dove si possano creare situazioni di assembramento, può essere disposta, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso riguardante gli esercizi commerciali legittimamente aperti, e naturalmente alle abitazioni private.

È fatto obbligo in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso dei locali indicazioni che riportino il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente in ciascun locale.

L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP).

Sono sospese le attività in palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali; le attività motorie in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

Fatte salve le competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso.

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilabili, all'aperto o al chiuso.

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione delle attività didattiche, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata: a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni viene garantita l'attività didattica in presenza.

Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che tengono conto delle esigenze

formative, dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle esigenze di sicurezza sanitaria: le attività formative e curriculari si svolgono a distanza.

A beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate nelle medesime Università e Istituzioni, con riguardo alle esigenze degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico: resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto della vigente disciplina normativa igienico-sanitaria, sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Le misure di contenimento del contagio variano su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata/massima gravità e da un livello di rischio alto.

Rammento inoltre che, nel contesto emergenziale determinato dal COVID-19, il Ministero della salute ha incentivato l'utilizzo di tecnologie come le applicazioni mobili (« apps »): in particolare, l'Applicazione IMMUNI è stata scelta nel nostro Paese quale strumento coadiuvante il *contact tracing* tradizionale.

Le applicazioni mobili per il *contact tracing* offrono diversi vantaggi:

consentono di rintracciare contatti sconosciuti al caso (ad esempio i passeggeri che si sono seduti vicini su di un mezzo di trasporto);

possono potenzialmente accelerare il processo di *contact tracing*;

possono facilitare il «*follow-up*» dei contatti da parte delle Autorità sanitarie.

Le funzionalità principali dell'App sono:

inviare una notifica alle persone che possono essere state esposte ad un caso COVID-19 – contatti stretti – con le indi-

cazioni su patologia, sintomi e azioni di sanità pubblica previste;

invitare queste persone a mettersi in contatto con il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, spiegando di aver ricevuto una notifica di contatto stretto di COVID-19 da Immuni.

## ALLEGATO 2

**5-04965 Bologna: Aggiornamento e finanziamento del Piano nazionale per le demenze.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel 2013, l'*Alzheimer Disease International* (ADI), la più importante Associazione internazionale negli ambiti delle demenze, nel proprio Report «*Ideas and advice on developing and implementing a National Dementia Plan*», ha esortato i Governi nazionali a sviluppare Piani Nazionali per la Demenza (PND), ritenuti l'unico strumento in grado di trasformare e perfezionare il livello di assistenza e cura nelle demenze, in quanto capaci di consentire ai Governi stessi, attraverso adeguati e strutturati finanziamenti, di garantire la salute e l'assistenza sociale, nonché la qualità delle cure ed il necessario supporto per le persone affette da demenza.

In Italia, il Piano Nazionale Demenze, predisposto dal Ministero della salute ed approvato con l'Accordo sancito in Conferenza Unificata Stato-Regioni il 30 ottobre 2014.

Dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 2015, venne attivato, a cura del Ministero della salute ed in stretto raccordo con l'Istituto Superiore di Sanità, un Tavolo per il monitoraggio del recepimento e implementazione del Piano Nazionale Demenze.

Nel corso di questi ultimi cinque anni, il Tavolo ha effettuato riunioni periodiche con le Regioni e Province Autonome, con le Associazioni nazionali dei familiari e dei pazienti, con i rappresentanti delle principali Società scientifiche del settore e della medicina generale, finalizzate ad un confronto permanente sui vari aspetti delle demenze, per poter effettuare un lavoro sistematico in questo delicato ambito.

Nel 2017, il Tavolo ha prodotto due Documenti: «Linee di indirizzo sui percorsi diagnostico terapeutici-assistenziali per le demenze» e «Linee di indirizzo nazionali sull'uso dei Sistemi Informativi per

caratterizzare il fenomeno delle demenze», entrambi approvati con l'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni il 26 ottobre 2017.

Il Tavolo ha inoltre operato con lo scopo di supportare tutte le attività per la gestione ed il continuo aggiornamento dell'«Osservatorio demenze» dell'Istituto Superiore di Sanità (ad esempio, disamina accurata delle specifiche normative regionali, analisi dei dati «survey», mappatura, ecc.).

Nel corso del 2018, il Tavolo ha prodotto altri due Documenti di approfondimento su «Temi etici nelle demenze» e su «Comunità amiche delle persone con demenza», attraverso una metodologia scientificamente validata, in raccordo con il lavoro realizzato dalle organizzazioni del settore a livello europeo, e con il confronto delle esperienze italiane virtuose.

Il Documento recante «Linee di indirizzo nazionali per la costruzione di Comunità amiche delle persone con demenza», è stato approvato con l'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 20 febbraio 2020.

Inoltre, nel 2018 sono stati individuati i criteri per la messa a regime del Sistema Informativo Demenze, con un progetto del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM), che ha sperimentato indicatori in 4 Regioni (Campania, Lazio, Toscana, Piemonte), con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità, e sono state avviate una serie di azioni per impegnare le Regioni/Province Autonome e le ASL a costruire ed implementare i Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali-PDTA, attraverso la formazione di livello nazionale ed il supporto locale alla stesura di PDTA.

Nel novembre 2019 è stato avviato il progetto CCM concernente « Il ruolo del Medico della Medicina Generale nella prevenzione e nella gestione del paziente con demenza », che si concluderà nel 2021, anch'esso con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità.

Le persone affette da demenza e i loro stessi familiari vivono spesso le difficoltà della transizione da un Servizio ad un altro, anche mentre vivono a casa.

Per consentire di fronteggiare l'emergenza pandemica nel delicato settore in esame, desidero segnalare che è stato pro-

dotto dal Tavolo il Documento « Indicazioni *ad interim* per un appropriato sostegno alle persone con demenza nell'attuale scenario della pandemia di COVID-19 », pubblicato nel sito dell'Istituto Superiore di Sanità il 28 ottobre 2020.

Concludo comunicando che è ferma intenzione del Ministero della salute intervenire per poter garantire la piena attuazione del Piano Nazionale Demenze; tuttavia allo stato, non si hanno specifiche e dettagliati elementi per poter anticipare i progetti e le modalità con cui saranno finanziati le risorse del *Recovery fund*.

ALLEGATO 3

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. Emendamenti C. 2757 Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminati gli emendamenti Caretta 14.5, Montaruli 14.1,14.2, 14.3 e 14.4, Battilocchio 15.6, Versace 15.1, gli identici emendamenti Pettarin 15.4 e Giglio 15.8, gli emendamenti Giglio 15.10, Pettarin 15.2, Versace 15.3, gli identici emendamenti Pettarin 15.5 e Giglio 15.9 e l'emendamento Giglio 15.7, presentati al disegno di legge

C. 2757, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020 », trasmessi dalla XIV Commissione,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

## ALLEGATO 4

**Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini.**

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE**

## TITOLO I

## FINALITÀ E DEFINIZIONI

## Art. 1.

*(Finalità, principi e ambito di applicazione)*

1. La presente legge, in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere *i*) e *m*), della Costituzione, stabilisce i principi fondamentali in materia di disciplina delle attività funerarie, cimiteriali e della polizia mortuaria, intese come il complesso dei servizi e delle funzioni attinenti al trattamento dei defunti.

2. In particolare, la presente legge:

*a*) definisce le funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali e individua i compiti dei comuni, delle città metropolitane e delle aziende sanitarie locali (ASL), nonché le modalità di svolgimento delle loro funzioni e dei loro servizi, negli ambiti delle rispettive competenze;

*b*) disciplina le procedure relative alla polizia mortuaria, il trattamento dei resti mortali, delle ossa umane e delle ceneri cremate nel territorio nazionale, a fini di tutela igienico-sanitaria e di garanzia dei diritti fondamentali della persona;

*c*) armonizza lo svolgimento delle funzioni autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte dei soggetti competenti;

*d*) stabilisce le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio delle attività funebri, sia svolto nel rispetto delle finalità e delle garanzie di cui alla presente legge;

*e*) garantisce il rispetto della dignità della persona e il diritto di ogni individuo

di scegliere liberamente le modalità di sepoltura o di cremazione;

*f*) disciplina gli impianti cimiteriali e i servizi di cremazione per animali di affezione.

3. La costruzione, la cura e la gestione dei cimiteri sono attività di rilevanza pubblica: i cimiteri sono assoggettati al regime dei beni demaniali, ai sensi dell'articolo 824, comma 2, del codice civile, e costituiscono memoria storica della collettività di riferimento anche al fine di assolvere alla loro funzione, nei riguardi delle comunità locali, secondo i diversi usi funerari. La tutela e il mantenimento dei cimiteri, a partire da quelli storici e monumentali, sono affidati alle istituzioni nazionali e territoriali.

4. Sono di competenza esclusiva dei comuni le attività inerenti alla disponibilità, alla custodia, al mantenimento o all'ampliamento del demanio cimiteriale, all'accettazione e alla sepoltura dei defunti nel cimitero, nonché le operazioni cimiteriali di inumazione ed esumazione ordinaria.

5. È garantita a tutti i cittadini la libertà di manifestazione del lutto e la libertà di scegliere il tipo di sepoltura dei propri defunti, nel rispetto delle volontà del defunto, delle tradizioni, delle convinzioni e del credo religioso nei limiti previsti dalla presente legge.

6. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dal

decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:

a) per « salma » si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento della morte;

b) per « cadavere » si intende la salma, dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o dell'accertamento della morte;

c) per « resto mortale » si intende un cadavere, in qualsiasi stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni di inumazione o di tumulazione aerata, ovvero venti anni di tumulazione stagna. Qualora il periodo di inumazione ordinaria sia stabilito in misura inferiore, il termine di dieci anni è da considerare corrispondentemente abbreviato;

d) per « soggetti aventi titolo » si intendono il coniuge, la parte dell'unione civile o il convivente di fatto come definiti dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, o, in mancanza di questi, nell'ordine, i figli, i genitori, i fratelli o le sorelle o gli altri parenti entro il sesto grado del defunto;

e) per « dolenti » si intendono coloro che, essendo estranei alle attività funebri, sanitarie e giudiziarie, rendono omaggio alla salma o al cadavere;

f) per « attività di polizia mortuaria » si intendono le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte dei soggetti individuati dalla presente legge;

g) per « attività funebri » si intendono le attività imprenditoriali attinenti alla salute pubblica e alla pubblica sicurezza con preminenti aspetti di natura igienico-sanitaria, svolte congiuntamente nel rispetto delle ineludibili esigenze di sanità, di ordine pubblico, di sicurezza ai fini dell'esercizio delle prestazioni di cui all'articolo 7;

h) per « impresa funebre » si intende il soggetto imprenditoriale autorizzato all'esercizio dell'attività funebre;

i) per « centro servizi » si intende l'impresa funebre che, essendo in possesso diretto di tutti i requisiti di cui alla presente legge, ha come fine di mettere a disposizione di altri soggetti esercenti le attività funebri la propria struttura aziendale;

l) per « necroforo » si intende il personale alle dirette dipendenze dell'impresa funebre o del centro servizi, incaricato della cura, del trasporto e della movimentazione di defunti e comunque dell'esecuzione delle attività funebri di cui alla lettera g);

m) per « casa funeraria » si intende una struttura gestita da imprese funebri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, ove, a richiesta dei familiari del defunto, in apposite sale attrezzate sono ricevute, custodite ed esposte le salme o i cadaveri di persone decedute presso le abitazioni private o le strutture sanitarie e ospedaliere, in vista della composizione, della vestizione e dell'osservazione della salma, nonché dell'imbalsamazione e della tanatoprassi, della custodia e dell'esposizione del cadavere e delle attività di commemorazione e di commiato del defunto;

n) per « sala del commiato » si intende il luogo collocato all'interno della casa funeraria, del cimitero o del crematorio, al di fuori dalle strutture sanitarie, socioassistenziali pubbliche o private, adibita all'esposizione ai soli fini cerimoniali del defunto posto in un feretro chiuso o in un'urna cineraria. La sala del commiato non può costituire una struttura autonoma;

o) per trasporto funebre si intende il trasferimento della salma o del cadavere eseguito da imprese funebri;

1) costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto dal luogo di decesso o di rinvenimento al luogo di osservazione, in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita;

2) costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo di

osservazione o di onoranze al cimitero o al crematorio;

*p)* per « tanatoprassi » si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione eseguito dall'operatore denominato tanatoprattore, unito ai trattamenti di « tanatocosmesi », intesi come attività di preparazione del corpo del defunto per la sua esposizione.

*q)* per « servizi cimiteriali istituzionali » si intende l'insieme delle attività inerenti alla disponibilità, alla cura e all'ampliamento del demanio cimiteriale, all'accoglienza e alla custodia dei defunti nonché le operazioni di inumazione ed esumazione.

## TITOLO II

### COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

#### Art. 3.

*(Compiti e attribuzioni delle regioni)*

1. Le regioni esercitano compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, in conformità ai principi di efficacia, di efficienza e di sussidiarietà.

2. La giunta regionale, con delibera adottata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce o concorre a definire, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze e in attuazione dei principi di cui alla presente legge:

*a)* i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;

*b)* i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale;

*c)* i requisiti dei mezzi di trasporto funebre;

*d)* i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività fu-

nebre nonché i requisiti della certificazione regionale all'attività funebre, in conformità a quanto previsto dalla presente legge;

*e)* le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;

*f)* gli ambiti territoriali e i criteri per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale delle attività funebri;

*g)* i criteri e gli obiettivi in materia di controllo, trasparenza e informazione dei servizi funebri e dei servizi cimiteriali;

*h)* le modalità per la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese funebri autorizzate e dei direttori tecnici autorizzati dai comuni, garantendo che gli stessi siano consultabili liberamente in via telematica;

*i)* le modalità per lo svolgimento della formazione e dell'aggiornamento professionali, nei limiti di quanto previsto dalla presente legge;

*l)* i criteri e le modalità operative di gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie pubbliche e private.

#### Art. 4.

*(Compiti e attribuzioni dei comuni)*

1. Il comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri comuni, di cimiteri e di crematori e inoltre:

*a)* rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;

*b)* individua spazi o locali pubblici idonei ad accogliere il feretro sigillato per lo svolgimento di riti funebri per il tributo di speciali onoranze nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;

*c)* adotta il regolamento di polizia mortuaria che stabilisce le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri e delle strutture obitoriali;

d) assicura il trasporto e il servizio funebre in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;

e) esercita i poteri di rilevamento delle imprese funebri;

f) esercita poteri di vigilanza e di controllo, avvalendosi, per gli aspetti igienico-sanitari, delle Aziende sanitarie locali.

#### Art. 5.

##### *(Compiti delle aziende sanitarie locali)*

1. Le aziende sanitarie locali, nei limiti delle proprie competenze:

a) assicurano il servizio di medicina necroscopica;

b) formulano prescrizioni per la tutela della salute pubblica;

c) esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo per gli aspetti igienico-sanitari;

d) rilasciano i pareri e le certificazioni previsti dalla presente legge.

### TITOLO III

#### DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE

#### Art. 6.

##### *(Programmazione territoriale)*

1. L'esercizio dell'attività funebre è sottoposto alla programmazione territoriale da parte delle regioni al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività dei servizi resi agli utenti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza, assicurando il maggior equilibrio possibile tra offerta e domanda potenziale della popolazione.

2. La programmazione territoriale prevede, tenendo in considerazione il rapporto tra popolazione e diffusione di imprese funebri, che il numero delle sedi autorizzabili sia proporzionale al numero degli

abitanti residenti nelle macro aree territoriali vaste e omogenee, anche extra comunali o interprovinciali, definite dalle regioni in ragione di un'autorizzazione ogni 15.000 abitanti, fatte salve le sedi dei soggetti esercenti le attività funebri già insediate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nei comuni sopra i 15.000 abitanti sono comunque autorizzabili, oltre alle sedi già esistenti, ulteriori sedi secondarie in ragione di una sede ogni 5.000 abitanti.

#### Art. 7.

##### *(Attività funebre)*

1. Le attività funebri sono attività economiche che si esercitano secondo principi di concorrenza nel mercato con modalità che rispettino l'effettiva libertà di scelta dei soggetti aventi titolo garantendo la tutela della salute pubblica e della pubblica sicurezza.

2. L'attività funebre comprende e assicura l'esercizio in forma congiunta dei seguenti servizi:

a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti al decesso e all'organizzazione delle onoranze funebri;

b) preparazione e vendita di casse e di altri articoli funebri in occasione del funerale;

c) preparazione e ricomposizione del defunto, sua vestizione e confezionamento del feretro, trattamenti di tanatocosmesi e di tanatoprassi;

d) trasferimento della salma durante il periodo di osservazione e trasporto del cadavere o del feretro sigillato;

e) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;

f) eventuale gestione di case funerarie.

3. L'esercizio dell'attività funebre è consentito a ditte individuali e a società di persone, o di capitali in possesso dell'ap-

posita autorizzazione rilasciata dal comune ove esse hanno le proprie sedi, previo accertamento della sussistenza e della perduranza dei requisiti stabiliti dalla presente legge, dalle regioni e dai comuni, nei limiti delle rispettive competenze.

4. Sono vietati l'intermediazione nell'attività funebre e il procacciamento di affari volti all'acquisizione e all'esecuzione di servizi funebri e di attività connesse e complementari, anche ad opera di persone solo indirettamente riconducibili a soggetti autorizzati all'esercizio di tali attività.

5. Non possono essere sottoscritti contratti per servizi funerari da soggetti non autorizzati all'attività funebre.

6. L'attività funebre rientra tra le prestazioni di servizio disciplinate dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

7. Al fine di tutelare l'utenza, l'attività funebre è incompatibile con:

a) la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali;

b) la gestione del servizio obitoriale;

c) la gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socioassistenziali, di ricovero e cura e assimilate, pubbliche e private;

d) il servizio di ambulanza e trasporto malati.

#### Art. 8.

##### *(Impresa funebre)*

1. L'impresa funebre è il soggetto che, in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, svolge l'attività funebre.

2. Ogni impresa funebre è libera nella determinazione dei propri listini dei prezzi delle forniture e dei servizi.

3. Le imprese funebri, qualora esercitino attività in esclusiva in mercati paralleli, quali quelli relativi all'ambito cimiteriale, sono obbligate alla separazione societaria, intesa come svolgimento distinto con società o con soggetto, comunque denominati, dotati di separata personalità giu-

ridica e di organizzazione distinta e adeguata di mezzi e risorse ai sensi dell'articolo 8, commi da 2 a 2-sexies, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da completare, per i soggetti titolari della gestione alla data di entrata in vigore della presente legge, entro un anno dalla predetta data.

4. Alle imprese funebri è vietata la prestazione di servizi in ambito necroscopico, intendendo per tali la gestione di servizi mortuari e assimilabili di strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali pubbliche e private e di obitori, nonché la fornitura a questi di servizi diversi dal trasporto funebre. Alle imprese funebri sono altresì vietati l'esercizio del servizio di ambulanza quali trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero e di ogni trasporto a esso assimilabile, nonché l'esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile. Le gestioni delle attività svolte da esercenti l'attività funebre in contrasto con quanto previsto dalla presente legge cessano entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. È preclusa, altresì, la possibilità di esercitare l'attività funebre, anche in qualità di soli soci, ai soggetti che gestiscono servizio di ambulanza e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché servizi parasanitari, socioassistenziali o assimilabili.

#### Art. 9.

##### *(Requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati)*

1. Ogni impresa funebre, per essere autorizzata allo svolgimento della propria attività nei limiti previsti dalla programmazione territoriale di cui all'articolo 6 deve avere, documentare e certificare la disponibilità continuativa delle seguenti risorse:

a) una sede adeguata alla trattazione degli affari;

b) auto funebri adibite al trasporto salme, cadaveri e feretri in relazione al numero dei servizi annui funebri come indicato nella tabella 1 allegata alla presente legge e un'apposita autorimessa, avente

requisiti di idoneità secondo la normativa vigente verificati dall'azienda sanitaria locale. Tale autorimessa deve disporre di adeguate dotazioni per la pulizia e la sanificazione del vano dell'auto funebre;

c) un direttore tecnico anche coincidente con il titolare o il legale rappresentante della stessa, legittimato alla trattazione degli affari e dei rapporti con i soggetti aventi titolo committenti, stabilmente assunto con regolare rapporto di lavoro ed in possesso dei relativi requisiti formativi. Il direttore tecnico è responsabile dell'attività funebre;

d) operatori funebri con mansioni di necroforo, stabilmente assunti con regolare rapporto di lavoro ed in possesso dei relativi requisiti formativi, nel numero di unità lavorative annue (ULA) in relazione al numero dei servizi annui funebri come indicato nella tabella 1 allegata alla presente legge.

2. Il direttore tecnico, qualora svolga anche le mansioni di necroforo, può essere computato ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera d).

3. Le imprese funebri comunicano l'avvio dell'esercizio dell'attività di impresa al comune territorialmente competente tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti dell'impresa e del relativo personale o dell'indicazione dell'eventuale contratto stipulato con il centro servizi. Le regioni predispongono apposite piattaforme telematiche digitali contenenti i medesimi dati. Ogni cambiamento riferito ai dati trasmessi in SCIA deve essere comunicato dall'impresa funebre nella piattaforma regionale che ne darà notifica al comune autorizzante. Il comune e l'ASL territorialmente competente, con cadenza almeno biennale, procedono alle verifiche concernenti, rispettivamente, la sussistenza dei requisiti relativi alla disponibilità delle risorse strumentali e umane e il rispetto della normativa in materia igienico-sanitaria acquisendo autonomamente le informazioni dalla piattaforma regionale senza nessun aggravio burocratico per le imprese. In sede di verifica, laddove si riscontri la carenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività o la difformità dei dati, gli enti competenti potranno procedere alla sospensione dell'attività o, nel caso di mancato adeguamento entro 90 giorni, al ritiro dell'autorizzazione.

4. Ogni sede secondaria è soggetta a SCIA presso il comune territorialmente competente e deve garantire la presenza di almeno un addetto alla trattazione degli affari stabilmente assunto con regolare rapporto di lavoro ed in possesso dei relativi requisiti formativi ed in persona diversa da quelle utilizzate nelle altre sedi.

5. Ai fini della soddisfazione dei requisiti di cui al presente articolo non è ammesso il ricorso ad associazioni temporanee di impresa né a reti di impresa.

6. I requisiti di cui al comma 1, lettere b) e d) si intendono soddisfatti laddove la contestuale presenza di essi venga documentata attraverso la stipulazione, in via esclusiva, di specifici contratti di fornitura tra il centro servizi e l'impresa funebre. Tale contratto dovrà avere durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale lo svolgimento dell'attività funebre e della sua esistenza dovrà essere data adeguata comunicazione e informazione all'utente finale all'atto del conferimento del mandato.

7. Le imprese funebri, denominate centro servizi, che mettono a disposizione di altre imprese funebri le proprie dotazioni di mezzi e personale devono essere comunque in possesso di:

a) un organico medio annuo di almeno dieci ULA, con mansioni di necroforo stabilmente assunti con regolare rapporto di lavoro ed in possesso dei relativi requisiti formativi;

b) tre auto funebri adibite al trasporto di salme, di cadaveri e feretri e un'apposita autorimessa, avente requisiti di idoneità secondo la normativa vigente verificati dall'azienda sanitaria locale.

8. Ogni regione, sentite le organizzazioni nazionali del settore, definisce entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge l'ulteriore proporzionale incremento delle dotazioni previste per i centri servizi oltre a quelle indicate nei precedenti punti *a)* e *b)* in considerazione del numero dei contratti sottoscritti e dei servizi eseguiti.

9. Laddove il centro servizi mette a disposizione i propri requisiti ad imprese ubicate in regioni differenti, il medesimo deve possedere i requisiti previsti da tutte le regioni in cui intende operare.

#### Art. 10.

*(Requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati)*

1. Il personale che, a qualsiasi titolo, svolge attività funebre deve essere in possesso dei requisiti formativi e dei relativi titoli abilitanti, determinati dalle regioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I corsi obbligatori di formazione per il personale di cui al comma 1 prevedono percorsi, contenuti e durate definiti dalle regioni e sono tenuti da enti formativi accreditati o da associazioni di settore operanti su scala nazionale. I corsi di formazione già svolti e istituiti dalle regioni alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi e sono riconosciuti a tutti gli effetti di legge. Tutti i corsi sono soggetti ad aggiornamento ogni 5 anni.

#### Art. 11.

*(Mandato, trasparenza e corretta comunicazione, promozione pubblicitaria e tutela dell'utenza)*

1. Il comune, avvalendosi dell'Azienda sanitaria locale per gli aspetti igienico-sanitari, vigila e controlla lo svolgimento delle attività funebri al fine di garantire agli utenti il diritto di scegliere liberamente l'impresa funebre di cui avvalersi, senza intervenire direttamente sulla domanda e sull'offerta dei servizi nonché sulla definizione dei prezzi, ad esclusione delle pre-

stazioni a carico della stessa amministrazione comunale di cui all'articolo 4.

2. Il mandato per lo svolgimento dei servizi funebri deve essere conferito per iscritto a un'impresa funebre autorizzata.

3. Il conferimento del mandato di cui al comma 2 deve essere sottoscritto nella sede autorizzata, principale o secondaria, dell'impresa funebre o su richiesta dei familiari, presso l'abitazione del defunto o dell'avente titolo. È vietato il procacciamento e il conferimento del mandato per lo svolgimento dei servizi funebri, negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura e di strutture sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche o private, nonché nei locali di osservazione delle salme, nei cimiteri e nei crematori.

4. È fatto divieto al personale pubblico o privato, operante in enti pubblici, in strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, di ricovero, cura e assimilate, in strutture deputate ai pubblici servizi, e a gestori di servizi di ambulanze, di indirizzare il dolente nella scelta dell'impresa funebre e di segnalare o portare a conoscenza le imprese funebri del decesso di persone.

5. Nello svolgimento dell'attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, è vietato proporre direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regalie di valore o vantaggi di qualsiasi genere, al fine di ottenere informazioni tese all'acquisizione di mandati in ottemperanza del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni.

6. La promozione pubblicitaria relativa ai servizi funebri è vietata ai soggetti non titolari di un'impresa funebre.

7. Gli annunci funebri in occasione dei funerali sono esenti da diritti di affissione e pubblicità; il servizio di affissione dei medesimi annunci può essere effettuato anche da imprese funebri a propria cura e spesa. Tali operazioni dovranno essere effettuate esclusivamente in spazi o bacheche dedicate e nel rispetto del decoro urbano e dei regolamenti comunali.

8. È fatto divieto di collocare materiale e promozioni pubblicitarie funerarie e cimiteriali a una distanza inferiore a 100 metri da strutture sanitarie, di ricovero e cura, pubbliche o private, sociosanitarie e socioassistenziali nonché da cimiteri.

9. A tutela della corretta informazione degli utenti, tutti i messaggi pubblicitari inerenti ai servizi funebri, nonché ai relativi prezzi, diffusi e pubblicizzati mediante mezzi pubblicitari sia materiali sia digitali, in qualsiasi forma eseguiti, devono rispettare la normativa vigente in materia di corretta comunicazione al consumatore e il Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, approvato dall'Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria.

10. Le informazioni fornite all'utenza devono riguardare lo specifico servizio richiesto all'impresa funebre e garantire la certezza dell'importo finale, distinto nelle varie voci che lo compongono nonché le eventuali voci non prevedibili o quantificabili con la netta distinzione degli oneri e diritti comunali.

11. Le pubblicità in materia funeraria esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere rimosse entro tre mesi dalla medesima data.

#### Art. 12.

##### *(Trasporti funebri)*

1. Costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto indipendentemente dall'avvenuto accertamento della morte eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre attraverso l'impiego congiunto di idonei mezzi e personale appartenenti all'impresa medesima, per mezzo di un contenitore non sigillato in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita. Tale trasporto avviene dal luogo del decesso all'abitazione del defunto o degli aventi titolo, ai locali di osservazione quali il servizio mortuario sanitario, al deposito di osservazione comunale, all'obitorio o alla casa funeraria.

2. Il trasporto di salma può avvenire su tutto il territorio nazionale, entro quarantotto ore dal decesso, previa certificazione

medica dalla quale risulti che esso può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e si escluda il sospetto di morte dovuta a reato. Tale certificazione costituisce titolo valido e sufficiente per eseguire il trasporto della salma il quale deve avvenire nel rispetto delle norme sanitarie vigenti. Al fine di consentire lo svolgimento dei riti funebri, il trasporto di salma deve comunque essere effettuato entro ventiquattro ore dal rilascio della certificazione attestante il termine delle operazioni di prelievo di organi.

3. Il trasporto della salma è comunicato tempestivamente dall'impresa funebre, anche per via telematica, al comune in cui è avvenuto il decesso, al comune di destinazione e alla Azienda sanitaria territorialmente competente per l'effettuazione della visita necroscopica. La struttura ricevente comunica l'arrivo della salma indicando il giorno e l'orario di arrivo, trasmettendo tali informazioni, anche in via telematica, al comune in cui è avvenuto il decesso, al comune competente della struttura ricevente, nonché alla Azienda sanitaria competente per il luogo di destinazione. Il trasferimento della salma può avvenire eccezionalmente in luoghi diversi da quelli indicati al comma 1, per il tributo di speciali onoranze, previa specifica autorizzazione del sindaco.

4. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto, eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre attraverso l'impiego congiunto di idonei mezzi e personale appartenenti all'impresa medesima, nel feretro sigillato al luogo di destinazione sia esso un cimitero, un crematorio o un luogo di onoranze ed è preventivamente autorizzato dal comune di decesso.

5. Il trasporto è riservato ai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività funebre nel rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, di servizi funebri, nonché di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

6. L'addetto al trasporto funebre, in qualità di incaricato di un pubblico servizio,

prima della partenza verifica e certifica su un apposito verbale:

a) l'identità della salma o del cadavere;

b) che il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, sia stato confezionato e vi sia apposto il sigillo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

7. L'addetto al trasporto redige il verbale di cui al comma 6 in duplice originale: entrambi gli esemplari devono sempre accompagnare il feretro fino a destinazione dove, sugli stessi, verrà rilasciata, dalla struttura ricevente o dal comune di destinazione finale, la ricevuta attestante la ricezione del feretro. Un originale del verbale deve essere trattenuto dalla struttura ricevente la quale trasmette copia sia al comune di destinazione finale che a quello in cui è avvenuto il decesso. L'altro originale è conservato dall'impresa funebre, anche in formato digitale, per cinque anni.

8. Per il trasporto all'estero, l'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal comune in cui è avvenuto il decesso in ottemperanza delle norme previste dai trattati internazionali vigenti.

9. Per i decessi che avvengono presso una struttura sanitaria, di ricovero, cura, sociosanitaria, socioassistenziale, *hospice*, pubblica o privata, il trasferimento della salma o del cadavere all'interno delle stesse deve essere effettuato da personale incaricato dalla competente direzione sanitaria che non deve essere riconducibile in alcun modo ad attività funebre.

10. L'attività di trasporto funebre termina all'arrivo nella struttura ricevente o nel comune di destinazione finale dove il personale incaricato effettua il prelievo del feretro dall'auto funebre procedendo alla successiva movimentazione e collocazione del medesimo.

11. I trasporti funebri devono essere effettuati nel rispetto di quanto individuato nel Documento di valutazione dei rischi (DVR) del soggetto esecutore ed in ottemperanza al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. La vigi-

lanza sui trasporti di cui ai commi 1 e 2 spetta al comune, che si avvale dell'Azienda sanitaria locale relativamente agli aspetti igienico-sanitari.

12. Il trasporto di ceneri e di resti ossei può essere svolto da chiunque, previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità, se all'estero.

13. Il trasporto di resti mortali da un cimitero all'altro o al crematorio è effettuato, su richiesta dei familiari, da soggetti abilitati e previa autorizzazione del comune ove erano sepolti, con l'adozione delle misure necessarie a garantire il decoro e la salute pubblica.

14. Il trasporto funebre è svolto a pagamento. I costi del trasporto sono a carico di chi lo richiede o lo dispone. Per quanto riguarda i servizi di cui all'articolo 16, comma 1, i costi sono a carico del comune dove ha avuto luogo il decesso.

15. Il trasporto funebre non può essere gravato di alcun diritto fisso e le autorizzazioni ad esso relative sono esenti da bolli, la documentazione relativa ai trasporti funebri può essere trasmessa tra i vari soggetti anche per via telematica.

#### Art. 13.

##### *(Caratteristiche dei feretri)*

1. Per garantire il libero trasporto dei feretri nel territorio nazionale, i cofani, in relazione alla destinazione finale, sia essa l'inumazione, la tumulazione in loculo stagno o areato ovvero la cremazione, dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive ed essere confezionati in conformità alle seguenti disposizioni:

a) i cofani funebri devono essere interamente ed esclusivamente costruiti con tavole di legno massiccio. Il legno utilizzato per produrre gli stessi deve essere di provenienza legale ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010. Per la pratica della tumu-

lazione in loculo stagno è obbligatoria, oltre alla suddetta cassa in legno massiccio, anche una controcassa interna di zinco avente le caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente. Per l'inumazione, la cremazione e la tumulazione in loculo areato non è richiesta la controcassa;

b) sulla cassa di legno, in posizione ben visibile, devono essere impressi in maniera indelebile e inequivocabile sia il marchio del fabbricante sia l'indicazione geografica di produzione, oltre al numero identificativo e univoco di serie del prodotto. La marchiatura può essere effettuata utilizzando sia i metodi tradizionali a punzone, sia quelli di stampatura o di etichettatura a inchiostro o a trasferimento di pigmenti. È fatto assoluto divieto a soggetti non produttori di effettuare marchiature sul prodotto, se non in maniera integrativa e complementare a quelle del fabbricante. L'etichettatura dei cofani funebri di legno è conforme a quanto stabilito dalla norma UNI 11520:2014. Al fine, comunque, di consentire l'utilizzo di giacenze di magazzino è prorogata per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge la possibilità di utilizzo, per un funerale, di bare conformi a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

c) quando è utilizzata solo la cassa di legno, essa deve essere munita di un involucro impermeabile, costituito chimicamente solo da carbonio idrogeno e ossigeno, di spessore minimo di 40 micron che copre, senza soluzione di continuità, il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore. Il fondo della cassa deve essere dotato di idoneo materiale assorbente ed enzimatico in caso di inumazione o di tumulazione in un loculo aerato. Tali materiali e la tappezzeria interna devono essere costituiti chimicamente solo da carbonio idrogeno e ossigeno e avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Nei casi in cui è prevista la cassa doppia, di legno e di zinco, è obbligatorio l'uso di dispositivi atti a ridurre la sovrappressione. Nei casi di tumulazione in un loculo stagno, in cui è

previsto l'uso della controcassa interna o esterna in zinco, le caratteristiche di biodegradabilità dei materiali non sono influenti in quanto non esistono condizioni ambientali che permettano la loro biodegradazione. Sono considerati biodegradabili i materiali che per tipo e per spessore hanno superato la prova prevista dal decreto del Ministro dell'ambiente 7 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1990;

d) sul coperchio del feretro deve essere apposta una targhetta identificativa fatta di materiale inossidabile e non alterabile, recante il nome, il cognome e la data di nascita e di morte del defunto. Indipendentemente dalla destinazione d'uso, tutti i materiali tessili, metallici e plastici interni al cofano devono essere, al momento della loro immissione sul mercato, conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006. È obbligatoria la tracciabilità completa dei prodotti interni al cofano, relativamente alle loro produzione e commercializzazione allo scopo di identificare le responsabilità in caso di mancato rispetto dei requisiti;

e) limitatamente a operazioni cimiteriali quali esumazioni ed estumulazioni di resti mortali da avviare ancora in inumazione o alla cremazione, possono essere utilizzati per il solo trasporto contenitori di materiali diversi da quelli previsti dalla lettera a), comunque autorizzati dal Ministero della salute e conformi alle norme UNI 11519:2014 e UNI 11520:2014;

f) sono vietati la distribuzione e l'utilizzo di materiali e di prodotti non certificati e non rispondenti alle norme UNI vigenti in materia. Spetta alle ASL e agli organi di polizia o a soggetti terzi individuati dal Ministero della salute il compito di controllare e segnalare alle autorità competenti eventuali violazioni, applicando, ove necessario, le sanzioni stabilite dalla legislazione vigente;

g) le aziende produttrici e distributrici devono essere iscritte al registro nazionale istituito e tenuto dal Ministero della salute

o da un soggetto appositamente delegato dallo stesso Ministero. Il registro è consultabile per via telematica ed è di ausilio sia per coadiuvare gli organi preposti al controllo al fine delle verifiche, sia per gli acquirenti dei prodotti stessi. L'iscrizione al registro è necessaria per tutti i produttori che fabbricano e distribuiscono i loro prodotti all'interno del territorio italiano e impegna gli stessi, fra l'altro, all'uso di soli materiali, sia per i cofani sia per gli accessori, provvisti di certificato di idoneità in relazione al loro impiego finale per inumazione, tumulazione in loculo aerato, tumulazione in loculo stagno o cremazione. Il certificato di idoneità deve essere rilasciato da enti certificatori riconosciuti e autorizzati dal Ministero della salute;

*h)* le autorizzazioni ministeriali relative ai manufatti di cui al presente comma realizzati con materiali diversi da quelli ivi previsti perdono di efficacia entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono vietati la realizzazione, la commercializzazione e l'utilizzo di manufatti realizzati in difformità da quanto previsto dal presente comma.

#### Art. 14.

##### *(Case funerarie e servizi mortuari)*

1. La realizzazione e l'esercizio di case funerarie sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal comune territorialmente competente.

2. I feretri sigillati possono sostare presso la casa funeraria, in attesa del trasporto e in vista dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione. La struttura, in caso di permanenza di salme o cadaveri al suo interno, durante gli orari di apertura al pubblico, deve essere presidiata da personale addetto. La gestione delle case funerarie e dei servizi ad essa connessi al precedente comma, non sono subappaltabili a soggetti terzi.

4. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di una casa funeraria è concessa all'impresa funebre che ne presenti richiesta, previa verifica della conformità delle dotazioni strutturali e impiantistiche

alle caratteristiche igienico-sanitarie previste per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificate nell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, nonché previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti minimi strutturali:

*a)* una sala per la preparazione o osservazione delle salme o dei cadaveri nonché per il deposito dei feretri sigillati;

*b)* una sala per l'esposizione dei defunti ai dolenti;

*c)* un locale adibito a spogliatoio per il personale;

*d)* servizi igienici per il personale;

*e)* servizi igienici per i dolenti;

*f)* una sala del commiato;

*g)* una cella frigorifera;

*h)* un deposito per i materiali e attrezzature tecniche.

5. Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno 24 mesi per adeguare i propri criteri strutturali previsti al precedente comma 4.

6. Le case funerarie non possono essere collocate all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, sociosanitarie, socioassistenziali, *hospice*, pubbliche e private, nei cimiteri e nei crematori. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi mortuari.

7. Presso le case funerarie possono essere costruiti e gestiti, dagli esercenti la casa funeraria, forni crematori, in base a quanto previsto dalla presente legge.

8. Il personale addetto alla gestione della casa funeraria o della sala del commiato

devono avere i requisiti formativi specifici, con i relativi attestati, sia per la gestione cerimoniale sia per i trattamenti sui cadaveri, compresa la tanatoprassi. I corsi prevedono percorsi, contenuti e durate definiti dalla regione in cui operano.

9. Presso le case funerarie possono essere custoditi i defunti in feretri sigillati in attesa del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o cremazione, anche dopo la celebrazione dei riti funebri.

10. I comuni autorizzano la realizzazione e la gestione dei crematori presso le case funerarie nel rispetto della normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera.

#### Art. 15.

##### *(Tanatoprassi)*

1. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti solo dopo l'accertamento di morte.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi validi in tutto il territorio nazionale riguardo a:

a) l'individuazione del profilo professionale dell'operatore di tanatoprassi denominato tanatoprattore;

b) i requisiti delle scuole di tanatoprassi;

c) le metodiche e le sostanze da utilizzare nei trattamenti di tanatoprassi e la loro compatibilità con le diverse pratiche funebri e con i diversi sistemi di sepoltura;

d) la garanzia che le metodiche e le sostanze da impiegare nei trattamenti di tanatoprassi non costituiscano pregiudizio alla salute dell'operatore addetto.

#### Art. 16.

##### *(Attività necroscopiche)*

1. Il comune provvede in via obbligatoria alle attività necroscopiche, in forma

singola o associata, direttamente o con le modalità previste per i servizi pubblici locali ovvero mediante affidamento, con procedure ad evidenza pubblica previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, ovvero, con criteri di turnazione, a terzi in possesso delle prescritte autorizzazioni all'esercizio di impresa funebre nei seguenti casi:

a) in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse dei familiari e di mancanza di altri soggetti che possano provvedere, qualora sia necessario eseguire sia il trasporto e la sepoltura nel cimitero che la fornitura della semplice bara da inumazione o da cremazione. Per « disinteresse » si intende la situazione in cui il trasporto e la sepoltura di una persona defunta non sono effettuati entro sei giorni dal suo decesso, fatte salve particolari circostanze, nelle quali il comune può disporre l'eventuale differimento del termine;

b) su disposizione dell'autorità giudiziaria, ovvero dell'autorità sanitaria per esigenze igienico-sanitarie, quando si debba provvedere al prelievo e al trasporto di una salma o di un cadavere presso un deposito di osservazione, un obitorio o un servizio mortuario del servizio sanitario regionale.

2. Il servizio sanitario regionale provvede ai servizi necroscopici per le operazioni concernenti il deposito di osservazione, l'obitorio e il servizio mortuario sanitario nonché per le attività di medicina necroscopica. Gli istituti universitari di medicina legale possono svolgere funzioni obitoriali nel territorio dell'ASL di riferimento.

3. I servizi mortuari sanitari e le attività necroscopiche costituiscono servizi della struttura sanitaria e possono essere gestiti solo in forma diretta o affidati, previa gara ad evidenza pubblica, a soggetti terzi che non devono essere riconducibili in alcun modo ad attività funebre.

## Art. 17.

*(Cause ostative, vigilanza e sanzioni)*

1. L'esercizio, in qualsiasi forma, delle attività funebri è precluso alle persone dichiarate fallite o destinatarie di alcuno dei provvedimenti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a chi abbia riportato:

a) condanna definitiva per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo VIII, capo II, del Codice penale;

b) condanna definitiva a pena detentiva superiore a tre anni per reati non colposi;

c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;

d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

e) sottoposizione alle misure previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) violazioni di norme del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

g) violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.

2. Le condizioni ostative di cui al comma 1, si applicano al titolare, al legale rappresentante, al direttore tecnico, nonché a tutto il personale dipendente dell'impresa, anche di nuova assunzione.

3. L'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle attività funebri è effettuato dai comuni e dalle ASL esercitando le funzioni a essi attribuite dalla presente legge.

4. I comuni e le aziende sanitarie locali vigilano e controllano l'osservanza delle norme sulle attività funebri nel territorio di riferimento.

6. Le violazioni alla presente legge da parte dei soggetti esercenti attività di impresa funebre sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro, salvo quanto previsto dai commi seguenti.

7. Le violazioni alle disposizioni dell'articolo 8 e dell'articolo 13 sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

8. In caso di violazione alle disposizioni dell'articolo 7, le sanzioni di cui al comma 7 del presente articolo sono duplicate.

9. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 12 comma 4 e 5, le sanzioni amministrative previste al comma 7 del presente articolo vengono triplicate.

10. In caso di recidiva, le violazioni alle disposizioni dell'articolo 12 comportano la sospensione dell'attività per tre mesi decorrenti dalla notificazione dell'accertamento definitivo e non impugnabile della violazione, elevati a sei mesi in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5. In caso di reiterazione può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

## TITOLO IV

## DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CIMITERIALI E DELLA CREMAZIONE

## Capo I

## DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CIMITERIALI

## Art. 18.

*(Competenze e funzioni delle regioni e dei comuni)*

1. I comuni delle macroaree territoriali vaste e omogenee, anche extra comunali o interprovinciali, definite dalle regioni predispongono e approvano il piano generale dei cimiteri e dei crematori.

2. I comuni delle macroaree territoriali vaste e omogenee, anche extra comunali o interprovinciali, definite dalle regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano i cimiteri e i crematori esistenti e quelli da realizzare e ne definiscono i criteri gestionali, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge e dall'Unione europea.

3. Le regioni, nei limiti delle proprie attribuzioni, definiscono i percorsi formativi che gli operatori cimiteriali sono tenuti a sostenere, al fine di garantire un elevato sistema di qualità dei servizi.

4. I comuni, sulla base del piano generale dei cimiteri e dei crematori di cui al comma 1, sentite le Aziende sanitarie locali competenti per territorio e l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), approvano i piani regolatori cimiteriali.

5. I comuni sono titolari della gestione dei cimiteri, dei crematori pubblici e dei servizi cimiteriali relativi al proprio territorio e affidano la gestione di essi in conformità alle disposizioni della presente legge e dell'Unione europea.

6. I comuni approvano le tariffe concernenti le operazioni cimiteriali istituzionali, i servizi di illuminazione elettrica votiva e le concessioni cimiteriali, applicando i criteri stabiliti dall'articolo 117 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel piano generale di cui al comma 1, del presente articolo. Nella determinazione delle tariffe, i comuni stabiliscono criteri che consentano anche di accantonare risorse adeguate al mantenimento del cimitero e delle sepolture. Gli oneri per i servizi gratuiti sono posti a carico del comune di residenza del defunto. I servizi cimiteriali non possono essere gravati da alcun diritto fisso.

7. Il comune approva il regolamento di polizia mortuaria che:

a) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;

b) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;

c) fissa le prescrizioni relative all'affidamento dei servizi cimiteriali nei limiti di quanto stabilito dalla presente legge;

d) stabilisce le caratteristiche dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione in rispetto della normativa vigente.

8. Il comune tutela la libertà di espressione del ricordo e del lutto non imponendo ai dolenti vincoli in merito agli arredi cimiteriali dei monumenti, dei loculi e degli ossari funebri, fatta eccezione per i cimiteri monumentali o di rilevanza storica. Le disposizioni in contrasto con il presente comma cessano immediatamente la loro efficacia e validità senza ulteriori adempimenti.

9. Il comune istituisce e definisce l'elenco degli operatori cimiteriali e lapidei abilitati a operare presso i cimiteri cittadini.

10. Il comune accerta la sussistenza del diritto d'uso dei sepolcri privati ovunque ubicati, nel rispetto delle garanzie previste dal Codice civile.

11. Il comune gestisce le modalità di subentro nella concessione di sepolture private.

#### Art. 19.

##### *(Piano generale dei cimiteri e dei crematori)*

1. Il piano generale dei cimiteri e dei crematori, di seguito denominato « piano generale », è predisposto e approvato dai comuni delle macroaree territoriali vaste e omogenee, anche extra comunali o interprovinciali, definite dalle regioni tenuto conto delle strutture esistenti e del tendenziale fabbisogno delle singole comunità ed è volto a garantire la più ampia libertà di scelta della forma di sepoltura.

2. Nella predisposizione del piano generale, i comuni delle macroaree territoriali vaste e omogenee, anche extra comunali o interprovinciali, definite dalle regioni tengono altresì conto dei seguenti fattori:

a) andamento medio della mortalità nell'area di rispettiva competenza territoriale;

b) ricettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, stagna e aerata, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e dei relativi fabbisogni;

d) razionalizzazione delle aree e dei manufatti, anche tramite il recupero di tombe abbandonate o mediante nuove costruzioni con loculi stagni o areati;

e) conservazione e restauro dei monumenti funerari di pregio;

f) abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento della sicurezza dei visitatori;

g) individuazione dei livelli ottimali del servizio sollecitando i comuni alla realizzazione di nuovi cimiteri o crematori ovvero all'ampliamento di quelli esistenti;

h) realizzazione di cimiteri per animali di affezione.

3. Il piano generale ha la durata minima di venti anni e massima di quaranta anni ed è oggetto di revisione ogni dieci anni.

4. I comuni delle macroaree territoriali vaste e omogenee, anche extracomunali o interprovinciali, definite dalle regioni svolgono altresì le seguenti funzioni:

a) definizione della carta dei servizi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, compresa la previsione dei casi e delle misure per i ristorni all'utenza;

b) promozione di iniziative di catalogazione e valorizzazione dei patrimoni storico-artistici esistenti nei cimiteri, d'intesa con gli enti competenti.

#### Art. 20.

##### *(Piani regolatori cimiteriali)*

1. I comuni, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge approvano il piano regolatore cimiteriale e

adottano un sistema di rilevazione delle diverse tipologie di sepolture e della cremazione.

2. Il piano regolatore cimiteriale ha validità almeno ventennale ed è oggetto di eventuale revisione ogni dieci anni. Il piano può essere rivisto se il comune rileva scostamenti che possano influire negativamente sulle condizioni di erogazione dei servizi.

3. Il piano regolatore cimiteriale reca una pianificazione dei cimiteri esistenti e delle relative aree di rispetto, tenendo conto degli obblighi di legge e del piano generale.

4. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani regolatori cimiteriali sono:

a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;

b) la ricettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, stagna o aerata, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre, e relativi fabbisogni, considerando le opportunità di riduzione della durata delle concessioni;

d) la necessità di creare maggiori disponibilità di sepoltura nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate e della realizzazione di loculi stagni o areati;

e) l'individuazione delle zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché l'opportunità di prevedere la conservazione o il restauro dei monumenti funerari di pregio;

f) la necessità di ridurre o di abbattere le barriere architettoniche e di favorire la sicurezza dei visitatori.

5. L'ampliamento dei cimiteri esistenti o la costruzione di nuovi cimiteri e crematori

sono approvati dal comune territorialmente competente, in conformità a quanto previsto dal piano generale dei cimiteri. I comuni devono garantire l'accessibilità a tutte le forme di sepoltura quali campi di inumazione, loculi, tombe a terra, cinerari, ossari, spazi preposti per la dispersione delle ceneri e per l'inumazione delle urne contenenti le ceneri.

6. Nella redazione del piano regolatore cimiteriale i comuni prevedono un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del 50 per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, il numero minimo di fosse è calcolato proporzionalmente.

7. Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 6 non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.

8. Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata alle inumazioni può anche essere garantita nell'ambito in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima della stessa calcolata ai sensi del comma 6.

#### Art. 21.

*(Disposizioni per la costruzione e l'ampliamento dei cimiteri)*

1. Le modalità di costruzione e di ampliamento dei cimiteri, dei crematori e dei servizi cimiteriali relativi al proprio territorio sono individuate dai comuni, anche in associazione tra loro, secondo quanto previsto dagli articoli 19 e 20 della presente legge.

2. I cimiteri sono collocati alla distanza di almeno 100 metri dal centro abitato. Entro 100 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale è vietato qualsiasi intervento di nuova costruzione e di ampliamento degli edifici esistenti. Nell'adozione di nuovi strumenti urbanistici, predisposti anche in considerazione del piano regola-

tore cimiteriale, i comuni tengono conto della predetta fascia di rispetto cimiteriale. Sono fatte salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai cimiteri militari di guerra, quando sono trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 1, ove non ostino ragioni igienico-sanitarie, il comune, previo parere favorevole della competente ASL, può approvare la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli esistenti a una distanza dal centro abitato almeno pari a 50 metri.

5. Le cappelle familiari private costruite fuori dal perimetro del cimitero possono essere destinate alla sepoltura di cadaveri, resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi, ceneri e ossa di persone delle famiglie che ne sono proprietarie, degli aventi diritto, dei conviventi e di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze per la famiglia proprietaria, risultanti da regolare atto pubblico.

6. La costruzione, la modifica, l'ampliamento e l'uso delle cappelle private familiari sono consentiti solo quando le stesse sono circondate da una fascia di rispetto definita dai comuni e sono altresì dotate di ossario e cinerario. Fino a quando le cappelle mantengono la destinazione d'uso per la quale sono costruite e contengono cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri, la fascia di rispetto è assoggettata a vincolo inalienabile.

#### Art. 22.

*(Disposizioni in materia di sepolture)*

1. Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 21 al comma 5, ed al presente articolo al comma 2, sono vietate le sepolture effettuate in un luogo diverso dal cimitero.

2. Il comune sentita l'Azienda sanitaria territorialmente competente, qualora concorrano giustificati motivi può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di cadavere, di ceneri o di ossa umane in località diverse

dal cimitero, a patto che essa avvenga al fine di garantire speciali onoranze e nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.

3. Qualora i soggetti aventi titolo richiedano di disporre delle spoglie mortali del defunto per sepoltura o cremazione, l'onere per le relative operazioni cimiteriali è posto a esclusivo carico degli stessi.

4. Per le operazioni cimiteriali soggette a scadenza della concessione, in caso di disinteresse dei familiari del defunto, l'onere delle operazioni è posto a carico del comune nel cui territorio insiste il cimitero. Tale situazione sussiste quando i soggetti aventi titolo non provvedano, entro la scadenza, a richiedere il rinnovo della concessione o altra destinazione alle spoglie mortali od operazioni interessanti il sepolcro; qualora siano posti in essere comportamenti attivi entro i sei mesi successivi alla scadenza della concessione, gli stessi soggetti aventi titolo sono tenuti a corrispondere gli oneri eventualmente già assunti dal comune o dal gestore del cimitero.

5. In deroga a quanto previsto all'articolo 18, comma 5, e all'articolo 24, comma 1, i titolari di concessioni relative ai manufatti o ai terreni cimiteriali, previa comunicazione al comune e compatibilmente con quanto stabilito nelle eventuali convenzioni di partenariato pubblico-privato che riguardano il cimitero nel cui ambito sono rilasciate tali concessioni, hanno facoltà di affidare a soggetti da loro scelti lo svolgimento di tutte le attività inerenti alla tumulazione, all'estumulazione, all'esumazione straordinaria, alla traslazione di defunti.

6. È libera scelta degli aventi titolo e nel rispetto dei regolamenti comunali in vigore la scelta del soggetto a cui affidare l'installazione e la manutenzione di monumenti o di lapidi.

#### Art. 23.

##### *(Tumulazione aerata)*

1. Al fine di favorire la riduzione scheletrica in tempi brevi dei cadaveri tumulati in loculi o tombe, sono autorizzate la co-

struzione *ex novo* di loculi areati e la trasformazione di loculi stagni in areati quali strutture fisse dotate di aerazione naturale.

2. In caso di tumulazione areata l'ordinaria estumulazione è effettuata dopo dieci anni dalla prima tumulazione del feretro. In caso di tumulazione stagna, l'ordinaria estumulazione è effettuata decorsi venti anni dalla prima tumulazione del feretro.

3. Nel confezionamento del feretro destinato a tumulazione areata è vietata la cassa metallica o qualunque altro materiale impermeabile stagno duraturo nel tempo che impedisca l'aerazione del cadavere ed all'interno del feretro devono essere utilizzati prodotti enzimatici al fine di favorire la scheletrizzazione.

4. Nella realizzazione di loculi areati devono essere adottate idonee soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.

5. Nel loculo areato, contemporaneamente all'inserimento del feretro, non è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

6. Il loculo areato deve essere realizzato con materiali o con soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas. La chiusura del loculo deve essere realizzata con un elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

#### Art. 24.

##### *(Affidamento della gestione dei cimiteri, crematori e servizi cimiteriali)*

1. La gestione dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali è competenza dei comuni che vi provvedono direttamente, anche in forma associata, o mediante affidamento in concessione, attraverso l'esperimento di procedure ad evi-

denza pubblica, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge e dall'Unione europea.

2. I soggetti affidatari, pubblici o privati, dei cimiteri, sono tenuti a dimostrare il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria mediante la sottoscrizione di una garanzia a favore del comune competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni.

3. La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali indicati all'articolo 2, comma 1, lettera *q*) della presente legge, è incompatibile con l'esercizio dell'attività funebre.

4. Il gestore, all'atto dell'affidamento, sottoscrive una carta dei servizi recante i livelli qualitativi minimi che lo stesso è tenuto a garantire, pena la risoluzione del rapporto.

5. Le gestioni cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare fino alla naturale scadenza del contratto in essere.

6. In caso di liquidazione o di fallimento dell'affidatario, il comune subentra nella gestione del cimitero e dei servizi cimiteriali affidati.

7. Il comune inizia le procedure per il nuovo affidamento dei servizi cimiteriali almeno un anno prima della naturale scadenza di quello precedente definendo le tariffe e i canoni previsti per i servizi cimiteriali oggetto di affidamento.

8. Sotto il profilo igienico-sanitario, i cimiteri sono posti sotto la sorveglianza dell'Azienda sanitaria territorialmente competente.

9. Gli addetti cimiteriali pubblici e privati devono essere in possesso dei requisiti formativi previsti dalle regioni.

#### Art. 25.

##### *(Oneri di gestione e di manutenzione)*

1. Gli oneri di gestione dei servizi cimiteriali sono posti a carico dei comuni o dei soggetti affidatari, secondo quanto previsto dai contratti sottoscritti all'atto dell'affidamento.

2. Gli oneri manutentivi riguardanti i sepolcri privati nei cimiteri o i manufatti di cui sia chiesta l'installazione sono posti integralmente a carico degli aventi titolo individuati, per i sepolcri privati, nei concessionari e, per le inumazioni in campo comune, nei familiari del defunto aventi titolo a disporre dei resti mortali.

3. Nella gestione dei cimiteri, i fondi accantonati per garantire l'esecuzione delle operazioni cimiteriali future, alla scadenza della concessione o al termine delle inumazioni ordinarie, nonché per la gestione e per la manutenzione necessarie nel periodo di concessione cimiteriale, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive qualora corrispondano ad accantonamenti conseguenti a incassi in un'unica soluzione delle tariffe o dei canoni corrispondenti.

4. Per la costruzione di crematori e di cimiteri, anche se situati nell'ambito demaniale comunale, è consentito avvalersi del contratto di disponibilità o di concessione in finanza di progetto, con adeguate garanzie sulle opere realizzate.

5. Le concessioni d'uso di aree e di manufatti sepolcrali non sono assoggettate alla tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

#### Art. 26.

##### *(Servizio di illuminazione elettrica votiva)*

1. Per « illuminazione elettrica votiva » si intende l'erogazione del servizio di illuminazione elettrica delle tombe e delle altre sepolture, comprese le attività di fatturazione, riscossione, recupero dei crediti e rendicontazione, nonché le attività di allaccio e distacco, le relazioni di natura commerciale e di assistenza con gli utenti, l'esecuzione degli interventi di ordinaria manutenzione degli impianti esistenti, l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, la progettazione e la realizzazione di nuovi impianti nonché la ristrutturazione, la sostituzione o l'ammodernamento degli stessi. Entro il 31 dicembre

2021 l'ISTAT aggiorna i codici ATECO per la classificazione delle attività economiche, determinando uno specifico codice per l'attività di cui al presente comma.

2. Il servizio di illuminazione elettrica votiva è di competenza dei comuni, anche per le strutture costruite da terzi in concessione, ed è unitario su base comunale. I comuni possono affidare il servizio, nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Gli impianti destinati all'illuminazione elettrica votiva sono di proprietà comunale. Il comune è tenuto a verificare la proprietà degli impianti entro la data di cessazione del contratto di concessione ed eventualmente a procedere al riscatto oneroso degli stessi, al termine della concessione, qualora risultino di proprietà del gestore o di terzi.

4. Le concessioni di illuminazione elettrica votiva esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, affidate in maniera non conforme alla normativa dell'Unione europea, cessano alla data di scadenza indicata nel contratto e non possono essere ulteriormente prorogate.

5. Il comma 26 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

## Capo II

### DISCIPLINA DELLA CREMAZIONE

#### Art. 27.

*(Principi fondamentali in materia di cremazione)*

1. Le decisioni relative alla volontà di essere cremati e alla destinazione delle ceneri attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale in condizioni di parità di trattamento dei cittadini, indipendentemente dal luogo di residenza, di decesso o di destinazione finale.

#### Art. 28.

*(Manifestazione di volontà del defunto)*

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del comune competente per l'autorizzazione al trasporto ed è vincolata all'acquisizione di un certificato, in carta libera, del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, di nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari o dal convivente attraverso una delle seguenti modalità:

a) con disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) con iscrizione del defunto, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera è valida anche contro il parere dei familiari;

c) in mancanza di disposizione testamentaria e di iscrizione a un'associazione di cui alla lettera b) da parte del defunto, con manifestazione di volontà espressa dal coniuge, dal convivente o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice civile o, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, resa ai sensi degli articoli 4 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) con manifestazione di volontà espressa dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

3. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale di stato civile, è eseguita dal coniuge, dal convivente o da un altro familiare avente titolo, dall'esecutore testamentario, da persone a tale fine autorizzate dall'avente titolo, dal rappresentante legale dell'associazione di cui al comma 2, lettera b), a cui il defunto risultava iscritto, o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune o dall'impresa funebre a tale fine incaricata dall'avente titolo. Tali soggetti attestano, sotto la propria responsabilità, il luogo e la data dell'avvenuta dispersione, consegnando un apposito verbale sottoscritto all'ufficio comunale che ha rilasciato l'autorizzazione, entro trenta giorni dalla data dell'autorizzazione stessa.

4. L'affidamento personale delle ceneri deve essere autorizzato dal competente ufficio del comune ove è avvenuto il decesso o del comune in cui si trova il cadavere, le ossa o i resti mortali esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. In caso di trasferimento dell'urna in altro comune, l'affidatario comunica il trasferimento al comune di partenza e al comune di destinazione.

5. La volontà concernente la dispersione delle proprie ceneri è espressa in uno dei modi previsti dal comma 2, lettere a), b) e d). La volontà concernente l'affidamento personale delle proprie ceneri è espressa in uno dei modi previsti dal citato comma 2, lettere a), b), c) e d).

6. Le autorizzazioni alla cremazione, dispersione e affidamento, nonché le relative dichiarazioni di volontà di cui al comma 2 sono esenti da bollo e da diritti comunali.

#### Art. 29.

*(Disposizioni concernenti l'affidamento, la custodia e la dispersione delle ceneri)*

1. Il gestore del forno crematorio consegna l'urna cineraria al coniuge, al convi-

vente, a un altro familiare avente diritto o a un suo delegato, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati o all'impresa funebre a tale fine incaricata dall'avente titolo. I predetti soggetti, nel rispetto della volontà del defunto, possono disporre la tumulazione dell'urna al cimitero, l'affidamento personale dell'urna a un familiare o, se del caso, al convivente, i quali possono anche conferirla presso edifici destinati alla custodia di urne secondo le disposizioni dell'articolo 22, comma 2. L'urna è sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. L'affidatario dell'urna deve esprimere consenso scritto, sottoscrivendo apposito verbale di custodia. L'affidatario può altresì disporre la trasformazione delle ceneri.

2. La dispersione delle ceneri è consentita solo in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in aree private o in natura e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

3. La dispersione delle ceneri in natura avviene all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) in montagna e in natura, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi;

b) in mare, a oltre mezzo miglio dalla costa;

c) nei laghi, a oltre 100 metri dalla riva;

d) nei fiumi e nei corsi d'acqua ad alveo pieno permanente, nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

4. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

5. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati.

6. In caso di affidamento personale, il comune rilasciante l'autorizzazione, annota, nel registro previsto dall'articolo 52

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, le generalità della persona cui è stata consegnata l'urna ai sensi del comma 1 del presente articolo e quelle del defunto. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna è tenuto a conferire la stessa a un cimitero di sua scelta facendosi carico dei relativi oneri.

7. È data facoltà ai familiari o aventi titolo, all'atto della richiesta di affido come prevista dall'articolo 28, comma 4, di richiedere una porzione simbolica di ceneri prima che venga eseguito l'atto di sigillatura dell'urna.

8. L'autorizzazione all'affidamento e alla dispersione non è soggetta a specifica tariffa. Il comune può provvedere a riportare i dati relativi al defunto in un'apposita targa o cippo cimiteriale situati nel cimitero individuato dagli aventi diritto, perché non sia perduto il senso comunitario della morte e del ricordo comune.

9. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, è adottato un sistema identificativo da applicare sulla bara prima della cremazione, allo scopo di certificare la diretta relazione tra le ceneri da consegnare agli aventi diritto e la salma.

10. Il trasporto delle urne cinerarie non è soggetto a particolari misure precauzionali. Ogni eventuale trasferimento deve essere accompagnato da una dichiarazione, effettuata dall'affidatario, indicante il luogo di partenza e il luogo di destinazione nonché gli estremi dell'autorizzazione all'affido o alla dispersione. Il trasporto può essere effettuato dall'affidatario, da familiari, da una impresa funebre o da qualsiasi altro vettore. Per il trasferimento all'estero su richiesta degli interessati, il comune deve rilasciare apposita autorizzazione al trasporto. L'autorizzazione deve recare le generalità del defunto, la data in cui avvenuta la morte e la data di cremazione.

#### Art. 30.

*(Sanzioni per la dispersione illegittima delle ceneri)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la dispersione delle ceneri effettuata con mo-

dalità diverse da quelle consentite dall'articolo 29 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.

#### Art. 31.

*(Modalità di cremazione e garanzie)*

1. La cremazione deve essere eseguita ponendo nel forno crematorio un feretro alla volta.

2. L'intero contenuto delle ceneri che si raccolgono dal polverizzatore deve essere riposto nell'urna e successivamente questa è sigillata, salvo quanto previsto all'articolo 29, comma 7.

3. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i gestori di forni crematori, pubblici o privati, dovranno dotarsi di un sistema di tracciabilità che presenti le seguenti caratteristiche:

*a)* il dispositivo di tracciamento dovrà essere immediatamente applicato al contenitore per il quale è prevista la cremazione al momento del ricevimento nella struttura del crematorio e all'urna nella quale verranno riposte le ceneri conseguenti la cremazione al fine di certificare l'effettiva corrispondenza tra lo stesso ed i contenitori su cui è stato applicato;

*b)* unitamente all'urna contenente le ceneri, dovrà essere consegnato agli aventi diritto, un certificato di tracciabilità che attesti le tempistiche, le modalità e la corretta esecuzione della cremazione in ogni suo passaggio.

### TITOLO V

#### IMPIANTI CIMITERIALI PER ANIMALI

#### Art. 32.

*(Cimiteri per animali di affezione e servizi di cremazione)*

1. I cimiteri per animali possono essere realizzati e gestiti da soggetti pubblici o privati e non hanno carattere di demanialità di cui all'articolo 824 del Codice civile.

2. I cimiteri di animale di affezione sono realizzanti tenendo conto degli strumenti di pianificazione previsti dagli articoli 19 e 20 della presente legge.

3 Il trasporto delle spoglie degli animali di affezione disposto dai proprietari è eseguito anche su autoveicoli dell'utente, purché contenute in idonei contenitori, con corretta documentazione di accompagnamento e d'identificazione, costituita da certificato medico veterinario che ne autorizzi il trasporto ed escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica ed in ottemperanza delle linee guida, emanate dal Ministero della salute, applicative del Regolamento CE n. 1069/2009 e successive modifiche e integrazioni.

4. La realizzazione delle strutture destinate alla cremazione delle spoglie degli animali di affezione è subordinata a autorizzazione rilasciata dal sindaco, su parere del servizio veterinario pubblico e dei servizi competenti in materia ambientale. In caso di espressa richiesta dei proprietari dell'animale di affezione, i gestori di tali strutture devono garantire la restituzione delle ceneri del loro animale previa esecuzione di cremazione della singola spoglia. Se non richieste dal proprietario le ceneri dovranno essere smaltite, a norma di legge, dal responsabile dell'impianto di incenerimento.

5. È vietato lo smaltimento delle spoglie di animali di affezione mediante sotterramento in terreni pubblici o privati ad eccezione del seppellimento dell'animale d'affezione padronale in un terreno di proprietà dello stesso proprietario dell'animale, o di un suo familiare, indicato nella comunicazione di decesso dell'animale. Per il seppellimento è richiesta una certificazione medico-veterinaria che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.

6. È consentita l'inumazione o la tumulazione delle ceneri degli animali di affezione, riposte in apposita urna, nella sepoltura del proprietario, previa espressa richiesta dei familiari o aventi titolo.

## TITOLO VI

### DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO E FINALI

#### Art. 33.

*(Disposizioni di adeguamento)*

1. Il Governo, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le linee di indirizzo cui le regioni si attengono per il recepimento delle disposizioni della presente legge nonché per adeguare le norme legislative e regolamentari eventualmente emanate nelle materie oggetto della medesima legge, abrogando quelle incompatibili.

2. Nel rispetto delle disposizioni della presente legge e dei decreti emanati ai sensi della medesima legge, le regioni e i comuni disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali, di cremazione e di polizia mortuaria.

#### Art. 34.

*(Abrogazioni)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 228, 337, 338, 339, 340, 341 e 344 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono abrogati.

#### TABELLA 1

*(Articolo 9, comma 1, lettere b) e d)*

Funerali per anno	Mezzi funebri	Necrofori	Direttore tecnico
da 1 a 300	1	4	1
da 301 a 1.000	3	6	1
oltre 1.000	4	12	1

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. Emendamenti C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere espresso</i> ) .....	153
ALLEGATO ( <i>Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione</i> ) .....	155
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	154

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 10 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe L'Abbate.*

#### La seduta comincia alle 12.50.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. Emendamenti C. 2757 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere espresso*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che, da parte della XIV Commissione, sono state trasmesse 28 proposte emendative per l'espressione del parere di competenza della XIII Commissione (*vedi allegato*).

Ricorda che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, al quale si riconosce efficacia vincolante per la Commissione XIV. L'espressione di un parere favorevole da parte della Commissione, anche con condizioni o osservazioni, sarà assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento. Tali emendamenti potranno quindi essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati dalla stessa Commissione contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Chiara GAGNARLI (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere contrario su tutti gli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione.

Il sottosegretario Giuseppe L'ABBATE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Francesco SCOMA (IV) preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere contrario della relatrice.

**La seduta termina alle 12.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 10 dicembre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.

## ALLEGATO

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. Emendamenti C. 2757 Governo, approvato dal Senato.**

**EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE**

ART. 7.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis) estendere l'ambito di applicazione delle norme relative ai prodotti agricoli, anche ai servizi relativi a tali prodotti;*

**7.19.** Montaruli, Mantovani.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis) prevedere, per talune filiere, congrui tempi di adeguamento alla normativa per tutelare le peculiarità delle stesse;*

**7.20.** Montaruli, Mantovani.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**7.21.** Montaruli, Mantovani.

*Al comma 1, sopprimere lettera e).*

**7.4.** Battilocchio.

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**7.3.** Bianchi, Giglio Vigna, Maggioni, Baz-zaro, Paolin.

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

*g) confermare che l'obbligo della forma scritta dei contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari possa essere assolto mediante forme equipollenti secondo le di-*

*sposizioni vigenti, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione.*

**7.11.** Pettarin, Rossello.

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: non possa essere assolto esclusivamente mediante forme equipollenti secondo le disposizioni vigenti, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione; con le seguenti: possa essere assolto mediante forme equipollenti quali il documento di trasporto o di consegna e fatture, secondo le disposizioni vigenti;*

**7.5.** Battilocchio.

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: non possa essere assolto esclusivamente mediante, con le seguenti: possa essere assolto mediante.*

**7.12.** Nevi, Rossello, Anna Lisa Baroni, Spena, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sabilia, Vietina.

*Al comma 1, lettera g), sopprimere la seguente parola: esclusivamente.*

**7.26.** Caretta, Ciaburro, Montaruli, Mantovani.

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: le condizioni di applicazione aggiungere le seguenti: comprensive di condizioni specifiche in cui possa valere la sola forma equipollente.*

**7.13.** Nevi, Rossello, Spena, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Marrocco, Pettarin,

Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis)* garantire nei contratti di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore, la determinazione del prezzo sulla base dei costi medi di produzione elaborati su base mensile da ISMEA, in accordo alla metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

**7.22.** Montaruli, Mantovani.

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le seguenti parole:* e alimentari realizzata ad un livello tale che determini condizioni contrattuali eccessivamente gravose, ivi compresa quella di vendere.

**7.6.** Battilocchio.

*Al comma 1, alla lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , la vendita sottocosto e la vendita tramite aste al buio.

**7.23.** Montaruli, Mantovani.

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole:* tra le parti, *aggiungere le seguenti:* anche avvalendosi del ruolo di rappresentanza delle organizzazioni di categoria,.

**7.14.** Nevi, Rossello, Spena, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

*Al comma 1, lettera m), sostituire le parole:* 10 per cento, *con le seguenti:* 3 per cento.

**7.7.** Battilocchio.

*Al comma 1, sostituire la lettera p), con la seguente:*

*p)* adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di confermare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, all'applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/633 e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'ispettorato AGCM può avvalersi dell'Arma dei carabinieri, in particolare del Comando per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981;

**7.15.** Pettarin, Rossello.

*Al comma 1, sostituire la lettera p), con la seguente:*

*p)* in tema di attribuzione delle competenze in materia di applicazione della normativa sui rapporti commerciali e pratiche sleali nella filiera agroalimentare, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) è designata quale unica autorità di contrasto incaricata all'applicazione delle norme relative ai divieti stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/633 e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, tale Autorità può avvalersi dell'Arma dei carabinieri, e in particolare del Comando per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dell'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981;

**7.18.** Nevi, Rossello, Spena, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Marrocco, Pettarin,

Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

*Al comma 1, lettera p), le parole:* designare l'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) *sono sostituite dalle seguenti:* confermare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

**7.28.** Ciaburro, Caretta, Montaruli, Mantovani.

*Al comma 1, sopprimere la lettera q).*

\* **7.1.** Bianchi, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin.

*Al comma 1, sopprimere la lettera q).*

\* **7.8.** Battilocchio.

*Al comma 1, sostituire la lettera q), con la seguente:*

*q)* prevedere che la mancanza di una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, costituisca pratica commerciale sleale;

**7.17.** Nevi, Rossello, Spena, Anna Lisa Baroni, Battilocchio, Marrocco, Pettarin, Ruggieri, Elvira Savino, Cosimo Sibilia, Vietina.

*Al comma 1, lettera q), sopprimere le parole da: e, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente fino alla fine della lettera.*

\* **7.16.** Pettarin, Rossello.

*Al comma 1, lettera q), sopprimere le parole da: e, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente fino alla fine della lettera.*

\* **7.27.** Ciaburro, Caretta, Montaruli, Mantovani.

*Al comma 1, lettera q), sostituire le parole:* nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo del 15 per cento inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione *con le seguenti:* a seguito di monitoraggio.

**7.2.** Bianchi, Giglio Vigna, Maggioni, Bazzaro, Paolin.

*Al comma 1, sopprimere lettera r).*

**7.9.** Battilocchio.

*Al comma 1, lettera s), sopprimere le seguenti parole:* comprese quelle relative ai prezzi.

**7.10.** Battilocchio.

*Al comma 1, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:*

*u-bis)* prevedere che la facoltà accordata all'autorità di contrasto nazionale in base all'articolo 6 lettera *d)* della direttiva (UE) n. 2019/633 sia limitata e non riduca la portata della normativa in termini di divieti di pratiche sleali;

**7.24.** Montaruli, Mantovani.

*Al comma 1, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:*

*u-bis)* confermare l'esenzione dagli obblighi della normativa di particolari forme di transazione tra operatori agricoli, come il conferimento tra strutture associative e quelle relative a particolari filiere;

**7.25.** Montaruli, Mantovani.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE. COM(2019)8 (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	159
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	163

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari. Atto n. 203 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	160
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	165
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio. Atto n. 207 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	161
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	166
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di parere alternativa presentata dal Gruppo Lega)</i> .....	168
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010. Atto n. 200 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	161
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	170
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute. Atto n. 202 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	161
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	171
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute. Atto n. 205	

<i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)</i> .....	162
ALLEGATO 7 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	172
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 206 ( <i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i> ) .....	162
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 210 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	162
ALLEGATO 8 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	173
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	162

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Giovedì 10 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

#### La seduta comincia alle 13.05.

**Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE.**

**COM(2019)8.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che la Commissione prosegue oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla VI Commissione finanze, della « Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE » (COM(2019)8).

Ricorda che l'esame è iniziato nella seduta del 16 ottobre scorso, quando la relatrice, Angela Ianaro, ha illustrato i contenuti dell'atto ed è iniziato il dibattito, che è proseguito poi con la seduta del 22 ottobre. La Commissione ha poi svolto un approfondimento istruttorio, insieme alla Commissione Finanze, procedendo alle audizioni informali di Giulio Tremonti, di Carlo

Cottarelli e del Commissario europeo per l'economia, Paolo Gentiloni.

Avverte quindi che la seduta odierna sarà dedicata alla votazione del parere da trasmettere alla VI Commissione, il quale sarà allegato al documento finale della Commissione di merito e sarà trasmesso, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, alla Commissione europea, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Marco MAGGIONI (LEGA) lamenta una carenza di realismo nella proposta di parere formulata dalla relatrice, osservando in proposito come in Europa non sussista ancora una reale fiducia reciproca fra i Paesi membri, come dimostra, ad esempio, il recente negoziato in ordine al bilancio a lungo termine dell'Unione, con particolare riguardo alle tensioni sorte con paesi come l'Ungheria e la Polonia che hanno potuto far valere le proprie ragioni facendo leva sul principio dell'unanimità. Ritiene quindi che si debba prendere atto con realismo di questo contesto e della conseguente necessità di difendere tale principio dell'unanimità nelle decisioni dell'Unione europea in un ambito strategico come quello fiscale per dar maggior peso alle ragioni del nostro Paese.

Osserva inoltre che, se si sostiene la necessità di armonizzare ulteriormente il

sistema fiscale europeo, allo stesso modo si dovrebbe ragionare seriamente sugli ulteriori passi da compiere nella condivisione dei rischi nell'ottica della declinazione di un unico debito pubblico europeo. Ricorda poi che l'IVA è già una imposta armonizzata e che l'imposizione sui redditi resta l'ultimo, irrinunciabile, baluardo di sovranità nazionale, atteso che anche la politica monetaria è già stata ceduta all'Unione Europea. Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo.

Emanuela ROSSINI (MISTO-Min. ling.), riacciandosi alla prima parte dell'intervento svolto dal deputato Maggioni in ordine alla fiducia reciproca tra i Paesi membri dell'Unione, osserva come la stessa sia una risorsa essenziale che deve essere alimentata, sottolineando al contempo che pari importanza andrebbe riconosciuta al principio di responsabilità: il principio di unanimità offre infatti ai singoli Paesi lo strumento del veto, mentre il voto a maggioranza qualificata richiede una logica di condivisione e responsabilità.

Osserva quindi, in primo luogo, che è da guardare con favore l'intenzione, tutta politica, della Commissione europea di voler modificare il processo decisionale in materia fiscale entro il 2025. Risultato che ritiene ambizioso ma giusto: si passerebbe così dalla procedura speciale — che prevede l'unanimità in seno al Consiglio dell'Unione Europea (con un ruolo solo consultivo e quindi molto marginalizzato del Parlamento Europeo) — alla procedura di codecisione ordinaria di Consiglio dell'Unione Europea e Parlamento europeo.

Secondariamente, ravvisa un altro punto positivo nel fatto che tale modifica del processo decisionale non andrà ad impattare sui Trattati, né sulle competenze degli Stati membri rispetto al proprio ordinamento fiscale.

La Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dalla relatrice.

**La seduta termina alle 13.20.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 10 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

#### **La seduta comincia alle 13.20.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari.**

**Atto n. 203.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2020.

Filippo SCERRA (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*)

Marco MAGGIONI (LEGA) preannuncia l'astensione del suo gruppo sul provvedimento in esame che va considerato alla luce del voto espresso ieri dalla Camera e dal Senato sulle risoluzioni riguardanti la riforma del Meccanismo europeo di stabilità (MES). Osserva infatti che i prospetti informativi per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione dei titoli in un mercato regolamentato, oggetto del provvedimento in esame, intendono offrire al risparmiatore una migliore informazione sullo strumento che si accinge a sottoscrivere. La riforma del MES va invece a minare la solidità dei titoli di Stato italiani dal momento che la previsione delle clausole di azione collettiva ad un unico livello (*single limb CACS*) ne mina il valore intrinseco. Lamenta che questo aspetto non sia stato sottolineato nella proposta di parere del relatore.

La Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio.**

**Atto n. 207.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2020.

Sergio BATTELLI, *presidente*, preannuncia che è stata depositata una proposta di parere alternativa da parte del gruppo della Lega, ricordando che la stessa sarà posta in votazione solo in caso di reiezione della proposta di parere del relatore.

Filippo SCERRA (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 3*).

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), nell'auspicare il consenso della Commissione sulla proposta di parere alternativo che si accinge ad illustrare – che intende dare un respiro più ampio al provvedimento in esame inserendovi la previsione di restrizioni commerciali per le importazioni dai Paesi in cui non sono rispettati i diritti umani e i diritti dei lavoratori – preannuncia, in ogni caso, l'orientamento favorevole del suo gruppo alla proposta di parere formulata dal relatore. Illustra quindi la proposta di parere favorevole con condizione formulata dal suo gruppo (*vedi allegato 4*).

Filippo SCERRA (M5S), *relatore*, nell'esprimere apprezzamento per il principio espresso nella proposta di parere formu-

lata dal deputato Giglio Vigna, ricorda che l'esame del provvedimento è stato circoscritto ai profili inerenti all'adeguamento della normativa al regolamento (UE)217/821 e, pertanto, solo questi ultimi sono stati considerati nella propria proposta di parere.

La Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010.**

**Atto n. 200.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2020.

Matteo COLANINNO (IV), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute.**

**Atto n. 202.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2020.

Leda VOLPI (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute.**

**Atto n. 205.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2020.

Leda VOLPI (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*)

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.**

**Atto n. 206.**

*(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del

giorno, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2020.

Sergio BATTELLI, *presidente*, preso atto che sul provvedimento in oggetto non è ancora pervenuta la prescritta intesa da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.**

**Atto n. 210.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1° dicembre 2020.

Leda VOLPI (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 8*).

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

**La seduta termina alle 13.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

## ALLEGATO 1

**Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE (COM(2019)8)****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio: « Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE » (COM(2019)8);

preso atto degli elementi di conoscenza e valutazione acquisiti nel corso delle audizioni svolte sul documento;

premesso che:

in materia fiscale, il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce la regola generale secondo la quale il Consiglio delibera all'unanimità sulla base della procedura legislativa speciale; i Trattati contengono, tuttavia, altre disposizioni che conferiscono flessibilità per il ricorso a procedure diverse dall'unanimità, senza dover rivedere i Trattati stessi;

la Commissione propone una transizione progressiva in quattro fasi verso il voto a maggioranza qualificata nell'ambito della procedura legislativa ordinaria per la politica fiscale dell'UE, da completare entro il 2025, senza ricorrere a revisioni del vigente quadro normativo dell'Unione e senza incidere sulle attuali competenze degli Stati membri;

la Commissione propone di utilizzare la cosiddetta clausola « passerella » di cui all'articolo 48, paragrafo, 7 del Trattato sull'Unione europea (TUE), in base alla quale il Consiglio europeo può, all'unanimità, adottare una decisione che consenta di passare al voto a maggioranza qualificata, qualora nessun Parlamento nazionale

si opponga entro sei mesi dalla notifica della decisione e previa approvazione del Parlamento europeo;

ad avviso della Commissione, l'utilizzo della clausola « passerella » consentirebbe modalità più strutturate per abbandonare la regola dell'unanimità rispetto ad altre disposizioni previste dai Trattati, quali la cooperazione rafforzata, che non garantirebbe un regime omogeneo in tutta l'Unione, ovvero l'articolo 116 del TFUE che prevede l'ammissibilità del voto a maggioranza qualificata nell'ambito della procedura legislativa ordinaria per eliminare distorsioni di concorrenza dovute alla disparità delle norme fiscali; secondo la Commissione, tale disposizione, che è subordinata a condizioni rigorose, non può colmare tutte le lacune generate oggi dall'unanimità;

considerato che:

a fronte di regole di bilancio che stabiliscono vincoli stringenti sostanzialmente uniformi per tutti gli Stati membri, persistono regimi fortemente differenziati sul piano della tassazione, che inducono alcuni Paesi all'applicazione di regimi di favore con aliquote significativamente più basse rispetto a quelle mediamente vigenti a livello unionale, che creano opportunità di pianificazione fiscale aggressiva innescando una concorrenza fiscale all'interno dell'UE; tale situazione crea difficoltà agli altri Paesi, tra cui l'Italia, i quali sono invece costretti a misure restrittive di contenimento o a un aumento della tassazione per rispettare i vincoli di bilancio;

l'iniziativa della Commissione europea merita, pertanto, pieno apprezzamento, in quanto richiama l'attenzione su una

questione di assoluta rilevanza, ancor più urgente in considerazione degli effetti sociali provocati dalla pandemia, avanzando una proposta concreta;

con riguardo alle opzioni esaminate dalla Commissione, l'utilizzo della clausola « passerella » generale appare allo stato attuale difficilmente percorribile per le resistenze di alcuni Paesi, implicando il raggiungimento dell'unanimità in sede di Consiglio europeo, mentre potrebbe valutarsi in alternativa la possibilità, peraltro contemplata dalla Commissione stessa, di ricorrere al citato articolo 116 del TFUE;

il miglioramento della qualità dei processi decisionali in ambito fiscale appare ineludibile, allo scopo di definire soluzioni che contribuiscano al progressivo avvicinamento delle regole in materia fiscale;

sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare, nelle competenti sedi europee, che:*

*a)* andrebbe verificata la praticabilità del ricorso all'articolo 116 del TFUE in considerazione dell'evidente pregiudizio alla concorrenza che discende dall'adozione di regimi fiscali più favorevoli;

*b)* andrebbe svolta una riflessione sulla necessità di un potenziamento della leva fiscale dell'UE e di soluzioni che contribuiscano al progressivo avvicinamento delle regole in materia fiscale, anche in considerazione del fatto che in tale contesto si innesta la discussione sull'introduzione di nuove risorse proprie europee, che costituiscano una base solida di risorse comuni con cui finanziare le principali politiche dell'UE e perseguire le nuove finalità strategiche;

*c)* la prossima Conferenza sul futuro dell'Europa, di cui si auspica l'avvio quanto prima, dovrebbe svolgere un confronto sulle predette tematiche e sull'urgenza di una revisione dei meccanismi decisionali in materia fiscale, confronto che non dovrebbe escludere a priori una modifica dei trattati.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari (Atto n. 203).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari (Atto del Governo n. 203), adottato ai sensi della legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117) e dei principi speci-

fici di delega contenuti agli articoli 9 e 10 della medesima legge;

valutato che lo schema di decreto legislativo consente la piena applicazione del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto sui titoli, e del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari (FCM), non presentando profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (Atto n. 207).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (Atto del Governo n. 207), adottato ai sensi della legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117) e dei principi specifici di delega di cui all'articolo 21 della medesima legge;

ricordato che il regolamento (UE) 2017/821 risponde all'impegno dei Paesi dell'Unione ad interrompere il nesso tra conflitti in corso in determinate aree e sfruttamento illecito dei minerali presenti in tali zone, onde evitare gravi violazioni dei diritti umani – quali il lavoro minorile, la violenza sulle donne, la scomparsa di persone, il trasferimento forzato e la distruzione di luoghi di rilevanza spirituale o culturale – istituendo a tal fine un sistema basato su un dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di taluni minerali e dell'oro, imponendo a tali soggetti – con decorrenza dal 1° gennaio 2021 – obblighi diretti ad una maggiore consapevolezza e responsabilità nelle operazioni economiche collegate a regioni instabili del mondo;

rilevato che lo schema di decreto prevede all'adempimento degli obblighi stabiliti dal regolamento in capo agli Stati mem-

bri, tra cui quello di designare l'autorità nazionale competente – individuata nel Ministero dello sviluppo economico – a cui spetta il compito di garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni da parte degli importatori, svolgendo adeguati controlli *ex post*, e di assicurare una cooperazione ed uno scambio di informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri e con la Commissione europea, sulle questioni riguardanti il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento e i controlli *ex post* effettuati, le carenze riscontrate nell'ambito dei controlli, nonché sulle norme applicabili in caso di infrazione e sulle fonderie e raffinerie interessate;

considerato che ai fini di una maggiore efficacia nella salvaguardia delle popolazioni dei paesi a rischio di sfruttamento illecito dei minerali e per evitare un aggiramento delle finalità sostanziali sottese alla disciplina europea potrebbe risultare utile prevedere un monitoraggio delle importazioni da Paesi terzi di prodotti semilavorati che siano fabbricati mediante i citati metalli e minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, consentendo la piena applicazione del regolamento (UE) 2017/821,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

ai fini di una maggiore efficacia nella tutela delle popolazioni locali contro sfrut-

tamenti e violenze e allo scopo di assicurare l'applicazione effettiva del regolamento (UE) 2017/821, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità nazionale competente, provveda, anche nell'ambito delle attività di cooperazione e scambio di informazioni con la Commis-

sione europea, con le autorità doganali e con le autorità competenti degli altri Stati membri, ad effettuare un monitoraggio anche delle importazioni di semilavorati prodotti in Stati terzi mediante minerali e metalli provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio.

## ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (Atto n. 207).**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA  
PRESENTATA DAL GRUPPO LEGA**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio;

premesso che:

il Regolamento comunitario 2017/821, che ricalca la disciplina statunitense cosiddetta Conflict minerals, stabilisce obblighi in materia di *due diligence* nella catena di approvvigionamento per gli importatori europei di minerali e metalli contenenti stagno, tungsteno, tantalio e oro;

la norma obbliga quindi ad effettuare controlli secondo le linee guida OCSE per garantire che l'approvvigionamento di minerali avvenga in modo responsabile e non da zone di conflitto;

gli obblighi principali, applicabili a partire dal 2021, prevedono la gestione del rischio mediante individuazione e valutazione quali effetti negativi lungo la catena di approvvigionamento, in particolare riguardo al finanziamento di conflitti e lavoro forzato, audit di parte terza, comunicazione verso le autorità competenti e a valle della catena di approvvigionamento;

pubblicato il 19 maggio 2017 nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L

130/1, il Regolamento (UE) 2017/821 stabilisce «obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio »;

questi metalli sono fondamentali in numerosi settori dell'industria quali l'*automotive*, l'elettronica, la plastica (dove possono venire utilizzati come catalizzatori), ma l'estrazione dei minerali da cui sono tratti in alcune aree del mondo è spesso legata a conflitti armati e alla violazione dei diritti umani. Con il Regolamento (UE) 2017/821 l'Europa intende garantire che gli importatori europei di minerali e metalli 3TG effettuino un « approvvigionamento responsabile », verificando la propria catena di approvvigionamento;

contrariamente alla legge USA (che coinvolge direttamente o indirettamente tutti gli operatori economici: statunitensi e non), il Regolamento (UE) 2017/821 attribuisce obblighi e responsabilità principalmente agli importatori europei di metalli e minerali 3TG definiti con specifici codici doganali (elencati nell'Allegato I del regolamento);

la legge americana, inoltre, definisce con precisione le aree di conflitto nella Repubblica Democratica del Congo e nei Paesi limitrofi, mentre il regolamento europeo non specifica quali Paesi sono da considerarsi « zone di conflitto o ad alto rischio », lasciando quindi all'importatore la responsabilità di individuare in modo adeguato queste aree geo-politiche;

in tale contesto, la Raccomandazione (UE) 2018/1149 della Commissione del 10 agosto 2018 è di particolare importanza per le aziende: essa illustra i principi fondamentali per organizzare in diverse fasi il proprio dovere di diligenza e per individuare le zone di conflitto o ad alto rischio, fornendo anche un utile elenco di fonti di informazione *open source* riguardanti le aree del mondo interessate da situazioni particolarmente critiche;

la crescente concorrenza su scala globale rischia di ripercuotersi negativamente sui diritti umani, ad esempio causando uno sfruttamento dei lavoratori. Poiché i diritti umani dovrebbero essere una priorità della sua politica estera, l'Unione Europea adotta una politica commerciale che mira a promuovere e a tutelare i diritti

umani nei Paesi terzi, stipulando accordi commerciali preferenziali e introducendo restrizioni commerciali unilaterali anche sui prodotti finiti,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'imposizione di restrizioni commerciali anche per le importazioni di articoli e di prodotti finiti la cui produzione è legata a violazioni dei diritti umani, a mercati del lavoro in cui non sono garantiti i diritti dei lavoratori, in cui le normative vietano o non garantiscono in pieno la rappresentanza sindacale e in cui viene sfruttato il lavoro minorile.

## ALLEGATO 5

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (Atto n. 200).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 » (atto del Governo n. 200), adottato a norma della legge di delegazione europea 2018 (legge 4 ottobre 2019, n. 117) e dei principi specifici di delega dettati dall'articolo 24 della stessa legge;

considerato che il regolamento (UE) 2017/1938 prevede ulteriori misure di rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione europea, istituendo un nuovo meccanismo di solidarietà e di coordinamento tra gli Stati membri in risposta alle crisi di approvvigionamento, sia in termini di prevenzione che di reazione alle medesime, assicurando la massima tutela dei clienti protetti nel quadro della solidarietà, così come definiti nello stesso regolamento;

rilevato che lo schema di decreto prevede disposizioni per dare compiuta attuazione al predetto regolamento (UE) 2017/1938 attraverso novelle al decreto legislativo n. 164 del 2000, di attuazione della

direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e al decreto legislativo n. 93 del 2011, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale, tenendo conto anche della raccomandazione (UE) 2018/177 della Commissione europea del 2 febbraio 2018, con la quale sono state fornite indicazioni sulle modalità tecniche, amministrative e finanziarie per la reciproca solidarietà;

ricordato che il provvedimento è necessario anche al fine di chiudere la procedura EU-Pilot (2019)9573 ENER aperta nei confronti dell'Italia per mancato attuazione degli obblighi di adempimento stabiliti dall'articolo 13 del citato regolamento (UE) 2017/1938;

valutato che lo schema di decreto legislativo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 6

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute (Atto n. 202).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute (atto Governo n. 202);

ricordato che il regolamento (UE) 2017/625 riunisce in un unico strumento il complessivo quadro normativo relativo ai controlli ufficiali nella filiera agroalimentare, razionalizzandolo e semplificandolo, e provvedendo contestualmente ad abrogare i previgenti regolamenti (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 854/2004, e gli altri regolamenti settoriali;

considerato che lo schema di decreto legislativo disciplina, in attuazione del cri-

terio di delega cui all'articolo 12, comma 3, lettera *h*) della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), i controlli ufficiali sulle importazioni nell'Unione europea provenienti da Paesi terzi, per verificarne la conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare, sicurezza dei mangimi, salute e benessere degli animali, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, consentendo la piena applicazione del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali sul rispetto della normativa in materia agroalimentare,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 7

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute (Atto n. 205).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute (atto Governo n. 205);

ricordato che il regolamento (UE) 2017/625 riunisce in un unico strumento il complessivo quadro normativo relativo ai controlli ufficiali nella filiera agroalimentare, razionalizzandolo e semplificandolo, e provvedendo contestualmente ad abrogare i previgenti regolamenti (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 854/2004, e gli altri regolamenti settoriali;

rilevato che lo schema di decreto legislativo disciplina i controlli ufficiali sulle importazioni intracomunitarie, provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, per verificarne la conformità alla normativa di cui al regolamento (UE) 2017/625, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 12, comma 3, lettera *f*), dell'articolo 12 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018);

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, consentendo la piena applicazione del regolamento (UE) 2017/625,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 8

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Atto n. 210).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (atto Governo n. 210);

ricordato che il regolamento (UE) 2017/625 riunisce in un unico strumento il complessivo quadro normativo relativo ai controlli ufficiali nella filiera agroalimentare, razionalizzandolo e semplificandolo, e provvedendo contestualmente ad abrogare i previgenti regolamenti (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 854/2004, e gli altri regolamenti settoriali;

considerato che lo schema di decreto legislativo interviene, in attuazione del cri-

terio di delega di cui all'articolo 12, comma 3, lettera g), dell'articolo 12 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), in materia di revisione della disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, provvedendo in particolare a fissare la tipologia e gli importi delle tariffe poste a carico degli operatori per l'espletamento dei controlli eseguiti su animali, alimenti e mangimi;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, consentendo la piena applicazione del regolamento (UE) 2017/625,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio. S. 1474 (Parere alla 2 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	174
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	179
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo (Parere alla V Commissione della Camera) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e una condizione</i> ) .....	176
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	180
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i> ) .....	177
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	183
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	178

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 10 dicembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Davide GARIGLIO.*

#### **La seduta comincia alle 8.30.**

**Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio.**

**S. 1474.**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, nel riassumere brevemente il con-

tenuto del provvedimento, segnala che l'articolo 1 prevede che in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine; ciò quando esso è stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente, da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento. Il termine stabilito in favore della pubblica amministrazione previsto al comma 1 ha carattere di perentorietà e dal suo mancato adempimento scaturisce una sanzione pecuniaria o pe-

nale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

L'articolo 2 reca invece la definizione di libero professionista, di infortunio, di malattia, di grave malattia, di cura domiciliare, di intervento chirurgico. In particolare, per « libero professionista » si intende il professionista per il quale è previsto l'obbligo di iscrizione ad un albo professionale.

L'articolo 3 prevede che la sospensione dei termini, disposta ai sensi dell'articolo 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista, si applichi solo nel caso in cui tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Copia dei mandati professionali, insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, devono essere depositati dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, al proprio ordine o collegio professionale, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, deve darne comunicazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.

L'articolo 4 stabilisce invece che alle ipotesi previste dall'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5 e 6, sia equiparato il parto prematuro della libera professionista: in tale caso i termini relativi sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale, entro il quindicesimo giorno successivo al parto, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di sua conclusione, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve depositare

presso il proprio ordine o collegio professionale un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data della sua interruzione, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

L'articolo 5 prevede che la sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1 e la condizione di cui all'articolo 3, comma 1, si applichino anche nel caso di decesso del libero professionista. I termini relativi agli adempimenti di cui al citato articolo 1, comma 1, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.

Il cliente deve depositare presso il competente ufficio della pubblica amministrazione, entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il relativo mandato professionale.

L'articolo 6, comma 1, prevede che le norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci non sia superiore a tre.

L'articolo 7 prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, per le cause e per il periodo di tempo indicati dalla presente legge, si applica anche in favore: della persona fisica che svolge attività di lavoro autonomo; della persona fisica che svolge attività d'impresa; della società in accomandita semplice qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'unico socio accomandatario; della società in nome collettivo qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'unico socio amministratore; della società di capitali qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'amministratore unico.

Il comma 2 prevede che i soggetti di cui al comma 1 depositano la documentazione prescritta agli articoli 3, 4 e 5 presso le associazioni di categoria riconosciute, le

quali ne danno comunicazione agli uffici competenti.

Per i soggetti di cui al comma 1 i termini sono sospesi per trenta giorni e comunque non oltre il giorno successivo alla nomina del soggetto abilitato ad amministrare l'impresa o la società.

L'articolo 8 prevede che sulle somme dovute a titolo di imposte, di tributi o di contributi il cui pagamento è stato sospeso si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

L'articolo 9 prevede che la pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti.

L'articolo 10 prevede che chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione della presente legge è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, a chiunque favorisce il compimento degli illeciti di cui ai medesimi commi.

L'articolo 11 autorizza il Governo ad adottare il regolamento di attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati, nonché le rappresentanze delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione, segnala che il provvedimento, pur coinvolgendo la tutela della salute dei professionisti, appare principalmente riconducibile alla materia di competenza esclusiva statale « ordinamento civile » (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione), piuttosto che alle materie di competenza concorrente « professioni » e « tutela della salute » (articolo

117, terzo comma, della Costituzione); il provvedimento attiene infatti a modalità di esercizio delle professioni che, per evidenti esigenze unitarie, devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale. Il provvedimento non appare dunque presentare profili problematici per quello che attiene alle competenze della Commissione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.**

##### **C. 2790-bis Governo.**

(Parere alla V Commissione della Camera).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e una condizione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 25 novembre 2020.

Il deputato Davide GARIGLIO, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni e una condizione (*vedi allegato 2*).

La senatrice Virginia LA MURA (M5S), chiede un chiarimento sull'osservazione relativa all'articolo 147.

Davide GARIGLIO, *presidente e relatore* chiarisce che l'articolo in questione dispone l'incremento del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido. La disposizione prevede, tra le altre cose, per la ripartizione delle risorse, un'intesa in sede di Conferenza Stato-città, disponendo altresì che, se l'intesa non è raggiunta entro quindici giorni, il decreto possa essere comunque adottato. L'osservazione è volta a rilevare che il termine di quindici giorni potrebbe risultare troppo ristretto per garantire il rispetto del principio di leale collaborazione e propone pertanto di ampliarlo a 30 giorni, in coerenza

con quanto previsto in generale per la stipula delle intese dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Non essendoci altre richieste di intervento, pone quindi in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.**

**C. 2757 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla XIV Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), *relatrice*, ricorda che sul provvedimento la Commissione si è già espressa nel corso dell'esame al Senato, nella seduta del 5 agosto 2020. In quell'occasione, la Commissione ha approvato un parere favorevole con un'osservazione. L'osservazione richiedeva di inserire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi di alcune delle direttive inserite nell'allegato A alla legge. Si trattava in particolare:

della direttiva 2019/520 in materia di telepedaggio stradale;

della direttiva 2019/1158 in materia di equilibrio tra attività professionale e vita familiare;

della direttiva 2019/1161 in materia di promozione dei veicoli puliti;

L'inserimento di forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali era stato altresì richiesto per gli schemi di decreto legislativo di attuazione dei seguenti articoli:

articolo 4 (recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche);

articolo 5 (recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);

articolo 7 (recepimento della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare);

articolo 18 (adeguamento della normativa nazionale al regolamento in materia di cybersicurezza);

articolo 19 (adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943 e 2019/941 in materia di energia elettrica).

L'osservazione non è stata recepita; segnala che solo con riferimento all'attuazione del principio di delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*) sull'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è prevista – fin dal testo originario del provvedimento – l'intesa in sede di Conferenza unificata.

Propone che l'osservazione sia comunque riproposta nel parere che la Commissione è chiamata a dare.

Si sofferma quindi sulle modifiche introdotte dal Senato. In particolare, sono stati inseriti dal Senato:

l'articolo 21, che contiene la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1153; la direttiva interviene per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati;

l'articolo 22 che contiene la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/904; la direttiva reca disposizioni sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente;

l'articolo 23, che contiene la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle per-

sone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

l'articolo 24 che reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari; in sostanza il regolamento impone ai consulenti finanziari di fornire informazioni trasparenti sui rischi di sostenibilità degli investimenti proposti;

l'articolo 25 che reca i principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per le procedure di cartolarizzazione;

l'articolo 26 che reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite;

l'articolo 27 che reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento;

l'articolo 28 che reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 in materia di requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

l'articolo 29 che reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 relativa all'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.

Inoltre, nell'allegato A sono state inserite alcune ulteriori direttive da recepire con decreto legislativo sulla base della delega legislativa di cui all'articolo 1. Si tratta delle seguenti:

la direttiva 2019/2235 in materia di IVA: la direttiva introduce una serie di limitate esenzioni al regime dell'IVA e delle accise, applicabili esclusivamente alle situazioni in cui le forze armate di uno Stato

membro svolgono compiti direttamente connessi a uno sforzo di difesa nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune al di fuori dello Stato membro a cui appartengono;

la direttiva 2020/262 che procede alla rifusione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio relativa al regime generale delle accise; in particolare la direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei prodotti energetici ed elettricità; su alcol e bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati;

la direttiva 2020/284 che modifica la direttiva 2006/112/CE sull'IVA con la finalità di far fronte alle frodi transfrontaliere in materia di IVA derivanti dal comportamento fraudolento di alcune imprese nel settore del commercio elettronico transfrontaliero;

la direttiva 2020/285; anche questa direttiva modifica la direttiva 2006/112/CE, con riferimento questa volta al regime speciale IVA per le piccole imprese, in modo da ridurre gli oneri di conformità delle piccole imprese.

Le modifiche introdotte non appaiono presentare profili problematici con riferimento all'ambito di competenza della Commissione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 8.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 10 dicembre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 8.45.

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio. (S. 1474).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1474 in materia di sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio;

rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile alla materia di com-

petenza esclusiva statale « ordinamento civile » (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione), in quanto attinente a modalità di esercizio delle professioni che, per evidenti esigenze unitarie, devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (C. 2790-bis Governo).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2790-bis, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

rilevato che:

appare opportuno che la Commissione di merito proceda ad un'attenta valutazione delle proposte di integrazione al testo pervenute dall'ANCI, dall'UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

l'articolo 85 prevede che la conoscenza della sola lingua tedesca possa costituire requisito sufficiente per l'esercizio della professione medica nella provincia autonoma di Bolzano e autorizza il presidente dell'ordine dei medici della provincia autonoma a costituire una sezione autonoma dell'albo dei medici alla quale possono essere iscritti i professionisti che sono a conoscenza della sola lingua tedesca; al riguardo si segnala che risulta pendente presso la Corte costituzionale un ricorso del Governo sulla legge della provincia autonoma di Bolzano n. 10 del 2019 che analogamente prevede la possibilità di iscrizione negli albi professionali di professionisti che conoscano la sola lingua tedesca e quindi possano operare nel solo territorio della provincia; potrebbe pertanto risultare opportuno un approfondimento della disposizione, fermo restando che si deve ritenere che la norma non riguardi gli enti del servizio sanitario nazionale, poiché non sono modificate le disposizioni che prevedono l'obbligo della conoscenza sia della lingua italiana sia della lingua tedesca per l'accesso al pubblico impiego (articolo 1 del

DPR n. 752 del 1976); deve essere altresì considerata la condizione assolutamente emergenziale, a causa della pandemia in corso, del settore sanitario anche nella provincia di Bolzano;

l'articolo 147 dispone l'incremento del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido (articolo 147); tra le altre cose la disposizione prevede, per la ripartizione delle risorse, un DPCM da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città, disponendo altresì che, se l'intesa non è raggiunta entro quindici giorni, il decreto può essere comunque adottato; il termine di quindici giorni potrebbe però risultare troppo ristretto per garantire il rispetto del principio di leale collaborazione; potrebbe pertanto risultare opportuno elevare a tale termine a trenta giorni, in analogia a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in materia di intese in Conferenza Stato-regioni;

assume particolare rilievo l'articolo 150 che modifica la disciplina in materia di perequazione infrastrutturale di cui all'articolo 22 della legge sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009); tale norma risulta infatti funzionale, come ricordato dal ministro per gli affari regionali nella sua audizione del 18 novembre scorso di fronte alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, al processo di regionalismo differenziato, come delineato dal disegno di legge collegato alla manovra che la Commissione auspica sia deliberato in tempi rapidi dal Consiglio dei ministri e trasmesso al Parlamento;

in particolare, la norma istituisce un fondo con una dotazione complessiva di 4,6 miliardi di euro dal 2022 al 2033; a tal

fine, con il comma 1 dell'articolo si demanda ad uno o più DPCM il compito di effettuare una ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti; al riguardo, appare opportuno prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del DPCM; in particolare, poiché assumono rilievo sia, in modo che appare prevalente, le competenze esclusive statali in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione) e di intervento speciale dello Stato per promuovere lo sviluppo (articolo 119, quinto comma) sia quelle concorrenti in materia di tutela della salute e di governo del territorio (articolo 117, terzo comma), potrebbe risultare idonea la previsione di un parere in sede di Conferenza unificata;

la procedura dell'articolo 150 prevede poi, con un ulteriore DPCM, previa intesa in sede di Conferenza unificata, l'individuazione delle infrastrutture la cui realizzazione è ritenuta necessaria per colmare il gap infrastrutturale tra le diverse aree geografiche, anche infraregionali e, infine, la ripartizione delle risorse del fondo perequativo sempre con DPCM, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; con riferimento a tale ultimo aspetto potrebbe risultare opportuno coinvolgere anche gli enti locali, prevedendo l'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché in sede di Conferenza Stato-regioni;

appare infine opportuno prevedere modalità di coordinamento e di raccordo tra i diversi strumenti di pianificazione della dotazione infrastrutturale del Paese (quali, oltre alla disposizione in commento, il piano Italia veloce e il piano nazionale di riforme e resilienza);

l'articolo 153 prevede l'istituzione di un fondo, con dotazione di 50 milioni per l'anno 2021, per il concorso dello Stato agli oneri sostenuti dalle regioni per gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni; alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro della salute, previo

parere della Conferenza Stato-regioni; al riguardo, dato il carattere concorrente della competenza coinvolta (la tutela della salute), si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere l'intesa anziché il parere;

l'articolo 157 definisce il contributo alla finanza pubblica del sistema delle autonomie territoriali (regioni, province autonome, province, comuni e città metropolitane); la norma prevede anche, al comma 2, che il riparto di tale contributo tra gli enti territoriali avvenga in sede di « auto-coordinamento » tra le regioni e le province autonome da formalizzare con DPCM e, solo in assenza di « accordo in sede di auto-coordinamento » attraverso un DPCM da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; al riguardo si ricorda che, in precedenti disposizioni (si vedano ad esempio l'articolo 1, comma 680, della legge di stabilità 2016, la legge n. 208 del 2015; l'articolo 1, comma 398, della legge di stabilità 2015, la legge n. 190 del 2014 e l'articolo 1, comma 481, della legge di stabilità 2014, la legge n. 147 del 2013) anche l'accordo raggiunto in sede di auto-coordinamento era comunque recepito con un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni in modo da preservare tale organismo, insieme alla Conferenza Stato-città e alla Conferenza unificata, come sede privilegiata per dare attuazione al principio di leale collaborazione tra livelli di governo territoriali;

l'articolo 207 istituisce un fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; il fondo sarà ripartito con DPCM, su proposta del Ministro dell'economia di concerto con i ministri interessati; al riguardo, si segnala l'opportunità di modificare la disposizione in modo da prevedere, oltre che il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, anche quello della Conferenza unificata, alla luce delle competenze degli enti territoriali in materia di commercio e di attività produttive;

con riferimento sia alla ripartizione del fondo sia, più in generale, alla definizione delle misure di ristoro per le attività

produttive che subiscono chiusure a causa dell'epidemia in corso, si segnala inoltre l'opportunità di tenere conto delle perdite effettive di fatturato,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a un'attenta valutazione delle proposte di integrazione al testo giunte dall'ANCI, dall'UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

a) approfondire il contenuto dell'articolo 85;

b) sostituire, all'articolo 147, comma 2, capoverso d-*quinquies*), quarto periodo, la parola: « quindicesimo » con la seguente: « trentesimo »;

c) aggiungere, all'articolo 150, comma 1, capoverso comma 1, alinea, dopo le parole: « coesione territoriale » le parole: « sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 »;

d) sostituire, all'articolo 150, comma 1, capoverso comma 1-*quinquies*, le parole: « Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano » con le seguenti: « Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 »;

e) individuare, con riferimento all'articolo 150, forme di raccordo con gli altri strumenti di potenziamento della dotazione infrastrutturale del Paese, quali il piano Italia veloce e il piano nazionale di riforme e resilienza;

f) sostituire, all'articolo 153, comma 1, le parole: « sentita la » con le seguenti: « previa intesa in sede di »;

g) sostituire, all'articolo 157, comma 3, le parole: « formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie » con le seguenti: « da recepire con intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano »;

h) introdurre, all'articolo 207, comma 1, la previsione del parere delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza unificata ai fini della ripartizione del fondo per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

i) tenere conto, sia ai fini della ripartizione del fondo di cui all'articolo 207, sia più in generale per tutte le misure di ristoro da adottare, delle perdite effettive di fatturato registrate dalle attività produttive interessate.

## ALLEGATO 3

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. (C. 2757 Governo, approvato dal Senato).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2757 di delegazione europea 2019-2020, approvato dal Senato;

richiamato il parere già reso sul provvedimento nel corso dell'iter al Senato, nella seduta del 5 agosto 2020;

rilevato che:

il parere conteneva un'osservazione non recepita che appare opportuno ribadire;

in particolare, l'osservazione era volta ad inserire nel testo forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi delle direttive 2019/520 in materia di telepedaggio stradale; 2019/1158 in materia di equilibrio tra attività professionale e vita familiare e 2019/1161 in materia di promozione dei veicoli puliti; il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali era stato altresì richiesto per gli schemi di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 4 (recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elet-

troniche); dell'articolo 5 (recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili); dell'articolo 7 (recepimento della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare); dell'articolo 18 (adeguamento della normativa nazionale al regolamento in materia di cybersicurezza) e dell'articolo 19 (adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943 e 2019/941 in materia di energia elettrica),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento al recepimento delle direttive 2019/520; 2019/1158 e 2019/1161, incluse nell'allegato A richiamato dall'articolo 1, nonché nel procedimento di adozione dei decreti legislativi previsti dagli articoli 4, 5, 7, 18 e 19.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

### **per l'attuazione del federalismo fiscale**

---

#### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	184
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 10 dicembre 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
8.40 alle 8.55.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	185
Variazioni nella composizione della Commissione .....	186
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Direttore di Rai Tre ( <i>Svolgimento</i> ) .....	186
Sulla pubblicazione dei quesiti .....	186
<i>ALLEGATO 1 (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (dal n. 284/1446 al n. 300/1493))</i> .....	190
Sulla pubblicità dei lavori .....	187
Sui lavori della Commissione .....	187
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione della Presidente della Commissione pari opportunità della RAI ( <i>Svolgimento</i> ) ....	187
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Esame della proposta di risoluzione «In materia di produzione culturale, trasmissione di prodotti indipendenti e sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo da parte della Rai» – Relatore alla Commissione Sen. Verducci ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	188
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di risoluzione in materia di produzione culturale, trasmissione di prodotti indipendenti e sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo da parte della Rai presentata dal senatore Verducci, dalla senatrice Fedeli e dalla deputata Piccoli Nardelli)</i> .....	212

Giovedì 10 dicembre 2020. — Presidenza del presidente BARACHINI. — Interviene il Direttore di Rai Tre, dottor Francesco Di Mare, accompagnato dall'ingegner Rosa Anna Pastore, Vice Direttrice di Rai Tre, dal dottor Stefano Luppi e dal dottor Lorenzo Ottolenghi, rispettivamente Direttore e Vice Direttore dell'Ufficio relazioni istituzionali e internazionali della Rai.

#### La seduta comincia alle 8.05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che dell'audizione odierna verrà altresì redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

**Variazioni nella composizione della Commissione.**

Il PRESIDENTE informa che in data 20 novembre il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Andrea Romano, in sostituzione della deputata Carla Cantone, dimissionaria, e il deputato Michele Bordo, in sostituzione del deputato Antonello Giacomelli, cessato dal mandato. A nome di tutti i componenti della Commissione, ringrazia i deputati Cantone e Giacomelli per il lavoro svolto e dà il benvenuto ai deputati Romano e Bordo.

**PROCEDURE INFORMATIVE****Audizione del Direttore di Rai Tre.**

*(Svolgimento).*

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia il Direttore di Rai Tre, dottor Franco Di Mare, per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna.

Fa presente inoltre che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori anche dei componenti della Commissione.

Ricorda che l'audizione all'ordine del giorno, già prevista alla luce della recente nomina a Direttore di Rai Tre, si è resa necessaria per avere maggiori elementi circa la revoca dell'invito al Presidente della Commissione parlamentare antimafia, sen. Nicola Morra, a partecipare al programma « Titolo V » del 20 novembre scorso. Inoltre, da parte di alcuni commissari, anche attraverso diversi quesiti rivolti alla Rai, sono stati avanzati rilievi sui contenuti di talune puntate della trasmissione di Rai Tre « Report ».

Come di consueto, dopo un intervento introduttivo da parte del dottor Di Mare, seguiranno i quesiti da parte dei componenti della Commissione, ai quali il Direttore avrà la possibilità di replicare.

Cede quindi la parola al Direttore Di Mare per il suo intervento introduttivo.

Il direttore DI MARE svolge la propria relazione.

Intervengono per porre quesiti il PRESIDENTE, i deputati CAPITANIO (Lega), MOLLICONE (FDI), MULÈ (FI), la senatrice FEDELI (PD), il senatore GASPARRI (FIBP-UDC), il deputato Andrea ROMANO (PD), il senatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az), la senatrice GARNERO SANTANCHÈ (FdI), i deputati MORELLI (Lega), ANZALDI (IV).

Il direttore DI MARE svolge un intervento di replica.

Il PRESIDENTE, in considerazione di imminenti votazioni nella seduta della Camera dei deputati, invita il soggetto audito a procedere alla conclusione del suo intervento.

Il direttore DI MARE completa la replica, in relazione alle osservazioni ed ai quesiti posti dai commissari.

Il PRESIDENTE ringrazia il direttore di Rai Tre e dichiara conclusa la procedura informativa.

**Sulla pubblicazione dei quesiti.**

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 284/1446 al n. 300/1493 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 10.**

*Giovedì 10 dicembre 2020. — Presidenza del presidente BARACHINI. — Interviene la Presidente della Commissione pari opportunità della Rai, dottoressa Karina Guarino Laterza, accompagnata dalla dottoressa Mo-*

*nica Pietrangeli, coordinatrice della Commissione pari opportunità dell'USIGRAI nonché dal dottor Stefano Luppi e dal dottor Lorenzo Ottolenghi, rispettivamente direttore e vice direttore dell'Ufficio relazioni istituzionali e internazionali della Rai.*

#### **La seduta comincia alle 14.10.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, con riferimento all'audizione all'ordine del giorno, oltre che con l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione in diretta sulla web-tv della Camera dei deputati e, in differita, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che delle audizioni odierne verrà altresì redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Interviene il senatore GASPARRI (*FIBP-UDC*) per rilevare che nella seduta di stamane si è svolta l'audizione del Direttore di Rai Tre che ha dato luogo ad un articolato dibattito all'interno della Commissione. A causa anche dei lavori presso la Camera dei deputati, nel suo intervento di replica, il Direttore di Rai Tre non è riuscito a completare le risposte rispetto ai numerosi quesiti avanzati dai Commissari.

Per tale ragione, propone di programmare un'ulteriore audizione del Direttore di Rai Tre, possibilmente già nella prossima settimana, indispensabile per un'interlocuzione esaustiva su tutte le tematiche prospettate.

La senatrice FEDELI (*PD*), nell'associarsi a quanto richiesto dal senatore Gasparri, rileva che è prioritaria l'audizione

dell'Amministratore delegato, peraltro già programmata da tempo.

Il PRESIDENTE, preso atto di quanto emerso, prospetta che nella prossima settimana, compatibilmente ai calendari dei lavori parlamentari, potranno avere luogo sia l'audizione del Direttore di Rai Tre, presumibilmente nella serata di martedì 15 dicembre, sia l'audizione dell'Amministratore delegato della Rai, presumibilmente nella mattinata di venerdì 18 dicembre.

La Commissione prende atto.

#### **PROCEDURE INFORMATIVE**

#### **Audizione della Presidente della Commissione pari opportunità della RAI.**

*(Svolgimento).*

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia la Presidente della Commissione pari opportunità della RAI, dottoressa Karina Guarino Laterza, per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna.

Ricorda ancora che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione.

In più riunioni dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi l'audizione della dottoressa Guarino Laterza è stata sollecitata per affrontare i temi del rispetto della parità di genere con particolare riferimento alle questioni legate alle differenze retributive, alle differenze di incarico e percorsi di carriera tra uomini e donne.

Si procederà quindi ad un intervento introduttivo da parte della dottoressa Guarino Laterza e, successivamente, da parte della dottoressa Pietrangeli, che rappresenta il comparto giornalistico. Seguiranno i quesiti da parte dei componenti della

Commissione ai quali i soggetti auditi avranno la possibilità di replicare.

Cede quindi la parola alla Presidente Guarino Laterza per la sua esposizione introduttiva.

La presidente GUARINO LATERZA svolge il proprio intervento.

La dottoressa PIETRANGELI fornisce alcune considerazioni integrative.

Prendono quindi la parola per avanzare quesiti il PRESIDENTE, il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*), la deputata MARROCCO (*FI*) e le senatrici FEDELI (*PD*) e Sabrina RICCIARDI (*M5S*).

Intervengono quindi per la replica la presidente GUARINO LATERZA e la dottoressa PIETRANGELI.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato la dottoressa Guarino Laterza e la dottoressa Pietrangeli, dichiara chiusa la procedura informativa.

#### ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

**Esame della proposta di risoluzione « In materia di produzione culturale, trasmissione di prodotti indipendenti e sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo da parte della Rai » – Relatore alla Commissione Sen. Verducci.**

(*Esame e rinvio*).

Il PRESIDENTE, prima di cedere la parola al relatore, senatore Verducci, per l'illustrazione della proposta di risoluzione all'ordine del giorno (*vedi allegato 2*), informa che è pervenuta, nei giorni scorsi, da parte della senatrice Garnero Santanchè e del deputato Mollicone una proposta di risoluzione su tematica in parte affine.

Il relatore, senatore VERDUCCI (*PD*), richiamate le premesse e i riferimenti normativi di interesse, illustra la proposta di risoluzione che, a suo avviso, assume un rilievo strutturale, reso urgente dal recente

acuirsi dell'emergenza pandemica che sta incidendo in modo negativo sul mondo dello spettacolo, della cultura e del settore audiovisivo.

Con tale proposta, pertanto, si chiede alla RAI di provvedere alla definizione di spazi dedicati per la promozione dei giovani talenti e delle produzioni indipendenti italiane, con specifico riguardo alla musica, all'audiovisivo, allo spettacolo ed all'arte.

In tale ottica, quindi, l'obiettivo del testo è richiamare il Servizio pubblico alla propria vocazione di impulso alla produzione culturale autonoma ed indipendente che spesso risulta emarginata.

Il PRESIDENTE ricorda che nei giorni scorsi ha inviato al Ministro per i beni e le attività culturali una lettera con una richiesta di chiarimenti rispetto all'avvio di una piattaforma digitale avente lo scopo di sostenere il mondo della cultura, senza, che, però si preveda il coinvolgimento della RAI in tale iniziativa.

La senatrice FEDELI (*PD*), nell'esprimere apprezzamento per i contenuti della proposta di risoluzione illustrata dal senatore Verducci, auspica che possa essere predisposto un testo unificato che tenga conto anche della proposta depositata dalla senatrice Garnero Santanchè e dal deputato Mollicone. Coglie l'occasione per suggerire di programmare l'audizione del Direttore di Rai Play, utile per approfondire il tema dello sviluppo delle produzioni culturali da parte della RAI.

Il deputato MOLLICONE (*FDI*), nel giudicare positiva l'iniziativa assunta dal senatore Verducci, rileva che la proposta di risoluzione depositata nei giorni scorsi insieme alla senatrice Garnero Santanchè, presenta contenuti sostanzialmente analoghi, i quali richiamano, peraltro, una serie di atti di indirizzo approvati dalla Commissione all'unanimità.

Rispetto all'esigenza maturata da parte della Commissione di una piattaforma digitale per l'aggregazione ed integrazione di contenuti culturali si è poi appreso nei giorni scorsi dell'iniziativa da parte del

Ministero dei beni e delle attività culturali per il varo di una piattaforma digitale che vedrebbe il coinvolgimento di una società privata oltre che di Cassa depositi e prestiti. Da tale iniziativa del Dicastero per i beni e le attività culturali non sarebbe inclusa la RAI, la cui partecipazione risulterebbe problematica alla luce del contratto di servizio che renderebbe incompatibili piattaforme commerciali che prevedono servizi a pagamento.

Anche alla luce delle circostanze richiamate, pertanto potrebbe essere utile un'interlocuzione con i rappresentanti del Governo, a partire con il Ministro Franceschini, ma anche con il Ministero dell'economia per avere i necessari elementi informativi, affinché sia dato pieno seguito agli indirizzi assunti da questa Commissione.

Si dichiara infine disponibile alla predisposizione di una proposta di risoluzione unificata che tenga conto dei contenuti della proposta illustrata dal senatore Verducci.

Dopo alcune considerazioni incidentali della senatrice Sabrina RICCIARDI (M5S), il PRESIDENTE rileva che la prossima audizione dell'Amministratore delegato potrà costituire l'occasione per avere maggiori informazioni sugli argomenti in precedenza richiamati.

In attesa che venga predisposto auspicabilmente un testo unificato che, a partire dalla proposta di risoluzione illustrata dal senatore Verducci, integri anche i contenuti della proposta depositata dalla senatrice Garnero Santantachè e dal deputato Mollicone, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti entro la giornata di lunedì 14 dicembre.

La Commissione, non facendosi osservazioni, conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**La seduta termina alle 15.50.**

## ALLEGATO 1

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA  
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 284/1446 AL N.  
300/1493)**

MULÈ, GALLONE, GASPARRI, MARROCCO, RUGGIERI, SCHIFANI. — *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* — Premesso che:

nel corso della puntata di domenica 25 ottobre c.a. della trasmissione « Che tempo che fa », in onda su Rai 3, il conduttore Fabio Fazio ha ospitato il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, la Ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora;

gli esponenti appena citati, tutti appartenenti alla maggioranza parlamentare, a cui si aggiunge il giornalista Roberto Saviano, di chiara appartenenza politica sono stati intervistati, come previsto dal programma, senza alcun contraddittorio;

appare dunque chiaro che la sovraesposizione degli esponenti politici appartenenti alla maggioranza nella trasmissione « Che tempo che fa » ha generato un evidente squilibrio dell'informazione senza alcun rispetto dei principi del pluralismo, della completezza e della imparzialità dell'informazione;

in tale contesto non solo si può tranquillamente opinare sull'applicazione delle regole minime di equilibrio dell'informazione, ma si deve certamente osservare che la già bistrattata deontologia della professione giornalistica, da parte di Fabio Fazio, si evidenzia e materializza plasticamente in merito alla scelta dei soggetti ospitati nella trasmissione da lui condotta;

la Rai deve sempre garantire il rispetto da parte dei suoi giornalisti delle regole deontologiche del proprio ordine professionale, tanto più in un ambito così delicato quale è quello dell'informazione dei telespettatori che contribuiscono al mantenimento della Rai attraverso il pagamento del canone.

Si chiede di sapere se:

i vertici Rai, alla luce di quanto riportato in premessa, non intendano chiarire quali siano i principi con cui vengono scelti gli ospiti della trasmissione « Che tempo che fa » e quali iniziative tempestive intendano adottare al fine di garantire il rispetto del pluralismo dell'informazione da parte della trasmissione citata.

(284/1446)

**RISPOSTA.** — *In merito alla interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della direzione di Rai 3.*

*In linea generale si ritiene opportuno evidenziare che la redazione di Che tempo che fa, proprio nell'ottica di evitare la sovraesposizione di rappresentanti della maggioranza di governo, ha ripetutamente invitato in studio alcuni esponenti di spicco dei partiti attualmente all'opposizione. A titolo esemplificativo, è stata chiesta la disponibilità a intervenire, in studio o in collegamento, fin dalla prima puntata, sia al governatore Zaia (attraverso la sua portavoce), sia al governatore Fontana (attraverso i suoi assistenti). Purtroppo, come era legittimamente nelle loro possibilità, hanno declinato l'invito.*

*Un altro esponente dell'opposizione, invece, Carlo Calenda, ha accettato ed ha avuto lo spazio per presentare la propria candidatura in contrapposizione alla compagine di Governo.*

*Fabio Fazio ha poi invitato pubblicamente il leader della Lega, Matteo Salvini, senza aver ancora mai avuto una risposta positiva.*

*Occorre invece segnalare che Silvio Berlusconi, dopo alcuni inviti declinati, ha accettato di partecipare in collegamento in apertura della puntata dell'8 novembre u.s.*

*In conclusione, non vi è da parte dei responsabili del programma alcuna volontà*

*di creare squilibrio dell'informazione e anzi l'obiettivo è, e rimane, quello di salvaguardare il pluralismo degli ospiti partecipanti sia in studio che in collegamento.*

PAXIA, L'ABBATE, AIROLA, FLATI, RICCIARDI. — *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. — Per sapere — premesso che:*

durante la trasmissione « Che tempo che fa », andata in onda la scorsa domenica, è stato intervistato il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca;

il conduttore Fabio Fazio ha rivolto al Presidente De Luca una domanda sulla situazione posti letto in Campania per l'emergenza Coronavirus, trasmettendo un vero e proprio sfogo dai toni particolarmente accesi di quest'ultimo;

il governatore, infatti, si è rivolto al conduttore chiedendo se il giornalista di Report, Federico Ruffo, autore di un'inchiesta sull'Asl Napoli 1, fosse stato licenziato;

le parole del Presidente De Luca sono state considerate fortemente inopportune e, altresì, intimidatorie, lasciando tutti attoniti;

non sono mancate, infatti, parole di vicinanza e solidarietà da parte di diversi giornalisti e dall'Unione sindacale giornalisti Rai, che hanno sottolineato come « la stampa, i giornalisti, continueranno a fare il proprio mestiere liberamente, senza farsi intimidire da nessuno »;

non vi è stata, invece, nessuna reazione da parte del conduttore Fabio Fazio, il quale non si è preoccupato di difendere la libertà di cronaca del servizio pubblico;

il silenzio di Fazio, potrebbe risultare non meno grave delle parole del governatore De Luca, ponendosi in contrasto con i principi e i valori di cui il servizio pubblico deve essere portatore -:

Se e quali iniziative o provvedimenti intenda assumere affinché non si verifichino episodi di tale gravità.

(285/1451)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti*

*elementi informativi sulla base delle indicazioni della direzione di Rai 3.*

*Innanzitutto, è opportuno rilevare che — nel corso della puntata di Che tempo che fa in cui è stato ospite — il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca non ha mai citato esplicitamente Report, né la data di messa in onda, né tantomeno il nome del giornalista oggetto delle sue lamentele. Le affermazioni del dottor De Luca hanno riguardato genericamente un collaboratore e una inchiesta relativa alla Asl Napoli 1.*

*Proprio questa genericità non ha consentito al conduttore del programma, Fabio Fazio, di riportare la discussione su un terreno più circostanziato. E in tale contesto Fazio ha comunque preso le distanze dalla posizione e dalle lamentele di De Luca affermando: « La prossima volta vi faccio parlare direttamente ».*

*Quanto al merito delle doglianze del Presidente De Luca, è bene rammentare che il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, aveva chiarito i termini della questione e, correttamente, rettificato quanto erroneamente trasmesso.*

*In conclusione, è opportuno ribadire che i giornalisti Rai sono chiamati a svolgere il loro mestiere e continueranno, come anche nell'interrogazione ricordato, a farlo liberamente senza lasciarsi condizionare da polemiche. Per quel che riguarda, infine, Federico Ruffo, non è stato oggetto di alcuna azione disciplinare e oggi riveste il ruolo di conduttore del programma Mi manda Rai Tre.*

GASPARRI. — *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI. — Premesso che:*

lunedì 26 ottobre 2020 in prima serata su Raitre, nell'ambito di una puntata di « Report » dedicata ad alcune vicende giudiziarie, il conduttore Sigfrido Ranucci ha messo in mostra sul maxi schermo di studio un messaggio privato sottratto alla posta elettronica di Alessandro Giuli, risalente al dicembre del 2017 e da lui indirizzato all'attuale senatore Armando Siri;

il conduttore e autore Ranucci ha così introdotto la pubblicazione del messaggio:

« Abbiamo ritrovato delle email all'interno del data base del consorzio di giornalismo investigativo OCCRP indirizzate al senatore Armando Siri; ecco, dalle quali si evincerebbe una realtà un po' diversa da come Mascetti ce l'ha raccontata. Un ruolo nella Lega di Salvini nei mesi precedenti alle elezioni Mascetti l'avrebbe avuto tra il 2017 e il 2018. È stato il supervisore del programma culturale della Lega. Gli avrebbe anche dato una mano l'ex vice direttore del Foglio, Alessandro Giuli, un nostro collega; ecco, un programma culturale un po' esoterico che avrebbe alla base, al centro, la sacralità di un simbolo: il Sole delle Alpi... »;

in questo messaggio Giuli allegava a Siri la bozza del programma culturale-elettorale della Lega per le elezioni del 2018, scritta da lui con altre persone (non citate da Report). Nel caso della bozza, peraltro, si trattava di un'iniziativa pubblica, che di lì a poco sarebbe stata anche oggetto di una conferenza stampa alla Camera dei Deputati;

nel messaggio si spiegava a Siri che il progetto era stato supervisionato dall'avvocato Andrea Mascetti, del quale « Report » si occupa da tempo, attribuendogli funzioni politiche che lui avrebbe negato. Il che non soltanto non ha alcun interesse relativamente alla posizione di Giuli, ma semmai aggrava l'intento sottilmente denigratorio dell'iniziativa di « Report »: costruire un quadro di riferimento indiziario su presunte circostanze oggetto di investigazione riferibili alla Lega, e associarvi la pubblicazione di un messaggio privato, correlando il tutto con insinuazioni sul ruolo di Giuli nella compilazione di un programma culturale definito, da Report, « esoterico » malgrado la sua pubblicazione in *illo tempore*;

la redazione di « Report » ha rivendicato anche dopo la trasmissione del 26 ottobre 2020 di essere entrata in possesso della corrispondenza privata di Giuli, sostenendo di averla raccolta nel data base di un'associazione giornalistica « antagonista » (Consorzio OCCRP, sostenuto o finanziato fra gli altri dalla Open Society Foundations di George Soros, Google News Initia-

tive; Rockefeller Brothers Fund), diffondendola in prima serata in un contesto generale di criminalizzazione politica e delegittimazione professionale;

« Report » si vanta di essere « partner » di OCCRP o altri « consorzi di giornalismo investigativo » rispetto ai quali – ha affermato Sigfrido Ranucci – « non mi interessa chi li finanzi... Mi interessa che i documenti che riportano siano autentici. Voglio anche ricordare che tutti coloro che fanno il nostro mestiere e che amano il giornalismo investigativo dovrebbero piuttosto ringraziare i vari consorzi di giornalismo tipo Occrp e Icij. Grazie ai loro data base, che contengono documenti di interesse pubblico, sono state realizzate inchieste come i panama o paradise papers »;

non essendo Giuli implicato in alcuna inchiesta (nemmeno Mascetti, per quel che possa rilevare), non esiste alcuna ragionevole motivazione deontologica o legale che possa giustificare tale « furto » di corrispondenza privata con una conseguente gogna televisiva così gravemente lesiva della sua reputazione;

risulta invece chiaro l'intento denigratorio nei confronti di Giuli, poiché si è voluto accostarlo al senatore Siri (oggetto di richieste di sequestro del pc peraltro annullate dalla Cassazione) e all'avvocato Mascetti, rappresentato come il riferimento di un intreccio di rapporti descritto in termini fortemente denigratori,

per sapere:

se una fonte come il Consorzio OCCRP possa essere usata dal servizio pubblico Rai, in un rapporto di partnership apertamente rivendicata da « Report »;

se si possa divulgare una corrispondenza privata di qualsiasi cittadino, che peraltro in questo caso non ha alcuna attinenza con le inchieste giudiziarie di cui « Report » si è occupato, se non in palese violazione delle norme di legge;

se non risulti evidente l'intento intimidatorio di « Report », che non svolge con questi atti un ruolo di giornalismo d'inchie-

sta, ma si fa promotore di fatto di editti di proscrizione, associando foto e citazioni per colpire un libero giornalista come Giuli, peraltro anche autore e collaboratore della Rai da numerosi anni.

(286/1455)

**RISPOSTA.** – *In merito alla interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della direzione di Rai 3.*

*In via preliminare si ritiene opportuno descrivere le caratteristiche e il ruolo dei consorzi internazionali di giornalismo investigativo che Report ha utilizzato per realizzare inchieste sui politici più potenti al mondo come, ad esempio, Trump, Putin e i Reali d'Inghilterra.*

*I consorzi internazionali di giornalismo investigativo sono nati per rispondere alla corruzione e alla globalizzazione del crimine organizzato. Per questo è stata predisposta una collaborazione transnazionale tra le redazioni investigative di prestigiose testate – come ad esempio CNN, The Guardian, New York Times, Seiddeutsche Zeitung, Associated Press, Le Monde – anche appartenenti al servizio pubblico, come BBC e PBS.*

*La collaborazione è sempre a titolo gratuito, basata sul mutuo scambio di informazioni e sulla condivisione di documenti riservati, per garantire la massima copertura a indagini, verifiche sul campo e raccolta di testimonianze. I consorzi sono realtà indipendenti e no profit e accedono a finanziamenti attraverso bandi pubblici, di singoli Paesi o istituzioni internazionali come l'Unione europea o altre organizzazioni.*

*Il ruolo di questi consorzi è stato riconosciuto al punto che anche il circuito delle televisioni pubbliche EBU ha avvertito la necessità di costituire un analogo gruppo di lavoro tra nuclei di giornalisti investigativi delle televisioni europee, per condividere un simile modello di collaborazione transnazionale. L'EBU ha scelto Report in rappresentanza della Rai in questo gruppo, per lo specifico lavoro svolto nel campo del giornalismo d'inchiesta.*

*Tutto ciò premesso, è bene sottolineare come Report abbia collaborato a più riprese con i due maggiori gruppi di giornalismo*

*investigativo esistenti, di cui si riassumono le principali caratteristiche:*

*ICIJ – Consorzio internazionale di giornalisti investigativi, nato nel 1997, in collaborazione con diverse testate internazionali da anni si occupa di studiare le operazioni di evasione fiscale, riciclaggio e contrabbando che legano le più grandi multinazionali internazionali alla politica. ICIJ è stato promotore di inchieste di portata mondiale: dai Panama Papers ai più recenti Paradise Papers. ICIJ nel 2017 è stato insignito del Pulitzer, il più prestigioso premio di giornalismo al mondo.*

*A titolo esemplificativo si ricorda che Report, insieme agli altri media partner di ICIJ, nel novembre 2018 ha reso pubblico Implant Files, la prima inchiesta globale all'interno dell'industria dei dispositivi medici che ha tracciato i danni causati da protesi e dispositivi non adeguatamente testati (o proprio non testati) in tutto il mondo. Grazie all'inchiesta di Report sono state ritirate le protesi cancerogene.*

*OCCRP – Organized Crime and Corruption Reporting Project (Progetto di investigazione sulla corruzione e il crimine organizzato) è un'organizzazione giornalistica non-profit fondata nel 2006 come un consorzio di centri di giornalismo investigativo, media e giornalisti indipendenti che operano in Europa orientale, nel Caucaso, in Asia Centrale, America Latina e Africa. Quanto ai finanziatori, è bene specificare che OCCRP non riceve fondi esclusivamente da Soros ma partecipa a bandi pubblici ed è finanziata anche da altri soggetti tra cui: Unione europea, Danimarca, Svezia, Regno Unito, Dipartimento di Stato USA e organizzazioni indipendenti come la statunitense National Endowment for democracy, e la britannica Sigrid Rausing Trust.*

*Con le sue inchieste, OCCRP ha consentito a Report, tra l'altro, di tracciare e svelare la rete di finanziamenti pubblici e occulti partiti dalla Russia e indirizzati ad organizzazioni in Unione Europea e fino agli Stati Uniti, mirati a intervenire nelle decisioni degli Stati e nell'orientamento di partiti e opinione pubblica.*

*Report ha in più occasioni utilizzato materiale condiviso nei database internazionali*

di Occrp e Icij come, solo per citare alcuni esempi, nel caso di scambio di email tra Malofeev e Alexey Komov, tra Federico Arata, Armando Siri e un emissario di Donald Trump, tra funzionari dello studio Mossak Fonseca e dirigenti di Ubi banca.

Si tratta di una prassi consolidata anche a livello internazionale, come dimostra l'esempio della BBC, che addirittura pubblica email prese non da una fonte pubblica come OCCRP, bensì da file riservati come i Panama Papers.

Tutto ciò premesso, nel caso specifico oggetto dell'interrogazione si ritiene utile sottolineare che le email che Report ha mostrato nella puntata di lunedì 26 ottobre (proteggendo peraltro gli indirizzi personali dei soggetti riportati) fanno parte di un database che OCCRP ha reso pubblico e consultabile da chiunque sul web. Si tratta di documenti di interesse generale, che illuminano i ruoli ricoperti da soggetti pubblici che hanno posizioni apicali per conto di diverse amministrazioni pubbliche, sia italiane sia di altri Paesi.

Le informazioni presenti in queste email hanno evidenziato un ruolo non ufficiale ma di estrema importanza esercitato nella Lega da Andrea Mascetti: circostanza fondamentale rispetto all'oggetto dell'inchiesta, considerato l'elevato numero di consulenze e incarichi pubblici ottenuti dallo stesso e considerato che egli dichiara di non avere più alcun ruolo attivo all'interno del partito.

Per poter ricostruire la verità sostanziale del rapporto di Mascetti con la Lega ci si è dunque serviti dell'essenziale apporto del database pubblico di Organized Crime and Corruption Reporting Project (Occrp): è stato sufficiente digitare il nome di Andrea Mascetti per vedere spuntare alcuni file che lo riguardavano, compresa la email in cui il giornalista Alessandro Giuli, in qualità di autore del programma culturale della Lega in vista delle elezioni politiche del 2018, fa riferimento a lui quale supervisore.

È opportuno infine confermare che non è stato mostrato alcun contenuto privato, ma solo dato evidenza ai contenuti di interesse pubblico, e che Report ha usato la consueta attenzione nel trattamento dei dati sensibili, criptando l'indirizzo di Giuli, così

come i testi integrali delle email a cui ha avuto accesso.

DI LAURO. — Al Presidente e all'Amministratore Delegato della Rai. — Premesso che:

la conduttrice e comica Geppi Cucchiari nel corso della puntata « Che Succede? », in onda su Rai3 lo scorso 27 ottobre 2020 intervistando il dott. Massimo Raggini, carrozziere romagnolo laureato in psicologia, sugli atti di vandalismo compiuti nei giorni scorsi da ignoti ai danni delle autovetture di infermieri e medici a Rimini, ha affermato che: « Lei è laureato in psicologia. Quindi adesso parlo allo psicologo e non al carrozziere. Di quale patologia può soffrire uno che sfascia una macchina a un infermiere? Schizofrenia, depressione, sindrome del deficiente? Di cosa? ».

Nel nostro Paese i gravissimi disagi mentali sia livello individuale sia collettivo hanno raggiunto livelli allarmanti e inediti anche in correlazione alla persistente emergenza sanitaria che sta fungendo da catalizzatore del disagio mentale; la crisi pandemica sta definendo un periodo storico di estrema delicatezza in cui ogni iniziativa volta a supportare i cittadini nella comprensione dei fenomeni psicologici ad essa correlati è da considerarsi essenziale e di pertinenza assoluta del Servizio Pubblico Radiotelevisivo; già durante la c.d. prima ondata e il conseguente lockdown sono emerse chiaramente le necessità di aiuto e supporto psicologico alle fasce più fragili della popolazione; tali necessità sono oggi nuovamente attuali e rischiano di raggiungere livelli ancor più allarmanti nel caso in cui l'attuale c.d. seconda ondata dovesse ulteriormente aggravarsi; le parole, soprattutto nella comunicazione del servizio pubblico televisivo, hanno un peso determinante nell'aiutare, o nell'ostacolare, i processi di comprensione di dinamiche complesse negli spettatori, e, pertanto, dovrebbero essere oggetto di una adeguata e competente selezione nel loro uso. Pena un, sia pure involontario, grande disservizio da parte del Servizio Pubblico, che non

può essere ignorato dalla Sede interpellante.

Secondo l'interrogante, per quanto sia evidente l'uso del « politicamente scorretto » ai fini di pungolare l'opinione pubblica sulle sofferenze inflitte dalle patologie mentali, e che le intenzioni degli autori e della conduttrice non fossero quelle di ledere la dignità di alcuno, in particolare di soggetti che soffrono di patologie psicologiche, anche serie, come schizofrenia e depressione, sembra ad ogni modo importante attivarsi al fine di assicurarsi che all'interno della programmazione della RAI non si assista più a stigmatizzazioni, anche involontarie, di persone affette da patologie mentali, viste anche le conseguenze psicologiche a livello individuale e collettivo dell'attuale crisi epidemiologica;

pertanto, pur comprendendo, e sempre entro certi limiti, le ragioni della satira che come si è osservato hanno il pregio di sollecitare riflessioni su argomenti complessi,

si chiede di sapere:

se la Rai abbia già in programmazione – o abbia considerato di programmare – uno o più spazi di approfondimento destinati a questa specifica tematica, inserendola, ad esempio, nella rubrica « Pillole di psicologia » all'interno della trasmissione di divulgazione dedicato alla medicina, alla salute e al benessere « Elisir » in onda su Rai 3, ovvero in quei contenitori qualificati che possano essere il giusto luogo mediatico in cui il disorientamento degli spettatori trovi quelle informazioni utili a meglio comprendere le dinamiche psicopatologiche di cui alla dubbia affermazione oggetto della presente interrogazione.

(281/1458)

**RISPOSTA.** – *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione di Rai 3.*

*In via preliminare si ritiene opportuno sottolineare che, come anche ipotizzato nello stesso quesito, le intenzioni degli autori e*

*della conduttrice non erano in alcun modo quelle di ledere la dignità di alcuno.*

*Al contrario: il « gioco linguistico » – pure nel tipico linguaggio leggero caratteristico della trasmissione – voleva andare esattamente nella direzione opposta a quella segnalata, non stigmatizzando psico o socio patologie. L'intenzione comunicativa era, invero, quella di generare un effetto esattamente opposto: la denuncia di odiosi atti di vandalismo.*

*L'attenzione della Rete sul tema è testimoniata dal fatto che Rai 3 ha – all'interno della sua programmazione e all'interno dei suoi programmi contenitore dedicati alla medicina, alla salute e al benessere (es. Elisir) – spazi (come la rubrica « Pillole di psicologia ») rivolti a queste tematiche delicate e particolarmente importanti.*

*La Direzione di Rai 3 – attraverso il suo palinsesto – garantirà anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi il giusto spazio al disagio mentale individuale e collettivo e al supporto conoscitivo e psicologico a tutte le forme di fragilità.*

*Infine, si ritiene opportuno sottolineare che l'offerta editoriale complessiva della Rai è sempre stata improntata al massimo rispetto per le fasce più deboli della popolazione, come testimoniano anche le inchieste, i programmi di approfondimento e di servizio dedicati proprio a chi è più fragile e come testimoniato anche con l'impegno che negli anni il Servizio Pubblico ha messo in campo per illuminare nel giusto modo le diverse disabilità fisiche e mentali. E l'attuale pandemia ha reso ancor più necessario il compito del Servizio Pubblico di supportare i cittadini nella comprensione dei fenomeni psicologici ad essa legati.*

**AIROLA, PAXIA, DI LAURO.** – *Al Presidente e all'Amministratore delegato RAI. – Per chiedere, premesso che:*

*Recenti notizie stampa hanno rivelato che il giornalista Alessandro Giuli sarebbe legato a Rai da un contratto di esclusiva;*

*tale tipologia di contratto è tradizionalmente riservata a personaggi – dello spettacolo e non – la cui immagine l'Azienda voglia legare a sé appunto in via*

esclusiva (tramutandoli pertanto in cosiddetti «volti Rai»), perché in possesso di requisiti minimi che dovrebbero essere noti, chiari, valutabili senza «interpretazione», come ad esempio: indubbia notorietà, rilevanza in ambito scientifico, letterario e artistico, precedenti consistenti esperienze di lavoro in particolare in Rai;

infatti, i contratti di esclusiva (che di solito hanno un compenso minimo garantito alto che va corrisposto a prescindere dai risultati conseguiti e persino in assenza di impiego) dovrebbero essere riservati a personaggi che in considerazione del possesso dei predetti requisiti possano «garantire» a Rai un ritorno in termini di risultati, ascolti e immagine;

nel caso di specie, il contratto di esclusiva sarebbe stato riconosciuto a Giuli come apice di un discutibile se non immotivato crescendo che lo ha visto come mero opinionista in alcuni programmi Rai ed ora come conduttore nel programma Seconda Linea, come noto, chiuso dopo appena due puntate con risultati di ascolto 1,9 per cento e 1,7 per cento tra i più bassi mai registrati dalla Rete Due.

Considerato che:

la clausola di esclusiva non ha come scopo quello di contrattualizzare la risorsa, bensì si propone di sottrarla alla concorrenza al fine di evitare fenomeni confusori a danno del marchio Rai, proteggere il valore di programmi Rai consolidati nell'audience, garantire la continuità di progetti editoriali seriali, tutte ipotesi che neppure lontanamente ricorrono nel caso in esame;

il ricorso al contratto di esclusiva – in assenza dei presupposti summenzionati – concretizza una sicura ipotesi di danno alle casse aziendali in un periodo peraltro di grave difficoltà economica per l'emergenza pandemica in atto;

infatti, è appena il caso di ricordare che l'Azienda Rai, con la sottoscrizione del contratto di servizio, ha assunto un preciso obbligo alla valorizzazione delle risorse interne attingendo alla capacità professionale

di tutto il personale Rai, così che il ricorso a professionalità esterne dovrebbe essere del tutto residuale e ulteriormente residuale se non addirittura eccezionale, per via della certa onerosità, il ricorso a contratti di esclusiva.

Tutto quanto premesso si chiede:

se l'Azienda sia a conoscenza di quanto esposto in narrativa e quali strumenti e rimedi intenda porre in essere in relazione al contratto di esclusiva di cui sopra.

(288/1460)

**RISPOSTA.** – *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione di Rai 2.*

*Innanzitutto, è opportuno ricordare che il contratto di esclusiva del signor Alessandro Giuli è stato formalizzato dalla precedente Direzione di Rete nel gennaio 2019 e che l'attuale Direzione di Rai 2 ha provveduto a rinnovarlo nel luglio scorso, avendo ravvisato nel collaboratore in questione requisiti affini alla propria linea editoriale.*

*Rai 2 ha infatti valutato Alessandro Giuli come una delle voci più colte, eccentriche, uniche ed originali nel panorama intellettuale e informativo italiano, una voce indipendente, fuori dal «mainstream». Giuli sembra interpretare in maniera efficace le posizioni e il sentire di vasti strati della società italiana che fanno fatica a identificarsi con altre voci.*

*Pertanto, la struttura Approfondimento Informativo della Rete sta attualmente lavorando alla ideazione di un programma di seconda serata, in onda dal prossimo febbraio, di cui Alessandro Giuli sarà conduttore e principale autore.*

*Inoltre, è allo studio il programma di approfondimento informativo di prima serata in onda presumibilmente dal prossimo gennaio, in cui Giuli ricoprirà il ruolo di opinionista fisso.*

**ANZALDI.** – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* – Premesso che:

Il 30 novembre 2018, pur avendo superato il limite di età pensionabile di 67

anni, Pierpaolo Cotone, che in precedenza aveva ricoperto l'incarico di direttore Affari legali e societari dell'azienda dal 2015, è stato nominato responsabile dello Staff del presidente del Cda Foa, con un contratto al massimo consentito dalla legge di 240 mila euro all'anno.

L'assunzione di Cotone a capo dello Staff di Foa appare un aggiramento delle regole previste dalla legge Madia sui limiti a incarichi pubblici per pensionati.

Il contratto a Cotone del 2018 aveva durata biennale e scadrà il 30 novembre 2020.

In Rai figurano molti dirigenti in attesa di incarico o alle dirette dipendenze dell'amministratore delegato, in ogni caso senza una mansione adeguata alla propria qualifica, e la nomina di un pensionato in un ruolo apicale come la gestione dello Staff del Presidente ha privato uno di questi dirigenti di un possibile incarico, arrecando peraltro un danno economico all'azienda vista la moltiplicazione di spesa.

Si chiede di sapere:

In vista della scadenza il 30 novembre 2020 del contratto biennale al capo dello Staff del Presidente, Pierpaolo Cotone, se l'azienda non ritenga doveroso affidare l'incarico ad un dirigente interno, invece di ricorrere come accaduto in precedenza ad un oneroso contratto esterno, peraltro ad un ex dirigente in pensione.

Se siano state avviate le procedure interne per l'individuazione del nuovo capo dello Staff del Presidente, ad esempio il Job posting o altre procedure di selezione, visto che il termine del contratto di Cotone era noto da tempo.

(289/1469)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della direzione Risorse umane.*

*In via preliminare è opportuno rammentare che l'avv. Pierpaolo Cotone è stato assunto in Rai spa in data 1° dicembre 2015 con contratto dirigenziale triennale (dimet-*

*tendosi a tale fine dal ruolo di Dirigente centrale e Segretario del Consiglio di amministrazione di una primaria banca italiana).*

*Successivamente, per esigenze aziendali, in data 30 novembre 2018 tale contratto è stato prorogato per un biennio, con l'attribuzione dell'incarico di Direttore dello staff del Presidente fermo restando il tetto retributivo (significativamente inferiore a quanto determinato in sede di assunzione) in conseguenza della sopravvenuta legge n. 198 dell'ottobre 2016.*

*Nell'approssimarsi della scadenza contrattuale ed in vista del termine della attuale consiliatura, si è prorogato – attraverso un autonomo contratto di breve durata con scadenza giugno 2021 – l'incarico di Direttore dello staff del Presidente, riducendo tuttavia ulteriormente la retribuzione annua lorda di quasi il 20 per cento (da corrispondersi in pro quota limitatamente ai mesi contrattuali) malgrado la riconosciuta qualità della prestazione resa, anche in tale ruolo.*

*Si precisa a tale fine che la normativa richiamata nell'interrogazione non risulta conferente al caso di specie, poiché a differenza di quanto nella stessa presupposto, l'avv. Cotone non è in quiescenza, né ha presentato domanda di pensionamento.*

*Attraverso quanto descritto si è garantito, per i residui pochi mesi contrattualmente previsti, da un lato, l'ottimale presidio di una funzione – per la quale non trova applicazione il ricorso alla procedura di job posting – che richiede professionalità, esperienza ed equilibrio nei rapporti interfunzionali; dall'altro, la significativa riduzione del costo originario.*

**AIROLA.** — *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.* — Per chiedere, premesso che:

Recenti notizie stampa hanno rivelato che nel programma « Oggi è un altro giorno » di Rai1 figurerebbe come autore Andrea Di Carlo, che sarebbe anche proprietario e agente della ADC Management (Andrea Di Carlo Management) – nota agenzia di rappresentanza di artisti – o comunque professionalmente legato alla stessa;

all'interno del medesimo programma il signor Andrea Di Carlo si occuperebbe del casting della trasmissione nonché della scelta ospiti e molti artisti riconducibili all'ADC sarebbero stati proprio ospitati all'interno della produzione.

Considerato che:

il conflitto di interessi è vietato non solo dalla recente risoluzione sul conflitto artisti/agenti dello spettacolo ma anche sul piano generale dal Codice Etico Rai e dalla ampia normativa in tema di anticorruzione;

eventuali responsabilità andrebbero accertate anche all'interno della Direzione Risorse Televisive competente per la redazione dei contratti di natura autorale;

la vicenda descritta arreca sicuri danni economici e di immagine alla Rai tutta e potrebbe presentare profili di illiceità penale quanto meno ai sensi dell'art. 323 codice penale (abuso d'ufficio), circostanza che obbligherebbe i rappresentanti legali della Rai a depositare denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p.;

Tutto quanto premesso si chiede

se l'azienda sia a conoscenza di quanto esposto in narrativa e quali strumenti e rimedi, anche di natura legale, intenda porre in essere in relazione alla situazione descritta.

(290/1479)

ANZALDI.- *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – Premesso che:

Tra gli autori della trasmissione « Oggi è un altro giorno », in onda nel pomeriggio su Rai1, figura anche Andrea Di Carlo.

Da notizie di stampa Di Carlo risulta essere un agente dello spettacolo, anche in qualità di titolare della società « Adc Management », e secondo un articolo pubblicato il 29 settembre 2020 sul sito « Notizieweblive.it » continuerebbe tuttora a svolgere questa funzione, ad esempio come agente dell'attore turco Can Yaman, ospite di diverse trasmissioni tv italiane.

Secondo un articolo pubblicato il 10 novembre 2020 sul sito « Vigilanzatv.it », tra i clienti di Di Carlo e della società « Adc Management » figurerebbero molti artisti ospitati nelle ultime settimane alla trasmissione « Oggi è un altro giorno », come Asia Argento, Arisa, Paola Barale, solo per citare alcuni esempi riportati nell'articolo.

Con tre anni di ritardo, dallo scorso settembre è entrato in vigore in Rai un regolamento che recepisce, almeno in parte, la Risoluzione approvata all'unanimità in commissione di Vigilanza Rai nel 2017 contro i conflitti di interessi di agenti, autori e conduttori, vietando intrecci tra le diverse mansioni che potrebbero creare situazioni di indebito privilegio e un aumento di spese per l'azienda, nonché impedimento alle scelte meritocratiche di ospiti e opinionisti.

Si chiede di sapere:

se l'azienda sia a conoscenza del rischio conflitto di interessi di Andrea Di Carlo, che da agente di artisti ora svolge la funzione di autore e quindi selezionatore di artisti da invitare nella trasmissione « Oggi è un altro giorno » su Rai1, anche alla luce dei tanti ospiti della trasmissione che sarebbero clienti della società « Adc Management » dello stesso Di Carlo;

se il contratto a Di Carlo come autore di un programma Rai non configuri una violazione del regolamento contro i conflitti di interessi di agenti, autori e conduttori;

quali provvedimenti l'azienda intenda prendere per eliminare i rischi di conflitti di interessi inerenti il contratto a Di Carlo e per punire gli eventuali responsabili di tale situazione, anche alla luce del danno economico e d'immagine subito dall'azienda.

(291/1471)

RISPOSTA. – *In merito alle interrogazioni in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della direzione di Rai 1.*

*In via preliminare è opportuno rilevare che la Società ADC Management, di cui il*

*sig. Andrea Di Carlo deteneva alcune quote, risulta essere stata posta in liquidazione, come da visura camerale, con cancellazione dal registro delle imprese di Roma in data 21.01.2019.*

*Inoltre, in data 12.8.2020 il sig. Andrea Di Carlo ha ceduto l'intera sua quota del capitale sociale della società AD Management, pari al 40 per cento, al Sig. Fortunato Claudio, come si evince dall'atto notarile registrato a Roma nella stessa data presso il notaio Enzo Becchetti.*

*Infine, per quanto concerne gli ospiti nel programma Oggi è un altro giorno, si informa che nessuno degli artisti intervenuti risulta avere alcun legame professionale con Andrea Di Carlo.*

**FARAONE.** – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – Premesso che:

in data odierna, 11 novembre 2020, come si apprende da diversi organi di stampa, il consiglio di amministrazione della Rai dovrebbe procedere a comunicare i nomi di 18 nuovi vicedirettori di rete;

da quanto emerge dal bilancio consolidato intermedio del gruppo Rai relativo al primo semestre 2020, rispetto all'esercizio precedente, i ricavi sarebbero diminuiti di 120,5 milioni di euro (-8,8 per cento), in particolare per effetto della diminuzione di 52,3 milioni di euro nella riscossione dei canoni e di 49,1 milioni di euro negli introiti pubblicitari;

a fronte della forte contrazione delle attività e del conseguente peggioramento dei conti Rai dovuto in larga parte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nei conti semestrali del gruppo non si registrano analoghe riduzioni dei costi relativi ai dirigenti con responsabilità strategica e dei componenti del consiglio di amministrazione delle società del gruppo Rai che, al contrario, registrano degli aumenti considerevoli rispetto al semestre precedente nelle voci relative ai benefici ai dipendenti (di oltre il 15 per cento) e costi per il personale (di oltre il 3 per cento).

Considerato che:

le conseguenze economiche dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 stanno richiedendo gravi sacrifici a tutti gli operatori economici del nostro Paese, imponendo loro di improntare la propria gestione a rigidi criteri di economicità ed efficienza, i quali comportano inevitabilmente la riduzione delle voci di costo inerenti al personale dirigenziale di più alto livello e degli amministratori, in conformità alle più basilari logiche economiche di mercato volte a garantire un equilibrio di bilancio tra entrate e uscite;

la Rai, piuttosto che avviare una spending review delle suddette voci di spesa e delle altre voci riducibili, sembrerebbe attendere il soccorso finanziario del Governo che, stando alle indiscrezioni sulla bozza di disegno di legge di bilancio non ancora depositata alla Camera in prima lettura, per far fronte alle suddette perdite della Rai, starebbe valutando di introdurre in legge di bilancio la restituzione alla Rai delle risorse (pari a circa 80 milioni di euro) prelevate dal canone Rai che il governo Renzi, con la legge di Bilancio 2015, decise di trattenere (nella misura del 5 per cento) e destinare più equamente alla riduzione delle tasse;

nel caso in cui le suddette risorse destinate dal Governo non dovessero dimostrarsi sufficienti per fare fronte al fabbisogno finanziario della Rai, non sono da escludersi ulteriori interventi finanziari direttamente gravanti sui contribuenti ovvero indirettamente posti a carico della collettività.

Si chiede di sapere:

se gli interrogati non ritengano opportuno adottare iniziative volte a rendere noti pubblicamente i curricula, i criteri di selezioni adottati, i costi e gli ulteriori dati e informazioni relativi a ciascuna delle suddette nomine, nonché a verificare e comprovare che esse non configurino nessun danno economico per la Rai né presentino profili suscettibili di integrare danno erariale, e a dimostrarne, infine, la conformità alle norme e ai principi che regolano la parità di genere;

se e quali interventi il consiglio di amministrazione Rai intenda attuare per ridurre le voci di spesa relative all'alta dirigenza e agli stessi amministratori e, più in generale, per ridurre gli elevati costi che la Rai continua a sostenere a fronte dell'ingente calo nelle proprie entrate.

(292/1472)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della direzione Risorse Umane e Organizzazione.*

*In via preliminare è opportuno rilevare che le recenti nomine oggetto di comunicazione nel corso dell'ultimo cda, relative a Rai 1 e a Rai 2, hanno riguardato di fatto solo 4 nuove posizioni da Vicedirettore, in un quadro di completamento di quelle già esistenti.*

*Peraltro, l'incarico di Vicedirettore in ambito non giornalistico non prevede contrattualmente alcuna specifica indennità o incremento economico. Tale incarico ha piuttosto una funzione organizzativa di determinazione dell'ambito di attività e di conseguenti livelli di responsabilità. Quanto alla parità di genere, la componente femminile nel quadro complessivo dei Vicedirettori di Rai 1, Rai 2 e Rai 3 è rappresentata nella misura di 1/3.*

*Per quanto concerne la numerosità delle posizioni manageriali, il numero dei dirigenti del Gruppo Rai nel suo insieme è progressivamente diminuito, passando dai 339 del 2018 ai 326 del 2019 fino ai 313 di novembre 2020; così come quello dei dirigenti della capogruppo Rai, che è sceso dai 279 del 2018 ai 251 di novembre 2020.*

*In merito poi al presunto incremento della voce di bilancio «benefici ai dipendenti» relativa ai dirigenti definiti strategici sulla base del principio contabile internazionale IAS 24, occorre chiarire che tale voce si riferisce a obblighi contrattuali connessi alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero il TFR accantonato in azienda ante 2007 e la prestazione sostitutiva dell'indennità ex-fissa dei giornalisti. Tale voce non è dunque nella disponibilità aziendale e dipende dalla composizione dei dirigenti che*

*ricadono alla data di riferimento nella nozione di strategici in base al predetto principio.*

*Infine, con riguardo all'andamento dei costi aziendali si segnala che, nel corso del 2020, per far fronte all'ingente calo dei ricavi sia pubblicitari che da canone a causa della pandemia, la Rai è intervenuta con il massimo rigore sui costi del Gruppo per contenerli e migliorare la previsione del 2020. Particolare attenzione è stata posta al costo del lavoro che per il 2020 si collocherà su valori analoghi a quelli del 2018, con una riduzione del 3 per cento rispetto alla chiusura del 2019.*

**MULÈ, CASCIELLO.** — *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. — Per sapere — premesso che:*

*nel corso della puntata di domenica 15 novembre c.a. della trasmissione « Che tempo che fa », in onda su Rai 3, il conduttore Fabio Fazio ha intervistato il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, senza alcun contraddittorio come invece imporrebbe il servizio pubblico;*

*ad avviso degli interroganti, l'intervista appena citata ha assunto dei toni piuttosto imbarazzanti al punto tale che il Governatore De Luca ha avuto modo di sostenere liberamente e senza contraddittorio che la decisione assunta dal Governo di individuare la Campania come zona rossa abbia lasciato « delle zone d'ombra »;*

*quanto appena riportato desta evidenti perplessità soprattutto in considerazione della situazione sanitaria della Regione Campania conclamata già da tempo;*

*a ciò si aggiunga il fatto che i telespettatori hanno assistito ad una scena piuttosto surreale con la « benedizione » da parte del conduttore Fabio Fazio nei confronti del Governatore De Luca;*

*non può passare inosservato il fatto che lo stesso Presidente della Regione Campania era stato già intervistato, sempre senza contraddittorio, dal conduttore Fabio Fazio nella puntata del 25 ottobre scorso;*

*in quella occasione, in seguito ad una puntata memorabile del 25 ottobre che*

vide alternarsi tre esponenti del governo e della maggioranza infrangendo ogni regola del pluralismo, Forza Italia presentò un'interrogazione la cui risposta ha confermato la totale anarchia e confusione che regna sovrana a Viale Mazzini;

appare dunque chiaro che la sovraesposizione degli esponenti politici appartenenti alla maggioranza nella trasmissione « Che tempo che fa » continui a generare un evidente squilibrio dell'informazione senza alcun rispetto dei principi del pluralismo, della completezza e della imparzialità dell'informazione;

in tale contesto non solo si può tranquillamente opinare sull'applicazione delle regole minime di equilibrio dell'informazione, ma si deve certamente osservare che la già bistrattata deontologia della professione giornalistica, da parte di Fabio Fazio, si evidenzia e materializza plasticamente in merito alla scelta dei soggetti ospitati nella trasmissione da lui condotta;

la Rai deve sempre garantire il rispetto da parte dei suoi giornalisti delle regole deontologiche del proprio ordine professionale, tanto più in un ambito così delicato quale è quello dell'informazione dei telespettatori che contribuiscono al mantenimento della Rai attraverso il pagamento del canone -:

se i vertici Rai, alla luce di quanto riportato in premessa, non intendano chiarire quali siano i principi con cui vengono scelti gli ospiti della trasmissione « Che tempo che fa » e quali iniziative tempestive intendano adottare al fine di garantire il rispetto del pluralismo dell'informazione da parte della trasmissione citata.

(293/1477)

**RISPOSTA.** – *In merito alla interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della direzione di Rai 3.*

*In linea generale, si ritiene opportuno sottolineare che non vi è da parte dei responsabili del programma Che tempo che fa alcuna volontà di creare squilibrio dell'informazione e anzi l'obiettivo è, e rimane,*

*quello di salvaguardare il pluralismo degli ospiti partecipanti, sia in studio che in collegamento, pur conservando quelle specificità del programma, anche sul registro dell'intrattenimento, che ne hanno sancito la popolarità tra il pubblico.*

*Come già evidenziato, proprio nell'ottica di evitare la sovraesposizione di rappresentanti della maggioranza di governo, la redazione ha ripetutamente invitato alcuni esponenti di spicco dei partiti attualmente all'opposizione e, dopo la puntata dell'8 novembre, che ha visto come ospite in collegamento il Presidente Berlusconi, anche il Governatore della Regione Veneto Zaia ha partecipato al programma di recente.*

*Infine, occorre ricordare che il format del programma non prevede un contraddittorio, bensì è basato sulle interviste di Fabio Fazio all'ospite di turno, come è stato per il Governatore della Regione Campania De Luca e per tutti gli altri interlocutori intervistati.*

**MULÈ.** – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.*

Lo scorso 9 novembre è andato in onda, durante la puntata di Report, il servizio « Cosa abbiamo sbagliato » in cui è stato ricostruito con dati e documenti inediti la catena di eventi ed errori che avrebbero contribuito alla diffusione del Covid-19;

all'indomani della trasmissione del servizio appena citato, sul profilo Twitter del medesimo programma sono stati pubblicati diversi estratti del servizio; uno di questi è stato commentato da alcuni utenti con offese ed insulti molto gravi indirizzati ad uno dei soggetti protagonisti del servizio, dott. Luigi Cajazzo, direttore generale della Sanità e Capo dell'Unità di crisi della Regione Lombardia;

taluni commenti, oltreché essere lesivi dell'onorabilità del soggetto cui sono riferiti, contengono frasi ingiuriose e calunniose potenzialmente perseguibili a norma di legge (a titolo di esempio: « assassino per negligenza, mediocrità e ignoranza »);

il Presidente della Commissione Vigilanza Rai, On. Alberto Barachini, ha già invitato una prima lettera del 7 maggio 2020 e una seconda dell'11 novembre 2020 ai vertici dell'Azienda pubblica al fine di prevedere che i profili social di testate e trasmissioni Rai siano gestiti da un moderatore che intervenga con immediatezza in caso di commenti offensivi e attacchi gratuiti da parte degli utenti nonché di dare piena ed effettiva attuazione all'atto di indirizzo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 9 ottobre 2019;

nonostante le sollecitazioni di un organo parlamentare, quale la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ad oggi, non risulta che sia stata fatta alcuna moderazione da parte dei soggetti amministratori della pagina « Report Rai 3 » mentre la pagina Twitter del programma in questione si è trasformata in un vero e proprio « luogo » di insulti;

appare quanto mai necessario e improcrastinabile un controllo rispetto ai commenti lasciati ai post pubblicati sui profili social dei programmi dell'Azienda pubblica evitando che episodi come quello appena citato non abbiano più a ripetersi.

Si chiede di sapere:

se i vertici Rai non intendano adottare le opportune iniziative al fine di rimuovere tempestivamente i commenti offensivi citati in premessa;

se e quali iniziative intendano adottare affinché i profili social di testate e trasmissioni Rai siano gestite da un moderatore che intervenga con immediatezza in caso di commenti offensivi ed oltraggiosi da parte degli utenti dando seguito all'atto di indirizzo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 9 ottobre 2019.

(294/1481)

**RISPOSTA.** – *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti*

*elementi informativi sulla base delle indicazioni delle competenti strutture aziendali.*

*In via preliminare si ritiene opportuno evidenziare che, in attuazione della risoluzione di codesta autorevole Commissione sui « Principi di indirizzo e linee guida sull'utilizzo dei social media da parte dei dipendenti e collaboratori della RAI », l'Azienda ha messo da subito in campo una serie di iniziative, alcune indirizzate in particolare ai giornalisti, altre a tutti i dipendenti. Lo scopo è far acquisire a tutti coloro che lavorano in Rai una maggiore consapevolezza e conoscenza nell'uso dei social media, così da utilizzare questo strumento di comunicazione nel modo più corretto possibile.*

*In dettaglio, lo scorso luglio è stata lanciata la nuova collana di corsi di formazione online « Social Media », dedicata ai giornalisti Rai e finalizzata a fornire nozioni, aggiornamenti e conoscenze pratiche per acquisire o migliorare la padronanza nell'utilizzo delle principali piattaforme di comunicazione Social (Twitter, Facebook, Instagram). È invece in fase di finalizzazione il corso « Principi di condotta per l'utilizzo dei presidi digitali », relativo alla formazione in tema di integrazione della « Policy » al Codice etico e destinato a tutti i dipendenti.*

*È bene poi sottolineare che vi è stata un'immediata applicazione della suddetta Policy nei confronti dei dipendenti Rai e che questa ha portato anche a provvedimenti di natura disciplinare.*

*Quanto alla moderazione dei commenti sui social, si tratta evidentemente di un tema molto complesso: la Rai, così come la Commissione di Vigilanza, è consapevole della opportunità di non lasciare che sui profili di testate e programmi del Servizio pubblico compaiano commenti che hanno rilevanza penale. D'altro canto, sia la numerosità dei commenti (calcolati in circa 10-15.000 al giorno), sia la delicatezza del ruolo – visto il dovere di garantire la libertà di espressione agli utenti – rendono il tema sensibile.*

*Posto che ciascun soggetto offeso ha naturalmente il diritto, garantito dalla legge, di chiedere ai gestori delle piattaforme di oscurare espressioni offensive o diffamatorie, la Rai ha dal canto suo attivato tutti i sistemi e i filtri utili a ridurre la violenza verbale sui*

suoi oltre 600 profili e sta anche accingendosi ad acquistare nuovi software utili a rendere più civile il dibattito online.

Il tema, come anticipato in una lettera del Presidente Rai e dell'Amministratore delegato Rai al Presidente Barachini, sarà comunque oggetto di un ulteriore specifico approfondimento in una delle prossime riunioni del Consiglio di amministrazione della Concessionaria di Servizio pubblico nel corso della quale saranno vagliate ed esaminate con attenzione le segnalazioni giunte dalla Commissione di Vigilanza.

CAPITANIO, CAPARVI, BERGESIO, COIN, MACCANTI, SALTAMARTINI. — Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.

Tra il 10 e il 15 novembre 2020 il Tg1 ha realizzato e trasmesso alcuni servizi sul sistema sanitario della Regione Umbria, particolarmente critico nei confronti del sistema medesimo. In particolare:

il primo servizio, andato in onda il 10 novembre durante l'edizione delle 20.30, presentava l'Ospedale di Perugia come una struttura al collasso. La troupe e il giornalista, una volta entrati nel pronto soccorso, con la scusa di voler fare un'intervista al commissario straordinario dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, Marcello Giannico, hanno ripreso una barella con un solo paziente in attesa lungo il corridoio, donde la ricostruzione di un ospedale non in grado di accogliere più malati. Quel giorno in Umbria si è registrato il netto calo dei contagi (dai 700 giornalieri a meno di 500), eppure nel servizio si è scelto di affermare che « il contagio in Umbria non si ferma ». Nel servizio sono state poi inserite frasi estrapolate da interviste raccolte lungo i corridoi, senza tuttavia l'intervista fatta al Commissario straordinario, affermando che sarebbe andata in onda il giorno dopo, cosa non accaduta, negando dunque la possibilità all'Azienda di esprimere la propria posizione;

il 12 novembre, durante le edizioni delle 13.30 e delle 20.30, sono stati trasmessi due servizi (molto simili tra loro) in

merito alla Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A) « A. Seppilli » di Perugia e alla struttura che ospita anche servizi per minori. Qui il giornalista appare accompagnato sul luogo da due genitori critici nei riguardi della gestione della struttura. Da qui in poi la ricostruzione è più simile ad una fiction che non ad un servizio giornalistico. Si afferma, ad esempio, che può entrare chiunque senza controllo (mentre il giornalista sa bene che ha dovuto lasciare i documenti fingendo, tra l'altro, di dover entrare nella struttura per motivi diversi dal servizio giornalistico); si parla di percorsi COVID e non-COVID condivisi (cosa falsa e facilmente verificabile); si mostrano le scale affermando che in cima ad esse vi sia l'accesso nel reparto COVID (cosa non possibile essendoci percorsi specifici esterni e porte non apribili dall'interno); viene inquadrato un ascensore affermando che si può salire al piano COVID (anche qui falso, essendo quell'ascensore solo ad uso del personale munito di chiave e comunque trattasi di ascensore non-COVID). Il giornalista si è poi rifiutato di intervistare il Commissario della Usl 1, Gentili, o altre figure della direzione sanitaria – come proposto dall'Ufficio stampa della task force regionale –, affermando che non ne aveva bisogno. Nel servizio è, in fine, intervistata, con il volto *blurrato*, una operatrice della Rsa la quale rende informazioni su dimensioni del luogo, spogliatoi ecc., erronee e facilmente verificabili mediante un sopralluogo;

il 15 novembre, durante l'edizione delle 20.30, è stato trasmesso un altro servizio imperniato sull'intervista di uno specializzando che affermava – senza prove – che si sono fatte scelte su chi portare in terapia intensiva e chi no, facendo riferimento a un caso specifico di un paziente di 87 anni che non sarebbe stato intubato. A quanto risulta agli interroganti, lo specializzando intervistato è un'attivista di sinistra, sempre in primo piano nelle manifestazioni contro l'amministrazione, che si è fatto portavoce più volte delle proteste degli specializzandi, incontrando anche il Presidente della Regione.

Vista la gravità dell'episodio riportato, che desta non poche perplessità rispetto all'attendibilità e alla qualità del servizio informativo reso dal principale telegiornale Rai, alla Società concessionaria si chiede:

di fornire spiegazioni rispetto a quanto esposto in premessa;

di garantire l'esercizio del diritto di replica alla regione Umbria;

se e come intenda attivarsi, magari mediante un'indagine interna, al fine di verificare che il servizio non sia stato realizzato sulla base di segnalazioni e/o richieste unilaterali avanzate da esponenti politici regionali di opposizione;

se, apprezzate le circostanze, non ritenga necessario adoperarsi affinché sia assicurata la qualità dei servizi informativi della Rai, sia pur nel rispetto della libertà editoriale, del diritto/dovere di cronaca e del pluralismo dell'informazione, affinché non siano prodotti contenuti parziali e non obiettivi.

(295/1482)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della direzione del Tg 1.*

*In via preliminare è opportuno rilevare che la Testata ha adottato un modello di costruzione dei servizi sul tema della sanità simile in tutte le regioni in cui ha realizzato i contributi.*

*Per quanto riguarda in particolare la Regione Umbria si evidenzia innanzi tutto che nel servizio dell'edizione delle 20.00 del 10 novembre 2020, è lo stesso primario del pronto soccorso dell'ospedale di Perugia, dott. Paolo De Grof, a dichiarare: « Se ne arriva un altro (paziente ndr) io non so dove metterlo, non ho lo spazio fisico, ho occupato tutte le stanze con i pazienti covid ».*

*Tale dichiarazione non si può certo definire una « intervista raccolta lungo i corridoi », dal momento che è stata rilasciata dal dirigente del pronto soccorso, soggetto più che titolato (e più che attendibile) a fornire informazioni circa l'andamento della situazione.*

*Inoltre, nel servizio non è mai stata pronunciata la parola « collasso », ma solo enunciati i dati ufficiali dell'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari), secondo cui il 60 per cento dei posti letto in terapia intensiva è occupato, a fronte di una soglia critica fissata al 30 per cento. Superata del doppio tale soglia, sono pertanto i numeri ad evidenziare la gravità della situazione in Umbria.*

*E sono ancora i numeri a supportare l'affermazione « il contagio non si ferma », poiché nel bollettino disponibile il 10 novembre (dati riferiti quindi al 9) il numero dei nuovi contagi è pari a 485, 171 in più rispetto al giorno precedente.*

*Infine, pur non essendo stata mandata in onda l'intervista al commissario straordinario Marcello Giannico, considerato il brevissimo lasso di tempo di durata del servizio, il confronto con lo stesso è stato molto proficuo e costruttivo e le sue dichiarazioni sono state tenute in debita considerazione nella realizzazione del contributo. Come noto, non tutto ciò che viene registrato viene poi trasmesso, per cui diventa fondamentale l'attività di sintesi del giornalismo d'inchiesta, che si pone come obiettivo riassumere in maniera veritiera le informazioni e le dichiarazioni raccolte.*

*In merito ai servizi andati in onda nelle edizioni delle 13.30 e delle 20.00 del 12 novembre 2020, si ritiene opportuno fare alcune precisazioni. Innanzi tutto, al giornalista che ha realizzato i servizi non è stato richiesto alcun documento per entrare nella RSA « Seppilli ». Inoltre, i genitori intervistati non sono « critici » nei confronti dei dirigenti della struttura (che infatti non citano), bensì preoccupati per la salute dei loro figli, bambini che seguono un percorso di riabilitazione in quello stesso edificio in cui vengono ricoverati pazienti Covid. Non vengono mai menzionati percorsi Covid e non Covid condivisi, ma si documenta con la telecamera la facilità con la quale si può arrivare all'ingresso dei pazienti Covid. Nel servizio si parla poi di « ascensori, bagni e scale » come « punti critici », raccogliendo un rilievo del sindacato pensionati, dal momento che al primo piano dell'edificio c'è una RSA, mentre ai piani superiori sono*

ricoverati pazienti Covid. Occorre poi sottolineare che non è stata rifiutata alcuna intervista, bensì alcuni confronti sono avvenuti più agevolmente raccogliendo dichiarazioni, come nel caso del commissario della Usl con cui è stata concordata telefonicamente la seguente dichiarazione da inserire nel testo: « Per il commissario della Usl non c'è alcun pericolo, ingressi e percorsi sono separati e sono stati stabiliti protocolli rigidi ». Quanto al volto della lavoratrice, questo è stato oscurato per tutelare la persona ed evitare ogni tipo di possibile ritorsione.

Infine, in merito al servizio del 15 novembre 2020, non rileva quali fossero le idee politiche del medico intervistato, dal momento che il suo contributo al servizio si è basato unicamente su due elementi: la sua esperienza all'interno della terapia intensiva in piena pandemia e la sua testimonianza circa il ruolo degli specializzandi all'interno dell'ospedale, essendo lui il portavoce degli specializzandi dell'Umbria.

BRUNETTA, MULÈ – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Premesso che:

durante la puntata del programma di approfondimento politico « Cartabianca », andata in onda lo scorso 17 novembre su Rai3, è stato trasmesso un servizio del giornalista Enrico Lucci che ha inseguito in modo ossessivo l'onorevole Renato Brunetta ponendogli domande piuttosto insensate sulla pandemia in corso;

nonostante l'onorevole Renato Brunetta avesse cordialmente e reiteratamente declinato l'invito a rispondere alle domande formulate dal giornalista in modo spasmodico e sgarbato, è stato montato un servizio spiazzante e irridente accompagnato dalle note di una tarantella;

come si evince dalle riprese della trasmissione il giornalista ha chiaramente teso un agguato al deputato e con le sue domande ossessive non pretendeva di avere delle risposte, come in una intervista programmata, ma l'obiettivo era soltanto quello di infastidire un rappresentante della Nazione;

è inaccettabile che in un programma di approfondimento politico, peraltro condotto da una giornalista di lungo corso come Bianca Berlinguer, si accetti e si avalli questo tipo di servizio che esula dal giornalismo e da qualsiasi approfondimento di tipo politico essendo soltanto una mera provocazione;

la vicenda appena riportata si pone, peraltro, in netto contrasto con quanto previsto dal Contratto di servizio 2018-2022;

nello specifico, l'articolo 6 del citato Contratto stabilisce chiaramente che « la Rai è tenuta ad improntare la propria offerta informativa ai canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza (...) e a garantire un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il principio di libertà con quello di responsabilità, nel rispetto della dignità della persona, e ad assicurare un contraddittorio adeguato, effettivo e leale »;

la Rai deve sempre garantire il rigore, la considerazione e il rispetto da parte dei suoi giornalisti delle regole deontologiche del proprio ordine professionale, tanto più in un ambito così delicato quale è quello dell'informazione dei cittadini, se non altro per il rispetto che si deve alla pluralità del pubblico televisivo e, nel caso specifico, dei telespettatori che contribuiscono al mantenimento della Rai attraverso il pagamento del canone -:

se i vertici dell'Azienda pubblica ritengono che il servizio citato in premessa sia da considerarsi come una espressione del servizio pubblico Rai, o non debba piuttosto essere qualificato come lesivo dell'onore di un parlamentare della Repubblica italiana;

quali iniziative tempestive intendano adottate al fine di garantire un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico così come previsto dall'articolo 6 del Contratto di servizio 2018-2022.

(296/1484)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, riferita al servizio a firma di

*Enrico Lucci trasmesso lo scorso 17 novembre nel corso della puntata Cartabianca, si precisa quanto segue: in via preliminare è opportuno sottolineare che non è mai stato costume né intenzione di Cartabianca insultare nessuno nel corso dei suoi servizi, men che meno rappresentanti del Parlamento italiano. A questo proposito, il Direttore di Rai3 – Franco Di Mare – ha manifestato all'onorevole professor Renato Brunetta le reali intenzioni del programma e il rammarico per la percezione procurata.*

*A testimonianza che non vi era alcun intento offensivo, si evidenzia come nel corso delle riprese non sia stata pronunciata alcuna parola lesiva. Il servizio nel suo complesso ha riportato una serie di testimonianze di politici dei vari schieramenti chiamati a rispondere sulle paure legate alla pandemia.*

*La domanda rivolta all'on. Brunetta è stata reiterata – ed è rimasta senza risposta – perché l'on. Brunetta è riuscito abilmente a disinnescare l'insistenza di Lucci interrompendolo, ogni qualvolta tentava di riproporre il quesito, ripetendo molte volte, sempre e solo « buon lavoro, buon lavoro ». Quanto trasmesso è dunque il risultato di una cronaca sull'incontro avvenuto, incontro che ha avuto luogo – come quelli con gli altri intervistati – a Piazza Montecitorio.*

*Va poi rammentato che Enrico Lucci si contraddistingue da molti anni per uno stile assolutamente personale e anticonvenzionale di racconto e di approccio alla politica e di conseguenza agli attori della politica.*

*In conclusione quanto accaduto è stato, in fondo, la rappresentazione tipica del rapporto tra giornalisti e rappresentanti parlamentari: il cronista ha il diritto/dovere di porre domande, il politico, naturalmente, quello di scegliere di non rispondere.*

**PAXIA.** – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Per sapere – premesso che:*

*lo scorso venerdì 20 novembre è stato impedito l'accesso allo studio televisivo della trasmissione giornalistica della Rai « Titolo V » al senatore della Repubblica, nonché Presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra;*

*La conduttrice della stessa trasmissione, poco dopo il suo inizio, ha annunciato che la mancata partecipazione del senatore era da ricondurre alle parole pronunciate dallo stesso nei riguardi della Presidente della Regione Jole Santelli, scomparsa qualche settimana fa;*

*giova sottolineare che, per quanto le parole del senatore Morra siano state probabilmente infelici, l'azione posta in essere dalla Rai sembrerebbe violare ogni regola di par condicio, nonché i canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse formazioni politiche, che devono improntare l'offerta informativa della Rai;*

*in una recente nota della Rai, peraltro, si legge che il Presidente Morra avrà altre possibilità di partecipazione alle trasmissioni della Rai -:*

*chi ha preso la decisione di non far partecipare il Presidente Morra alla trasmissione « Titolo V » a cui era stato precedentemente invitato;*

*quali iniziative i vertici della Rai intendano assumere affinché siano garantiti i principi sopraesposti.*

(297/1488)

**RISPOSTA.** – *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della direzione di Rai 3.*

*In via preliminare si ritiene opportuno rilevare che la mancata partecipazione del senatore Morra alla puntata di Titolo V del 20 novembre è da ritenersi come semplice rinvio e non come cancellazione.*

*Si è trattato di una decisione presa di concerto tra il Direttore di rete e l'Amministratore delegato alla luce di un dibattito sempre più animato e con toni accesi scaturito dalle dichiarazioni del Presidente Morra sulla defunta governatrice della Regione Calabria, Jole Santelli, dichiarazioni peraltro stigmatizzate dalla maggioranza della società civile e del mondo politico anche perché hanno interessato i malati oncologici.*

*Pertanto, nell'ottica di non alimentare la polemica e con l'obiettivo di garantire equi-*

*librio, pluralismo, completezza, obiettività e imparzialità si è ritenuto opportuno rinviare ad altra data la presenza di Morra in trasmissione, dal momento che il suo intervento – concordato tre giorni prima della trasmissione e dunque prima delle dichiarazioni oggetto di polemica – doveva essere focalizzato sulla situazione legata alla difficoltà di trovare un commissario straordinario alla sanità in Calabria (dopo le dimissioni di tre incaricati) e non certo su un tema così delicato come quello dei malati oncologici.*

*La scelta editoriale è stata dunque quella di non affrontare in trasmissione un argomento divenuto oggetto di accesa polemica nelle ultime ore prima della messa in onda senza le dovute garanzie di poter fornire un'informazione equilibrata, plurale e completa.*

*Al senatore Morra è stata comunicata comunque la disponibilità di Rai3 di accoglierlo in altri contenitori e – in effetti – il Presidente della Commissione parlamentare antimafia è intervenuto il giorno 29 novembre in diretta a Mezz'ora in più, trasmissione di Lucia Annunziata.*

**FORNARO.** – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – Premesso che:

Nel novembre 2012, Gian Piero Amandola, allora inviato della redazione Rai di Torino, viene licenziato per aver pronunciato frasi irrispettose nei confronti dei napoletani nel corso di un servizio alla vigilia della partita Juventus-Napoli del 19 ottobre 2012.

Il segretario della Stampa Subalpina, il sindacato dei giornalisti piemontesi, Stefano Tallia, definisce il provvedimento « sproporzionato ». E, pur riconoscendo « la gravità dell'errore », si augura che nel contenzioso che si aprirà con la decisione di Amandola di impugnare il provvedimento si possa trovare « un accordo » in grado di « evitare una conclusione drammatica della vicenda ».

Il Cdr della Rai di Torino, al termine della assemblea di redazione, esprime « to-

tale dissenso » in merito alla decisione dell'azienda. « Come rilevato dall'Ordine Nazionale dei Giornalisti, dalla Federazione Nazionale della Stampa e da innumerevoli quotidiani – scrive il Cdr in una nota – una battuta infelice, dalla quale i colleghi non hanno esitato a dissociarsi immediatamente, è stata giudicata meritevole della sanzione di massimo grado: il licenziamento. Una severità inaudita nella storia aziendale, inapplicata anche davanti a casi di ben maggiore gravità o che, addirittura, sono già sfociati in condanne penali. Per questi motivi, la redazione chiede all'Azienda di recedere da una decisione tanto drastica da diventare ingiusta ».

Il 22 ottobre 2013 il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torino, Gianni Marchioni, emette una sentenza di assoluzione dalle accuse di razzismo, affermando che « Amandola si è calato in quel contesto, francamente becero, adottandone i modi ed il linguaggio, distinguendosene unicamente per l'ironia sottesa alla propria osservazione. Un'ironia che, a ben vedere, sottraeva alla frase ogni intenzione diffamatoria ed attribuiva agli intervistati tutta l'ottusità propria di chi ritiene che i napoletani, in quanto tali, puzzino. Non per nulla, Amandola ha aggiunto quel "con grande signorilità", che altrimenti non avrebbe avuto senso. ».

Il 10 maggio 2013 presso il tribunale di Napoli si tiene l'udienza del processo intentato contro la Rai da alcuni cittadini napoletani, che chiedono all'azienda un rimborso perché considerano il servizio di Amandola « una offesa al popolo napoletano ». In quella sede, l'avvocato della Rai difende l'operato di Amandola e afferma che « la frase pronunciata dal giornalista non costituisce una sua affermazione di pensiero, bensì è espressione di una normale tecnica giornalistica nel fare domande che essendo in linea con il pensiero dell'intervistato ne vogliono rimarcare il suo pensiero, cioè dell'intervistato. Su questa vicenda è stato montato un caso tanto inesistente quanto clamoroso (di cui quest'atto di citazione è testimonianza). Presi da sacro furore si è chiesta la testa del

giornalista Amandola, provvisoriamente ottenendola. ».

Nel giugno 2016 il cda della Rai reintegra di fatto Gian Piero Amandola nell'azienda, con un contratto a termine depotenziato da redattore di prima nomina a Pescara. In seguito viene trasferito ad Aosta e poi torna a Torino. Tutt'ora Amandola risulta assunto con livelli di mansione e stipendio inferiori a quelli antecedenti il licenziamento.

Si chiede di sapere:

se, alla luce delle premesse, intendano intervenire per ripristinare al giornalista Gian Piero Amandola il livello retributivo e la mansione che gli erano riconosciute prima del licenziamento o, in via subordinata, per rivedere le condizioni di restituzione di una multa, comminata da AGCOM alla Rai per questa vicenda, il cui importo mensile è attualmente stabilito in 1/5 dello stipendio del giornalista.

(298/1489)

**RISPOSTA.** — *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della direzione Risorse Umane e Organizzazione.*

*In via preliminare si ritiene opportuno sottolineare che a seguito della vicenda che ha coinvolto il giornalista della TgR Piemonte Gian Piero Amandola, è stato irrogato nei confronti dello stesso un licenziamento disciplinare dichiarato legittimo dal giudice con sentenza emessa il 18.3.2014 dalla Corte di Appello di Torino, confermativa di quella del Tribunale del Lavoro di Torino, su cui si è formato il giudicato. Si evidenzia inoltre, a conferma della gravità dell'evento contestato al giornalista, che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha proceduto a comminare alla Rai una sanzione pari a 50.000 (cinquantamila) euro (delibera 53/13/CONS) per la violazione dell'art. 35-bis del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e degli artt. 1, comma 2, 2, commi 1 e 2 e 3, commi 3 e 4, del Codice di Autoregolamentazione dell'informazione sportiva, integrata in conseguenza della condotta del sig. Gian Piero Amandola nel corso*

*dell'intervista andata in onda il 20 ottobre 2012.*

*Si ritiene inoltre utile ricordare che la Rai, pur non avendo alcun obbligo – in un quadro di chiusura complessiva della vicenda – è stata comunque disponibile ad utilizzare nuovamente il sig. Amandola, dapprima a termine e successivamente a tempo indeterminato. In base alla regolamentazione contrattuale di riferimento, l'interessato è attualmente inquadrato in qualità di redattore ed è impegnato presso la Tgr Piemonte, con retribuzione inferiore a quella precedente poiché allora Amandola aveva l'incarico di inviato e percepiva gli scatti legati alla anzianità.*

*Infine, per quanto concerne la restituzione da parte del giornalista della multa comminata a Rai, si precisa che l'Azienda è tenuta ad effettuare le relative trattenute, potendosi in caso contrario configurare un danno erariale.*

**CAPITANIO, BERGESIO, FUSCO, MACCANTI, MORELLI.** — *Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI.*

La quattordicesima edizione televisiva del concorso Sanremo Giovani si svolgerà a Sanremo il 17 dicembre 2020, con la conduzione di Amadeus. La serata finale è preceduta da cinque puntate dedicate alle semifinali, intitolate *AmaSanremo* e trasmesse su Rai 1 e Rai Radio 2 ogni giovedì sera dal 29 ottobre al 26 novembre 2020 dallo Studio B della Rai in Via Asiago a Roma.

Tra i 961 candidati ne sono stati selezionati 61, dei quali solo 20 sono arrivati alle semifinali e sono i protagonisti del programma *AmaSanremo*. Di questi 20 artisti solo 10 arriveranno in finale; questi ultimi si sfideranno per aggiudicarsi i sei posti disponibili nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021.

Tra i 20 semifinalisti di *AmaSanremo* vi è anche un giovane cantante (Nova), il quale ha partecipato alla puntata del 19 novembre interpretando il brano intitolato « Giovani noi ». In un servizio realizzato da *Striscia la notizia* e trasmesso nella puntata

del 19 settembre su Canale 5 è stato dimostrato che il predetto brano del cantante Nova non sarebbe un inedito. L'arrangiamento del brano «Giovani noi», infatti, risulta identica a quella di un altro brano intitolato «Always Your Side (Sad Melody)», realizzato da un altro artista (Pille Dougats) e diffuso sulle piattaforme di streaming già nel maggio 2020. Il concorrente di *AmaSanremo*, dunque, avrebbe violato il regolamento del concorso Sanremo Giovani 2021, ed in particolare l'articolo 7 del predetto regolamento ai sensi e per gli effetti del quale si considera «nuova» la canzone «che, nell'insieme della sua composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario, non sia già stata fruita da un pubblico presente o lontano, o eseguita o interpretata in tutto o in parte dal vivo ovvero in versione registrata alla presenza di pubblico presente o lontano».

Alla luce di quanto esposto in premessa, si chiedono chiarimenti alla Società Concessionaria, anche in relazione al regolare svolgimento della gara canora.

(299/1490)

**RISPOSTA.** – *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della direzione di RAI 1.*

*In via preliminare è opportuno rammentare che la quarta puntata di AmaSanremo, andata in onda lo scorso giovedì 19 novembre, ha visto partecipare come sempre quattro artisti giovani in gara: in questa occasione si è trattato di Hu, Avincola, Chico e Nova.*

*Quest'ultimo era in gara con il brano «Giovani Noi», segnalato sul web poco prima della trasmissione come potenzialmente non conforme al regolamento di Sanremo Giovani, visto l'utilizzo al suo interno di una base musicale già edita. Nova, informato della segnalazione, era consapevole che – in caso di passaggio alla Finale – l'eventuale irregolarità del brano sarebbe stata valutata dal Direttore Artistico, dalla Commissione Musicale e dalla RAI.*

*Il brano ha partecipato comunque alla gara prevista ed è stato regolarmente inter-*

*pretato dall'artista, ma – essendosi qualificati per la finale di Sanremo Giovani gli artisti Hu ed Avincola – non è stata necessaria una valutazione ufficiale sulla regolarità del pezzo di Nova.*

*In conclusione, nonostante la circostanza della regolare eliminazione dalla gara di Nova, si è ritenuto opportuno effettuare una perizia da parte degli esperti Consulenti Musicali RAI, i quali hanno stabilito che il semplice utilizzo in un brano di una traccia musicale già esistente, se abbinato a melodie, sonorità ed elementi di arrangiamenti nuovi, conferisca allo stesso la caratteristica di brano inedito, dunque conforme al Regolamento di Sanremo Giovani.*

**MOLLICONE, GARNERO SANTANCHÈ.**  
– *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – premesso che:

Il presidente della Regione Marco Marsilio è finito al centro di un servizio trasmesso nella puntata di ieri sera della trasmissione di Rai 3 Report, sugli scandali che hanno coinvolto alcuni agenti della polizia municipale di Roma.

Il servizio cita esplicitamente: «Come i favori ai politici, tra cui l'allora deputato Marco Marsilio, attuale presidente della Regione Abruzzo».

Nel servizio di Daniele Autieri è stato citato un episodio del 2012, quando il nome di Marsilio emerse in una telefonata intercettata tra l'allora comandante generale del corpo di polizia municipale, Angelo Giuliani, arrestato nel 2014, e l'attuale Stefano Napoli. Come si ascolta nell'intercettazione, Giuliani chiede a Napoli di «sollecitare» una relazione dell'ufficio tecnico in merito a un intervento effettuato dai vigili in un edificio in ristrutturazione in via del Vantaggio, a Roma.

Una conversazione che, dal punto di vista del giornalista autore del servizio, dimostrerebbe l'intreccio di favori della municipale;

Marsilio ha spiegato che l'episodio, risalente a settembre 2011, quando era de-

putato, riguarda un fabbricato in via del Vantaggio di proprietà della comunità ebraica, utilizzato per scopi sociali, da molto tempo in degrado e sostanziale disuso, che sin dal 2005 è oggetto di un Accordo di Programma con il sindaco Veltroni per la sua riqualificazione;

Nel 2011 il locatore avvia i lavori di ristrutturazione, finiti al centro di eposti e segnalazioni al Comune, « che portano all'apertura di un'inchiesta per abusi edilizi, in particolare nella cantina trasformata in spa (da quel che mi consta, finita pressoché nel nulla, essendo l'albergo tuttora aperto) », spiega il presidente della Regione, che racconta poi di essere stato coinvolto da un residente della zona, che gli chiese, in virtù della sua posizione di parlamentare, di interessarsi delle opere ritenute irregolari;

« Mi rivolgo quindi alla polizia municipale – ha dichiarato Marsilio – per avere documentazione utile a capire se la segnalazione è meritevole o no di attenzione. Questo 'accesso agli atti' va a rilento, sollecito più volte il comandante che, evidentemente in imbarazzo per il ritardo e la scarsa trasparenza degli uffici nel fornire quanto richiesto, chiama il comandante del I gruppo, Napoli, per ottenere una risposta, non sapendo più cosa dire alle insistenti richieste del sottoscritto tese a ottenere documenti chiusi in un cassetto per motivi poco chiari. Sarebbe questo – chiede – il 'favore' richiesto? L'aiuto che il comandante della polizia municipale fornisce al 'politico' di turno per chissà quali biechi interessi privati? Non ho fatto altro che esercitare il mio diritto/dovere di accedere agli atti, pretendere trasparenza e informazioni su una procedura pubblica sospetta di irregolarità e finisco nel calderone come se stessi abusando della mia funzione, secondo l'autore del servizio chiedendo e ottenendo favori per 'accelerare pratiche' di mio interesse »;

L'inserimento, senza contraddittorio e senza diritto di replica, di un'intercettazione in cui veniva citato dall'allora comandante dei vigili, incensurato, Giuliani il nome di un deputato della Repubblica che,

nelle sue proprie funzioni istituzionali, ha sollecitato in senso di vigilanza una relazione dell'ufficio tecnico su un abuso edilizio su segnalazione di cittadini è una chiara violazione del principio di indipendenza che le trasmissioni del servizio pubblico devono avere, così come stabilito dal Contratto di Servizio.

Molto preoccupante per il dibattito politico e per la nostra democrazia che una trasmissione del servizio pubblico mandi in onda un servizio come quello in cui viene citato il presidente Marsilio, con vere e proprie diffamazioni;

La nota di Marsilio inviata a seguito del servizio è stata pubblicata sul sito RAI di Report ma non sui canali social della trasmissione;

si chiede quali iniziative intenda adottare l'Azienda al fine di chiarire se il servizio non rappresenti una violazione del contratto di servizio per aver ignorato il principio di indipendenza, per quali ragioni sia stato citato il presidente Marsilio che ha svolto, nel pieno delle sue funzioni, un'attività di sindacato ispettivo, se l'Azienda non ritenga necessario ed urgente, al fine di evitare un possibile contenzioso giudiziario per l'Azienda, garantire una smentita televisiva nella stessa fascia oraria di messa in onda della trasmissione, se non ritenga necessaria la lettura della smentita inviata da Marco Marsilio nel corso della trasmissione, quali iniziative intenda adottare l'Azienda per chiarire come mai non sia stato garantito il contraddittorio e se non ritenga necessario ed urgente chiarire come mai i giornalisti Rai possano rispondere pubblicamente ad esponenti istituzionali piuttosto che riferirsi all'ufficio stampa dell'azienda e ai canali istituzionali.

(300/1493)

**RISPOSTA.** – *In merito all'interrogazione in oggetto si forniscono i seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della direzione di Rai 3.*

*In via preliminare si ritiene opportuno sottolineare che l'intercettazione della quale*

ha trattato la puntata di Report in oggetto, avvenuta tra il comandante generale Angelo Giuliani e il comandante del I Gruppo Stefano Napoli che chiama in causa l'allora onorevole Marco Marsilio, risale all'11 settembre del 2011 ed è contenuta nel fascicolo di indagine aperto dalla Procura di Roma nei confronti del comandante Giuliani e confluito in un processo finito in prescrizione.

Nel merito di questa intercettazione tra Giuliani e Napoli, l'interessamento dell'allora onorevole Marco Marsilio riguarda uno stabile di proprietà della « Casa di cura di riposo ebraica » (Crer) sul quale era in corso un massiccio intervento di ristrutturazione, che prevedeva l'apertura di un hotel. Rispetto a quegli interventi la procura di Roma ha aperto un'indagine configurando i reati di concorso in abuso edilizio, falso e violazione del testo unico sull'edilizia.

Poiché tale intercettazione è giudicata essenziale dai magistrati, per esplicitare il rapporto tra i due comandanti, essa è quindi determinante anche ai fini giornalistici dell'inchiesta di Report, per dimostrare il ruolo che il comandante generale Napoli ha ricoperto nell'ambito delle indagini condotte dal Corpo di polizia locale di Roma e finite in procura con grande ritardo, indagini sulle quali è tutt'oggi aperto un processo presso il Tribunale di Roma che vede quattro vigili accusati di estorsione.

Si ritiene opportuno rilevare che il servizio di Report chiama in causa anche Matteo Costantini, ex segretario della sezione storica del Pd di via dei Giubbonari poi passato all'Udc. Viene infatti riportato un secondo dialogo tra Giuliani e Napoli, nel quale il comandante generale gira al comandante territoriale una segnalazione arrivata proprio da Costantini.

Per quanto concerne la natura della telefonata dell'on. Marsilio, non è possibile presentarla come funzionale a un esercizio di controllo o « sindacato ispettivo », come prerogativa dell'incarico parlamentare, poiché Marsilio, che all'epoca era deputato ed esterno all'amministrazione del Comune di Roma, avrebbe dovuto esercitare tale controllo attraverso atti formali e dunque tramite richiesta scritta, protocollata dai vari uffici, attività di cui non esiste traccia.

Infine, in merito alla mancata precisazione sui social, si evidenzia come la precisazione del governatore Marsilio sia stata pubblicata sui social il 23 novembre alle 18.48, appena ricevuta la lettera da parte del suo ufficio stampa e in seguito anche ai colloqui intercorsi direttamente con l'interessato.

Inoltre è pubblicata sul link riferibile alla puntata per consentire anche in futuro a chi la vedrà di essere informato sul punto di vista dell'on. Marsilio in merito alla vicenda.

## ALLEGATO 2

**Proposta di risoluzione in materia di produzione culturale, trasmissione di prodotti indipendenti e sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo da parte della Rai presentata dal senatore Verducci, dalla senatrice Fedeli e dalla deputata Piccoli Nardelli.**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premessi che:

L'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e l'articolo 1 e 49, comma 12-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) attribuiscono alla Commissione funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi;

L'articolo 14 del Regolamento interno della Commissione stabilisce che essa esercita i poteri e le funzioni che le sono attribuiti dalla legge, adottando, quando occorra, risoluzioni contenenti direttive per la società concessionaria;

L'articolo 45 comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), prevede che il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato in concessione a una società che lo svolge sulla base di un Contratto nazionale di servizio di durata triennale con il quale ne sono individuati diritti e obblighi; inoltre, al comma 2, lettera l), specifica che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale comunque garantisce « la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti »;

L'articolo 2 comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 definisce « produttori indipendenti, gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da, ovvero collegati a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alter-

nativamente: 1) per un periodo di tre anni non destinano più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi; ovvero, 2) sono titolari di diritti secondari », così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204 (Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell'articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220);

L'articolo 17 della Direttiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), dispone che « gli Stati membri, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, provvedono a che le emittenti riservino alle opere europee realizzate da produttori indipendenti dalle emittenti stesse il 10 per cento almeno del loro tempo di trasmissione – escluso il tempo assegnato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi, pubblicità, servizi di teletext e televendite – oppure, a scelta dello Stato membro, il 10 per cento almeno del loro bilancio destinato alla programmazione. Tenuto conto delle responsabilità delle emittenti verso il loro pubblico in fatto di informazione, educazione, cultura e svago, questa percentuale dovrebbe essere raggiunta gradualmente secondo criteri appropriati. Essa deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata ad opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione »;

il Contratto di servizio Rai 2018-2022 impegna l'Azienda a sostenere il mer-

cato delle produzioni indipendenti, in particolare: l'articolo 2, comma 2, lett. b) dispone alla Rai di articolare la propria offerta con l'obiettivo di definire, per quanto concerne il sistema audiovisivo, « interventi in grado di valorizzare il sistema culturale, creativo e dei talenti e supportare la crescita dell'industria audiovisiva sotto il profilo sia qualitativo sia quantitativo, anche nella prospettiva di una sua maggiore proiezione internazionale »; più specificamente, l'articolo 7, dedicato all'Industria dell'audiovisivo, conferma alla Rai il compito di valorizzare « le capacità produttive, imprenditoriali e culturali del Paese al fine di favorire lo sviluppo e la crescita del sistema di produzioni audiovisive indipendenti, italiane ed europee, promuovendone l'efficienza e il pluralismo, nonché la ricerca di nuovi modelli produttivi e di nuovi linguaggi anche multimediali » (comma 1), assicurando « un adeguato sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo, anche con riferimento alla produzione di documentari e di film di animazione, mediante l'acquisizione o la co-produzione, nel quadro di procedure trasparenti, di prodotti di alta qualità, realizzati da o con imprese anche indipendenti che abbiano stabile rappresentanza in Italia, per una loro valorizzazione nei mercati esteri » (comma 2);

il Contratto di servizio Rai 2018-2022, nell'ambito degli obblighi per l'attuazione della missione, all'articolo 25, comma 1, lettera f) « Industria dell'audiovisivo », vincola la Rai a « rispettare le disposizioni in materia di promozione (programmazione e investimento) delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, come stabilite dalla normativa vigente »;

tenuto conto che:

l'Unione europea riconosce importanza fondamentale all'attività di sostegno nazionale alle produzioni cinematografiche e audiovisive, promosse da tutti gli Stati europei con differenti misure applicate in particolare alle fasi di creazione e produ-

zione, con l'obiettivo di garantire l'espressione della cultura e del potenziale creativo degli Stati membri, in grado di generare sviluppo e consolidamento economico nel settore audiovisivo;

nell'ambito di tale sostegno, lo Stato può intervenire nelle dinamiche di mercato per sostenere le industrie cinematografiche, che per le loro caratteristiche non sopravviverebbero da sole e la cui esistenza è essenziale allo sviluppo culturale e sociale di ogni comunità, al fine di garantire diversità e pluralismo;

la figura del produttore indipendente, sostenuta nel perimetro dell'Eccezione e della Diversità culturale, può rappresentare un contributo originale, innovativo e autonomo a favore del concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo, il quale necessita di un rafforzamento delle proprie funzioni di player culturale, sia sul piano nazionale sia internazionale, innescando una positiva competizione con gli altri Over the Top (OTT) del mercato globale, sia nella produzione di contenuti sia nella capacità di stimolare merito e concorrenza, ovvero diversità culturali e produzioni indipendenti,

impegna il Consiglio di Amministrazione della RAI

a provvedere alla definizione di spazi dedicati, in tutti i canali generalisti e specializzati, radiofonici, televisivi e multimediali, alla promozione dei giovani talenti e delle produzioni indipendenti italiane (ferme restando le co-produzioni internazionali quale strumento di diffusione dei prodotti e di potenziamento della capacità produttiva dell'audiovisivo italiani sui mercati esteri), ovvero alla programmazione di quote trasmissive obbligatorie per la musica italiana, per l'audiovisivo italiano, per lo spettacolo dal vivo italiano, per l'arte italiana, in particolare dei talenti emergenti, costruendo spazi di trasmissione competitivi a partire dalla capacità dei contenuti di poter fare la differenza.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Leonardo S.p.A. (Svolgimento e conclusione) .....	214
Sull'organizzazione dei lavori .....	214

#### AUDIZIONI

*Giovedì 10 dicembre 2020. — Presidenza del presidente Raffaele VOLPI.*

#### La seduta comincia alle 13.40.

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Leonardo S.p.A.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Raffaele VOLPI, *presidente*, introduce l'audizione dell'Amministratore delegato di Leonardo S.p.A., Alessandro Profumo, accompagnato dal dottor Filippo Maria Grasso e dal dottor Enrico Savio.

Alessandro PROFUMO, *Amministratore delegato di Leonardo S.p.A.*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raffaele VOLPI, *presidente*, il deputato Enrico BORGHI (PD) e i senatori Francesco CASTIELLO (M5S) e Adolfo URSO (FdI), ai quali risponde Alessandro PROFUMO, *Amministratore delegato di Leonardo S.p.A.*

Raffaele VOLPI, *presidente*, dopo aver ringraziato gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

#### Sull'organizzazione dei lavori.

Raffaele VOLPI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sul calendario dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono il deputato Enrico BORGHI (PD) e il senatore Adolfo URSO (FdI).

#### La seduta termina alle 15.40.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulla morte di Giulio Regeni

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	215
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Michele Prestipino Giarritta, e del Sostituto Procuratore, Sergio Colaiocco ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	215

#### AUDIZIONI

*Giovedì 10 dicembre 2020. – Presidenza del presidente Erasmo PALAZZOTTO.*

#### La seduta comincia alle 13.15.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso, nonché via *streaming* sulla *web-tv* della Camera, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

**Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Michele Prestipino Giarritta, e del Sostituto Procuratore, Sergio Colaiocco.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, introduce l'audizione, ringraziando il dottor Prestipino e il dottor Colaiocco per aver scelto di venire in Commissione il giorno stesso in cui è stata conclusa l'indagine della Procura di Roma e ne sono stati depositati gli atti, rammentando che la Com-

missione ha iniziato i suoi lavori un anno fa proprio audendoli.

Michele PRESTIPINO GIARRITTA, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma*, e Sergio COLAIOCCO, *Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Roma*, svolgono una relazione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Simona SURIANO (M5S), Paolo TRANCASSINI (FdI), Massimo UNGARO (IV), Debora SERRACCHIANI (PD), Lia QUARTAPELLE PROCOPPIO (PD), ed Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, ai quali replicano Michele PRESTIPINO GIARRITTA, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma*, e Sergio COLAIOCCO, *Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Roma*.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, ringrazia il dottor Prestipino e il dottor Colaiocco, per il prezioso contributo fornito ai lavori della Commissione. Nel dichiarare

conclusa la seduta, osserva come il Governo in particolare sia chiamato – impropriamente – ad assumere tutte le iniziative di sua competenza per tutelare il lavoro della magistratura e la credibilità internazionale dell'Italia, garantendo l'effettività e la celerità dell'iter processuale rispetto al « silenzio assordante » che proviene da un Paese, l'Egitto, che ha fin qui

dimostrato di non avere alcun rispetto per i diritti umani e per la giustizia.

**La seduta termina alle 15.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

#### GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente .....	3
------------------------------------	---

#### DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Milano nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Emanuele Fiano (procedimento n. 6849/2018 RG Trib. – n. 32400/2016 RGNR) (doc. IV-ter, n. 14) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	4
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (III e X)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio. Atto n. 207 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	6
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalle Commissioni)</i> .....	8

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Atto n. 225 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i> ) .....	10
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i> .....	15

### II Giustizia

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – « EPPO ». Atto n. 204 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	19
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	23

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato

dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame degli emendamenti e conclusione – Parere contrario</i> ) .....	21
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	29
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio</i> ) .....	21
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	30
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2334 Di Sarno e C. 2687 Miceli, recanti modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di accesso alla professione forense, di rappresentanti dell'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA) e dell'Associazione nazionale forense (ANF) .....	22
ERRATA CORRIGE .....	22
<b>IV Difesa</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	32
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	32
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 09/2020, relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm. Atto n. 233 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	33
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2020, relativo all'acquisizione, funzionamento e supporto di una piattaforma aerea multi-missione e multi-sensore per la condotta di attività di caratterizzazione, sorveglianza e monitoraggio della situazione tattico-operativa, di supporto decisionale di livello strategico e operativo, di Comando e Controllo (C2) multi-dominio e di protezione elettronica. Atto n. 223 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	34
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2020, relativo all'acquisizione di un veicolo tattico multiruolo per le operazioni speciali. Atto n. 224 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	35
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	37
Sull'ordine dei lavori .....	36
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Lockheed Martin ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	36
<b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato. Atto n. 222 (Rilievi alle Commissioni VI e X) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	39
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri	

del Ministero della salute. Atto n. 202 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) ...	40
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute. Atto n. 205 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	44
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 206 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) ...	45
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 210 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) ...	47
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea – « EPPO ». Atto n. 204 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) ..	52

## VI Finanze

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	56
5-05133 Currò: Iniziative per il rafforzamento delle misure di ristoro e di riduzione del carico fiscale per i contribuenti .....	57
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	59
5-05134 Tarantino: Applicazione dell'esenzione IMU in relazione alla riduzione del rischio epidemiologico regionale .....	57
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	60
5-05135 Ungaro: Iniziative per la salvaguardia dei presidi territoriali della Banca popolare di Bari nella regione Abruzzo .....	57
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	62
5-05136 Cattaneo: Difficoltà di accesso all'applicazione IO e al programma <i>cashback</i> da parte dei cittadini .....	58
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	63
5-05137 Albano: Disservizi dell'applicazione IO ai fini dell'accesso al programma <i>cashback</i> ..	58
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	65
5-05138 Fragomeli: Erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 .....	58
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	67

## VII Cultura, scienza e istruzione

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. Atto n. 226 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	71
--	----

Schema di decreto legislativo recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi. Atto n. 228 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> )	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	84
COMITATO RISTRETTO:	
Soppressione del divieto di contemporanea iscrizione a più università o corsi di studio universitari. Esame C. 43 Schullian, C. 1350 Ascani, C. 1573 Minardo, C. 1649 Sasso, C. 1924 CNEL e C. 2069 Lattanzio. ....	84

## VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

### SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1059 Foti ( <i>Seguito esame e rinvio</i> )	85
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti il controllo delle emissioni di sostanze emananti odore. C. 1440 Ilaria Fontana ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	85
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	86

## IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05139 Scagliusi: Creazione di un sistema <i>cloud computing</i> centralizzato dei dati delle pubbliche amministrazioni .....	88
ALLEGATO 1 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	93
5-05140 Capitanio: Iniziative urgenti per accelerare la realizzazione del Piano per la banda ultralarga .....	88
ALLEGATO 2 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	94
5-05141 Mulè: Ripetuti malfunzionamenti delle piattaforme digitali per i cittadini e iniziative per la digitalizzazione nel settore dei trasporti .....	88
ALLEGATO 3 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	95
5-05142 Bruno Bossio: Iniziative per agevolare l'accesso a <i>internet</i> da parte delle fasce della popolazione più svantaggiate .....	89
ALLEGATO 4 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	96
5-05143 Silvestroni: Progetti destinati all'area della digitalizzazione e innovazione nell'ambito del <i>Recovery Plan</i> .....	89
ALLEGATO 5 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	97
Sull'ordine dei lavori .....	89

### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Zeno D'Agostino a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale. Nomina n. 67 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	89
Proposta di nomina del dottor Pino Musolino a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale. Nomina n. 68 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	90

### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. Emendamenti C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) .....	91
ALLEGATO 6 ( <i>Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione</i> ) .....	98

<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato sugli emendamenti trasmessi)</i> .....	100
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Proposta di nomina del dottor Paolo Emilio Signorini a Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale. Nomina n. 69 ( <i>Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	91
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	92
 <b>X Attività produttive, commercio e turismo</b>	
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010. Atto n. 200 ( <i>Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .	101
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020. C. 2670 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell’esame emendamenti e rinvio</i> ) .....	102
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) .....	102
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione)</i> .....	111
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione sulle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione)</i> .....	118
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto ministeriale concernente le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato dell’energia. Atto n. 231 ( <i>Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	106
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	110
 <b>XII Affari sociali</b>	
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini .....	120
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-04667 Baldini: Iniziative per limitare il rischio di trasmissione del Sars-Cov-2, con particolare riguardo alla fascia di età più giovane .....	120
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	125
5-04965 Bologna: Aggiornamento e finanziamento del Piano nazionale per le demenze .....	120
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	128
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettere h) ed i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 202 ( <i>Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	121

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere <i>f</i> ed <i>i</i> , della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 205 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	121
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere <i>ab</i> ), <i>c</i> ), <i>d</i> ) ed <i>e</i> ), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 206 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	122
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera <i>g</i> ), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 210 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	122
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. Emendamenti C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) .....	122
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	130
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri. C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	123
<i>ALLEGATO 4 (Testo unificato adottato come testo base dalla Commissione)</i> .....	131
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	124
 <b>XIII Agricoltura</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. Emendamenti C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere espresso</i> ) .....	153
<i>ALLEGATO (Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione)</i> .....	155
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	154
 <b>XIV Politiche dell'Unione europea</b>	
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE. COM(2019)8 (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	159
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	163
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui	

fondi comuni monetari. Atto n. 203 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	160
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	165
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio. Atto n. 207 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	161
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	166
ALLEGATO 4 ( <i>Proposta di parere alternativa presentata dal Gruppo Lega</i> ) .....	168
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010. Atto n. 200 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	161
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	170
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute. Atto n. 202 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	161
ALLEGATO 6 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	171
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute. Atto n. 205 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	162
ALLEGATO 7 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	172
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 206 ( <i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i> ) .....	162
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 210 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	162
ALLEGATO 8 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	173
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	162

## COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio. S. 1474 ( <i>Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione del Senato</i> ) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	174
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	179
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. C. 2790-bis Governo ( <i>Parere alla V Commissione della Camera</i> ) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni e una condizione</i> ) .....	176
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	180

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020. C. 2757 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i> ) .....	177
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	183
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	178
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	184
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	185
Variazioni nella composizione della Commissione .....	186
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Direttore di Rai Tre ( <i>Svolgimento</i> ) .....	186
Sulla pubblicazione dei quesiti .....	186
ALLEGATO 1 ( <i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (dal n. 284/1446 al n. 300/1493)</i> ) .....	190
Sulla pubblicità dei lavori .....	187
Sui lavori della Commissione .....	187
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione della Presidente della Commissione pari opportunità della RAI ( <i>Svolgimento</i> ) ....	187
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Esame della proposta di risoluzione «In materia di produzione culturale, trasmissione di prodotti indipendenti e sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo da parte della Rai» – Relatore alla Commissione Sen. Verducci ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	188
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di risoluzione in materia di produzione culturale, trasmissione di prodotti indipendenti e sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo da parte della Rai presentata dal senatore Verducci, dalla senatrice Fedeli e dalla deputata Piccoli Nardelli</i> ) .....	212
<b>COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA</b>	
AUDIZIONI:	
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Leonardo S.p.A. ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	214
Sull'organizzazione dei lavori .....	214
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI</b>	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	215
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Michele Prestipino Giarritta, e del Sostituto Procuratore, Sergio Colaiocco ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	215

PAGINA BIANCA



\*18SMC0124650\*